

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. LXXIII
n. 5

RELAZIONE

CONCERNENTE L'IMPATTO FINANZIARIO DERIVANTE
DAGLI ATTI E DALLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI
E DI PRECONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

(Aggiornata al secondo semestre 2019)

(Articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(FRANCO)

Comunicata alla Presidenza il 23 aprile 2021

PAGINA BIANCA



Ministro dell'Economia e delle Finanze

di concerto con il

Ministro per gli Affari Europei

**RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO
E ALLA CORTE DEI CONTI**

(Ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234)

**IMPATTO FINANZIARIO
DEL
CONTENZIOSO ITALIA - UE**

ANNO 2019 – II SEMESTRE



PAGINA BIANCA

INDICE

Premessa.....	7
---------------	---

PARTE I

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA. Dati di sintesi

CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA.....	11
1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 31 dicembre 2019.....	11
1.2 Ripartizione delle procedure per settore.....	14
1.3 Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi.....	17
1.4 Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 31 dicembre 2019.....	19
1.4.1 Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia.....	20
1.4.2 Le procedure che hanno modificato fase nel II semestre 2019.....	22
1.4.3 Procedure archiviate nel II semestre 2019.....	26
1.4.4 Procedure in fase di prossimità all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Impatto finanziario.....	27
CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE.....	34
2.1 Cenni introduttivi.....	34
2.2 Casi proposti da giudici italiani.....	35
2.3 Casi proposti da giudici stranieri.....	36
CAPITOLO III - AIUTI DI STATO.....	44
3.1 Cenni introduttivi.....	44
3.2 Procedimenti di indagine formale.....	45
3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE	45
3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia.....	46

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

Affari Economici e finanziari.....	51
Affari Esteri.....	55
Affari Interni.....	59
Agricoltura.....	63
Ambiente.....	67
Appalti.....	91
Comunicazioni.....	95
Concorrenza e Aiuti di Stato.....	97
Energia.....	103
Fiscalità e Dogane.....	109
Giustizia.....	123
Lavoro e affari Sociali.....	129
Libera circolazione delle merci.....	135
Libera prestazione dei servizi e stabilimento.....	137
Pesca.....	143
Salute.....	145
Trasporti.....	149

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII PREGIUDIZIALI PER SETTORE

Affari economici e finanziari.....	159
Affari interni.....	165
Agricoltura.....	169
Ambiente.....	177
Appalti.....	181
Concorrenza e aiuti di Stato.....	187
Energia.....	191
Fiscalità e Dogane.....	193
Giustizia.....	197
Lavoro e politiche sociali.....	215
Libera circolazione delle merci.....	219
Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento.....	221
Proprietà industriale.....	227
Trasporti	229
Tutela del consumatore.....	233



PAGINA BIANCA

PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della Legge n. 234/2012, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche europee, ha il compito di presentare al Parlamento ed alla Corte dei Conti una relazione illustrativa degli effetti finanziari derivanti da atti e procedimenti avviati dall'Unione europea nei confronti dell'Italia.

Trattasi, in particolare, delle seguenti tipologie di contenzioso:

- procedure di infrazione instaurate nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già, rispettivamente, artt. 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
- rinvii pregiudiziali proposti, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea e art. 35 del Trattato sull'Unione europea), da organi giurisdizionali italiani, nonché da giudici stranieri per fattispecie che possano avere riflessi anche per l'ordinamento italiano;
- procedimenti avviati dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, a sindacato degli "aiuti di Stato" concessi da quest'ultima, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea).

A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato un'azione di monitoraggio sulle vertenze comunitarie in cui è interessata l'Italia, attraverso cui rileva, con l'ausilio delle Amministrazioni di settore più direttamente investite dai diversi procedimenti, gli elementi informativi riguardanti gli sviluppi delle stesse, con l'analisi del relativo impatto sulla finanza pubblica.

Gli esiti di tale monitoraggio vengono periodicamente riportati nella Relazione al Parlamento ed alla Corte dei conti che, con l'attuale stesura, espone i dati del contenzioso relativi al II semestre 2019, in conformità all'esigenza di aggiornamento semestrale del documento, espressa dal legislatore con la citata Legge n. 234/2012.

Le informazioni trattate attengono, in particolare, a tutte le procedure di infrazione avviate ed in itinere nei confronti dell'Italia, alle pronunce della Corte di Giustizia sui rinvii pregiudiziali promossi dai giudici nazionali, sia italiani che stranieri, aventi rilevanza per il nostro ordinamento, ai procedimenti avviati dalla Commissione per la verifica di conformità al diritto europeo degli aiuti pubblici alle imprese.

L'analisi si compone di due distinte parti: la prima avente carattere di sintesi, con esposizione dei dati salienti di contenzioso - ivi compreso l'impatto finanziario - rilevati nel periodo di riferimento, la seconda più dettagliata, fornisce una serie di schede analitiche sull'oggetto e lo stato di avanzamento dei singoli procedimenti di infrazione, articolati per settore economico di riferimento.

PAGINA BIANCA

PARTE I

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO

ITALIA-UNIONE EUROPEA

(Dati di sintesi)

PAGINA BIANCA

1. CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA

1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 31 dicembre 2019

Le procedure di infrazione sono avviate dalla Commissione UE, nei confronti degli Stati membri, sulla base del disposto degli artt. 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Le procedure di cui all'art. 258 TFUE si avviano con una lettera di "messa in mora" che la Commissione trasmette allo Stato membro inadempiente, nella quale viene sintetizzata la presunta infrazione al diritto dell'Unione, con l'invito a fornire chiarimenti e/o controdeduzioni nel termine, di norma, di due mesi dal ricevimento della stessa.

Laddove, a seguito dell'invio della "messa in mora", la Commissione non ritenga soddisfacenti le argomentazioni fornite dallo Stato interessato, ove non reputi necessario restringere o ampliare l'oggetto della contestazione con una "messa in mora complementare", adotta un "parere motivato", con il quale definisce puntualmente i contenuti dell'inadempimento imputato allo Stato membro, cristallizzandoli anche al fine del successivo ricorso alla Corte di giustizia.

Adottato il "parere motivato" ex art. 258 TFUE e decorso il termine in esso previsto (solitamente, due mesi), la Commissione, ove ritenga ancora sussistente l'inadempimento, può adire la Corte di Giustizia.

La Corte di Giustizia, nel caso in cui ravvisi la responsabilità dello Stato membro, emette una sentenza di mero accertamento della violazione contestata, senza irrogazione di una sanzione a carico dello Stato.

In ogni caso, dalla sentenza discendono gli obblighi per lo Stato membro di adottare i provvedimenti che l'esecuzione della medesima comporta (art. 260, 1° co., TFUE). Lo Stato è quindi tenuto ad assumere tutti i provvedimenti idonei ad eliminare il comportamento illecito, al fine di evitare l'ulteriore sviluppo della procedura.

Nel caso in cui lo Stato, pur in presenza di tale sentenza, persista (totalmente o parzialmente) nel comportamento illegittimo, la Commissione invia un'ulteriore lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Qualora neppure a seguito della messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE, lo Stato membro si adegui alla sentenza resa dalla Corte di giustizia, la Commissione potrà proporre un ulteriore ricorso alla Corte di Giustizia che, in tal caso, potrà concludersi con una sentenza di condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie da parte dello Stato inadempiente.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 260 TFUE, si prevede un iter più snello per quanto attiene alle procedure di infrazione aventi ad oggetto, in particolare, la presunta mancata attuazione di Direttive europee. A mezzo di tali procedure, la Commissione europea contesta il particolare tipo di infrazione al diritto dell'Unione, che deriva dalla mancata adozione delle misure di trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno dello Stato membro, di Direttive "legislative", cioè emanate da Parlamento europeo e Consiglio secondo la procedura "legislativa" prevista dal TFUE. Nel caso in questione, il TFUE prevede che la Corte di Giustizia dell'Unione europea possa irrogare sanzioni pecuniarie, a carico dello Stato inadempiente all'obbligo di adottare le misure di attuazione della Direttiva, fin dalla prima pronuncia resa

ai sensi dell'art. 258 TFUE.


Alla data del 31 dicembre 2019, le procedure di infrazione attive nei confronti dell'Italia risultano pari a 77. Di queste, 66 riguardano presunte violazioni del diritto dell'Unione e 11 attengono al mancato recepimento nell'ordinamento interno di Direttive UE.

Tale articolazione viene evidenziata nella Tabella 1 e nel relativo Grafico, da cui è possibile desumere anche l'attuale stadio di istruttoria delle procedure, sulla base delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tabella 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per stadio e tipologia di violazione
(dati al 31 dicembre 2019)

Tipologia di violazione	Stadio della procedura		
	Articolo 258 TFUE	Articolo 260 TFUE	Totali
Violazione del diritto comunitario	57	9	66
Mancata attuazione di Direttive	11	0	11
Totali	68	9	77

Grafico 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
(dati al 31 dicembre 2019)



La maggior parte delle procedure pendenti al 31 dicembre 2019 si trova nello stadio della messa in mora ex art. 258 TFUE, che rappresenta la fase iniziale di una procedura di infrazione.

Abbastanza consistente anche il numero delle messe in mora complementari ex art. 258 TFUE (8), che apportano delle modifiche alle deduzioni già rappresentate nelle precedenti messe in mora.

Un elevato numero di procedure si trova, inoltre, nella successiva fase del parere motivato, cui si perviene quando le Autorità nazionali non si adeguano alle richieste formulate dalla Commissione europea nel corso degli approfondimenti precedenti.

Non mancano, altresì, le procedure pervenute alla fase giudiziale del loro iter, ex art. 258 TFUE. Si tratta, in totale, di 13 procedure, di cui 6 con ricorso pendente e 7 con sentenza già emessa. Quanto alle procedure che si sono già avviate nella fase "critica" disciplinata dall'art. 260 TFUE, si registrano ben 5 sentenze emesse dalla Corte di Giustizia UE, recanti la comminatoria di sanzioni pecuniarie.

Tabella 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per fase
(dati al 31 dicembre 2019)

FASI DEL PROCEDIMENTO								
Normativa	Messa in Mora	Messa in mora Compl.	Parere Motivato	Parere Motivato Compl.	Decisione di ricorso	Ricorso	Sentenza	Totali
Articolo 258 TFUE	26	8	18	1	2	6	7	68
Articolo 260 TFUE	2	1	0	0	0	1	5	9
Totali	28	9	18	1	2	7	12	77

1.2. Ripartizione delle procedure per settore

Un ulteriore punto di analisi delle procedure è quello della ripartizione per settore socio-economico, riportato nella Tabella n. 3 e nel Grafico n. 2. Dai dati, si rileva che il settore nel quale si registra la maggiore concentrazione delle procedure di infrazione è l'“Ambiente” (21 casi), cui seguono i settori “Fiscalità e dogane” con 11 casi, il settore “Trasporti” con 6 casi e il settore “Concorrenza e aiuti di Stato” con 5 casi, quindi i settori “Energia” e “Libera prestazione dei servizi e stabilimento” ognuno con 4 casi, “Lavoro e affari sociali” e “Salute” con 3 casi ciascuno e, infine, il settore “Libera circolazione delle merci” con un solo caso.

Infine, 19 casi sono stati raggruppati nella voce “Settori vari” che contempla, per economia espositiva, le rimanenti aree in cui si è attivato il contenzioso con Bruxelles.


Tabella 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia

Ripartizione per settore
(dati al 31 dicembre 2019)

SETTORI	FASE PROCEDURALE		Totale	% sul totale
	Mancata Attuazione	Violazione Diritto UE		
Ambiente	3	18	21	27,27
Concorrenza e aiuti di Stato	0	5	5	6,49
Energia	1	3	4	5,19
Fiscalità e dogane	2	9	11	14,29
Lavoro e affari sociali	1	2	3	3,90
Libera circolazione merci	0	1	1	1,30
Libera prestazione servizi e stabilimento	0	4	4	5,19
Salute	1	2	3	3,90
Trasporti	1	5	6	7,79
Vari settori*	2	17	19	24,68
Totale	11	66	77	100%

* L'aggregato Vari settori - comprende: Affari economici e finanziari, Affari esteri, Affari interni, Agricoltura, Appalti, Comunicazioni, Giustizia, Libera circolazione delle persone, Pesca, Tutela del consumatore.

Grafico 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore



1.3. Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi

Le procedure di infrazione possono comportare degli oneri diretti a carico degli Stati inadempienti, a seguito di una condanna da parte della Corte di Giustizia al pagamento di sanzioni, in esito ai ricorsi ex art. 260 TFUE.

Tuttavia, anche a prescindere dalla comminazione di sanzioni, le procedure di infrazione possono comportare oneri finanziari per lo Stato membro interessato, derivanti dall'adozione delle misure finalizzate al superamento del contenzioso con l'Unione Europea.

In tale accezione, possono configurarsi diverse tipologie di oneri finanziari, tra cui si evidenziano:

- *spese connesse a misure compensative di danni ambientali, contestati nelle procedure di infrazione del settore ambiente;*
- *oneri amministrativi connessi, in linea di massima, alla necessità di attività a carico di strutture della Pubblica Amministrazione;*
- *minori entrate per l'erario, dovute principalmente a diminuzione di imposte e altri oneri contributivi;*
- *spese relative all'adeguamento della normativa in materia di lavoro, nell'ambito del pubblico impiego e del comparto della previdenza;*
- *oneri per interessi moratori, derivanti da ritardi nei pagamenti di somme dovute a carico del bilancio dello Stato;*

Sussistono, inoltre, altre tipologie di infrazioni per le quali non si ipotizzano, almeno nel breve/medio periodo, particolari oneri per la finanza pubblica, sempre a condizione che non si arrivi, al termine delle stesse, alla comminazione di sanzioni da parte della Corte di Giustizia UE. A titolo esemplificativo, tali infrazioni riguardano:

- *richieste di modifiche normative dell'ordinamento italiano, attinenti ad aspetti formali, come avviene ad esempio nel caso di contestazioni sulla nomenclatura e/o l'etichettatura di prodotti e merci;*
- *contestazioni per disposizioni restrittive della legge italiana, che impediscono la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento;*
- *questioni di interpretazione del diritto UE e relative interazioni con le norme nazionali.*


Infine, possono sussistere anche procedure che producono effetti positivi sul bilancio dello Stato, dovuti a maggiori entrate derivanti da modifiche apportate al sistema fiscale e contributivo, ovvero a quello sanzionatorio afferente ad altre materie.

Dall'analisi dei dati relativi alle procedure di infrazione al 31 dicembre 2019, risulta che, dei n. 77 casi esposti, 26 casi sono suscettibili di produrre effetti sulla finanza pubblica, come sintetizzati nella Tabella n. 4 e nel Grafico n. 3.

Tabella 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario
(dati al 31 dicembre 2019)

Tipologia di Impatto	Numero procedure
Maggiori entrate erariali	6
Minori entrate erariali	2
Minori spese	1
Spese misure ambientali	7
Versamenti Risorse Proprie UE	1
Spese stipendiali previdenziali e assistenziali	2
Spese impianti telecomunicazione	0
Spese di natura amministrativa	7
Spese recepimento Direttive	0
Spese per rimborsi	0
Totale	26

Grafico 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario




1.4. Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 31 dicembre 2019.

Alla data del 31 dicembre 2019, rispetto alla precedente situazione del 30 giugno 2019, le procedure di infrazione che riguardano l'Italia hanno fatto registrare le seguenti modifiche:

- 13 nuove procedure di infrazione avviate dalla UE;
15 procedure che sono entrate in una fase successiva, nell'ambito dell'iter previsto dal TFUE;
- 7 procedure archiviate dalle Autorità europee.

Grafico 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Evoluzione della situazione del II semestre 2019



1.4.1. Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia

In particolare, le nuove procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia riguardano diversi settori socio-economici. Il riferimento è al settore "Ambiente" con 6 procedure, quindi al settore "Giustizia" con 4 procedure. Seguono i settori "Affari interni", "Lavoro e affari sociali" e "Trasporti" con una procedura ciascuno.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che 2 di esse presentano un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico, come di seguito chiarito:

- la procedura n. 2019/2100 "Permesso unico, Direttiva 2011/98/UE", con la quale la Commissione contesta all'Italia di avere – con l'art. 41 del D. Lgs. n. 286/1998, che estende ai cittadini di Stati terzi le provvidenze riconosciute ai cittadini italiani, solo a condizione che i primi abbiano un permesso di soggiorno di almeno un anno e le largizioni in oggetto siano di tipo "assistenziale" – violato l'art. 12 della Direttiva 2011/98/UE, il quale estende ai cittadini di Stati terzi dotati di "permesso unico", il quale consenta loro di lavorare in uno Stato UE, tutte le erogazioni assistenziali e previdenziali riconosciute da tale Stato ai propri cittadini, purchè detto permesso abbia durata superiore a 6 mesi, anche se inferiore ad un anno. Nello specifico, la Commissione contesta all'Italia la mancata estensione, ai cittadini extraUE dotati del permesso di

soggiorno unico, delle largizioni ex art. 65 della L. n. 448/1998, ex artt. 74 e 75 del D. Lgs. n. 151/2001 ed ex art. 1 della L. n. 190/2014. Pertanto, si ipotizza che, dall'allargamento della platea dei beneficiari delle provvidenze di cui si discute – come richiesto dalla Commissione UE – possa discendere un aumento della spesa pubblica;

- la procedura n. 2014/4231 “Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico”, con la quale la Commissione contesta all'Italia la violazione delle clausole 4 e 5 dell'“Accordo quadro” allegato alla Direttiva 1999/70/CE e, precisamente: 1) della clausola 4, laddove, in Italia, i lavoratori “a termine” di alcuni settori del pubblico impiego subiscono, circa le successive riassunzioni a termine o l'assunzione “a tempo indeterminato”, un trattamento economico non comprensivo degli scatti stipendiali relativi ai rapporti a termine pregressi; 2) della clausola 5, laddove l'art. 29 del Decreto Legislativo n. 81/2015 (Job act) non subordina a nessuna delle condizioni, stabilite dalla medesima clausola, il rinnovo successivo dei contratti a termine nei settori del pubblico impiego enumerati dallo stesso articolo; 3) della clausola 5, laddove l'art. 28 del succitato D. Lgs. n. 81/2015 prevede la liquidazione - in favore dei lavoratori reclutati con successivi contratti a termine, pur in difetto delle condizioni di cui alla stessa clausola - di un indennizzo inadeguato al ristoro del danno subito.

L'adattamento alle richieste della Commissione in merito alla presente procedura, pertanto, comporta per l'Italia l'esigenza di rafforzare la tutela economica dei lavoratori di diversi settori del pubblico impiego, in relazione ai contratti successivi a termine di cui sono o sono stati parte: di qui, si ipotizza un aumento della spesa pubblica.

Tabella 5
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi avviati nel II semestre 2019

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
<i>Affari interni</i> 2019/2100	Permesso unico, Direttiva 2011/98/UE	MM	Sì
<i>Ambiente</i> 2019/2261	Mancata comunicazione del report sulla raccolta e sul riciclaggio delle pile esauste	MM	No
<i>Ambiente</i> 2019/2142	Gas fluorurati a effetto serra, mancato rispetto degli obblighi di notifica del Regolamento UE 517/2014	MM	No
<i>Ambiente</i> 2019/0330	Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/0782 della Commissione, del 15 maggio 2019, recante modifica della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di indicatori di rischio armonizzati	MM	No
<i>Ambiente</i> 2019/0329	Mancato recepimento della Direttiva UE 2018/0410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la Direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e	MM	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
	promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la Decisione UE 2015/1814		
<i>Ambiente</i> 2019/0218	Mancato recepimento della Direttiva UE 2017/2102 del Parlamento e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	PM	No
<i>Ambiente</i> 2019/0217	Mancato recepimento della Direttiva UE 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale dell'Unione europea	PM	No
<i>Giustizia</i> 2019/2130	Direttiva 2014/57/UE relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di mercato	MM	No
<i>Giustizia</i> 2019/2104	Direttiva 2012/29/UE sulle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI	MM	No
<i>Giustizia</i> 2019/2033	Mancata ottemperanza della Direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio pacchetto	MM	No
<i>Giustizia</i> 2019/0279	Mancato recepimento della Direttiva UE 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale	MM	No
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2014/4231	Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico	MM	Sì
<i>Trasporti</i> 2019/2279	Mancato adeguamento dei livelli di sicurezza delle gallerie italiane. Direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea	MM	No

1.4.2. Le procedure che hanno modificato fase nel II semestre 2019

Nel periodo 1° luglio 2019 – 31 dicembre 2019, le procedure di infrazione che hanno fatto registrare degli aggiornamenti, passando da una fase all'altra dell'iter previsto dal Trattato TFUE, sono complessivamente 15. In particolare:

- una procedura è transitata dalla fase della messa in mora a quella della messa in mora complementare, la quale determina un'estensione o un restringimento dell'oggetto cui attengono le censure della Commissione (art. 258 TFUE);
- una procedura è transitata dalla fase di una 1° messa in mora complementare a quella di una 2° messa in mora complementare (art. 258 TFUE);
- 5 procedure sono transitate dalla fase della messa in mora a quella del parere motivato, la quale rappresenta già uno stadio evoluto della procedura (art. 258 TFUE);
- 2 procedure sono transitate dalla fase del parere motivato a quella del ricorso di fronte alla Corte di Giustizia UE (art. 258 TFUE);

- una procedura è transitata dalla fase del parere motivato complementare a quella del ricorso di fronte alla Corte di Giustizia UE (art. 258 TFUE);
- 5 procedure sono transitate dalla fase del ricorso di fronte alla Corte di Giustizia UE a quella della sentenza, con la quale la stessa Corte si è pronunciata su tale ricorso. Si tratta di sentenza puramente dichiarativa, ex art. 258 TFUE.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che 7 di esse presentano un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico, rispettivamente nei seguenti termini:

- la procedura n. 2017/2181 "Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane", con la quale la Commissione contesta all'Italia il fatto che – come risulta dall'esercizio di rendicontazione Q-2015 - numerosi "agglomerati" urbani ubicati sul territorio di detto Stato UE, caratterizzati da un "carico" di acque reflue almeno superiore ai 2000 abitanti equivalenti ed affluente ad acque sia "normali" che "sensibili", non rispettano i criteri stabiliti da diversi articoli della Direttiva in oggetto. Tale situazione impone alla Repubblica italiana uno sforzo di adeguamento implicante un aumento della spesa pubblica;
- la procedura n. 2014/2059 "Attuazione in Italia della Direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane". Con tale procedura, la Commissione contesta alla Repubblica italiana il fatto che - come risulta dal rapporto sull'attuazione della Dir. 1991/271/CEE per l'anno 2007 - numerosi "agglomerati" urbani in Italia, i quali producono un "carico" di acque reflue almeno superiore ai 2000 abitanti equivalenti ed affluente ad acque sia "normali" che "sensibili", non rispettano i criteri stabiliti da diversi articoli della Direttiva in questione. L'adeguamento alle norme di cui si tratta, pertanto, implica un aumento della spesa pubblica;
- la procedura n. 2014/4011 "Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno", con la quale la Commissione rileva la non conformità - alle norme UE circa gli appalti e le concessioni pubbliche e segnatamente alla Direttiva 2004/18/CE – dell'avvenuta proroga del contratto di "concessione" per la costruzione e gestione dell'autostrada A12 Civitavecchia–Livorno. L'adeguamento a tale disciplina UE potrebbe comportare la risoluzione, da parte dell'Amministrazione concedente, del contratto in essere con gli attuali affidatari, i quali potrebbero opporsi in sede giudiziaria. Ne conseguirebbe un aumento della spesa pubblica, per far fronte alle spese connesse alla tutela processuale delle ragioni dell'Amministrazione coinvolta;

- la procedura n. 2018/2010 “Normativa italiana relativa alla determinazione del luogo di imposizione delle locazioni e dei noleggi a breve termine delle imbarcazioni da diporto”. Con tale procedura, la Commissione ritiene sussistere la violazione degli artt. 56 e 59 bis della Direttiva 2006/112/CE, laddove la normativa italiana di cui alla Circolare n. 49/E del 7 giugno 2002 - attuativa dell’art. 7 quater, lett. e) del DPR n. 733/72 – esclude, sistematicamente, che l’Italia disponga della potestà impositiva dell’IVA sul nolo e sulla locazione di natanti di stazza superiore a date “soglie”, predeterminate in via generale dalla stessa Circolare. L’adeguamento alle violate norme UE - ripristinando il potere di imposizione fiscale della Repubblica italiana sui casi non rispondenti ai criteri di cui ai suddetti artt. 56 e 59 bis della Direttiva 2006/112/CE - potrebbe determinare un aumento delle entrate pubbliche;
- la procedura n. 2013/2251 “Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando”, con la quale la Commissione rileva che la Repubblica italiana – in violazione dell’art 8 delle Decisioni 94/728/CE, 2000/597/CE, 2007/436/CE e 2014/335/UE, degli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei Regolamenti 1552/1989/CEE e 1150/2000/CE e degli artt. 6, 10, 12 e 13 del Reg. 609/2014/UE - non ha versato, al bilancio UE, Euro 2.120.309,50 di dazi doganali concernenti, come dai verbali dell’Amministrazione Doganale di Palermo, l’importazione di contrabbando di 11.380 kg di tabacchi esteri. Onde conformarsi alle succitate norme UE, la Repubblica italiana deve corrispondere al bilancio dell’Unione l’importo sopra precisato;
- la procedura n. 2008/2010 “Non corretto recepimento della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall’articolo 132”. Con tale procedura, la Commissione rileva che la Repubblica italiana – mediante la normativa di cui all’art. 4, commi 4, 5 e 6 del DPR n. 633/72 – ha escluso diverse operazioni commerciali dalla soggezione fiscale all’IVA, con ciò violando l’art. 2 della Direttiva 2006/112/CE e diverse altre disposizioni particolari della medesima. L’adeguamento alla normativa UE, finora disattesa, implicherebbe l’assoggettamento ad IVA di numerose delle transazioni in oggetto (le restanti potrebbero essere dichiarate “esenti”), con conseguente aumento delle pubbliche entrate.

Tabella 6
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi che hanno cambiato fase nel II semestre 2019

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
<i>Agricoltura</i> 2015/2174	Xyella fastidiosa in Italia	SC	No
<i>Ambiente</i> 2017/2181	Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	PM	Si
<i>Ambiente</i> 2015/2043	Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto N02	RC	No
<i>Ambiente</i> 2014/2059	Attuazione in Italia della Direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane	RC	Si
<i>Appalti</i> 2018/2273	Non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle Direttive europee in materia di contratti pubblici Direttiva nn. 2014/23, 2014/24 e 2014/25	MMC	No
<i>Appalti</i> 2014/4011	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno	SC	Si
<i>Energia</i> 2016/2027	Mancata osservanza della Direttiva 2011/70/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	SC	No
<i>Energia</i> 2018/2044	Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti	RC	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2019/0055	Mancato recepimento della Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la Direttiva 2006/112/CE e la Direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni	PM	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2018/2010	Normativa italiana relativa alla determinazione del luogo di imposizione delle locazioni e dei noleggi a breve termine delle imbarcazioni da diporto	PM	Si
<i>Fiscalità e dogane</i> 2017/2114	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA)	PM	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2013/2251	Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando	SC	Si
<i>Fiscalità e dogane</i> 2008/2010	Non corretto recepimento della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	2° MMC	Si
<i>Libera prestazione dei</i>	Non conformità alla Direttiva 2005/36/UE quale modificata dalla Direttiva 2013/55/UE relativa al	PM	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
<i>servizi e stabilimento</i> 2018/2295	riconoscimento delle qualifiche professionali		
<i>Salute</i> 2014/0386	Mancato recepimento della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani	SC	No

1.4.3. Procedure archiviate nel II semestre 2019

La Commissione europea, qualora ravvisi il superamento delle situazioni di illegittimità rilevate, procede all'archiviazione delle procedure di infrazione degli Stati membri.

Tale superamento è stato l'effetto, in alcuni casi, dell'adozione di atti normativi finalizzati a superare i rilievi comunitari. In altri casi, l'archiviazione delle procedure può avvenire per effetto dei chiarimenti e/o degli elementi aggiuntivi forniti alla Commissione europea da parte delle Autorità nazionali.

Talvolta i provvedimenti interni adottati da uno Stato membro, ai fini del superamento di una procedura, sono fonte di effetti finanziari destinati ad incidere, in prosieguo di tempo, sul bilancio dello Stato. Pertanto, anche in relazione alle procedure archiviate, è consentito in taluni casi ipotizzare un impatto per la finanza pubblica.

Nel II semestre del 2019, la Commissione europea ha archiviato 7 procedure riguardanti l'Italia.

Si precisa che le procedure n. 2019/2064, n. 2019/2095, n. 2019/0280 sono state instaurate ed archiviate nello stesso II semestre 2019, per cui non sono state inserite nella tabella di seguito riportata.

Per nessuna delle procedure archiviate sussiste la possibilità che residuino effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

Tabella 7
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi archiviati nel II semestre 2019

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Comunicazioni</i> 2018/0354	Mancato recepimento della Direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	altro materiale protetto da diritti d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione	
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2018/2408	Mancata notifica delle disposizioni di cui all'art. 45 sanzioni da imporre in caso di violazione, da parte degli operatori economici del Regolamento UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio	No
<i>Agricoltura</i> 2014/4170	Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero casearie	No
<i>Tutela del consumatore</i> 2013/2169	Violazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori	No
<i>Comunicazioni</i> 2018/2075	Sistema di chiamata d'emergenza automatico eCall. Non corretta attuazione della Decisione n. 585/2014/EU	No
<i>Trasporti</i> 2017/2124	Non corretto recepimento della Direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2018/4000	Regime IVA applicato ai servizi accessori all'importazione di beni in franchigia	No

1.4.4. Procedure in fase di prossimità all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Impatto finanziario.

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2019, si rilevano n. 9 procedure di infrazione entrate nella fase propriamente “contenziosa” del procedimento, soggetta alla disciplina dell'art. 260 del TFUE.

Tale fase, che si apre una volta che, con una prima sentenza, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato sussistere un'inadempimento dello Stato membro agli obblighi sanciti dall'ordinamento unionale, può culminare in una seconda sentenza da parte della Corte stessa, quando lo Stato medesimo non abbia messo in regola la propria posizione eseguendo gli obblighi predetti.

Inoltre, si consideri che in ogni caso - anche quando viene fissato un preciso termine per l'adempimento - il TFUE ha impresso un'accelerazione al corso della procedura successivo alla prima sentenza della Corte, essendo venuta meno con il Trattato di Lisbona la fase del secondo parere motivato (ex art. 228 TCE).

Va poi ricordato che nel quadro di una procedura ai sensi dell'art. 260 TFUE, solitamente, lo Stato membro gode di ristretti margini di difesa, trattandosi di valutare l'ottemperanza a un obbligo già chiarito dalla Corte di giustizia nella prima procedura.

Con la seconda sentenza, la Corte, oltre a censurare il persistente inadempimento dello Stato, può comminare una sanzione pecuniaria. Questa sanzione può comporsi di una penalità di mora e di una somma forfettaria.

La penalità di mora si concreta nel pagamento di un importo direttamente proporzionale al periodo di ritardo nell'adempimento – variamente fissato in giorni, semestri, anni. Per il calcolo dell'importo giornaliero, si considererà dapprima una somma base di Euro 690, moltiplicata per un coefficiente di gravità (da 1 a 20) e per uno di durata dell'infrazione (da 1 e 3). Il prodotto finale verrà moltiplicato per un coefficiente *n*, che esprime l'efficacia dissuasiva della sanzione e che viene individuato nella media tra la capacità finanziaria dello Stato inadempiente e il numero di seggi assegnati a ciascuno Stato membro per i propri rappresentanti al Parlamento europeo.

L'applicazione della penalità decorre dalla data della sentenza di condanna sino alla sua completa esecuzione. La Commissione può, tuttavia, consentire la degressività di tale sanzione, prevedendo una decurtazione progressiva dell'esborso giornaliero in considerazione degli avanzamenti compiuti dallo Stato stesso, nel frattempo, circa l'attuazione dei suoi obblighi.

La somma forfettaria, invece, è costituita dal versamento di un tantum di un importo, calcolato moltiplicando un importo fisso di base per un coefficiente di gravità (da 1 a 20). Per il calcolo della somma forfettaria non viene applicato il coefficiente di durata incluso, invece, nel calcolo delle penalità giornaliere. Il risultato viene moltiplicato per il "fattore *n*" e per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione.

La disciplina delle sanzioni pecuniarie, da applicarsi allo Stato UE inadempiente, è contenuta in Comunicazioni che la Commissione elabora con cadenza periodica, ai fini di un costante aggiornamento della materia alle variabili del contesto storico (significativo, in questo senso, l'esempio del predetto coefficiente di "dissuasività", che, dall'ultima comunicazione del febbraio 2019 è basato sul PIL e sul numero di seggi assegnati a ciascuno Stato membro per i propri rappresentanti al Parlamento europeo, in luogo del peso dei voti nel Consiglio UE).

Con particolare riguardo alle procedure d'infrazione per mancato recepimento di direttive UE, è importante sottolineare che, per le ipotesi in cui uno Stato membro abbia disatteso l'obbligo di comunicare alla Commissione le misure di attuazione di una direttiva adottata con procedura legislativa, il momento in cui può essere irrogata una sanzione pecuniaria è anticipata e anticipato alla prima sentenza di condanna prevista all'art. 260 par. 3 TFUE.

In sostanza, con la nuova procedura di cui all'art. 260, par. 3 TFUE, la Commissione può richiedere alla Corte sia di accertare l'avvenuto inadempimento dell'obbligo, sia di condannare lo Stato inadempiente al pagamento della sanzione pecuniaria, senza dover attendere l'esaurimento di un'ulteriore fase precontenziosa.

Come risulta dall'esposizione che precede, l'inottemperanza alle prescrizioni unionali – che impedisce il superamento della procedura di infrazione e che giustifica, se protratta, l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie suddette – comporta gravosissimi oneri finanziari a carico dello Stato membro.

E' pertanto conveniente che il medesimo Stato, prima del secondo pronunciamento della Corte UE, si adoperi prontamente per conformarsi agli obblighi unionali. Infatti, se pure l'adempimento di questi obblighi implica spese rilevanti in molti casi – come già precisato sopra – è indubbio che un tale sacrificio sarà sempre inferiore al costo dell'esecuzione della

sentenza di condanna da parte del supremo giudice dell'Unione, in quanto l'irrogazione delle relative sanzioni non evita allo Stato l'attuazione degli obblighi ancora inevasi.

Vi sono, poi, ipotesi in cui l'attuazione degli obblighi dell'Unione non comporta effetti negativi per il bilancio pubblico, come quando il corretto adempimento richiede la mera introduzione di nuove norme senza impatto finanziario, o anche quando lo stesso adempimento si traduca in azioni incidenti solo sulla sfera finanziaria dei privati e non su quella dello Stato inteso come apparato di pubblici poteri.

Ove ricorrano, dunque, tali ipotesi di insensibilità dell'erario pubblico all'attuazione degli obblighi unionali, è ancora più conveniente che lo Stato vi adempia tempestivamente, potendo, in tal modo, scongiurare le sanzioni della Corte UE con un'attività che non implica costi.

Delle sanzioni pecuniarie, comminate dalla Corte UE al culmine di una procedura di infrazione, lo Stato UE risponde a livello unitario, in quanto, nel consesso dell'Unione europea, viene riconosciuta personalità giuridica solo allo Stato membro come un tutto indiviso.

Tuttavia, nell'ordinamento interno, le azioni funzionali all'adempimento degli obblighi UE vengono realizzate, in prevalenza, su impulso delle singole amministrazioni, centrali o locali, specificatamente competenti al riguardo.

L'attuazione degli obblighi unionali, dunque, è rimessa alle singole amministrazioni competenti per materia, la cui inerzia, per contro, genera una responsabilità unitaria dello Stato medesimo nei confronti dell'Unione europea che può implicare dirimenti conseguenze, soprattutto di ordine finanziario.

A seguire, un elenco delle procedure che, superato il passaggio della prima sentenza della Corte di Giustizia, risultano prossime al secondo pronunciamento da parte della stessa:

- la procedura n. 2009/2034 "Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane".

Circa tale procedura, si precisa che in data 17 maggio 2018 la Commissione ha inviato all'Italia una messa in mora ex art. 260 del TFUE, con la quale ha richiamato lo Stato UE alla completa attuazione della sentenza già emanata dalla Corte di Giustizia UE in data 10/04/2014, ex art. 258 TFUE. Con tale sentenza, si dichiarava l'Italia inadempiente agli obblighi di cui agli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE, in ordine al trattamento delle acque reflue (anche di quelle scaricanti in acque "sensibili");

- la procedura n. 2007/2195 "Nuove discariche in Campania".

Circa tale procedura, si precisa che in data 16 luglio 2015 la Corte di Giustizia UE ha irrogato con sentenza ex art. 260 TFUE, a carico dell'Italia, le seguenti sanzioni:

- 1) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro;
- 2) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, esigibile dalla data di pronuncia della sentenza predetta (16/07/2015) fino alla completa realizzazione della capacità di trattamento dei rifiuti ancora necessaria, in Campania, per ciascuna categoria di impianti (“Discariche”, “termovalorizzatori”, “impianti di recupero dei rifiuti organici”).

In termini di impatto sulla finanza pubblica, si evidenzia che a tali gravose sanzioni si aggiunge l’onere necessario a completare la capacità di trattamento/smaltimento/recupero.

Fino ad ora, le Autorità italiane hanno corrisposto all’Unione europea, in ragione della presente procedura, le seguenti somme:

- € 20.000.000,00 a titolo di sanzione forfettaria;
- € 22.200.000,00 a titolo di 1° semestralità; € 21.840.000,00 a titolo di 2° semestralità; € 22.080.000,00 a titolo di 3° semestralità; € 21.720.000,00 a titolo di 4° semestralità; € 22.080.000,00 a titolo di 5° semestralità; € 21.720.000,00 a titolo di 6° semestralità; € 22.080.000,00 a titolo di 7° semestralità e € 21.720.000,00 a titolo di 8° semestralità.

Il tutto per un totale di € 195.440.000,00;

- la procedura n. 2004/2034 “Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue”.

Circa tale procedura la Corte UE, con sentenza del 19/07/2012 ex art. 258 del TFUE, chiedeva all’Italia di regolarizzare tutte le situazioni di non conformità a diverse disposizioni della Direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue (in tutto 109 casi distribuiti sull’intero territorio nazionale).

In data 31/05/2018 la stessa Corte UE emanava sentenza con la quale condannava l’Italia, per non aver ottemperato alle richieste di cui sopra, al pagamento di penetranti sanzioni pecuniarie come di seguito precisate:

- a) € 25.000.000,00 a titolo di sanzione forfettaria;
- b) € 30.112.500,00 a titolo di penalità semestrale, da corrispondersi alla UE per ciascun semestre di ritardo - a decorrere dalla data della stessa sentenza di condanna e quindi dal 31/05/2018 - nell’esecuzione della precedente sentenza del 19/07/2012 (cioè di ritardo nella messa in regola degli impianti ancora non conformi alle norme UE). All’importo semestrale predetto, pari ad € 30.112.500,00 dovrà essere applicata una riduzione, pari alla quota percentuale corrispondente alla percentuale che rappresenta il numero di abitanti equivalenti degli agglomerati i cui sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane sono stati messi in conformità alla fine del periodo considerato, in rapporto al numero di abitanti equivalenti degli agglomerati che non dispongono di tali sistemi al giorno della pronuncia della presente sentenza (formula di degressività).

Fino ad ora, le Autorità italiane hanno corrisposto all'Unione europea, in ragione della presente procedura, le seguenti somme:

€ 25.000.000,00 a titolo di sanzione forfettaria;

€ 27.961.179,17 a titolo di 1° semestralità; € 24.254.356,36 a titolo di 2° semestralità. Il tutto per un totale di € 77.215.535,53;

- la procedura n. 2003/2077 "Discariche abusive".

Al riguardo, in data 02/12/2014, la Corte UE ha emesso una sentenza ex art. 260 TFUE, con la quale ha condannato l'Italia al pagamento delle sanzioni monetarie definite come segue:

- 1) pagamento di una penalità per ogni semestre di ritardo nell'esecuzione della sentenza ex art. 258 TFUE, a decorrere dall'emanazione della sentenza ex art. 260 TFUE del 02/12/2014. Alla scadenza del primo semestre, tale penale viene calcolata a partire dall'importo base di Euro 42.800.000,00, cui vengono detratti Euro 400.000,00 per ogni discarica di rifiuti "pericolosi" messa a norma ed Euro 200.000,00 per ogni discarica di rifiuti "non pericolosi" messa a norma. Per i semestri successivi, la penalità viene calcolata a partire da un importo base - rappresentato dalla penalità concretamente calcolata ed applicata nel semestre precedente - dal quale vengono sottratte le somme corrispondenti alle discariche messe a norma nel medesimo semestre di riferimento, calcolate nello stesso modo di cui sopra;
- 2) pagamento immediato di una sanzione forfettaria "una tantum", pari alla somma di Euro 40.000.000,00;

Fino ad ora, l'Italia ha corrisposto all'Unione europea le seguenti somme:

€ 40.085.589,04 a titolo di sanzione forfettaria; € 39.800.000,00 a titolo di 1° penalità semestrale; € 33.400.000,00 a titolo di 2° penalità semestrale; € 27.800.000,00 a titolo di 3° penalità semestrale; € 21.400.000,00 a titolo di 4° penalità semestrale; € 16.000.000,00 a titolo di 5° penalità semestrale; € 14.200.000,00 a titolo di 6° penalità semestrale; € 11.600.000,00 a titolo di 7° penalità semestrale; € 10.200.000,00 a titolo di 8° penalità semestrale; € 9.600.000,00 a titolo di 9° penalità semestrale;

Il tutto per un totale di € 224.085.589,04;

- la procedura n. 2014/2140 "Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna". Con tale procedura si deduce l'obbligo, per l'Italia, di recuperare alle casse pubbliche i finanziamenti concessi in forza di Legge della Regione Sardegna n. 9/1998. Alla fine del II semestre 2019 – cioè del periodo di interesse della presente Relazione - la Commissione aveva già provveduto, ai sensi dell'art. 260 TFUE, ad iscrivere un ricorso contro l'Italia presso la Corte di Giustizia UE, onde ottenere da quest'ultima una sentenza recante, nei confronti dello Stato UE, gravose sanzioni

pecuniarie. Al riguardo, si precisa che il 12/03/2020 la Corte UE ha condannato l'Italia, con sentenza ex art. 260 TFUE, a pagare la somma forfettaria di € 7.500.000,00, nonchè € 80.000,00 per ogni giorno di ritardo, a decorrere dalla sentenza del 12/03/2020, nell'esecuzione della precedente sentenza 29/03/2012 (cioè nel completo recupero degli aiuti illegittimamente erogati);

- la procedura n. 2012/2202 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”.

In relazione a questa procedura, in data 17 settembre 2015 la Corte di Giustizia UE, con sentenza ai sensi dell'art. 260 del TFUE, ha applicato all'Italia le seguenti sanzioni:

- 1) una sanzione forfettaria, “una tantum”, pari ad € 30 mln;
- 2) una “penale” di € 12 mln per ogni semestre, decorrente dalla stessa data del 17/09/2015, di ritardo nell'attuazione del pieno recupero dei finanziamenti in oggetto.

Fino ad ora, le Autorità italiane hanno corrisposto all'Unione europea, in ragione della presente procedura, le seguenti somme:

- € 30.000.000 a titolo di sanzione forfettaria;
- € 12.000.000,00 per ciascuna delle 6 semestralità pagate fino ad ora;

Il tutto per un totale di € 102.000.000,00;

- la procedura n. 2012/2201 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali”.

La presente procedura è ferma alla fase della “messa in mora” ex art. 260 TFUE. La Commissione non ha ancora deciso, neppure informalmente, di ricorrere alla Corte di Giustizia per la seconda volta.

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. I progressi compiuti dalle Autorità italiane, nelle attività di recupero degli aiuti in oggetto, dovrebbero distogliere la Commissione dal richiedere, con un secondo ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 260, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia;

- la procedura n. 2007/2229 “Mancato recupero degli aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione”.

La presente procedura è già pervenuta alla fase della sentenza della Corte di Giustizia UE ex art. 260 TFUE, con la quale sono state comminate:

- 1) una sanzione forfettaria pari ad Euro 30.000.000,00 (già corrisposta al bilancio dell'Unione europea);

- 2) una penale semestrale il cui importo si ottiene moltiplicando l'importo di base, pari a EUR 30 milioni, per la percentuale degli aiuti illegali non ancora recuperati al termine del semestre di riferimento (tale percentuale rappresenta l'importo degli aiuti da recuperare alla fine del semestre di riferimento, rapportato alla quantità degli aiuti che non erano ancora stati recuperati alla data della sentenza di condanna del 17/11/2011).

Fino ad ora, le Autorità italiane hanno corrisposto all'Unione europea, in ragione della presente procedura, le seguenti somme:

€ 30.000.000,00 a titolo di sanzione forfettaria; € 16.533.000,00 a titolo di 1° penalità semestrale; € 10.227.000,00 a titolo di 2° penalità semestrale; € 5.535.000,00 a titolo di 3° penalità semestrale; € 2.151.000,00 a titolo di 4° penalità semestrale; € 2.928.000,00 a titolo di 5° penalità semestrale; € 3.036.000,00 a titolo di 6° penalità semestrale; € 2.106.000,00 a titolo di 7° penalità semestrale; € 1.575.000,00 a titolo di 8° penalità semestrale; € 927.000,00 a titolo di 9° penalità semestrale; € 789.000,00 a titolo di 10° penalità semestrale; € 855.000,00 a titolo di 11° penalità semestrale; € 1.629.000,00 a titolo di 12° e 13° penalità semestrale.

Il tutto per un totale di € 78.291.000,00;

- la procedura n. 2006/2456 "Mancato recupero dell'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico".

La procedura è ferma alla fase della "messa in mora complementare" ex art. 260 TFUE. In un primo tempo, la Commissione aveva deciso, sia pure a livello informale, di ricorrere per la seconda volta alla Corte di Giustizia. Successivamente, tuttavia, detta Decisione è stata revocata, in segno di disponibilità a fronte dei progressi compiuti, da parte italiana, nel recupero degli aiuti in oggetto. Infatti, già al 30 giugno 2015 risultava recuperato il 99,2% delle erogazioni dichiarate illegittime nella prima sentenza. Tali circostanze, pertanto, lasciano ritenere improbabile una seconda sentenza della Corte UE ed il conseguente assoggettamento dell'Italia a sanzioni pecuniarie.

●CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

2.1 Cenni introduttivi

L'istituto del rinvio pregiudiziale rappresenta l'atto introduttivo di un giudizio di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, con natura "incidentale". Esso, infatti, si innesta sul tronco di altro procedimento giudiziario, definito "principale" e pendente di fronte alle Autorità giurisdizionali interne di uno Stato membro.

Qualora un giudice di uno Stato membro ritenga che nel giudizio di cui è investito sia invocata una norma dell'ordinamento europeo, sulla cui interpretazione sussista un dubbio, l'art. 267 TFUE prevede che il giudizio nazionale debba essere sospeso e la questione controversa demandata alla Corte di Giustizia, affinché provveda all'esegesi della disciplina europea in oggetto e sciolga i dubbi sollevati dal giudice nazionale.

Lo stesso rinvio alla Corte di Giustizia è prescritto ove il giudice del giudizio principale sollevi dubbi relativi non all'interpretazione, ma alla validità, cioè alla conformità ai Trattati, della norma emanata dalle istituzioni europee investite di potere normativo.

Se il giudizio in ordine al quale si impone l'applicazione della norma europea controversa pende di fronte ad un giudice interno le cui decisioni non sono più impugnabili in base all'ordinamento nazionale (come la Corte Suprema di Cassazione, il Consiglio di Stato, ecc.), il rinvio alla Corte di Giustizia è obbligatorio. Qualora, invece, sia competente per il giudizio un giudice le cui sentenze possano essere impugate, il rinvio è facoltativo.

Lo strumento del rinvio pregiudiziale e della conseguente statuizione della Corte di Giustizia dell'Unione europea, garantisce un'applicazione uniforme del diritto in tutta l'area UE, contribuendo all'attuazione progressiva di un quadro ordinamentale comune a tutti i Paesi membri.

Il dispositivo delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia a definizione di un rinvio pregiudiziale deve quindi essere applicato al caso controverso, sia dallo stesso giudice nazionale che ha proposto il rinvio, sia dagli altri giudici nazionali chiamati a definire la controversia nei gradi successivi del giudizio. Peraltro, tutti i giudici nazionali e i giudici degli altri Paesi membri, investiti di cause diverse, ma con oggetto analogo a quello su cui verteva il pronunciamento della Corte, debbono tener conto del precedente di cui si tratta, non potendo adottare soluzioni differenti da quella approntata dalla stessa Corte. Sotto tale profilo, è possibile affermare che le sentenze della Corte siano dotate di una forza vincolante prossima a quella che si riconosce alle decisioni giudiziarie nei sistemi di common law.

Nell'ambito della presente trattazione, vengono presi in considerazione i pronunciamenti (sentenze, ovvero altri tipi di statuizioni come le ordinanze ex art. 99 del Regolamento di procedura della Corte) della Corte di Giustizia su questioni controverse riguardanti l'interpretazione e/o la validità delle norme europee.

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2019, la Corte si è pronunciata su 49 casi, di cui 22 relativi a rinvii pregiudiziali avanzati da giudici italiani. I residui 27 casi riguardano rinvii proposti da Autorità giudicanti di altri Paesi UE, su questioni di interesse anche dell'Italia.

2.2 Casi proposti da giudici italiani

Sono 22 i pronunciamenti della Suprema Corte europea, nell'arco del II semestre 2019, in ordine a rinvii pregiudiziali esperiti da giudici italiani, con il settore "Appalti" che comprende 4 decisioni, cui seguono i settori "Affari economici e finanziari", "Agricoltura" e "Giustizia" con 3 casi per ognuno, quindi i settori "Ambiente", "Concorrenza e aiuti di Stato" e "Lavoro e affari sociali" con 2 casi ciascuno e, infine, "Energia", "Libera prestazione dei servizi e stabilimento" e "Trasporti" con un solo caso ciascuno.

Dei casi suddetti, 2 sembrano implicare una ricaduta finanziaria sul bilancio pubblico e, precisamente:

- sentenza C-46/18: "Settore del latte e dei latticini – Quote – Prelievo supplementare – Regolamento (CEE) n. 3950/92 – Articolo 2 – Riscossione del prelievo da parte dell'acquirente – Consegne che superano il quantitativo di riferimento disponibile del produttore – Importo del prezzo del latte – Applicazione obbligatoria di una trattenuta – Rimborso dell'importo del prelievo in eccesso – Regolamento (CE) n. 1392/2001 – Articolo 9 – Acquirente – Inosservanza dell'obbligo di effettuare il prelievo supplementare – Produttori – Inosservanza dell'obbligo di versamento mensile – Tutela del legittimo affidamento": con tale sentenza, la Corte UE ha ritenuto che l'Italia abbia rimborsato il "prelievo supplementare" - per la parte di questo ritenuta eccessiva rispetto a quanto dovuto legalmente - in base a criteri diversi, e pertanto erronei, rispetto a quanto previsto dall'art. 9 del Reg. 1392/92. L'Italia è quindi tenuta a rimborsare i produttori illegittimamente pretermessi, in primo luogo liberandoli dagli obblighi, non ancora adempiuti, al pagamento del prelievo supplementare. Tuttavia, poichè i rimborsi già eseguiti in favore dei produttori che, per il diritto UE, non vi avevano titolo, risultano difficilmente ripetibili a motivo del principio della "tutela del legittimo affidamento", i mancati introiti dello Stato non saranno compensati, o almeno non del tutto, dal recupero dei rimborsi erroneamente eseguiti. Di qui, si ipotizza l'effetto finanziario negativo, per il bilancio italiano, di una diminuzione delle entrate;
- sentenza C-385/18: "Aiuti di Stato – Nozione – Impresa pubblica ferroviaria in difficoltà – Misure di aiuto – Stanziamento di un aiuto finanziario – Obiettivo – Continuità operativa dell'impresa pubblica ferroviaria – Stanziamento finanziario e partecipazione nel capitale di tale impresa pubblica – Trasferimento al capitale di un'altra impresa pubblica – Criterio dell'investitore privato – Obbligo di previa notificazione degli aiuti nuovi": con tale sentenza, la Corte UE ha ritenuto che integrassero "aiuti di Stato", incompatibili con il diritto UE, le seguenti operazioni: 1) lo stanziamento, in favore della società Ferrovie del Sud Est (FSE), di 70 milioni di Euro (L. 208/2015); 2) il trasferimento, da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) in favore della società "Ferrovie dello Stato italiane" (FSI),

direttamente e senza concorso, della propria partecipazione totalitaria nella predetta FSE, dietro impegno di FSI stessa a risanare la società acquisita. A seguito di tale pronunciamento della Corte, lo Stato UE dovrebbe recuperare sia i 70 milioni di Euro predetti, sia la quota di partecipazione totalitaria nella società FSE. Si ipotizza, pertanto, un aumento delle pubbliche entrate.

2.3 Casi proposti da giudici stranieri

Nel II semestre 2019 risultano n. 27 casi di pronunciamenti su rinvii pregiudiziali avanzati da giudici di altri Stati UE, con il settore “Giustizia” che comprende ben 11 decisioni, cui segue il settore “Libera prestazione dei servizi e stabilimento” con 3 casi, quindi i settori “Affari interni”, “Agricoltura” e “Fiscalità e dogane” con 2 casi ciascuno, infine i settori “Ambiente”, “Appalti”, “Concorrenza e aiuti di Stato”, “Libera circolazione delle merci”, “Proprietà industriale”, “Trasporti” e “Tutela del consumatore” con un solo caso cadauno.

Da tali pronunciamenti, a cui è interessata anche l'Italia per la valenza che gli stessi possono assumere circa eventuali contenziosi futuri con l'UE, non dovrebbero derivare effetti finanziari.

Nella Tabella che segue, viene riportato l'elenco di tutti i rinvii pregiudiziali oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia nel II semestre del 2019:

Tabella 8
Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE
(dati al 31 dicembre 2019)

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza dell' 11/09/2019 Causa C- 612/17 e C-613/17 (Italia)	Regolamento (UE) n. 549/2013 – Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea – Allegato A, punto 20.15 – Controllo svolto da un Comitato olimpico nazionale su federazioni sportive nazionali costituite in forma di istituzioni senza scopo di lucro – Allegato A, punto 20.15, seconda frase – Nozione di “intervento pubblico in forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività – Portata – Allegato A, punto 20.15, prima frase – Nozione di “Capacità di determinare la politica generale o il programma” di un'istituzione senza scopo di lucro – Portata – Allegato A, punto 2.39, lettera d), punto 20.15, lettera d), e punto 20.309, lettera i), ultima frase – Presa in considerazione delle quote associative versate dagli aderenti all'istituzione senza scopo di lucro (Affari economici e finanziari)	No
Sentenza del 14/11/2019 Causa C- 255/18 (Italia)	Direttiva 2014/59/UE – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi – Meccanismo nazionale di finanziamento – Autorità di risoluzione – Fondo nazionale – Articoli 103 e 104 – Obbligo di contribuzione – Contributi ex ante e contributi straordinari ex post – Calcolo – Trasposizione tardiva della direttiva – Regolamento delegato (UE) 2015/63 – Articoli 12 e 14 – Nozione di “cambiamento di status” –	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	Incidenza sull'obbligo di contribuzione» (Affari economici e finanziari)	
Sentenza del 03/12/2019 Causa C- 414/18 (Italia)	Direttiva 2014/59/UE – Unione bancaria – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Contributi annuali – Calcolo – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 – Procedura uniforme per la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Procedimento amministrativo che vede il coinvolgimento di autorità nazionali e di un organismo dell'Unione – Potere decisionale esclusivo del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Procedimento dinanzi ai giudici nazionali – Mancata tempestiva presentazione di un ricorso di annullamento dinanzi al giudice dell'Unione – Regolamento delegato (UE) 2015/63 – Esclusione di alcune passività dal calcolo dei contributi – Interconnessioni tra più banche» (Affari economici e finanziari)	No
Sentenza del 02/10/2019 Causa C- 93/18 (Irlanda)	Cittadinanza dell'Unione – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo ascendente diretto di cittadini dell'Unione minorenni – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) – Condizione della disponibilità di risorse sufficienti – Risorse economiche costituite da redditi provenienti da un'attività lavorativa esercitata senza titolo di soggiorno e permesso di lavoro (Affari interni)	No
Sentenza del 29/07/2019 Causa C- 680/17 (Paesi Bassi)	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Codice comunitario dei visti – Regolamento (CE) n. 810/2009 – Articolo 5 – Stato membro competente ad esaminare una domanda di visto e a pronunciarsi su di essa – Articolo 8 – Accordo di rappresentanza – Articolo 32, paragrafo 3 – Ricorso contro una decisione di rifiuto di visto – Stato membro competente a decidere sul ricorso in caso di accordo di rappresentanza – Titolari del diritto di presentare un ricorso (Affari interni)	No
Sentenza del 17/10/2019 Causa C- 569/18 (Italia)	Regolamento (UE) n. 1151/2012 – Articolo 4, lettera c), e articolo 7, paragrafo 1, lettera e) – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari – Concorrenza leale – Mozzarella di Bufala Campana DOP – Obbligo di separare gli spazi di produzione della “Mozzarella di Bufala Campana DOP” (Agricoltura)	No
Sentenza del 04/12/2019 Causa C- 432/18 (Germania)	Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Regolamenti (CE) n. 510/2006 e (UE) n. 1151/2012 – Articolo 13, par. 1 – Regolamento (CE) n. 583/2009 – Articolo 1 – Registrazione della denominazione “Aceto balsamico di Modena (IGP)” – Protezione dei termini non geografici di tale denominazione – Portata (Agricoltura)	No
Sentenza del 12/09/2019 Cause C- 199/18, C-200/18 e C- 343/18 (Italia)	Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 882/2004 – Articolo 27 – Controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti – Finanziamento – Tasse o diritti dovuti per i controlli ufficiali – Possibilità per gli Stati membri di esonerare alcune categorie di operatori – Importi minimi delle tasse (Agricoltura)	No
Sentenza del 12/09/2019 Causa C-686/17 (Germania)	Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Prodotti ortofrutticoli – Norme di commercializzazione – Nozione di “paese di origine” – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Articolo 113 bis, paragrafo 1 – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 76, paragrafo 1 –	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	Definizioni relative all'origine non preferenziale delle merci – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 23, paragrafi 1 e 2, lettera b) – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Articolo 60, paragrafo 1 – Regolamento delegato (UE) 2015/2446 – Articolo 31, lettera b) – Fasi della produzione compiute in un altro Stato membro – Etichettatura dei prodotti alimentari – Divieto di un'etichettatura tale da indurre in errore il consumatore – Direttiva 2000/13/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i) – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 1, paragrafo 4 – Articolo 2, paragrafo 3 – Indicazioni esplicative (Agricoltura)	
Sentenza del 11/09/2019 Causa C-46/18 (Italia)	Settore del latte e dei latticini – Quote – Prelievo supplementare – Regolamento (CEE) n. 3950/92 – Articolo 2 – Riscossione del prelievo da parte dell'acquirente – Consegne che superano il quantitativo di riferimento disponibile del produttore – Importo del prezzo del latte – Applicazione obbligatoria di una trattenuta – Rimborso dell'importo del prelievo in eccesso – Regolamento (CE) n. 1392/2001 – Articolo 9 – Acquirente – Inosservanza dell'obbligo di effettuare il prelievo supplementare – Produttori – Inosservanza dell'obbligo di versamento mensile – Tutela del legittimo affidamento (Agricoltura)	Sì
Sentenza del 24/10/2019 Causa C-212/18 (Italia)	Direttiva 2008/98/CE – Rifiuti – Oli vegetali esausti sottoposti a trattamento chimico – Articolo 6, paragrafi 1 e 4 – Cessazione della qualifica di rifiuto – Direttiva 2009/28/CE – Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili – Articoli 13 – Procedure nazionali di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili agli impianti per la produzione di elettricità, di calore o di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili – Utilizzo di bioliquido come fonte di alimentazione di una centrale di produzione di energia elettrica (Ambiente)	No
Sentenza del 11/07/2019 Cause C-180/18, C- 286/18 e C- 287/18 (Italia)	Direttiva 2009/28/CE – Articolo 3, paragrafo 3, lettera a) – Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili – Produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici – Modifica di un regime di sostegno – Principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento (Ambiente)	No
Sentenza dell' 01/10/2019 Causa C-616/17 (Francia)	Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Validità – Principio di precauzione – Definizione della nozione di "sostanza attiva" – Cumulo di sostanze attive – Affidabilità della procedura di valutazione – Accesso del pubblico al fascicolo – Test relativi alla tossicità a lungo termine – Pesticidi – Glifosato (Ambiente)	No
Sentenza del 11/07/2019 Causa C-697/17 (Italia)	Aggiudicazione di appalti pubblici di forniture e di lavori – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 28, par. 2 – Procedura ristretta – Operatori economici ammessi a presentare un'offerta – Necessità di mantenere un'identità giuridica e sostanziale tra il candidato prequalificato e quello che presenta l'offerta – Principio di parità di trattamento tra gli offerenti (Appalti)	No
Sentenza del 05/09/2019 Causa C-333/18 (Italia)	Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori – Direttiva 89/665/CEE – Ricorso di annullamento avverso la decisione di attribuzione di un appalto pubblico, proposto da un offerente la cui offerta non è stata scelta – Ricorso incidentale dell'aggiudicatario – Ricevibilità del ricorso principale in caso di fondatezza del ricorso incidentale (Appalti)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 26/09/2019 Causa C-63/18 (Italia)	Artt. 49 e 56 TFUE – Aggiudicazione degli appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – art. 71 – Subappalto – Normativa nazionale che limita la possibilità di subappaltare nella misura del 30% dell'importo complessivo del contratto (Appalti)	No
Sentenza del 20/11/2019 Causa C-552/18 (Italia)	Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 57, paragrafo 4, lettere c) e g) – Affidamento di appalti pubblici di servizi – Motivi di esclusione facoltativi – Grave illecito professionale – Messa in discussione dell'integrità dell'operatore economico – Contratto precedente – Esecuzione – Inadempimenti – Risoluzione – Ricorso giurisdizionale – Valutazione dell'inadempimento contrattuale da parte dell'amministrazione aggiudicatrice – Impedimento fino alla fine del procedimento giudiziario (Appalti)	No
Sentenza del 29/07/2019 Causa C-620/17 (Ungheria)	Appalti pubblici – Procedure di ricorso – Direttiva 89/665/CEE – Direttiva 92/13/CEE – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Principi di effettività e di equivalenza – Ricorso per riesame delle decisioni giurisdizionali che disattendono il diritto dell'Unione – Responsabilità degli Stati membri in caso di violazione del diritto dell'Unione da parte di giudici nazionali – Valutazione del danno risarcibile (Appalti)	No
Sentenza del 12/12/2019 Causa C- 435/18 (Austria)	Articolo 101 TFUE – Risarcimento dei danni causati da un'intesa - Diritto al risarcimento delle persone che non operano come fornitori o come acquirenti sul mercato interessato dall'intesa – Danni subiti da un organismo pubblico che ha concesso prestiti a condizioni vantaggiose ai fini dell'acquisto dei beni oggetto dell'intesa (Concorrenza e aiuti di Stato)	No
Sentenza del 19/12/2019 Causa C- 385/18 (Italia)	Aiuti di Stato – Nozione – Impresa pubblica ferroviaria in difficoltà – Misure di aiuto – Stanziamento di un aiuto finanziario – Obiettivo – Continuità operativa dell'impresa pubblica ferroviaria – Stanziamento finanziario e partecipazione nel capitale di tale impresa pubblica – Trasferimento al capitale di un'altra impresa pubblica – Criterio dell'investitore privato – Obbligo di previa notificazione degli aiuti nuovi (Concorrenza e aiuti di Stato)	Sì
Sentenza del 29/07/2019 Causa C- 659/17 (Italia)	Aiuti di Stato – Aiuti all'occupazione – Esenzione dagli oneri sociali collegati a contratti di formazione e lavoro – Decisione 2000/128/CE – Regime di aiuti per interventi a favore dell'occupazione concessi dall'Italia – Aiuti parzialmente incompatibili con il mercato interno – Applicabilità della decisione 2000/128/CE a un'impresa che fornisce in via esclusiva servizi di trasporto pubblico locale direttamente attribuiti alla stessa da parte di un Comune – Articolo 107, par. 1, TFUE – Nozione di "Distorsione della concorrenza" – Nozione di "incidenza sugli scambi" tra Stati membri (Concorrenza e aiuti di Stato)	No
Sentenza del 07/11/2019 Cause C- 364/18 e C- 365/18 (Italia)	Direttiva 94/22/CE – Energia – Condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi – Canoni – Metodi di calcolo – Indici QE e Pfor – Carattere discriminatorio (Energia)	No
Sentenza del 15/07/2019 Causa C- 438/18 (Portogallo)	Art. 99 del Regolamento di Procedura della Corte – Regime fiscale comune applicabile alle fusioni, scissioni, scissioni parziali, apporti di attivi e scambi di azioni interessanti società di Stati membri differenti – Direttiva 94/434/CEE – Articoli 4 e 11 – Direttiva 2009/133/CE – Articoli 4 e 15 – Fusione detta "inversa" – regime fiscale finalizzato a che, nel caso di una fusione detta "inversa", i costi sostenuti da una società	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	madre, afferenti ad un prestito contrattato da quest'ultima per l'acquisto di azioni della filiale che l'assorbe, deduttibili da tale società madre, siano considerati come "non deduttibili" dalla predetta filiale (Fiscalità e dogane)	
Sentenza del 19/12/2019 Causa C- 715/18 (Germania)	Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98 – Facoltà, per gli Stati membri, di applicare un'aliquota IVA ridotta a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi – Allegato III, punto 12 – Aliquota IVA ridotta applicabile all'affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte – Questione dell'applicazione di questa aliquota ridotta alla locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni in un porto turistico – Confronto con la locazione di aree destinate al parcheggio di veicoli – Parità di trattamento – Principio della neutralità fiscale (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 29/07/2019 Causa C- 38/18 (Italia)	Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/29/UE – Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – Articoli 16 e 18 – Audizione della vittima da parte di un organo giurisdizionale penale di primo grado – Mutamento nella composizione del collegio giudicante – Rinnovazione dell'audizione della vittima su richiesta di una delle parti processuali – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articoli 47 e 48 – Diritto ad un processo equo e diritti della difesa – Principio di immediatezza – Portata – Diritto della vittima alla protezione nel corso del procedimento penale (Giustizia)	No
Sentenza del 04/09/2019 Causa C- 347/18 (Italia)	Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 53 – Attestato relativo a una decisione in materia civile e commerciale di cui all'allegato I – Poteri dell'autorità giurisdizionale d'origine – Verifica d'ufficio della sussistenza di violazioni delle norme sulla competenza in materia di contratti conclusi da consumatori (Giustizia)	No
Sentenza del 24/09/2019 Causa C- 136/17 (Francia)	Dati personali – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati che compaiono in pagine web – Direttiva 95/46/CE – Regolamento (UE) 2016/679 – Motori di ricerca su Internet – Trattamento dei dati contenuti nei siti web – Categorie di dati specifiche di cui all'articolo 8 di tale Direttiva e agli articoli 9 e 10 di tale Regolamento – Applicabilità dei suddetti articoli al gestore di un motore di ricerca – Portata degli obblighi di tale gestore alla luce dei suddetti articoli – Pubblicazione dei dati in siti web a soli fini di giornalismo o di espressione artistica o letteraria - Incidenza sul trattamento di una domanda di deindicizzazione – Articoli 7, 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Giustizia)	No
Sentenza del 24/09/2019 Causa C- 507/17 (Francia)	Dati personali – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati – Direttiva 95/46/CE – Regolamento (UE) 2016/679 – Motori di ricerca su Internet – Trattamento dei dati contenuti nei siti web – Portata territoriale del diritto alla deindicizzazione (Giustizia)	No
Sentenza del 12/12/2019 Causa C- 627/19 (Paesi Bassi)	Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di "autorità giudiziaria emittente" – Criteri – Mandato d'arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro ai fini dell'esecuzione di una pena (Giustizia)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 05/12/2019 Causa C- 421/18 (Belgio)	Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Articolo 7, punto 1, lettera a) – Competenza speciale in materia contrattuale – Nozione di “materia contrattuale” – Domanda di pagamento dei contributi annuali dovuti da un avvocato ad un ordine degli avvocati (Giustizia)	No
Sentenza del 03/10/2019 Causa C- 302/18 (Belgio)	Politica di immigrazione – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo – Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) – Risorse stabili, regolari e sufficienti (Giustizia)	No
Sentenza del 03/10/2019 Causa C- 70/18 (Belgio)	Accordo di associazione CEE-Turchia – Decisione n. 2/76 – Articolo 7 – Decisione n. 1/80 – Articolo 13 – Clausole di “standstill” – Nuova restrizione – Rilevamento, registrazione e conservazione di dati biometrici di cittadini turchi in un archivio centrale – Ragioni imperative di interesse generale – Obiettivo di prevenire e contrastare la frode in materia di identità e di documenti – Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto al rispetto della vita privata – Diritto alla protezione di dati personali – Proporzionalità (Giustizia)	No
Sentenza del 09/10/2019 Causa C- 489/19 (Germania)	Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 1 – Nozione di “mandato d’arresto europeo” – Requisiti minimi di validità – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro – Status – Esistenza di un vincolo di subordinazione nei confronti di un organo del potere esecutivo – Potere del Ministro della giustizia di impartire istruzioni individuali – Convalida del mandato d’arresto europeo da parte di un tribunale prima della sua trasmissione (Giustizia)	No
Sentenza del 15/10/2019 Causa C- 128/18 (Germania)	Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Motivi di rifiuto di esecuzione – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Divieto di trattamenti inumani o degradanti – Condizioni di detenzione nello Stato membro emittente – Valutazione da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Criteri (Giustizia)	No
Sentenza del 07/11/2019 Causa C- 213/18 (Italia)	Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giurisdizionale competente in materia contrattuale – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articoli 5, 7, 9 e 12 – Convenzione di Montreal – Competenza – Articoli 19 e 33 – Domanda di compensazione e di risarcimento del danno derivante dalla cancellazione e dal ritardo di voli (Giustizia)	No
Sentenza del 03/07/2019 Causa C- 644/17 (Paesi Bassi)	Articolo 267 TFUE – Diritto a un ricorso effettivo – Portata del controllo giurisdizionale nazionale di un atto dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 15, paragrafo 2 – Comunicazione agli Stati membri, non oltre dieci giorni lavorativi prima della riunione del comitato consultivo, di tutti gli elementi di informazione utili – Definizione di “elementi di informazione utili” – Forma sostanziale – Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 – Estensione del dazio antidumping istituito sulle importazioni di determinati elementi di	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	fissaggio in ferro o in acciaio originari della Cina alle importazioni spedite dalla Malaysia – Validità (Giustizia)	
Sentenza del 29/07/2019 Causa C- 40/17 (Germania)	Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articolo 2, lettera d) – Nozione di “responsabile del trattamento” – Gestore di un sito Internet che ha incorporato in quest’ultimo un plug-in social che consente la comunicazione dei dati personali del visitatore di tale sito al fornitore del suddetto plug-in – Articolo 7, lettera f) – Legittimazione del trattamento dei dati – Considerazione dell’interesse del gestore del sito Internet o di quello del fornitore del plug-in social – Articolo 2, lettera h), e articolo 7, lettera a) – Consenso della persona interessata – Articolo 10 – Informazione della persona interessata – Normativa nazionale che consente alle associazioni per la tutela degli interessi dei consumatori di agire in giudizio (Giustizia)	No
Sentenza del 29/07/2019 Causa C- 377/18 (Bulgaria)	Direttiva (UE) 2016/343 – Art. 4, par. 1 – Presunzione di innocenza – Riferimenti in pubblico alla colpevolezza – Accordo concluso tra il procuratore e l’autore di un reato – Giurisprudenza nazionale che prevede l’identificazione degli imputati che non hanno concluso tale accordo – Carta dei diritti fondamentali – Articolo 48 (Giustizia)	No
Sentenza del 07/11/2019 Causa C- 396/18 (Italia)	Trasporti aerei – Regolamento (UE) n. 1178/2011 – Allegato I, punto FCL.065 – Ambito di applicazione ratione temporis – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Discriminazione fondata sull’età – Articolo 2, paragrafo 5 – Articolo 4, paragrafo 1 – Normativa nazionale che prevede la cessazione automatica del rapporto di lavoro all’età di 60 anni – Piloti di aeromobili – Tutela della sicurezza nazionale (Lavoro e affari sociali)	No
Sentenza del 17/12/2019 Causa C- 618/18 (Italia)	Politica sociale – Lavoro a tempo determinato – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP – Nozione di “lavoratore a tempo determinato” – Giudici di pace – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Irricevibilità manifesta (Lavoro e affari sociali)	No
Sentenza del 03/07/2019 Causa C- 387/18 (Polonia)	Art. 34 e 36 TFUE – Libera circolazione delle merci – Misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa – Tutela della salute e della vita delle persone – Importazione parallela di medicinali – Medicinali di riferimento e medicinali generici – Requisito secondo il quale il medicinale importato e quello oggetto di un’autorizzazione all’immissione in commercio nel mercato dello Stato membro di importazione devono essere entrambi medicinali di riferimento o entrambi medicinali generici (Libera circolazione delle merci)	No
Sentenza del 03/10/2019 Causa C- 18/18 (Austria)	Società dell’informazione – Libera circolazione dei servizi – Direttiva 2000/31/CE – Responsabilità dei prestatori intermedi – Articolo 14, paragrafi 1 e 3 – Prestatore di servizi di hosting – Possibilità di esigere dal prestatore di porre fine ad una violazione o di impedire una violazione – Articolo 18, paragrafo 1 – Limiti personale, sostanziale e territoriale alla portata di un’ingiunzione – Articolo 15, paragrafo 1 – Insussistenza di un obbligo generale in materia di sorveglianza (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 19/12/2019 Cause C- 355/18,	Libera prestazione di servizi – Assicurazione diretta sulla vita – Direttive 90/619/CEE, 92/96/CEE, 2002/83/CE e 2009/138/CE – Diritto di rinuncia – Informazione errata circa le modalità d’esercizio del diritto di	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
C-356/18, C-357/18 e C-479/18 (Austria)	rinuncia – Requisiti formali della dichiarazione di rinuncia – Effetti sugli obblighi dell’impresa di assicurazione – Termine – Estinzione del diritto di rinuncia – Possibilità di una rinuncia successiva alla risoluzione dal contratto – Rimborso del valore di riscatto del contratto – Restituzione dei premi versati – Diritto agli interessi compensativi – Prescrizione (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	
Sentenza del 19/12/2019 Causa C-465/18 (Italia)	Libertà di stabilimento – Cessione di una farmacia nell’ambito di una procedura di gara – Normativa nazionale – Diritto di prelazione in favore dei dipendenti della farmacia ceduta (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 04/07/2019 Causa C-393/18 (Belgio)	Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Ambito di applicazione – Nozione di “pratiche commerciali” – Direttiva 2006/123/CE – Servizi nel mercato interno – Diritto penale – Regimi di autorizzazione – Istruzione superiore – Diploma che conferisce il grado di “master” – Divieto di conferire taluni gradi senza autorizzazione (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 12/11/2019 Causa C-683/17 (Portogallo)	Proprietà intellettuale e industriale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “opera” – Protezione delle opere mediante il diritto d’autore – Presupposti – Articolazione con la protezione dei disegni e modelli – Direttiva 98/71/CE – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Modelli di abbigliamento (Proprietà industriale)	No
Sentenza del 24/10/2019 Causa C-515/18 (Italia)	Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Servizi pubblici di trasporto di passeggeri – Trasporto per ferrovia – Contratti di servizio pubblico – Aggiudicazione diretta – Obbligo di previa pubblicazione di un avviso riguardante l’aggiudicazione diretta – Portata (Trasporti)	No
Sentenza del 11/07/2019 Causa C-502/18 (Repubblica Ceca)	Trasporto – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, par. 1, lett. c) – Art. 7, par. 1 – Diritto a compensazione – Volo in coincidenza – Volo composto da due voli operati da vettori aerei differenti – Ritardo prolungato subito in occasione del secondo volo, avente punto di partenza e punto di arrivo al di fuori dell’Unione europea e operato da un vettore stabilito in un paese terzo (Trasporti)	No
Sentenza del 03/07/2019 Causa C-92/16 (Spagna)	Protezione dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articoli 6 e 7 – Clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori – Clausola di risoluzione anticipata di un contratto di prestito ipotecario – Art. 99 del Regolamento di Procedura della Corte – Questione identica ad una su cui la Corte la cui risposta può essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza – Dichiarazione del carattere parzialmente abusivo della clausola – Poteri del giudice nazionale in presenza di una clausola qualificata “abusiva” – Sostituzione alla clausola abusiva di una disposizione di diritto nazionale – Art. 53, par. 2, del Regolamento di Procedura della Corte – Questione manifestamente irricevibile (Tutela del consumatore)	No

CAPITOLO III - AIUTI DI STATO

3.1 Cenni introduttivi

Nella prospettiva della realizzazione del mercato comune europeo, l'art. 107 TFUE (già art. 88 TCE) impone agli Stati membri di non adottare misure di aiuto finanziario al settore delle imprese, suscettibili di alterare la concorrenza ed il regolare funzionamento dei meccanismi del mercato unico.

A tal fine, è previsto che le misure di sostegno al settore privato pianificate dalle Autorità nazionali siano preventivamente notificate alla Commissione europea, in modo da consentirne l'esame di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

A seguito di tale esame, qualora la Commissione ravvisi un'incompatibilità degli aiuti, promuove un procedimento che prende avvio con un'indagine formale, nel corso della quale vengono approfonditi, d'intesa con le Autorità nazionali, i contenuti e la portata delle misure finanziarie in questione.

Al termine di tale disamina, la Commissione emette una decisione, che, alternativamente, può dichiarare la legittimità dell'aiuto, ovvero la sua incompatibilità con la normativa UE, con conseguente richiesta di non procedere all'erogazione delle risorse, ovvero al loro recupero, nel caso di erogazione già effettuata.

In presenza di un regime di aiuti dichiarato illegittimo dalla Commissione, se lo Stato membro non provvede all'adozione delle misure correttive, la Commissione presenta ricorso alla Corte di Giustizia per la trattazione giudiziale della controversia.

Nel caso in cui la Corte di Giustizia si pronunci nel senso dell'illegittimità degli aiuti, ma lo Stato membro non esegua comunque il dovuto recupero, la Commissione – sulla base della mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia – applica le disposizioni previste dall'art. 260 TFUE. Esse implicano, in ultima istanza, l'ulteriore ricorso alla Corte per l'emissione di una sentenza che accerti l'illegittimità del comportamento e abbia anche un contenuto sanzionatorio nei confronti dello Stato membro.

Ai fini della presente esposizione, i casi relativi ad "Aiuti di Stato" per i quali le Autorità comunitarie hanno formulato rilievi nei confronti dell'Italia ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE (già artt. 87 e 88 TCE), sono stati divisi in tre tipologie:

- avvio di indagine formale della Commissione europea rivolta a valutare la compatibilità o meno degli aiuti con i principi del libero mercato;
- adozione della decisione della Commissione UE di recupero degli importi già eventualmente corrisposti;
- ricorsi avanti alla Corte di Giustizia per l'emanazione di una sentenza che dichiari l'inottemperanza dello Stato alla decisione di recupero della Commissione.

3.2 Procedimenti di indagine formale

Alla data del 31 dicembre 2019, risultano nella fase interlocutoria dell'indagine formale n. 6 casi di aiuti di stato, nei cui confronti la Commissione non ha ancora formulato alcun giudizio di compatibilità con i principi dei Trattati, ma ha assunto la mera decisione di attivare un'inchiesta, in esito alla quale si pronuncerà sull'ammissibilità delle erogazioni pubbliche sottoposte al suo esame.

La Tabella che segue elenca i procedimenti di indagine preliminare avviati nei confronti dell'Italia, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2019.

Tabella 9
Aiuti di Stato – Procedimenti di indagine formale
Dati al 31 dicembre 2019

SA 32015 SA 32016	Privatizzazione Gruppo Tirrenia (CAREMAR/TOREMAR possibili aiuti di Stato sotto forma di compensazioni per OSP)
SA 33413	Presunti aiuti illegali a DELCOMAR
SA33709 SA33922 SA34000 SA33830 SA34292 SA34392 SA34434 SA33791 SA34196 SA34197	Vendita Tirrenia al GRUPPO CIN – Presunti aiuti alla SAREMAR – Denuncia relativa alla SAREMAR – Denuncia per la vendita di SIREMAR – Presunti aiuti concessi a SAREMAR fra maggio e settembre 2011 – Contributi erogati a MOBY E TOREMAR SPA – NUOVA CONVENZIONE TIRRENIA – NUOVA CONVENZIONE SIREMAR
SA32179 SA32953	Trenitalia trasferimento impianti manutenzione materiale rotabile da FSA Trenitalia Compensazioni oneri servizio pubblico settore trasporto merci
SA 48171	Alitalia
SA 38399	Tassazione dei porti in Italia

3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE

Al 31 dicembre 2019, sono 3 i casi di aiuti per i quali la Commissione si è pronunciata per l'incompatibilità con le regole del libero mercato, con conseguente richiesta alle Autorità nazionali di recuperare le erogazioni già corrisposte ai beneficiari.

Di tali casi, è data evidenza nella Tabella che segue, che riporta gli estremi e l'oggetto delle singole decisioni adottate dalla Commissione europea.

Tabella 10
Aiuti di Stato – Decisioni di recupero della Commissione UE
Dati al 31 dicembre 2019

Numero	Oggetto	Data Decisione
SA 35842 SA 35843	CSPT e BUONOTOURIST. Compensazioni per obblighi di servizio pubblico	19/01/2015
SA 35083	Agevolazioni fiscali e contributive Abruzzo	14/08/2015
SA 33983	Compagnie aeree Sardegna. Compensazione per obblighi di Servizio Pubblico	27/07/2016

3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia

Al 31 dicembre 2019, sono 6 i casi sui quali la Corte di Giustizia risulta essersi già pronunciata, per lo meno una prima volta con sentenza di mero accertamento ex art. 258 TFUE, circa l'inadempimento della Repubblica italiana all'obbligo di attivare le necessarie procedure di recupero di aiuti di Stato incompatibili con le norme UE, come evidenziato nella seguente Tabella. Per quanto riguarda 2 dei procedimenti menzionati, peraltro – precisamente indicati come CR 49/1998 (Interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)) e CR 81/1997 (Aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia) - la Corte UE, alla fine del II semestre 2019, ha già emesso una seconda sentenza a norma e per gli effetti dell'art. 260 TFUE, con la quale ha irrogato all'Italia pesanti sanzioni pecuniarie, oltre a ribadire l'obbligo di recupero, all'erario pubblico, degli aiuti illegittimamente erogati. Quanto al procedimento indicato come CR 1/2004, P.I. ex art. 260 TFUE n. 2014/2140, si precisa che, sebbene in data successiva al II semestre 2019 – più precisamente il 12/03/2020 – la Corte UE ha emesso una seconda sentenza ex art. 260 TFUE, comportante l'irrogazione all'Italia delle sanzioni pecuniarie del caso.

Tabella 11
Aiuti di Stato – Deferimenti alla Corte di Giustizia
Dati al 31 dicembre 2019

Numero	Oggetto	Estremi Ricorso
CR 27/1999 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2006/2456	Aziende Municipalizzate	1° Sentenza 01/06/2006 C-207/05 Decisione di ricorso ex art. 260 TFUE sospesa

CR 57/2003 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2201	Proroga della Legge Tremonti Bis	1° Sentenza 14/07/2011 C-303/09 Messa in mora ex art. 260 TFUE del 22/11/2012
CR 49/1998 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2007/2229	Interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	2° Sentenza ex art. 260 TFUE 17/11/2011 C-496/09 Sanzioni pecuniarie
CR 1/2004 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2014/2140	Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	1° Sentenza 29/03/2012 C-243/10. Ricorso ex art. 260 TFUE C-576/18
CR 81/1997 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2202	Aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	2° Sentenza ex art. 260 TFUE 17/09/2015 C-367/14 Sanzioni pecuniarie
SA 33726 P.I. n. 2013/2092	Prelievo quote latte	1° Sentenza 21/01/2018 C-433/15

Quanto ai casi esposti nel prospetto, si precisa quanto segue:

- Il caso CR 27/1999, evolutosi nella procedura di infrazione n. 2006/2456 “Aziende municipalizzate”, è pervenuto – dopo che la Corte di Giustizia ha emesso una prima sentenza, di accertamento della necessità di recuperare all'erario gli aiuti contestati – ad una “messa in mora complementare” ai sensi dell'art. 260 del TFUE. Appare tuttavia ragionevole - soprattutto alla luce dell'avvenuto recupero del 99, 2% dei finanziamenti in questione e della conseguente revoca della decisione informale di ricorso ex art. 260 da parte della Commissione – ipotizzare che non si addiverrà all'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia;
- Il caso CR 57/2003, evolutosi nella procedura di infrazione n. 2012/2201 “Proroga della Legge Tremonti Bis”, è attualmente pervenuto - dopo la sentenza dichiarativa della Corte di Giustizia ex art. 258, con la quale si accertava la debenza, da parte delle imprese beneficiarie, degli aiuti percepiti – alla fase della messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE. Essendo notevolmente avanzata l'attività di recupero degli aiuti in questione, si ritiene che la Commissione si asterrà dal ricorrere una seconda volta, ex art. 260 TFUE, alla Corte UE;
- in ordine alla vertenza CR 49/1998, esitata nella procedura di infrazione n. 2007/2229 “Interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)”, la Corte di Giustizia si è già pronunciata per la seconda volta il 17/11/2011, ex art. 260 del TFUE, comminando pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia per non aver ancora recuperato integralmente gli aiuti contestati. Dette sanzioni sono articolate come segue:

- in una penalità consistente nel versamento al bilancio UE - alla scadenza del semestre di cui infra – della somma derivante dalla moltiplicazione dell'importo di EUR 30 milioni per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato al termine dello stesso semestre, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della presente sentenza. Tale somma deve essere corrisposta per ogni semestre, a decorrere dal 17/11/2011 (data della stessa sentenza di condanna), di ritardo nell'attuazione di quanto disposto dalla sentenza dell'01/04/2004;
- in una somma forfettaria dell'importo di 30 milioni di Euro;
- il caso CR 1/2004, sviluppatosi nella procedura di infrazione n. 2014/2140 “Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna”, alla fine del II semestre 2019 era pervenuto allo stadio del formale “ricorso” ex art. 260 TFUE (12/09/2018). Si anticipa, tuttavia, che in data 12/03/2020 la Corte UE ha accolto il ricorso in oggetto, condannando l'Italia, con sentenza ex art. 260 TFUE, a pagare la somma forfettaria di € 7.500.000,00, nonchè € 80.000,00 per ogni giorno di ritardo, a decorrere dalla sentenza del 12/03/2020, nella completa esecuzione della precedente sentenza 29/03/2012 (cioè nel recupero di tutti gli aiuti illegittimamente erogati);
- il caso CR 81/1997 si è evoluto nella procedura di infrazione n. 2012/2202 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”. Tale procedura, in data 17/09/2015, è pervenuta alla sentenza della Corte di Giustizia UE ex art. 260 TFUE, recante l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e, precisamente:
 - una sanzione forfettaria “una tantum” di EUR 30.000.000,00;
 - una penalità di mora pari ad € 12.000.000,00 per ogni semestre di ritardo – a decorrere dalla data della stessa sentenza (17/09/2015) – nella realizzazione del recupero integrale degli aiuti di cui si tratta;
- il caso SA 33726 risulta approdato, alla fine del II semestre, ad una sentenza della Corte UE ex art. 258 TFUE, la quale si è limitata ad acclarare l'obbligo, da parte della Repubblica italiana, di recuperare i prelievi non ancora corrisposti sulla produzione lattiera in eccedenza. Tale sentenza, come puramente dichiarativa, non ha comportato l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico dell'Italia.

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE



PAGINA BIANCA

Affari economici e finanziari

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2019/2042	Incompleto recepimento della Direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2014/2143	Attuazione Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	RC (122/18)	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2019/2042** – ex art. 258 del TFUE.

“Incompleto recepimento della Direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia completamente recepito, nell’ordinamento interno, la Direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale Direttiva doveva essere attuata entro il 26/06/2017. A tal fine, la Repubblica italiana ha notificato alla Commissione il testo di un Decreto Legge, con nota del 22/06/2017. La Commissione, tuttavia, ritiene che detto Decreto non trasponga diverse disposizioni della Direttiva in questione e, precisamente: 1) l’art. 2, par. fi 6, 7 e 9, per i quali ogni Stato UE deve stabilire che: a) l’esenzione delle attività finanziarie limitate e occasionali, dai controlli di cui alla Direttiva stessa, comporti che le medesime attività non superino il 5% dell’intero fatturato dell’impresa; b) nella valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, venga data particolare attenzione a certe attività particolarmente sensibili; c) siano assunte misure adeguate a contrastare gli abusi dell’esenzione dai controlli previsti dalla stessa Dir. 2015/849; 2) l’art. 3, par. 12, sulla definizione di “alto dirigente”; 3) l’art. 8, par. 5, per il quale i “soggetti obbligati” al rispetto della Direttiva (cioè quelli esplicanti attività finanziarie) debbono essere autorizzati dall’alta dirigenza in ordine alle loro politiche, controlli e procedure; 4) l’art. 10, seconda frase, che prevede il controllo di verifica della titolarità dei conti di risparmio “anonimi”, prima del loro utilizzo; 5) l’art. 15, par. 3, per il quale i soggetti “obbligati” debbono espletare controlli “sufficienti” ad individuare operazioni anomale o sospette; 6) l’art. 18, par. 1, per il quale non sono necessarie misure di vigilanza rafforzate nei confronti di imprese poste in Stati terzi, ma controllate da maggioranze stabilite in Stati UE, le quali si conformino alle procedure del gruppo; 7) l’art. 28, che specifica le condizioni che consentono il ricorso a programmi “di gruppo”; 8) l’art. 30, par. 2, per il quale spetta, sia alle autorità competenti che alle FIU (Financial Intelligence Units), il potere di accedere prontamente alle informazioni circa la titolarità delle entità giuridiche; 9) l’art. 31, par. fi 3 e 8, che rafforzano il potere, delle FIU e delle Autorità competenti interne, di accesso alle informazioni di cui alla Direttiva e, inoltre, impongono l’estensione delle misure di controllo, prescritte per i trusts, ad altri istituti simili; 10) l’art. 40, par. 2, prima frase, che impone, a determinati soggetti obbligati, la conservazione di determinati dati, laddove al 25/6/2015 siano pendenti procedimenti giudiziari su casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; 11) l’art. 41, par. fi 3 e 4, che da una parte rafforzano il diritto di taluni soggetti “obbligati” ad ottenere le informazioni che li riguardano, dall’altra consentono di limitare tale diritto quando ciò si riveli necessario, pur dovendo, dette restrizioni, essere “proporzionate”; 12) l’art. 43, che impone di definire “di interesse pubblico” il trattamento dei dati personali di cui alla Direttiva. La Commissione ritiene non trasposti, inoltre, gli articoli: 44, par. 2, lett.d), 45, par. fi 1, 2, 3, 5, 8; 46, par. 1, co.3; 47, par. fi 2 e 3; 48, par. fi 2,3,4,7 e 8; 53, par. fi 1 e 2; 54; 55, par. 2; 56; 60, par. fi 1,3,5 e 6; 61, par. fi 1 e 2.

Stato della Procedura

Il 7 marzo 2019 è stata inviata una messa in mora, ex art 258 TFUE. Le Autorità italiane, onde superare i rilievi della Commissione, hanno emesso il Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2014/2143** – ex art. 258 del TFUE.

“Attuazione Dir. 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2, 4 e 7 della Direttiva 2011/7/UE, circa i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni in favore degli operatori che forniscono loro beni e servizi. Tali pagamenti, per essa Direttiva, debbono inderogabilmente essere eseguiti nei termini di cui all’art. 4, par. 3, vale a dire dopo 30 gg. a decorrere, di regola, da quando la P.A. riceve la fattura dell’operatore (o - se il pagamento è subordinato ad un’“accettazione” del bene da parte della stessa P.A. – dal momento del rilascio di tale accettazione). I 30 gg. predetti possono essere prorogati al massimo a 60, nei casi di cui al predetto art. 4, par. 4. Il già indicato art. 7 dichiara inefficaci le pattuizioni che prolunghino i termini suddetti. Nella “messa in mora”, la situazione italiana veniva così rappresentata: 1) per prassi diffusa, le P.A. italiane avrebbero pagato gli operatori ben oltre i termini sopra indicati, precisamente dopo una media di 170 gg. protratta persino a 210 gg. in caso di commissioni di lavori pubblici; 2) molti contratti tra la P.A. e gli operatori imponevano alla prima, in caso di ritardo nei pagamenti, di pagare interessi inferiori a quelli di cui alla Direttiva (art. 1284, 1° co., e D. M. 12/12/2013); 3) il pagamento in favore degli esecutori di lavori pubblici per le P.A., suddiviso in “scaglioni” corrispondenti ai progressivi stati di avanzamento dei lavori stessi, veniva subordinato (art. 185 del D.P.R. 207/2010) al previo rilascio da parte della stessa P.A. – non tenuta a rispettare alcun termine per il rilascio stesso - di appositi attestati di realizzazione (SAL) di essi avanzamenti (ciò favoriva la dilazione all’infinito dei pagamenti in questione). In risposta a tali eccezioni, la Repubblica Italiana ha adottato diverse misure dirette a velocizzare i pagamenti di cui si tratta e, precisamente: 1) ha stanziato finanziamenti ulteriori per smaltire l’ingente debito pregresso; 2) ha imposto, agli operatori che cedono beni o eseguono servizi in favore della P.A., di fatturare in forma elettronica; 3) ha imposto la registrazione dei debiti della P.A., verso i fornitori, su una piattaforma elettronica, per facilitarne il monitoraggio; 4) ha ammesso la possibilità entro dati limiti, per gli operatori creditori delle P.A., di cedere i loro crediti in forma “pro soluto” e ad un tasso di interessi privilegiato (poiché garantiti dallo Stato), nonché, sempre entro certi limiti, la possibilità di compensare gli stessi crediti con debiti, fiscali o contributivi, loro incombenti nei confronti dello Stato. Nonostante tali interventi, i reports forniti da importanti istituzioni e confermati, altresì, dalle Autorità italiane, indicano che: A) non singoli enti, ma intere categorie di pubbliche Amministrazioni continuano a dilatare i tempi, relativi al pagamento dei loro fornitori, sino a più di 100 gg.; B) che tale abnorme e illecito prolungamento dei tempi di pagamento, ben al di là dei termini previsti dagli artt. 4 e 6 della predetta Direttiva, non interessa singole transazioni ma tutte le transazioni realizzate dalle predette Amministrazioni con i rispettivi fornitori; C) che tali irregolarità si prolungano dall’anno 2014.

Stato della Procedura

Il 14 febbraio 2018 la Commissione ha presentato un ricorso (C-122/18) alla Corte di Giustizia UE, ex art 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Affari esteri

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari esteri**Procedura di infrazione n. 2010/2185** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Accordo sui servizi aerei (ASA), stipulato tra l'Italia e la Federazione Russa il 10 marzo 1969 - nonché i successivi Accordi integrativi di tale Accordo (fra i quali, da ultimo, i verbali di San Pietroburgo del 2/7/10) - sono incompatibili con la “libertà di stabilimento”, di cui all'art. 49 del TFUE e, altresì, con il divieto delle intese contrarie alla concorrenza, di cui all'art. 101 del TFUE. Detto ASA, come ulteriormente modificato dagli Accordi successivi, riconosce a ciascuno Stato contraente dei diritti di sorvolo sul territorio della controparte. Nello specifico, la Federazione Russa ha riconosciuto, in favore degli operatori italiani come di seguito individuati, il diritto di sorvolare la Siberia nell'ambito sia dei servizi aerei tra l'Italia e la Russia, sia di quelli tra l'Italia e determinate destinazioni asiatiche. In attuazione di tali disposizioni, l'Accordo stesso stabilisce che i contraenti designino, ciascuno, un'impresa aerea (c.d. “vettore”), con obbligo degli operatori così designati di stipulare, fra loro, degli ulteriori accordi commerciali. Questi ultimi, che regolano il diritto di sorvolo e gli altri privilegi bilateralmente accordati, vengono approvati dalle competenti Autorità degli Stati stessi aderenti all'ASA. Si precisa che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo, a ciascuna parte contraente compete la facoltà di sospendere o revocare i diritti attribuiti dal patto stesso alla controparte (fra cui il diritto di sorvolo transiberiano riconosciuto dalla Russia all'Italia), qualora riscontri che la proprietà sostanziale o il controllo dell'impresa, designata dall'altro Stato paciscente, non appartiene a cittadini od organi di quest'ultimo. Sul punto, la Commissione ritiene lesa la “libertà di stabilimento”, la quale impone che le imprese di ciascuno Stato UE siano messe in condizioni di operare, all'interno degli altri Stati UE, nelle medesime condizioni concesse agli operatori nazionali. Una possibile forma di stabilimento di impresa UE, in uno Stato diverso da quello di appartenenza, è quella per cui la medesima, mantenendo la sede nello Stato di origine, assume una quota di controllo in un'impresa con sede in un diverso Stato membro. Risulta, pertanto, che la disciplina contenuta negli ASA non conceda a tale impresa estera - ove questa assumesse il controllo dell'impresa aerea avente sede in Italia e come sopra “designata” - le stesse condizioni di favore riservate ad un operatore italiano esercitante lo stesso controllo: infatti nel primo caso si prevede che la controparte abbia il potere di interdire, all'impresa designata controllata dall'operatore estero, le prerogative di cui all'Accordo ASA. Quindi l'operatore comunitario riceverebbe un trattamento peggiore rispetto a quello interno. Peraltro l'ASA, prevedendo che le imprese designate stipulino intese contenenti la determinazione dei prezzi dei rispettivi servizi, contrasterebbe con l'art. 101 TFUE di cui sopra, che vieta le intese distorsive della concorrenza: i prezzi del servizio, infatti, verrebbero fissati dagli stessi operatori, e non determinati dall'esterno in base al libero gioco della domanda e dell'offerta.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari esteri

Procedura di infrazione n. 2003/2061 – ex art. 258 del TFUE.

“Accordo bilaterale con gli Stati Uniti “Open Sky””.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato la “libertà di stabilimento” di cui all'articolo 43 del Trattato CE, nonché l'obbligo, che l'articolo 10 dello stesso Trattato pone a carico degli Stati membri, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità (ora sostituita a tutti gli effetti dall'Unione europea). Al riguardo, la Commissione europea ha evidenziato l'illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, in particolare degli articoli 3 e 4 in esso compresi. Si premette in generale che, a norma di tale accordo, ciascuno stato contraente attribuisce, alle imprese aeree “designate” dall'altro stato, particolari diritti di sorvolo sul proprio territorio. In ogni caso, gli articoli sopra menzionati prevedono che il singolo stato contraente possa revocare o limitare le autorizzazioni così concesse, quando le compagnie aeree designate dalla controparte pervengano nel controllo effettivo, o in proprietà, di imprese non aventi più la nazionalità dello stesso stato che le ha designate, ma di altri stati esteri. Applicata all'Italia, tale prescrizione comporta il potere, per gli Stati Uniti, di revocare o limitare le autorizzazioni - di sorvolo del loro territorio - concesse alle imprese designate dal Governo italiano, nel caso in cui il controllo o la proprietà rilevante di esse imprese pervenissero ad operatori di altri stati, compresi quelli facenti parte dell'Unione europea. La normativa in questione, quindi, consente che le imprese di altri Stati UE - che volessero acquisire il controllo o la proprietà degli operatori aerei italiani “designati” – subiscano un trattamento peggiore rispetto alle imprese italiane che assumessero la medesima posizione. Infatti le prime sarebbero soggette ad un potere esterno di revoca o restrizione delle concessioni di sorvolo sul territorio statunitense, laddove le imprese nazionali italiane verrebbero sottratte a tale interferenza. La Commissione ne deriva, di conseguenza, che in ragione di tale regime discriminatorio le imprese “unionali” sarebbero meno favorite rispetto a quelle italiane e, dunque, meno “libere” di esercitare la propria attività in Italia, con conseguente lesione della “libertà di stabilimento” di cui al sopra citato articolo 43 del Trattato CE. In base a quest'ultimo articolo, in effetti, le imprese di ciascuno Stato della UE, qualora “si stabiliscano” nel mercato interno di altri Stati membri (l'acquisto di quote di controllo di una società è considerata una forma di “stabilimento” di impresa), devono poter godere delle stesse condizioni di favore concesse alle imprese interne. La Commissione ha, altresì, rilevato come altre norme dell'accordo di cui si tratta (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) risultino illegittime, in quanto disciplinanti alcuni aspetti del traffico aereo, la cui regolamentazione risulta attualmente rientrare nell'ambito della competenza normativa esclusiva dell'Unione europea, circa i rapporti con gli stati terzi

Stato della Procedura

Il 16/03/2005 è stato notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE. Si precisa che la presente procedura è in via di archiviazione, a seguito della stipula, tra la UE e gli U.S.A, di Convenzioni internazionali le quali, rinegoziando la materia, sostituiranno “de plano” l'Accordo contestato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Affari interni

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2019/2100	Permesso unico, Direttiva 2011/98/UE	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 2 2016/2095	Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2012/2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	MM	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2019/2100** – ex art. 258 del TFUE.

“Permesso unico, Direttiva 2011/98/UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno**Violazione**

La Commissione europea contesta all’Italia la violazione dell’art. 12 della Direttiva 2011/98/UE, il quale estende le provvidenze – che gli Stati UE riconoscono ai loro cittadini, a titolo di “sicurezza sociale” ex Reg. 883/2004 - ai cittadini di Stati esterni alla UE, cui uno Stato UE rilasci un “permesso unico” il quale consenta loro di lavorare nello stesso Stato (art. 3, par. 1, lett. b e c). Tuttavia, lo stesso art. 12, par. 2, lett. b), ammette che lo Stato UE “ospitante” escluda: 1) dall’estensione di “tutte” le prestazioni di “sicurezza sociale”, sia i cittadini extraUE non lavoratori e “disoccupati”, sia quelli non lavoratori, “disoccupati” e che non risultino aver lavorato per almeno 6 mesi; 2) dall’estensione delle specifiche provvidenze di “sicurezza sociale”, dette “prestazioni familiari”, i cittadini extraUE che detto Stato abbia autorizzato a lavorare per non più di sei mesi, o che rientrino in altre limitate eccezioni. Ora: in Italia, detto art. 12 della Dir. 2011/98/UE è stato attuato dall’art. 41 del D. Lgs. n. 286/1998, il quale impone che le provvidenze, spettanti agli italiani a titolo di “assistenza sociale”, siano estese ai cittadini di Stati “terzi” dotati di permesso di soggiorno, purchè questo abbia una durata “non inferiore ad un anno”. Secondo la Commissione, tale normativa italiana contrasta con il già indicato art. 12 della Dir. 2011/98/UE, in quanto: A) essa limita la “parità di trattamento” alle sole erogazioni rientranti, per il diritto italiano, nel settore dell’assistenza sociale” - le quali sono solo quelle fruibili, dai beneficiari, senza previo pagamento di obblighi contributivi – escludendo, dall’applicazione dello stesso principio, tutte le prestazioni della “previdenza sociale”, queste ultime spettanti solo ai versatori di contributi: invece, per il Reg. 883/2004 e per l’art. 12 della Dir. 2011/98/UE, l’ambito della “sicurezza sociale” – riguardo al quale la stessa disciplina UE impone il pari trattamento degli italiani e dei cittadini extraUE dotati di “permesso unico” - si estende a “tutte” le prestazioni pubbliche, siano esse di tipo “assistenziale” o anche “previdenziale”, purchè finalizzate ad ovviare ad uno dei “rischi” ex art. 3, par. 1, del Reg. 883/2004 e purchè riconosciute a beneficiari individuati in via normativa e generale; B) il legislatore italiano ha escluso, dal beneficio della “parità di trattamento”, anche cittadini di “Stati terzi” non rientranti nelle eccezioni, a tale principio, autorizzate dall’art. 12 della Dir. 2011/98/UE: questo, infatti, inderogabilmente estende il principio predetto al cittadino extraUE, dotato di permesso unico, che abbia lavorato nello Stato UE per più di sei mesi, anche se per meno di un anno. Invece, per il predetto art. 41 del D. Lgs 286/1998, tale soggetto verrebbe escluso dal beneficio di cui si tratta, ove il suo “permesso unico” avesse durata inferiore ad un anno, pur se superiore ai sei mesi predetti. Per i motivi sopra esposti, alcune specifiche largizioni “sociali” erogate ai cittadini italiani dalla legislazione nazionale – ex art. 65 della L. n. 448/1998, ex artt. 74 e 75 del D. Lgs. n. 151/2001 ed ex art. 1 della L. n. 190/2014 – non sono, dalla stessa normativa interna, estese anche ai cittadini extraUE titolari di permesso unico.

Stato della Procedura

Il 26 luglio 2019 è stata inviata una messa in mora, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Se - come dalle richieste della Commissione - le specifiche erogazioni, sopra citate, venissero estese anche ai cittadini extraUE dotati di “permesso unico”, si determinerebbe un aumento della spesa pubblica.

Scheda 2 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2016/2095** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615 e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato le Decisioni GAI 2008/615 e 2008/616 del Consiglio, riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)

Ai sensi dell’art. 36 della Decisione 2008/615/GAI, gli Stati membri, con l’eccezione delle disposizioni del Capo II della stessa, debbono adottare, entro un anno da quando le stesse Decisioni diventano efficaci (cioè entro un anno dai venti giorni successivi alla pubblicazione delle stesse sulla GUCE), tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie a rendere operative, nei rispettivi ordinamenti interni, le Decisioni medesime. Per quanto attiene alle norme di cui al predetto Capo II, gli Stati UE debbono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee a rendere operative le stesse, entro anni 3 da quando le predette Decisioni divengono efficaci (cioè entro un anno dai venti giorni successivi alla pubblicazione delle stesse sulla GUCE).

Ai sensi dell’art. 23 della Decisione 2008/616/GAI, gli Stati UE debbono mettere in essere le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate a rendere operative le disposizioni della stessa, entro i medesimi termini stabiliti dall’art. 36 della Decisione 2008/615/GAI, sopra menzionati. Di tutte le misure attuative già indicate, gli Stati UE debbono dare immediata notifica alla Commissione.

La Commissione ritiene che a tutt’oggi l’Italia non abbia applicato tutte le misure necessarie per attuare le Decisioni sopra menzionate. Tali misure, in sostanza, si risolvono nella predisposizione dei meccanismi adeguati a garantire lo scambio automatizzato di informazioni concernenti : 1) profili DNA (art. 3, par. 1, della Decisione 2008/615); 2) dati dattiloscopici, indicati anche come “impronte digitali” (art. 9, par. 1, della Decisione 2008/615); 3) dati di immatricolazione dei veicoli (art. 12 Decisione 2008/615). Entro il 26/08/2011 tali sistemi di scambio di informazioni dovevano essere pronti. I sistemi sopra descritti debbono, poi, essere sottoposti ad una valutazione da parte della Commissione, concernente sia i profili giuridici che tecnici delle medesime. Se tale valutazione si chiude con il riscontro dell’adeguatezza delle misure applicate, la Commissione emana delle Decisioni con le quali autorizza lo scambio e la trasmissione dei dati in questione. Tali Decisioni autorizzative, tuttavia, al momento dell’invio del presente “parere motivato”, non erano state ancora emanate dalla Commissione, non avendo, la stessa, ancora potuto valutare i sistemi che l’Italia avrebbe dovuto predisporre e che, al momento, ancora non erano stati approntati.

Stato della Procedura

Il 17/05/2017 la Commissione ha notificato un parere motivato, ex art 258 TFUE. Alla Direttiva in oggetto, le Autorità italiane hanno dato attuazione tramite Decreto del Presidente della Repubblica, del 15 gennaio 2018 n. 15, contenente un Regolamento ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 196/2003.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 3 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2012/2189** – ex art. 258 del TFUE.

“Condizioni dei richiedenti asilo in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l’Italia, in materia di trattamento dei “richiedenti asilo”, abbia violato norme del Regolamento n. 343/2003 (Reg.to “Dublino”), della Direttiva 2003/9/CE (Dir.va “Accoglienza”), della Direttiva 2004/83/CE (Dir.va “Qualifiche”), della Direttiva 2005/85/CE (Dir.va “Procedure”) e della “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” (CEDU). La Commissione sottolinea, in primo luogo, che gli interessati incontrano diversi ostacoli a contattare le Autorità italiane deputate a ricevere le domande di asilo. Al riguardo, si precisa : 1) che – pur consentendo agli Stati membri, la stessa normativa UE, di imporre che la domanda di asilo venga presentata personalmente e soltanto presso talune Autorità - è parimenti pacifico che tali condizioni non possano essere ammesse quando, come in Italia, rendano impossibile o eccessivamente difficile, per il “rifugiato”, l’esercizio dei diritti che gli spettano; 2) che i richiedenti asilo (c.d. “rifugiati”), attualmente trattenuti presso i “CIE”, sarebbero pressochè irraggiungibili dal personale di organismi internazionali o nazionali che li renda edotti, in una lingua ad essi comprensibile, dei loro diritti e delle modalità idonee a presentare una domanda di asilo. Una volta inoltrata la domanda di asilo, poi, la Direttiva “Accoglienza” dispone che entro tre giorni lo Stato UE interpellato (se “competente”) rilasci un permesso di soggiorno, laddove in Italia tale documento sarebbe rilasciato solo dopo diversi mesi. Inoltre, ove la Direttiva “accoglienza” dispone che il “richiedente asilo” goda delle “condizioni di accoglienza” (alloggio, vitto, vestiario etc.) a decorrere dalla stessa richiesta di asilo e non già dal momento dell’ottenimento del “permesso di soggiorno”, in Italia, per converso, il richiedente potrebbe avvalersi dell’”accoglienza” solo in seguito al rilascio dello stesso permesso di soggiorno. Deficienze ancora più gravi sussisterebbero circa la posizione dei rifugiati che si avvalgono della procedura di cui al suddetto Reg. 343/2003 (Regolamento di Dublino). Tale Regolamento indica alcuni criteri atti ad individuare lo Stato UE “competente” a valutare una domanda di asilo (di solito è lo Stato UE attraverso cui il richiedente stesso è entrato nella UE medesima). Tuttavia, se anche il richiedente rivolgesse la domanda di asilo ad uno Stato UE che non fosse quello “competente” ai sensi del suddetto Regolamento, lo stesso Stato UE interpellato dovrebbe comunque: 1) se anche ritiene “competente” un altro Stato UE, garantire al richiedente condizioni “minime” di accoglienza, in attesa che lo Stato “competente” lo “prenda” o “riprenda” in carico; 2) astenersi dal trasferire il richiedente asilo nello Stato UE ritenuto “competente” laddove risultasse che, nello stesso Stato, i rifugiati subiscono trattamenti degradanti e disumani.

Stato della Procedura

Il 24 ottobre 2012 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE. Si precisa che con Legge 6 agosto 2013 n. 97 (Legge Europea 2013) le Autorità italiane hanno ottemperato ad alcune delle richieste della Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento alla giurisprudenza della Corte UE, che non consente ad uno Stato UE di espellere il richiedente asilo verso lo Stato UE effettivamente “competente”, quando quest’ultimo non garantisce un trattamento “umano” e “dignitoso”, può essere foriero di un aggravio della spesa pubblica.

Agricoltura

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/2174	Xylella fastidiosa in Italia	SC (C-443/18)	No	Variatione di stadio (da RC a SC)
Scheda 2 2013/2092	Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	SC (C-433/15)	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2015/2174** - ex art. 258 del TFUE

"Xylella fastidiosa in Italia"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Corte di Giustizia UE, con sentenza, ha dichiarato la Repubblica italiana inadempiente agli obblighi di cui all'art. 7, par. 2, lett. c) e art. 7, par. 7, della "Decisione di esecuzione" n. 2015/789/UE (come modificata dalla Decisione 2016/764), emessa in base alla Dir. 2000/29. Tali inadempienze risalgono agli accadimenti di seguito descritti: come dall'art. 16 della predetta Dir. 2000/29, nel 2013 l'Italia informava la Commissione UE circa la presenza nel proprio territorio, segnatamente nella provincia di Lecce, dell'infezione delle piante da ulivo dovuta al batterio della "Xylella fastidiosa". Nel 2014 e nel 2015, la UE emanava, con riferimento alla situazione di cui sopra, diverse Decisioni fondate sulla Dir. 2000/29/CE, fino alla già indicata Decisione n. 2015/789/UE (come modificata poi). Onde contenere la diffusione dell'infezione, tale Decisione 2015/789/UE ha imposto all'Italia, in primo luogo, di costituire una "Zona Delimitata" articolata, al suo interno, in una Zona Infetta ed una Zona Cuscinetto: la prima comprende l'area ove insistono sia le piante notoriamente infette, sia quelle recanti sintomi di infezione, sia quelle ancora "sane" ma spazialmente vicine a quelle infette; la seconda si estende per 10 km da detta Zona Infetta. Quindi, il succitato art. 7, par. 2, lett. c) della già citata Decisione 2015/789 impone, alla Repubblica italiana, di eradicare "immediatamente" le piante "infette" presenti nella "zona di contenimento" - quest'ultima corrispondente alla parte della zona infetta comprendente la provincia di Lecce e i comuni elencati nell'allegato II della stessa Decisione - e situate entro una distanza di 20 km dal confine di detta zona con il resto del territorio della UE. Inoltre, il par. 7 dello stesso art. 7 impone di monitorare la situazione, concernente l'infezione da Xylella, attraverso ispezioni annuali da eseguire al «momento opportuno» dell'anno di riferimento. Con riferimento alle prescrizioni sopra indicate, la Commissione ha rilevato: 1) quanto all'obbligo di eradicazione delle piante infette, che lo stesso doveva essere eseguito al più presto dall'individuazione dell'infezione e, specificatamente, non oltre 10 gg. da tale momento (come si deriva dall'espressione "immediatamente"): per converso, molte piante infette sono state eradicare anche dopo molti mesi dall'accertamento della presenza del batterio. A motivo di ciò, l'Italia ha addotto che, ai sensi dell'ordinamento interno italiano, le piante infette non sarebbero state eradicabili laddove: a) non fosse identificato il rispettivo proprietario cui notificare l'ordine di eradicazione; b) laddove tale ordine fosse impugnato, dal rispettivo proprietario, di fronte all'autorità giudiziaria interna che ne avesse, al riguardo, sospeso provvisoriamente l'efficacia. A fronte di tali argomenti, la UE ha replicato che: a) questioni, connesse all'osservanza del diritto nazionale, non possono pregiudicare l'attuazione del diritto dell'Unione; b) quanto all'obbligo degli Stati UE di monitorare gli sviluppi dell'infezione da "Xylella", attraverso ispezioni da svolgersi con cadenza annuale in frangenti "opportuni", la Regione Puglia si è attivata intempestivamente: un'ispezione di essa Regione, infatti, è cominciata nell'agosto 2016 ed è terminata nel maggio 2017, quando la stagione di volo del tipo di insetti, individuati come vettori dell'infezione, era già principata e, pertanto, non potevano essere più adottate efficaci misure di contrasto al diffondersi del contagio.

Stato della Procedura

Il 5/09/2019 la Corte UE, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2013/2092-** ex art. 258 del TFUE

“Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Corte di Giustizia UE ritiene che il sistema normativo italiano, nonché il comportamento delle Amministrazioni nazionali, risultino da tempo inefficaci al tempestivo recupero, da parte dello Stato italiano stesso, dei “prelievi” sulle eccedenze rispetto alle quote latte (c.d. “prelievi supplementari”). Pertanto, l’Italia avrebbe disatteso gli obblighi ad attivarsi adeguatamente affinché tale recupero fosse attuato, imposti dagli artt. 66, 79, 80 e 83 del Reg. 1234/2007 (c.d. “Regolamento unico OCM”) e dagli articoli da 15 a 17 del Reg. 595/2004. Al riguardo, si precisa che i Regolamenti 804/68, 856/84 e 1234/2007 assegnano, a ciascuno Stato UE, dei massimali di produzione di latte e di prodotti lattieri (c.d. “quote latte”) che non possono essere superati. All’interno di ciascuno Stato, poi, la quota viene divisa fra i vari produttori lattieri, ciascuno dei quali, pertanto, non può superare una soglia specifica. Lo sfioramento di essa, da parte del singolo produttore, impone allo stesso di pagare, sulla produzione in eccedenza e in favore dello Stato UE cui appartiene, una somma indicata come “prelievo supplementare”. L’art. 66 del predetto Regolamento unico OCM ha prorogato il sistema delle “quote latte” fino alla campagna lattiera del 2014/2015. Il mancato pagamento dei “prelievi”, da parte delle imprese italiane, ha costituito oggetto di una serie di procedure di infrazione promosse fra il 1994 e il 1998, poi archiviate grazie al ripetuto intervento del legislatore italiano. Con Decisione 2003/530, la Commissione ha concesso la rateizzazione dei pagamenti dovuti a quelle aziende che, avendo già contestato in sede giudiziale le ingiunzioni delle Amministrazioni italiane al pagamento dei prelievi, si fossero ritirate dal contenzioso. Oggetto della presente procedura di infrazione è il mancato recupero alle casse dello Stato di “prelievi supplementari”. Ai fini del calcolo della somma effettivamente dovuta allo Stato dai produttori – e oggetto della presente procedura di infrazione – è tuttavia necessario applicare, all’importo predetto, le seguenti decurtazioni: 1) € 282 milioni a titolo di somme ad oggi già recuperate dalle imprese non beneficianti del quadro dei programmi di rateizzazione; 2) € 211 milioni dichiarati ormai “irrecuperabili” in ragione della bancarotta del produttore o per annullamento degli ordini di pagamento da parte dell’Autorità giudiziaria; 3) € 469 milioni costituenti oggetto del programma di rateizzazione di cui sopra. La paralisi di tali pagamenti è essenzialmente imputabile al fatto che quasi il 90% delle aziende destinatarie degli ordini di pagamento, emessi dall’Agenzia delle Entrate in esecuzione delle decisioni UE, hanno spesso impugnato gli stessi ordini di fronte ai giudici nazionali, i quali hanno quasi sempre accordato, in costanza dei relativi processi, la sospensione provvisoria dell’esecutività delle ingiunzioni stesse. Poiché la maggior parte di detti processi è ancora pendente, si registra il perdurare degli effetti sospensivi di tali provvedimenti provvisori, con conseguente arresto delle operazioni di recupero. Tuttavia, la Corte UE ha affermato che eventuali disposizioni, appartenenti al diritto interno dei singoli Stati UE – come quelle processuali sopra indicate – non possono giustificare la mancata osservanza, da parte di essi Stati, della normativa UE.

Stato della Procedura

Il 24 gennaio 2018 la Corte di Giustizia UE ha condannato l’Italia per inadempimento, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’acquisizione, al bilancio pubblico, dei prelievi ancora dovuti, implicherebbe un aumento delle entrate

PAGINA BIANCA

Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2019/2261	Mancata comunicazione del report sulla raccolta e sul riciclaggio delle pile esauste	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2019/2142	Gas fluorurati a effetto serra, mancato rispetto degli obblighi di notifica del Regolamento UE 517/2014	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2019/2085	Mancata notifica delle disposizioni nazionali relative all'esecuzione, ai sensi dell'art. 22, par. 1 e 4, del Regolamento UE n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il Regolamento CE n. 1013/2006 e la Direttiva 2009/16/CE	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2019/0330	Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/0782 della Commissione, del 15 maggio 2019, recante modifica della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di indicatori di rischio armonizzati	MM	No	Nuova procedura
Scheda 5 2019/0329	Mancato recepimento della Direttiva UE 2018/0410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la Direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la Decisione UE 2015/1814	MM	No	Nuova procedura
Scheda 6 2019/0218	Mancato recepimento della Direttiva UE 2017/2102 del Parlamento e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	PM	No	Nuova procedura
Scheda 7 2018/2249	Monitoraggio della qualità delle acque. Designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione	MM	No	Stadio invariato

Scheda 8 2017/2181	Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 9 2017/2172	Regolamento (UE) n. 511/2014 del 16 aprile 2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione	PM	No	Stadio invariato
Scheda 10 2015/2163	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 11 2015/2043	Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto N02	RC (C-573/19)	No	Variazione di stadio (da PM a RC)
Scheda 12 2014/2147	Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente – Superamento dei valori limite di PM10 in Italia	RC (C-644/18)	No	Stadio invariato
Scheda 13 2014/2059	Attuazione in Italia della Direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane	RC (C-668/19)	Sì	Variazione di stadio (da PMC a RC)
Scheda 14 2013/2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 15 2013/2022	Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche	PM	No	Stadio invariato
Scheda 16 2011/2215	Violazione dell'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	SC (C-498/17)	Sì	Stadio invariato
Scheda 17 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	PMC	No	Stadio invariato
Scheda 18 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	MM ex 260 (C-85/13)	Sì	Stadio invariato
Scheda 19 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	SC ex 260 (C-297/08) (C-653/13)	Sì	Stadio invariato



Scheda 20 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	SC ex 260 (C-565/10)	Si	Stadio invariato
Scheda 21 2003/2077	Non corretta applicazione della Direttiva 75/442/CE sui "rifiuti", 91/689/CEE sui "rifiuti pericolosi" e 1999/31/CE sulle "discariche"	SC ex 260 (C-135/05)	Si	Stadio invariato



Scheda 1 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2019/2261** - ex art. 258 del TFUE

“Mancata comunicazione del report sulla raccolta e sul riciclaggio delle pile esauste”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene violate alcune disposizioni della Direttiva 2006/66/CE del 6 settembre 2006, relativa a pile e ad accumulatori, nonché ai rifiuti di pile e di accumulatori. L’art. 10 di essa Direttiva imponeva a ciascuno Stato UE, al par. 2, di conseguire degli obiettivi minimi di raccolta delle pile, stabiliti al 25% entro il 26 settembre 2012 e al 45% entro il 26 settembre 2016. Inoltre, il paragrafo 3 dello stesso articolo faceva obbligo ad ogni Stato UE, ogni anno, di controllare il proprio “tasso di raccolta” delle pile in base al piano di cui all’allegato I, nonché di inviare alla Commissione europea, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno di riferimento, un rapporto relativo a tale indice, con l’indicazione del modo in cui erano stati ottenuti i dati necessari al calcolo di quest’ultimo. L’art. 12, par. 4 della stessa Direttiva disponeva, circa il processo di riciclaggio delle pile e degli accumulatori, che lo stesso dovesse soddisfare, entro il 26 settembre 2011, le “esigenze di riciclaggio” e le “disposizioni associate” di cui all’allegato III, parte B. Il par. 5 dello stesso articolo disponeva che ciascuno Stato UE dovesse riferire alla Commissione europea, entro 6 mesi dalla fine dell’anno civile di riferimento, sui livelli di riciclaggio raggiunti nello stesso anno e sulla circostanza dell’avvenuto raggiungimento, o meno, delle “efficienze” indicate al succitato allegato III, parte B. Con riguardo all’attuazione degli obblighi sopra descritti, la Commissione rileva che la Repubblica italiana, per l’anno 2017, non ha inviato alcun rapporto sui tassi di raccolta delle pile per lo stesso anno e, in tal modo, ha violato il sopra citato art. 10, par.3. Omettendo di comunicare tale report, l’Italia ha violato, altresì, l’ulteriore obbligo sancito dal predetto art. 10, par. 3, relativo alla comunicazione dei dati utilizzati per il computo del tasso in questione. Infine, la Commissione rileva che lo stesso Stato UE ha trascurato, per lo stesso anno 2017, di comunicare il rapporto sul tasso di riciclaggio, richiesto dal già citato art. 12, par. 5, che pertanto risulta anch’esso violato.

Stato della Procedura

Il 10 ottobre 2019 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 2 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2019/2142** - ex art. 258 del TFUE

“Gas fluorurati a effetto serra, mancato rispetto degli obblighi di notifica del Regolamento UE 517/2014”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violato l’art. 25, par. 1, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 517/2014, il cui scopo generale è quello di proteggere l’ambiente, attraverso la riduzione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra. A tal fine, convergono tutte le norme del suddetto Regolamento: di queste, alcune attengono al contenimento, uso, recupero e distruzione di tali gas; altre subordinano al rispetto di determinate condizioni la commercializzazione di specifici apparecchi e prodotti, che contengono i gas di cui si tratta o il cui funzionamento dipende da tali gas; altre, ancora, consentono che i gas fluorurati costituiti, nello specifico, da idrofluorocarburi, vengano immessi in commercio solo in contingenti limitati. Lo stesso Reg. 517/2014, poi, impone obblighi specifici a carico delle persone fisiche e giuridiche, le quali svolgano attività implicanti l’uso dei gas fluorurati ad effetto serra: nel novero di tali soggetti rientrano, a titolo di mero esempio, i produttori, gli esportatori e gli importatori dei gas suddetti o di prodotti e apparecchiature che li contengono, nonché gli operatori di prodotti e apparecchiature indicati specificatamente dal Regolamento in questione e, infine, le imprese che installano, forniscono assistenza e/o manutenzione e/o riparazione alle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, o il cui funzionamento dipende da tali gas. A norma dell’art. 25, par. 1, co. 1°, del medesimo Reg. 517/2014, ciascuno Stato UE è tenuto ad introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive a corredo degli obblighi sanciti dal Regolamento stesso, in modo da assicurarne l’adempimento. Gli stessi Stati UE sono parimenti tenuti ad adottare tutti i provvedimenti necessari, affinché tali sanzioni siano concretamente applicate. Inoltre, il già citato art. 25, par. 1, co. 2°, di esso Regolamento imponeva che le sanzioni, come istituite, dovevano essere comunicate alla Commissione UE entro il 1° gennaio 2017. La Repubblica italiana ha ommesso, entro il termine predetto, di fornire qualsiasi comunicazione pertinente. Pertanto, con apposita nota del 23 marzo 2017, la Commissione UE ha richiesto, alle competenti Autorità italiane, di chiarire a che punto si trovasse il procedimento di adozione delle misure sanzionatorie sopra indicate. Si è quindi avviata un’interlocuzione con tali Autorità nazionali, che si è protratta fino al 14 maggio 2019, quando l’Italia ha comunicato, alla Commissione UE, uno schema di provvedimento normativo che sarebbe stato definitivamente adottato nel settembre o nell’ottobre 2019. Tuttavia, la Commissione, sulla base della circostanza per cui il provvedimento in oggetto doveva essere stato già adottato, nonché comunicato alla Commissione stessa, entro il predetto 1° gennaio 2017, ha deciso, il 25 luglio 2019, di inviare la presente “messa in mora”.

Stato della Procedura

Il 25 luglio 2019 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 3 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2019/2085** - ex art. 258 del TFUE

“Mancata notifica delle disposizioni nazionali relative all’esecuzione, ai sensi dell’art. 22, par. 1 e 4, del Regolamento UE n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva che la Repubblica italiana non avrebbe, ancora, stabilito un’adeguata normativa interna ad esecuzione del Regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al “riciclaggio delle navi”. Infatti, in base all’art. 22 di detto Regolamento, ciascuno Stato dell’Unione europea avrebbe dovuto - entro un termine non stabilito direttamente dallo stesso articolo ma comunque fissato, dalle Autorità UE, al 31 dicembre 2018 - garantire i seguenti adempimenti: par. 1) l’istituzione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, da applicarsi in caso di violazione degli obblighi sanciti dal medesimo Regolamento, nonché la previsione di ulteriori misure finalizzate, anch’esse, alla prevenzione di tali violazioni; par. 2) la collaborazione di tali Stati UE, a livello di accordi sia bilaterali che multilaterali, allo scopo di facilitare la prevenzione e l’individuazione di possibili elusioni e violazioni dello stesso Regolamento; par. 3) la designazione, da parte di ciascuno Stato UE, di funzionari in servizio permanente, preposti a svolgere i compiti di collaborazione suddetti; par. 4) la comunicazione, alla Commissione europea, delle disposizioni nazionali concernenti le sanzioni già citate al par. 1, nonché, in generale, di tutte le disposizioni nazionali volte all’esecuzione del Regolamento in oggetto. Al riguardo, la Commissione osserva che, a tutt’oggi, contravvenendo al combinato disposto dei paragrafi 1 e 4 del Reg. n. 1257/2013/UE, la Repubblica Italiana non ha ancora reso edotta la Commissione europea né delle sanzioni apprestate dalla prima a contrasto delle violazioni del Regolamento stesso, né, in generale, delle misure di esecuzione di tutto il medesimo Regolamento. La Commissione ritiene, pertanto, in ragione di tale omessa comunicazione, che i provvedimenti sopra citati, funzionali a dare esecuzione al Regolamento di cui si tratta, non sarebbero stati ancora adottati dalla Repubblica italiana.

Stato della Procedura

Il 6 giugno 2019 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 4 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2019/0330** - ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/0782 della Commissione, del 15 maggio 2019, recante modifica della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di indicatori di rischio armonizzati”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva UE 2019/782 della Commissione, del 15 maggio 2019, recante modifica della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di indicatori di rischio armonizzati.

Ai sensi dell’art. 2 della succitata Direttiva, ogni Stato UE deve, entro il 5 settembre 2019, porre in essere i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento della medesima nel proprio ordinamento interno. Tali provvedimenti, una volta adottati, debbono essere immediatamente comunicati alla Commissione.

Poiché i provvedimenti sopra indicati non le sono ancora stati comunicati, la Commissione ritiene che l’Italia non abbia ancora recepito la Direttiva di cui si tratta

Stato della Procedura

Il 22 novembre 2019 è stata emessa una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane, con Decreto del 7 novembre 2019 del Ministro dell’Ambiente, hanno dato attuazione nel diritto italiano alla succitata Direttiva UE 2019/782.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 5 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2019/0329** - ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2018/0410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la Direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la Decisione UE 2015/1814”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva UE 2018/0410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la Direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la Decisione UE 2015/1814.

Ai sensi dell’art. 3 della succitata Direttiva, ogni Stato UE deve, entro e non oltre il 9 ottobre 2019, adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della medesima nel proprio ordinamento interno. Tali misure, una volta adottate, debbono essere immediatamente comunicate alla Commissione.

Poiché le misure sopra indicate non le sono ancora state comunicate, la Commissione ritiene che l’Italia non abbia ancora recepito la Direttiva di cui si tratta.

Stato della Procedura

Il 22 novembre 2019 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 6 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2019/0218** - ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2017/2102 del Parlamento e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva UE 2017/2102 del Parlamento e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Ai sensi dell’art. 2 della succitata Direttiva, ogni Stato UE deve adottare, entro il 12 giugno 2019, le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della medesima nel proprio ordinamento interno, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In data 22 luglio 2019 la Commissione aveva già comunicato, alle competenti Autorità italiane, una “messa in mora” ex art. 258 TFUE, cui le Autorità italiane avevano risposto comunicando che il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva in questione era, al momento, in fase di elaborazione.

Tuttavia, continuando l’Italia a non conformarsi all’obbligo di recepire la Direttiva in oggetto e di dare comunicazione dello stesso recepimento, la Commissione ha deciso di inviare il presente “parere motivato”.

Stato della Procedura

Il 27 novembre 2019 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 7 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2018/2249** - ex art. 258 del TFUE

“Monitoraggio della qualità delle acque. Designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d’azione”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva che l’Italia non osserva diversi obblighi di cui alla Direttiva 91/676/CEE. Più precisamente: 1) in prima battuta, l’art. 1 di essa Direttiva impone, a ciascuno Stato UE, di individuare le acque che presentano o potrebbero presentare un inquinamento da “nitrati” provenienti da “fonti agricole”. Tale individuazione viene condotta in base ai criteri menzionati nell’allegato I di essa Direttiva, in base ai quali, in estrema sintesi, tale tipo di inquinamento deve essere ravvisato quando risulti che le acque dolci superficiali e le acque sotterranee contengono più di 50mg/l di nitrati, o che le stesse potrebbero presentare tali valori ove non si intervenga ai sensi dell’art. 5 della medesima Direttiva, nonché ove risulti che le acque dolci, estuari, costiere e marine siano “eutrofiche” o possano diventarlo nell’immediato ove non si intervenga con le misure indicate dal già citato art. 5; 2) una volta individuate, come dalla Direttiva in questione, le acque inquinate, gli Stati UE debbono, entro 2 anni dalla notifica di quella, “designare”, in termini di “zone vulnerabili”, tutte le zone che “scaricano” nelle suddette acque. Ogni 4 anni, si procede ad una riesamina di dette “designazioni” e ad una loro modifica, ove la situazione reale sia cambiata nel frattempo. Le eventuali modifiche delle “designazioni” vanno comunicate alla Commissione; 3) individuate le “zone vulnerabili”, gli Stati UE, entro 2 anni dalla prima designazione e un anno dalle designazioni seguenti, debbono predisporre dei “programmi di azione”, contenenti le misure di contrasto all’inquinamento da nitrati presente nelle acque inquinate e nelle zone vulnerabili, individuate come sopra. Tali “programmi di azione”, da applicarsi in concreto entro 4 anni dalla loro adozione, debbono contenere le misure di cui all’allegato III; 4) gli Stati UE, come vuole il par. 6 dell’art. 5, elaborano e mettono in pratica adeguati “programmi di controllo” volti a verificare l’efficacia di detti “programmi di azione”: nell’ambito di tale controllo, è obbligatorio valutare, in “punti di controllo prescelti”, il contenuto di nitrati, da origine agricola, delle acque sia superficiali che sotterranee. Ove, da tali controlli, emerga l’inefficacia dei “programmi di azione” come elaborati, gli stessi debbono essere “rivisti”, se del caso integrando, negli stessi, misure “aggiuntive” o “rafforzate” rispetto a quelle già indicate (combinato disposto dei par. 5 e 6 di detto art. 5). Ora le criticità in ordine all’attuazione della Direttiva, come rilevate dalla Commissione in base alla più recente Relazione inviata, al riguardo, dall’Italia: 1) nelle zone vulnerabili e in quelle non vulnerabili, presenti sul territorio italiano, sono stati soppressi molti dei “punti di controllo” già esistenti, con il rischio di compromettere l’efficace monitoraggio circa il successo, o meno, dei “programmi di azione” adottati, anche al fine di valutare l’opportunità di inserire, negli stessi, misure “rafforzate” o “ulteriori” (inosservanza del par. 5 dell’art. 5 e della combinazione dei par. 5 e 6 dello stesso articolo); molte zone del territorio italiano, che per i rilievi effettuati avrebbero meritato la qualifica di “zone vulnerabili” – con la conseguente applicazione, ad esse, dei “programmi di azione” - non sono state designate come tali (inosservanza dell’art. 3, par. 1)

Stato della Procedura

Il 9 novembre 2018 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 8 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2017/2181** - ex art. 258 del TFUE

"Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione degli artt. 3, 4, 5, par. 2 e 3, 10, 15 della Direttiva 1991/271/CEE, di contrasto all'inquinamento da reflui urbani. La presente procedura, che è la quarta, tra quelle attualmente pendenti e fondate sull'inosservanza delle norme succitate, concerne gli "agglomerati" con un "carico" di acque reflue almeno superiore ai 2000 a.e. (abitanti equivalenti), i quali scaricano sia in acque "normali" che in acque "sensibili" (sono "sensibili" le acque con scarso ricambio idrico e, quindi, più esposte all'inquinamento da reflui). La presente procedura si fonda sull'osservazione dei dati emergenti, per l'Italia, dall'esercizio di rendicontazione Q-2015. Le norme in questione: gli "agglomerati" con un "carico" di acque reflue almeno superiore ai 2000 a.e., per l'art. 3 debbono scaricare detti reflui in "reti fognarie" dotate dei requisiti ex allegato I A. L'art. 4 impone, inoltre, che i reflui di tali agglomerati, ove scaricati in acque normali, subiscano un trattamento "secondario" o "equivalente", in esito al quale presentino gli standards di cui all'allegato I, sezione B. L'art. 5, invece, stabilisce che i reflui, scaricati in aree "sensibili", subiscano un trattamento ancora più "spinto" di quello "secondario" o "equivalente". Per l'art. 10, infine, gli impianti di trattamento dei reflui, oltre ai requisiti di cui sopra, devono anche garantire "prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali". La progettazione di detti impianti, poi, deve tener conto delle "variazioni stagionali di carico". Infine, l'art. 15 impone, alle competenti Autorità dei singoli Stati UE, un controllo, improntato ai criteri di cui all'allegato I D, sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento sopra descritti, onde si verifichi che, effettivamente, tali reflui sono conformi agli standards ex allegato I, sezione B (sopra citato). I risultati di detto controllo debbono, periodicamente, essere trasmessi alla Commissione UE. Quanto alla situazione presente in Italia, la Commissione ritiene: 1) violato l'art. 3 che prescrive impianti fognari ad esso conformi, in quanto tali impianti, in alcuni Comuni italiani, o non esistono, o non sono stati ultimati, o, se ultimati, non sono ancora in funzione; 2) violati gli artt. 4 e 5, sia laddove non siano ancora in funzione gli impianti conformi al predetto art. 3 (per cui è evidente che i trattamenti ex artt. 4 e 5 non possono essere eseguiti), sia nei casi in cui tali impianti esistano e, tuttavia, le Autorità italiane non abbiano ancora inviato, alla Commissione, i dati che le permettano di controllare la condizione dei reflui post-trattamento; 3) violato l'art. 10 circa gli agglomerati che, non garantendo trattamenti adeguati dei reflui nelle normali condizioni climatiche locali – in quanto non applicano trattamenti secondari o equivalenti ai reflui afferenti ad acque normali, né trattamenti più intensi ai reflui afferenti ad acque sensibili - non sono, a maggior ragione, in grado di assicurare un'adeguata gestione delle "variazioni stagionali di carico"; 4) violato l'art. 15, laddove il controllo sui reflui, dopo il trattamento, sia stato comunque eseguito, ma non nei termini e nei modi previsti da tale articolo. Numero degli agglomerati interessati da tali violazioni: 237

Stato della Procedura

Il 25 luglio 2019 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il richiesto adeguamento degli impianti comporta un aumento della spesa pubblica

Scheda 9 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2017/2172** - ex art. 258 del TFUE

“Regolamento (UE) n. 511/2014 del 16 aprile 2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia abbia violato gli articoli 6 e 11 del Regolamento (UE) n. 511/2014, parzialmente attuativo del Protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione. Tale Regolamento è indicato come Regolamento ABS (Access and Benefit Sharing). In seguito all’entrata in vigore del Protocollo di Nagoya, il Regolamento succitato si applica a decorrere dal 2 ottobre 2014. Ai sensi dell’art. 6 dello stesso, ciascuno Stato dell’Unione europea è tenuto a designare una o più Autorità interne quali responsabili dell’applicazione del Regolamento medesimo, nonché a comunicare alla Commissione, a decorrere dall’entrata in vigore di esso Regolamento, i nomi e i recapiti di tali Autorità ed eventuali loro modifiche. D’altra parte, ai sensi dell’art. 11 dello stesso Regolamento, gli Stati UE sono altresì obbligati: 1) a stabilire le regole relative alle sanzioni da applicare nei casi di violazione degli artt. 4 e 7; 2) a dotare dette sanzioni delle caratteristiche dell’efficacia, della proporzionalità e della dissuasività; 3) ad adottare tutte le misure idonee ad assicurare l’applicazione delle regole inerenti a tali sanzioni; 4) a comunicare alla Commissione, entro l’11 giugno 2015, le regole medesime e tutte le loro eventuali modifiche. Alla Commissione europea, che chiedeva all’Italia le informazioni relative allo stato di attuazione, in tale Stato UE, degli obblighi sanciti dal Reg. 511/2014/UE come sopra menzionati, la Repubblica italiana ha risposto con nota del 24 aprile 2017: da tale nota, risultava che, all’epoca, era ancora in corso il procedimento normativo relativo sia all’individuazione delle Autorità che avrebbero dovuto presiedere all’attuazione del Regolamento in oggetto, sia relativo alla definizione delle sanzioni da applicarsi in ragione delle violazioni al Regolamento stesso. Peraltro, non veniva fornita alcuna calendarizzazione dei lavori di adozione della normativa in proposito. Nella presente “messa in mora”, la Commissione europea precisava altresì che, all’epoca di invio della stessa – vale a dire alla data del 26 gennaio 2018 – non era stata ancora resa edotta, dalle Autorità italiane, né dei nominativi dei soggetti pubblici investiti della funzione di attuazione del Regolamento, né dell’adozione delle regole concernenti le sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive previste nelle ipotesi di violazione alle prescrizioni del Regolamento medesimo. La Commissione conclude, pertanto, che l’Italia ha disatteso gli obblighi sorgenti, a suo carico come a carico di ogni altro Stato UE, dal già menzionato Reg. 511/2014/UE.

Stato della Procedura

Il 28 gennaio 2019 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 10 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2015/2163** - ex art. 258 del TFUE

"Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 4, par. 4, e 6, par. 1, della Direttiva 92/43/CEE, la quale si propone di tutelare - mediante la loro conservazione e, se necessario, il loro ripristino - gli habitat naturali e seminaturali, nonché la flora e la fauna selvatiche, presenti nell'Unione. A tale scopo, detta Direttiva prevede l'istituzione di una rete europea di "Zone Speciali di Conservazione" (ZSC), coincidenti, ciascuna, con aree caratterizzate dalla presenza di "tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I" e "habitat delle specie di cui all'allegato II". L'art. 4 di essa Direttiva definisce, a grandi linee, il procedimento per l'istituzione delle suddette ZSC: in primo luogo, ciascuno Stato UE deve formulare, secondo i criteri di cui all'allegato III, un elenco di siti presenti sul suo territorio nazionale, connotati dalla presenza degli "habitat" sopra descritti. Quindi, la Commissione, sulla base di tali elenchi, redige una lista di "Siti di Importanza Comunitaria" (SIC). Gli Stati UE, in cui si trovano tali SIC, hanno l'obbligo di riqualificarli in ZSC (vedi sopra), al massimo entro anni sei dalla predisposizione del predetto elenco SIC da parte della Commissione. Tale riqualificazione in ZSC impone, allo Stato UE al cui interno dette zone sono localizzate, particolari oneri di manutenzione e, se necessario, di ripristino dei valori ambientali originari delle medesime. In merito, il già citato art. 6, par. 1, della Direttiva in oggetto obbliga gli Stati UE, una volta istituite le ZSC dagli originari SIC, ad applicare a tali aree robuste misure di conservazione, consistenti, all'occorrenza, nella predisposizione di "appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo", e/o nell'adozione di tutti i provvedimenti adeguati alle esigenze dei relativi habitat. Quanto alla tempistica dell'individuazione delle suddette "misure di conservazione", si deve ritenere prescritto lo stesso termine relativo all'obbligo degli Stati UE di riqualificare i SIC in ZSC, vale a dire il termine di 6 anni a decorrere dall'elaborazione ufficiale dell'elenco dei SIC stessi da parte della Commissione (infatti, la riqualificazione dei SIC in ZSC non avrebbe senso, se non accompagnata dalle relative misure di conservazione). Quanto alla situazione italiana, la Commissione rileva che il tempo per la trasformazione dei SIC in ZSC (e dell'adozione delle misure di conservazione pertinenti) risulta già scaduto per tutti i SIC individuati sul territorio nazionale. Tuttavia, in relazione ai 2.281 SIC presenti in Italia, solo in numero di 401 risultano, attualmente, trasformati in ZSC. Al riguardo, la Commissione precisa che la conversione di un SIC in ZSC deve realizzarsi per il tramite di un atto contenente, al riguardo, informazioni chiare e giuridicamente trasparenti. Quindi - in rapporto a 1880 SIC - si ritiene che l'Italia non abbia ottemperato, nel termine di cui all'art. 4 suddetto, all'obbligo di trasformazione degli stessi in ZSC. In sua difesa, l'Italia ha addotto la complessità dell'iter che in base alla normativa interna deve essere seguito per l'istituzione delle ZSC, implicante una laboriosa cooperazione tra lo Stato, da una parte, e le Regioni e le Province autonome dall'altra. Inoltre, la Commissione rileva che, in rapporto ai predetti 2.281 SIC individuati in territorio italiano, solo per 566 di essi sono state adottate le "misure di conservazione" di cui al sopra citato art. 6 della Direttiva. Al riguardo, quindi, si rileva la violazione dello stesso articolo.

Stato della Procedura

In data 30 gennaio 2019 è stata inviata una messa in mora complementare, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non appare foriera di effetti finanziari

Scheda 11 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2015/2043** - ex art. 258 del TFUE

“Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria ambiente”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati, della Direttiva 2008/50/CE: l’art. 13, par. 1, in combinato disposto con l’allegato XI; l’articolo 23, par. 1, in combinato disposto con l’allegato XV, sezione A; l’articolo 27, par. 2. Tali violazioni fanno riferimento alla situazione esistente, in diversi “agglomerati” e “zone” del territorio italiano, in ordine alle concentrazioni di biossido di azoto (NO₂) nell’aria. In base al summenzionato art. 13, gli Stati della UE hanno l’obbligo di garantire che, sul loro territorio, le concentrazioni nell’aria delle sostanze inquinanti considerate dalla Direttiva stessa, fra cui l’NO₂, non travalichino i “valori limite” (orari e annuali) stabiliti dall’allegato XI della predetta: detto obbligo entra in vigore, per gli Stati UE, di regola dall’01/01/2010. Qualora, poi, tali concentrazioni superino i valori limite predetti, lo Stato UE in questione, a norma dell’art. 23 della stessa Direttiva, deve comunicare alla Commissione dei “piani di gestione dell’aria ambiente”, i quali debbono, da una parte, risultare efficaci rispetto alla finalità di ricondurre sotto-soglia, entro breve tempo, le concentrazioni eccessive di NO₂ e, dall’altra, debbono contenere almeno le informazioni di cui all’Allegato XV, parte A. Al riguardo, la Commissione ritiene l’Italia inadempiente agli obblighi: 1) di cui al predetto art. 13 in combinazione con l’allegato XI, in quanto si è verificato che - dal 2010 fino ad oggi, con riferimento all’agglomerato di Torino, al Comune di Genova, all’agglomerato di Milano, all’agglomerato di Bergamo, all’agglomerato di Brescia, alla Zona A-pianura ad elevata urbanizzazione, all’agglomerato di Firenze e all’agglomerato di Roma, nonché nel biennio 2010-2012 e poi dal 2014 fino ad oggi, con riferimento all’agglomerato di Catania e alle Aree Industriali - i valori limite annuali della concentrazione di NO₂ (che la Direttiva definisce in misura pari a 40 mg per metro cubo di aria), sono stati pressochè continuamente superati; 2) di cui al suddetto art. 23 della stessa Direttiva, in quanto il fatto medesimo, per cui il superamento dei valori limite di NO₂ si sia protratto per i lunghi periodi sopra indicati sino ad oggi, unitamente a quello dell’ampiezza dello scarto dei valori effettivi rispetto ai massimali di cui alla succitata Dir. 2008/50/CE, significherebbe - come dalla giurisprudenza della Corte UE - che lo Stato UE, rispetto al quale si verificano tali situazioni, non ha adottato dei “piani di gestione della qualità dell’aria” tali da potersi definire “appropriati” (così l’art. 23) rispetto alla messa a norma della situazione “nel più breve tempo possibile”. La violazione di detto art. 23 risulta, peraltro, anche dalla circostanza per cui i “piani di gestione”, presentati sino ad oggi, non riportano, in generale, alcuni dei dati richiesti dall’allegato XV, parte A, come le indicazioni relative: 1) alle “misure” che lo Stato intende adottare ai fini della messa a norma delle concentrazioni di NO₂ nelle zone “critiche”; 2) al “calendario” di attuazione delle stesse misure; 3) alla “stima” del programmato miglioramento e dei tempi necessari a conseguirlo. La comunicazione di tali dati sarebbe imprescindibile, onde consentire alla Commissione di verificare l’efficacia dei medesimi “piani di gestione”.

Stato della Procedura

In data 26 luglio 2019 è stato iscritto un ricorso contro l’Italia (C- 573/19), ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari derivanti dalla presente procedura

Scheda 12 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2014/2147** - ex art. 258 del TFUE

"Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati il combinato disposto dell'art. 13 e dell'allegato XI della Direttiva 2008/50/CE, nonché l'art. 23 della stessa. Tale Direttiva impone, agli Stati della UE, di evitare eccessive concentrazioni, nell'aria ambiente, di sostanze inquinanti. La medesima Direttiva ha sostituito, dall'11/06/2008, la precedente n. 1999/30/CE, riprendendone pedissequamente, tuttavia, i c.d. "valori limite". Questi ultimi sono i massimali – come definiti dal predetto allegato XI - della concentrazione consentita, nell'aria, delle suddette sostanze inquinanti, fra cui le polveri PM10. L'art. 13 della medesima Direttiva (che riproduce il tenore dell'art. 5 della Dir. 1999/30/CE), impone agli Stati UE il rispetto di tali soglie massime. Onde la Commissione possa verificare se gli Stati dell'Unione si adeguano, effettivamente, ai predetti massimali, è previsto che gli stessi Stati inviino, alla Commissione medesima, delle Relazioni annuali. Peraltro, l'art. 22 della Direttiva ammette che – ove sussistano determinate circostanze le quali rendano particolarmente difficoltoso, per alcune zone, il rientro al di sotto dei valori limite suindicati - possa richiedersi, alla Commissione, di "derogare" al rispetto di detti parametri. Tale deroga, tuttavia, era stata consentita, dalla Direttiva, non oltre la data dell'11 giugno 2011 e a condizione, peraltro, che lo Stato richiedente la stessa approntasse un "piano di gestione dell'aria", con il quale illustrasse tutti gli accorgimenti che intendeva adottare per mettersi in regola, entro il tempo consentito, rispetto ai parametri stabiliti dal già citato allegato XI. Inoltre, tale "piano di gestione" doveva recare tutte le ulteriori indicazioni di cui all'allegato XV della Direttiva stessa. Infine, l'art. 23 della Direttiva dispone che, in ogni caso in cui il superamento dei valori limite non sia legittimo (perché non può applicarsi il regime di deroga, o in quanto lo stesso, già applicato, sia scaduto), lo Stato UE responsabile deve, anche in questa circostanza, approntare un "piano di gestione dell'aria", recante tutti i dati del succitato allegato XV e la descrizione delle misure "appropriate" a ripristinare i valori limite entro il più breve tempo possibile. Si precisa che l'inottemperanza, da parte dell'Italia, alle norme sulle concentrazioni massime di PM10 (e altri inquinanti gassosi) nell'aria ambiente, ha già costituito oggetto di una procedura di infrazione, precisamente la n. 2008/2194, aperta il 02/02/2009. Il 19/12/12, quindi, la Corte UE ha accertato che l'Italia, per il periodo 2006/2007, non aveva ottemperato al combinato disposto dell'art. 13 e dell'allegato XI della Dir. 2008/50/CE, in relazione a 55 delle zone/agglomerati elencati dalla Commissione al momento dell'apertura della procedura stessa. Il 20 giugno 2013 la procedura è stata archiviata, dietro promessa, da parte italiana, dell'adozione di un cospicuo pacchetto di misure volto a ripristinare, urgentemente come vuole il succitato art. 13 della Direttiva, il rispetto dei massimali da essa previsti. Tuttavia, in base alle relazioni annuali presentate dall'Italia, risulta che - per il periodo 2008-2012 – ancora 13 zone/agglomerati, fra quelli indicati dalla Corte UE nella ricordata sentenza, hanno continuato a sfiorare i valori limite in questione. A tali situazioni "storiche" di criticità, la Commissione sostiene che, attualmente, si aggiungerebbero sei nuove zone in cui si registrerebbe una violazione dei valori limite "giornalieri", e 3 nuove zone circa le quali resterebbero violati i valori limite annuali.

Stato della Procedura

In data 17/10/2018 la Commissione ha iscritto un ricorso contro l'Italia, ai sensi dell'art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 13 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2014/2059** - ex art. 258 del TFUE

"Attuazione in Italia della Dir.va 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 3, 4, 5, par. fi 2 e 3, 10 della Direttiva 1991/271/CEE, sulla protezione delle acque contro l'inquinamento da reflui urbani. A tal fine, la Direttiva impone agli Stati UE numerosi obblighi, circa gli "agglomerati" con un "carico" di acque reflue almeno superiore ai 2000 a.e. (a.e. sta per "abitante equivalente"). Con riferimento a tali agglomerati, il succitato art. 3 impone che le acque reflue, da essi prodotti, confluiscono in "reti fognarie" dotate dei requisiti ex allegato A. L'art. 4 impone, inoltre, che: 1) dette acque reflue – quando gli agglomerati predetti abbiano più di 10.000 a.e. e scarichino in acque "normali", o un numero di a.e. compreso tra i 2000 e i 10.000 quando scarichino in acque dolci o estuari – siano convogliate, dalle reti fognarie conformi all'art. 3, ad impianti ove subiscano un trattamento "secondario" o "equivalente"; 2) gli scarichi, risultanti da tale trattamento, siano conformi agli standards ex allegato I B. Quanto all'art. 5, invece, lo stesso prevede speciali requisiti per i reflui scaricanti in aree c.d. "sensibili", cioè in acque con scarso ricambio idrico. Al riguardo, quindi, tale articolo impone che i reflui, scaricanti in esse "aree sensibili" e prodotti da agglomerati con un numero di a.e. pari o superiore a 10.000, subiscano un trattamento ancora più "spinto" (come dai criteri ex punto B dell'allegato I) di quello "secondario" o "equivalente", ritenuto sufficiente solo per i reflui urbani scaricanti in aree "normali" (vedi art. 4). Per l'art. 10, infine, gli impianti di trattamento dei reflui, come dotati delle caratteristiche sopra descritte, devono altresì garantire "prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali". La progettazione degli stessi impianti, poi, deve tener conto delle "variazioni stagionali di carico". Con riferimento all'Italia, la Commissione ha già aperto le procedure di infrazione 2004/2034 e 2009/2034. Con la presente procedura, tuttavia, si vuole rappresentare una situazione sistematica e generalizzata di violazione della succitata Direttiva. In particolare, la Commissione ritiene che: 1) in circa 166 agglomerati, le acque reflue vengano raccolte da reti fognarie non conformi al succitato art. 3; 2) in circa 610 agglomerati - caratterizzati in modo da risultare obbligati ai sensi del succitato art. 4 della Direttiva – tale obbligo, cioè quello di sottoporre i reflui ad un trattamento secondario o equivalente, non venga assicurato; 3) in circa 10 agglomerati - caratterizzati in modo tale da essere obbligati, come dall'art. 5 della Direttiva, a trattare i reflui in modo più spinto, di quanto previsto dal trattamento secondario o equivalente – detto obbligo non venga attuato; 4) in circa 617 agglomerati, gli impianti di trattamento dei reflui non garantiscano le "variazioni stagionali di carico", ad onta del succitato art. 10

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2019 la Commissione ha presentato un ricorso, ex art. 258 del TFUE, contro l'Italia.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il richiesto adeguamento degli impianti comporta un aumento della spesa pubblica.

Scheda 14 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/2177-** ex art. 258 del TFUE

“Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea rileva, con riguardo allo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, la violazione dell’art. 8, par. 1; 11, lett. c); dell’art. 14, par. 1, co. 1; dell’art. 14, par. 1, co. 2, lettere b), e) ed f) in combinato disposto con l’art. 11, lettere a), e) ed h) della Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali, nonché gli artt. 6 e 8 della Direttiva 2004/35/CE sulla “responsabilità ambientale”. Ora, pur essendo, la Dir. 2010/75/UE in questione, applicabile solo dal 7 gennaio 2014, si rileva come la stessa riprenda esattamente gran parte delle disposizioni contenute nella precedente Dir. 2008/1/CE, da essa abrogata. Per tale motivo, le irregolarità riscontrate, con riferimento alla situazione dell’ILVA di Taranto, rispetto a tale Direttiva 2008/1/CE, si sono automaticamente convertite in altrettante inottemperanze alla Direttiva 2010/75/UE attualmente vigente. Fra le disposizioni, che la vigente Dir. 2010/75/UE ha mutuato dalla summenzionata Dir. 2008/1/CE, ricorre quella, fondamentale, per cui l’esercizio degli impianti industriali può essere consentito solo previo rilascio di “Autorizzazioni Integrate Ambientali” (c.d. AIA), a sua volta subordinato, quest’ultimo, alla positiva verifica della sussistenza di determinati requisiti di tutela dell’ambiente e della salute. Le AIA contengono una serie di prescrizioni nei confronti dell’imprenditore autorizzato, finalizzate a scongiurare, o perlomeno attutire, il danno dell’attività industriale sull’ambiente circostante. Al riguardo, il succitato art. 8 della Dir. 2010/75/UE (come l’art. 14 della Dir. 2008/1/CE) obbliga gli Stati della UE ad assumere le iniziative necessarie affinché le imprese “autorizzate” con AIA osservino le prescrizioni in essa contenute. Al riguardo, l’ILVA di Taranto è stata oggetto di una prima AIA il 04/08/2011, quindi di una seconda AIA il 26/10/2012. La Commissione, pertanto, contesta all’Italia che l’ILVA di Taranto – attualmente sotto la gestione di un Commissario straordinario - risulta non osservare molte delle prescrizioni contenute in tale ultima AIA. Al riguardo, la Commissione ritiene che tale situazione sarebbe desumibile dalle valutazioni delle stesse Autorità italiane. In particolare, da un rapporto dell’ISPRA, a seguito di un sopralluogo effettuato nei giorni 11 e 12 marzo 2013, risulta testualmente che numerosi interventi di adattamento degli impianti, richiesti dall’AIA, non sono stati ancora attuati. Nello specifico, a titolo di mero esempio, si ricorda che non sarebbero stati ancora terminati i lavori funzionali a: 1) coprire le unità di trattamento di materiali pulvirulenti; 2) minimizzare le emissioni gassose dagli impianti di trattamento dei gas; 3) ricondurre al di sotto dei valori limite le emissioni di particolato in uscita dalle torri di spegnimento; 4) coprire l’area dello svuotamento della scoria liquida dalle paiole. La Commissione osserva, peraltro, che il DPCM 14 marzo 2014, anziché migliorare la situazione di fatto esistente, ha allontanato vieppiù la data della messa in regola dell’impianto rispetto ai dettami contenuti nell’AIA, consentendo, in ordine a taluni interventi, che l’ultimazione degli stessi potesse essere dilazionata addirittura fino all’agosto 2016.

Stato della Procedura

Il 22/10/2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Nella “Relazione” presentata, il 10/01/2014, dal subcommissario ILVA, si prevedeva che lo Stato avrebbe dovuto affrontare una spesa di circa 3 miliardi di Euro per attuare le misure, indicate nell’AIA, idonee ad attenuare l’impatto ambientale delle attività industriali espletate dall’ILVA medesima.

Scheda 15 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/2022** - ex art. 258 del TFUE

“Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea contesta all’Italia la violazione degli artt. 7, 8 e 10 della Direttiva 2002/49/CE. I paragrafi n. 1, rispettivamente dell’art. 7 e dell’art. 8, impongono agli Stati UE un “primo” ciclo di attività e, precisamente: il par. 1 dell’art. 7 obbliga tutti gli Stati UE ad approntare, entro il 30/06/07, delle “mappe acustiche strategiche” redatte in conformità ai criteri di cui all’allegato IV della Direttiva stessa, le quali debbono rappresentare tutti “gli agglomerati con più di 250.000 abitanti”, nonché “gli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli all’anno”, quindi gli “assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all’anno” e, infine, gli “aeroporti principali con più di 50.000 movimenti all’anno” situati nel territorio dei rispettivi Stati. Il par. 1 del predetto art. 8, poi, impone ai medesimi Stati UE di redigere, entro il 18/07/2008, secondo i criteri di cui all’allegato V della Direttiva, dei “piani d’azione” recanti le misure da applicarsi, a contrasto dell’inquinamento acustico, nei siti in cui le succitate “mappe acustiche” indicano la localizzazione dei soggetti infrastrutturali di cui sopra. Tali obblighi di elaborazione di “mappe acustiche strategiche” e di “piani d’azione” vengono estesi, dai paragrafi n. 2 dei già citati artt. 7 e 8 della Direttiva, ai seguenti assets: dagli agglomerati con più di 250.000 abitanti a quelli con popolazione tra i 100.000 ed i 250.000 abitanti; dagli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli all’anno a quelli interessati dal transito dai 3 ai 6 milioni di veicoli all’anno; dagli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all’anno a quelli su cui transitano tra i 30.000 ed i 60.000 convogli all’anno. Il tutto entro il 30/06/2012, per quanto concerne la predisposizione delle “mappe acustiche” sulle entità predette, ed entro il 18/07/2013 per quanto attiene alla predisposizione, circa le medesime, dei relativi “piani di gestione”. Quindi, come precisa l’art. 10, par. 2, lo Stato UE deve “rendicontare” tali attività alla Commissione europea, in particolare comunicando alla stessa i dati risultanti dalle “mappe acustiche strategiche” e le “sintesi” dei piani d’azione, entro sei mesi dalla date indicate dai succitati artt. 7 e 8 e sopra riportate. L’art. 8, par. 7, impone inoltre che il “pubblico” venga coinvolto nel procedimento di elaborazione dei “piani di gestione”, nei termini di cui al paragrafo medesimo. Detti artt. 7 ed 8 prescrivono, poi, che sia le “mappe acustiche”, sia i “piani di gestione”, siano riesaminati ed eventualmente modificati ogni volta che se ne presenti la necessità, cioè a motivo di mutamenti sostanziali della situazione acustica e, comunque, necessariamente ogni “5 anni”. Circa la situazione italiana alla data del presente “parere motivato” (25/01/2018), si citano, fra i vari addebiti mossi dalla UE all’Italia, le contestazioni per cui: 1) per n. 17 agglomerati e n. 22 assi stradali principali esterni – fra quelli di cui al co. 2° dell’art. 7 – non sarebbero state predisposte, nemmeno per la prima volta, le “mappe acustiche strategiche”; 2) per n. 32 agglomerati, n. 858 assi stradali esterni e un asse ferroviario principale esterno – fra quelli citati al co. 2° dell’art. 8 – non sarebbero stati ancora predisposti, neanche per la prima volta, i “piani di azione”; 3) in qualche caso sarebbero state violate le norme sulla partecipazione del pubblico all’elaborazione dei piani d’azione, ex art. 7, par. 5.

Stato della Procedura

In data 25 gennaio 2018 è stato inviato un parere motivato, ex art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 16 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2215** - ex art. 258 del TFUE

“Violazione dell’art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea rileva che la Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, in Italia non ha ricevuto un’appropriata applicazione. Tale Direttiva è rivolta, in generale, a prevenire o ridurre le conseguenze negative, per la salute umana, riconducibili all’azione delle discariche. In particolare, l’art. 14 intende garantire che le discariche di tutti gli Stati membri rispondano a determinati standard di sicurezza e tutela dell’ambiente. Pertanto, detto articolo stabilisce che le discariche “esistenti” – individuando per tali quelle già attive ovvero già munite di autorizzazione alla data di cui all’art. 18 di essa Direttiva, quindi al 26/04/2001 – possano essere mantenute in funzione solo se, al più tardi entro otto anni dalla data indicata, venga ultimato un iter procedimentale rivolto alla loro messa a norma. Specificatamente, entro la data da ultimo menzionata, debbono essere espletati gli atti di cui appresso: 1) in primo luogo il gestore della discarica deve presentare all’Autorità competente, entro il 26 aprile 2002, un piano di riassetto contenente, oltre ai dati sulle condizioni attuali della Discarica, anche la descrizione delle misure, ove necessarie, che si intendono adottare per conformare la discarica stessa ai parametri richiesti dalla Direttiva; 2) in seconda battuta, l’Autorità cui viene presentato il piano di riassetto decide, definitivamente, sull’opportunità di approvare lo stesso e quindi di autorizzare il mantenimento in attività della discarica, ovvero di disporre l’immediata chiusura dell’impianto; 3) da ultimo, ove decidano per la continuazione delle attività della discarica, le competenti Autorità debbono autorizzare i lavori fissando, ove si imponga l’adozione di un piano di riassetto, un “periodo di transizione”. Negli otto anni sopra menzionati, detti lavori debbono risolversi nell’adeguamento della discarica ai requisiti di cui alla Direttiva in questione. La Commissione osservava che a Settembre 2009, quando gli otto anni di cui sopra erano già scaduti da qualche mese, in Italia risultavano ancora 187 discariche “esistenti” (secondo la definizione che precede), le quali non erano state ancora regolarizzate in base alle indicazioni della Direttiva 1999/31. Successivamente all’invio di una “messa in mora” da parte della Commissione, le Autorità italiane, con le note 11 maggio 2011 e 8 giugno 2011, riconoscevano che le discariche “esistenti” non ancora messe a norma, né oggetto di un provvedimento di chiusura definitiva, ammontavano, a tale data, a n. 46 (di cui una di rifiuti pericolosi). Quando la Commissione ha iscritto, presso la Corte di Giustizia UE, un ricorso contro l’Italia ai sensi dell’art. 258 TFUE – ovvero sia alla data, infra precisata, del 17 agosto 2017 – risultavano, secondo l’analisi della Commissione stessa, ancora n. 44 discariche “esistenti”, in ordine alle quali non risultava né la loro definitiva chiusura, né che fosse stato completato il procedimento di “messa a norma” delle medesime secondo i parametri indicati dalla succitata Dir. 1999/31/CE.

Stato della Procedura

Il 21/03/2019 la Corte di Giustizia UE, con sentenza, ha ritenuto l’Italia inadempiente, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento tecnico delle strutture, attualmente predisposte per il trattamento dei rifiuti, implicherebbe nuove spese a carico del bilancio pubblico.

Scheda 17 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/4426** - ex art. 258 del TFUE

"Bonifica del sito industriale exAcna nel Comune di Cengio (Savona)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene violate : 1) la Direttiva 2011/92/UE (c.d. Direttiva V.I.A), la quale ha abrogato, sostituendola, la precedente Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla successiva Dir. 97/11/CE; la Direttiva 99/31/CE, attinente, in particolare, alle discariche di rifiuti. Il combinato disposto degli artt. 2 e 4 della predetta Direttiva V.I.A stabilisce che, ove un progetto pubblico o privato rientri nell'elenco di cui all'allegato I della Direttiva stessa – il quale annovera tipologie di progetti che, per loro natura, possono ingenerare un significativo impatto sull'ambiente, come, ad esempio, quello relativo ad una discarica di rifiuti – esso venga autorizzato solo previo esperimento di una procedura detta di V.I.A, regolata in modo tale da prevenire e/o attenuare il pregiudizio ambientale connesso al progetto in questione. Per quanto attiene la Direttiva 99/31/CE, invece, si precisa che la medesima detta rigidi criteri operativi e tecnici per le "discariche" di rifiuti, in modo da attenuare il più possibile i probabili danni, all'ambiente e alla salute umana, che derivino dall'esercizio di tali impianti. Da quanto precede deriva, dunque, che quando un progetto attiene, nello specifico, alla realizzazione di una "discarica di rifiuti" – per cui rientra nell'elenco di cui al predetto allegato I alla Direttiva V.I.A – è d'uopo non solo l'espletamento preliminare di una procedura di VIA, ma, altresì, l'adozione delle misure ulteriori prescritte dalla citata Direttiva 99/31/CE. Nel 2003, il Commissario governativo preposto alla bonifica del comprensorio dell'ex ACNA (oggi Sindyal), posto nel Comune di Cengio (SV) e in quello di Saliceto (CN), approvava il progetto di suddivisione dello stesso sito (già definito "Sito di bonifica di Interesse nazionale" – SIN) in quattro aree, una sola delle quali (A1) assegnata al "confinamento" ed "interramento" di circa 3,5 milioni di mc di terreno contaminato e rifiuti pericolosi, in gran parte già esistenti su tale area e, per il resto, ivi trasportati dalle altre aree del sito. Le Autorità italiane, al riguardo, non hanno espletato la V.I.A, né applicato le numerose cautele imposte dalla succitata Dir. 99/31/CE sulle discariche (nell'ambito di tali cautele si cita, a titolo di esempio: la verifica che i rifiuti conferiti in discarica, ancorchè pericolosi, fossero tuttavia "ammissibili" in base ai criteri dell'Allegato II della Direttiva medesima; il "trattamento" dei rifiuti prima del loro posizionamento in discarica; la presentazione di una "domanda" di autorizzazione conforme ai criteri dettati dalla stessa Direttiva 99/31/CE; l'invio di rapporti sul funzionamento della discarica stessa). A motivo del loro comportamento, le Autorità nazionali adducevano che, a loro avviso, il progetto non avrebbe costituito una "discarica di rifiuti", poichè non vi era stata, se non in piccola parte, movimentazione di rifiuti inquinanti e di terreno contaminato da altre aree del sito all'area A, essendo il materiale inquinante già presente, per lo più, in quest'ultima area. La Commissione, tuttavia, ha obiettato che, giusta la definizione di cui all'art. 2, lett. g), della Dir. 99/31/CE, costituisce una "discarica di rifiuti" anche la destinazione di una zona all'interramento o al posizionamento sul suolo degli stessi rifiuti, pur essendo, tale zona, interna allo spazio in cui il rifiuto medesimo è stato prodotto.

Stato della Procedura

Il 26/03/2015 la Commissione ha emesso un "parere motivato complementare", ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 18 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2034** - ex art. 258 del TFUE

“Applicazione della Direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato, con riferimento a numerose situazioni presenti sul suo territorio, la sentenza della Corte di Giustizia UE del 10/04/2014, con la quale lo Stato UE veniva dichiarato inadempiente agli obblighi di cui agli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE. Quest’ultima impone che le “acque reflue urbane”, attesa la loro attitudine inquinante, vengano gestite con accorgimenti idonei ad evitare o a ridurre eventuali danni all’ambiente e all’uomo. Il predetto art. 3 prevedeva che gli Stati UE, entro il 31/12/2005, dotassero tutti gli agglomerati urbani, con numero di abitanti superiore a 2.000, di impianti fognari rispondenti ai requisiti di cui all’allegato I, sez. A, della stessa Direttiva. Il succitato art. 4 disponeva, poi, per gli agglomerati fra 10.000 e 15.000 abitanti, che entro la stessa data le acque reflue, confluenti in reti fognarie dotate dei requisiti predetti, fossero sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento “secondario o equivalente”. L’art. 5, co.mi 2 e 3, precisava inoltre che, ove tali reflui fossero prodotti da agglomerati con più di 10.000 abitanti e, inoltre, destinati a scaricare in aree da definirsi “sensibili” in base ai criteri di cui all’allegato II della Direttiva stessa, i medesimi dovessero, entro il 13/12/1998, essere sottoposti ad un trattamento “ancora più spinto” ed incisivo di quello “secondario o equivalente” succitato. L’art. 10, infine, imponeva che gli impianti, rivolti al trattamento delle acque reflue urbane, dovessero essere realizzati in modo da garantire “prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali”, nonché da sostenere le “variazioni stagionali di carico”. Rispetto al quadro rappresentato nella sentenza, la Commissione osserva che: 1) la situazione degli 8 Comuni italiani privi, al momento della sentenza, di impianti fognari muniti dei requisiti di cui all’allegato I della Direttiva (art. 3), è stata attualmente sanata “in toto”; 2) la situazione dei 24 Comuni con più di 10.000 abitanti, cui si addebitava di non sottoporre i reflui ad un trattamento “secondario” o “equivalente” prima dello scarico (art. 4), risulta ancora non sanata per i 12 Comuni di: Pescasseroli, Gradisca di Isonzo, Calco, Mortara, Pesaro, Urbino, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Courmayeur, Thiene e Asiago; 3) la situazione dei 22 Comuni, responsabili di non assoggettare le acque reflue, scaricanti in acque “sensibili”, ad un trattamento “più spinto” di quello “secondario o equivalente” (art. 5), rimane ancora non sanata per i 6 Comuni di: Pescasseroli, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto; 4) la situazione dei 38 Comuni, i cui impianti di trattamento dei reflui non offrivano prestazioni sufficienti in condizioni climatiche normali, né sopportavano le variazioni stagionali di carico come dall’art. 10 predetto, rimane ancora insanata in ordine ai 14 Comuni di: Pescasseroli, Gradisca d’Isonzo, Calco, Mortara, Pesaro, Urbino, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Terrasini, Partinico, Trappeto, Courmayeur, Asiago e Thiene. In ordine ai casi sopra distintamente elencati ai n.ri da 1 a 4, la Commissione ritiene che la sentenza della Corte di Giustizia UE, del 10/04/2014, debba ancora ricevere attuazione dalle Autorità italiane.

Stato della Procedura

Il 17 maggio 2018 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 260 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento degli impianti alla Direttiva UE implica un aggravio della spesa pubblica.

Scheda 19 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2195** – ex art. 260 del TFUE

“Nuove discariche in Campania”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 16 luglio 2015, ha considerato la Repubblica italiana ancora inadempiente agli obblighi ad essa incombenti in forza della sentenza C-297/08, con la quale si imputava, allo stesso Stato UE, la mancata osservanza degli artt. 4 e 5 della Direttiva 2006/112/CE, in relazione alla gestione delle discariche presenti sul territorio della Regione Campania. Per ovviare a tale situazione, la Corte di Giustizia UE, in aderenza alla posizione della Commissione europea, ritiene necessario un ingente sforzo di potenziamento non solo delle discariche, ma, altresì, dei termovalorizzatori e degli impianti di recupero dei rifiuti organici. Quanto alle discariche, quelle esistenti risulterebbero assolutamente inadeguate e, altresì, ostacolate nel loro normale funzionamento dai sequestri disposti dall’Autorità giudiziaria.

Con la sentenza di condanna di cui sopra, la Corte UE ha irrogato all’Italia le seguenti sanzioni: a) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro; b) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, dalla data della stessa sentenza (16 luglio 2015) fino alla completa attuazione degli impianti necessari al superamento dell’infrazione.

Si precisa che il 14 agosto 2015 il Ministero dell’Ambiente ha notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, affinché l’inoltrasse alla Commissione europea, i dati concernenti i progressi delle Autorità italiane nell’attuazione della sentenza, sotto il profilo dell’adeguamento delle discariche campane - e, più in generale, di tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti presenti in Campania - alla pertinente normativa UE.

Stato della Procedura

In data 16 Luglio 2015, ai sensi dell’art. 260 TFUE, la Corte UE ha condannato l’Italia al pagamento di gravi sanzioni pecuniarie per inadempimento agli obblighi sorgenti dall’adesione all’Unione europea.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura implica per l’Italia due ordini di gravosi oneri finanziari: 1) il primo relativo allo stanziamento di ingenti risorse per l’implementazione dei tre settori di impianti di smaltimento dei rifiuti rappresentati dalle discariche, dai termovalorizzatori e dagli impianti di recupero dei rifiuti organici; 2) il secondo relativo all’assoggettamento alle sanzioni irrogate dalla Corte UE con sentenza 7/07/2015: a) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro; b) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, dalla data della sentenza succitata fino al momento della completa attuazione degli impianti necessari al superamento dell’infrazione.

Scheda 20 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/2034** - ex art. 260 del TFUE

"Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Ambiente**Violazione**

Il 31/05/2018 la Corte di Giustizia ha condannato la Repubblica Italiana, con sentenza ex art. 260 TFUE, a pagare sanzioni pecuniarie sia in forma forfettaria che di "penale", per non aver dato esecuzione alla precedente sentenza emessa dalla Corte stessa, ai sensi dell'art. 258 TFUE, il 19/07/2012. Con quest'ultima sentenza, la Corte di Giustizia UE aveva dichiarato l'Italia inadempiente a diversi obblighi di cui alla Direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue, con riguardo a n. 109 agglomerati situati nel suo territorio. Si precisa, comunque, che al momento in cui la Commissione ha fatto ricorso alla Corte UE - per ottenere, ai sensi dell'art. 260 TFUE, la sentenza di condanna in apice indicata - l'Italia aveva in parte adempiuto agli obblighi derivanti dalla suddetta Direttiva, in quanto aveva reso conforme agli stessi la situazione di 29 agglomerati, tra i 109 sopra menzionati. Tuttavia, rimanendo ancora da sanare la situazione relativa ad 80 agglomerati, come fatto presente dalla Commissione nel suo secondo "ricorso" alla Corte di Giustizia UE, quest'ultima ha condannato l'Italia per la perdurante inosservanza delle norme sancite dalla Dir. 91/271/CE e, precisamente, delle prescrizioni contenute ai seguenti articoli: all'art. 3, per il quale tutti gli Stati UE debbono garantire, circa gli agglomerati con un numero di abitanti da 2.000 a 15.000, o superiore a 15.000 - rispettivamente entro il 31/12/2005 ed entro il 31/12/2000 - che le acque reflue urbane vengano tutte raccolte in reti fognarie dotate dei requisiti di cui all'allegato A; all'art. 4, il quale stabilisce che le acque reflue degli stessi agglomerati urbani, già canalizzate nelle suddette reti fognarie, siano sottoposte prima dello scarico ad un trattamento "secondario" o "equivalente", come definito dall'All.to A, sez. B; all'art. 10, il quale impone che gli impianti di trattamento delle acque reflue, dotati delle caratteristiche sopra descritte, garantiscano "prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali" e siano progettati in modo da far fronte alle "variazioni stagionali di carico". Si sottolinea che tutte le prescrizioni di cui sopra si applicano solo alle "acque reflue" scaricanti in acque cosiddette "normali" ai sensi della stessa Dir. 91/271/CE, con esclusione, quindi, dei reflui scaricanti in acque "sensibili".

Stato della Procedura

Il 31/05/2018, la Corte UE ha condannato l'Italia, ex art. 260 TFUE, per inosservanza degli obblighi UE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Aumento della spesa pubblica in ragione delle sanzioni pecuniarie irrogate dalla Corte di Giustizia UE nei confronti dell'Italia, come in appresso descritte: 1) sanzione forfettaria di 25 mln di Euro, da pagarsi nel più breve tempo possibile; 2) penale pari ad € 30.112.500 per ciascun semestre, decorrente dalla data della stessa sentenza di condanna e quindi dal 31/05/2018, di ritardo nell'esecuzione della precedente sentenza del 19/07/2012 (cioè di ritardo nella messa in regola degli impianti ancora non conformi alle norme UE). All'importo semestrale predetto, pari ad € 30.112.500, dovrà essere applicata, per ogni semestre, una riduzione. Questa sarà pari alla quota percentuale corrispondente alla percentuale rappresentativa del numero di "abitanti equivalenti" degli agglomerati i cui sistemi di raccolta, nonchè di trattamento delle acque reflue urbane, sono stati messi in conformità alla fine del periodo considerato, in rapporto al numero di "abitanti equivalenti" degli agglomerati che non dispongono di tali sistemi al giorno della pronuncia della presente sentenza (formula di degressività)

Scheda 21 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/2077- ex art. 260 del TFUE**

“Discariche abusive su tutto il territorio nazionale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia UE, lamentando la mancata piena esecuzione della sentenza C-135/05 del 26/4/07, con cui la stessa Corte ha dichiarato sussistere la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (sui rifiuti), n. 91/689/CEE (sui rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (sulle discariche), ha condannato l’Italia al pagamento di pesanti sanzioni pecuniarie, ai sensi dell’art. 260 TFUE. Circa la suddetta Dir. 75/442/CEE, viene ribadita la violazione degli artt. 4, 8 e 9 della stessa, per il fatto dell’esistenza, al momento, di numerose discariche illegali distribuite su tutto il territorio italiano. Ove le discariche siano illegali – vale a dire non autorizzate ai sensi di legge – le stesse si sottraggono all’applicazione delle cautele previste normativamente, contraddicendo, quindi, le predette disposizioni: 1) l’art. 4, per il quale lo smaltimento dei rifiuti deve svolgersi in modo compatibile con la salute dell’uomo e dell’ambiente; 2) l’art. 8, che impone, ad ogni detentore di rifiuti (come le discariche illegali), di farne consegna ad un operatore che garantisca il loro smaltimento come disciplinato per legge; 3) l’art. 9, che subordina l’apertura di impianti, svolgenti attività di raccolta e trattamento dei rifiuti, alla previa autorizzazione delle Autorità competenti. La Corte UE precisa, poi, che per alcune di tali discariche abusive la bonifica non sarebbe stata ultimata, per altre sarebbe stata programmata ma non applicata, per altre ancora sarebbe, al momento, impedita dal “sequestro giudiziale” della discarica stessa. Peraltro, il fatto per cui alcune delle discariche suddette contengono rifiuti “pericolosi”, è prova della mancata esecuzione, altresì, del capo della prima sentenza in cui si dichiara la violazione della Dir. 91/689/CEE, il quale prevede, per il trattamento dei rifiuti pericolosi stessi, particolari accorgimenti. Infine, l’Italia non avrebbe provveduto adeguatamente in modo da evitare che, oltre alle discariche illegali esistenti, ne venissero aperte di ulteriori: infatti, sarebbe ancora non operativo il sistema SISTRI di monitoraggio del territorio, e ancora non adottata la divisata normativa di inasprimento delle sanzioni correlate ai reati ambientali. La Corte UE, altresì, denuncia la persistente non attuazione della sentenza anche per quanto riguarda l’asserita violazione dell’art. 14 della Direttiva 1999/31, il quale prevede l’adempimento di numerose obbligazioni circa le discariche legali che, al 16 luglio 2001, fossero già in esercizio o semplicemente autorizzate. In sintesi, tali discariche dovrebbero essere chiuse, ove non si dotassero di un piano di riassetto conforme alla stessa Dir. 31/99.

Stato della Procedura

Il 02/12/14 la Corte UE ha, con sentenza, comminato all’Italia sanzioni pecuniarie (ex art. 260 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Aumento della spesa pubblica, dovuto: 1) all’obbligo di messa in regola delle discariche illegali; 2) all’obbligo di pagare le sanzioni pecuniarie comminate dalla Corte UE, come appresso quantificate: 1) € 40.000.000 di sanzione forfettaria; 2) € 42.800.000 per il primo semestre di ritardo nell’esecuzione della sentenza ex art. 260 TFUE, a fare data dalla sentenza stessa (02/12/2014), con decurtazione di € 400.000 per ogni discarica di rifiuti pericolosi e di € 200.000 per ogni discarica di rifiuti non pericolosi, rispettivamente messe a norma entro il semestre stesso. Per i semestri successivi, la penalità verrà calcolata a partire da un importo base rappresentato dalla somma effettivamente pagata nel semestre precedente, cui verranno applicate le stesse defalcazioni di cui sopra.

Appalti

PROCEDURE INFRAZIONE APPALTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2018/2273	Non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle Direttiva europee in materia di contratti pubblici Direttiva nn. 2014/23, 2014/24 e 2014/25	MMC	No	Variazione di stadio (da MM a MMC)
Scheda 2 2017/2090	Compatibilità del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (Correttivo appalti) con la Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	PM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2014/4011	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno	SC (C-526/17)	Sì	Variazione di stadio (da RC a SC)

Scheda 1 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2018/2273 – ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità dell’ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle Direttive europee in materia di contratti pubblici Direttiva nn. 2014/23, 2014/24 e 2014/25”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene violati: 1) gli artt. 38 par. 5 (Dir. 2014/23/UE) e 57 par. 2 (Dir. 2014/24/UE), laddove le norme italiane non prevedono l’ipotesi di “esclusione” - da una gara pubblica d’appalto o di concessione - istituita dalle predette norme UE; 2) gli artt. 63 par. 2 (Dir. 2014/24) e 79 par. 3 (Dir. 2014/25) che vietano il “subappalto pubblico” solo in ordine ai compiti “essenziali” dell’appaltatore, laddove le norme italiane lo vietano, sempre, oltre il 40% - o il 30% per le “opere” ex art. 89 - dell’intero appalto. Violato, al riguardo, anche il principio UE di “proporzionalità” (artt. 3 Dir. 2014/23, 18 Dir. 2014/24 e 36 Dir. 2014/25); 5) lo stesso principio di “proporzionalità”, laddove le norme italiane impongono agli appaltatori pubblici di indicare, in ogni caso, una “terna” di subappaltatori (anche nei casi in cui se ne richiedano di meno); 6) l’art. 71, par. 5, Dir. 2014/24, l’art. 88, par. 5, Dir. 2014/25, l’art. 42, par. 3, Dir. 2014/23/UE, laddove si vieta, in Italia, che un subappalto pubblico venga a sua volta subappaltato; 7) l’art. 38, par. 2, Dir. 2014/23/UE, l’art. 63, par. 1, Dir. 2014/24/UE e l’art. 79, par. fi 1 e 2, Dir. 2014/25/UE, i quali ammettono il “subavvalimento”, escluso invece dalle norme italiane; 8) il già citato principio di “proporzionalità”, laddove gli artt. 89 e 105 del D. Lgs. 50/2016 vietano a pena di esclusione, senza eccezioni, che tra due o più concorrenti ad una gara d’appalto sussistano determinati tipi di collegamento; 9) l’art. 63, par. fi 1 e 2, Dir. 2014/24/UE e 79, par. fi 2 e 3, Dir. 2014/25/UE, che proibiscono l’avvalimento solo per i “compiti essenziali” facenti parte di un appalto, laddove le norme italiane vietano l’avvalimento dell’intero appalto inclusivo di “opere super-specialistiche”; 10) lo stesso principio di “proporzionalità”, sia laddove le norme italiane consentono alle Amministrazioni, senza eccezioni, di escludere “automaticamente” le offerte “anormalmente basse” relative a gare d’appalto di valore sotto-soglia ed esigenti un minimo di offerte pari o superiore a dieci, sia ove impongono in ogni caso, ai concorrenti per l’aggiudicazione di certe concessioni, di indicare una “terna” di sub-appaltatori (pur quando ne richiedano di meno); 11) gli artt. 1 e 6 Dir. 2014/23 e 1 e 2 Dir. 2014/24/UE che impongono alle Amministrazioni aggiudicatrici, quando affidano appalti o concessioni di valore “sopra-soglia”, di ricorrere, in via di principio, alla “pubblica gara”, laddove le norme italiane consentono che gli enti previdenziali “privatizzati” attribuiscono “direttamente”, senza tale pubblica gara, il servizio di gestione dei loro beni immobili; 13) gli artt. 2, par. 1, 19, par. 1 e 80, par. 2 (Dir. 2014/24/UE) i quali ammettono tutti gli “operatori economici”, qualsiasi veste giuridica abbiano, a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici, laddove le norme italiane escludono, dalle gare d’appalti e concessioni di servizi di architettura e ingegneria, gli operatori privi di una delle specifiche forme indicate dalle stesse norme.

Stato della Procedura

In data 27 novembre 2019 è stata inviata una messa in mora complementare, ai sensi dell’art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non produce impatto sulla finanza pubblica

Scheda 2 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2017/2090** – ex art. 258 del TFUE

“Compatibilità del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (Correttivo appalti) con la Direttiva 2011/7/UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Commissione europea eccepisce la non conformità, alla Direttiva 2011/7/UE, di alcune disposizioni del Decreto Legislativo n. 56/2017, adottato dalle Autorità italiane a correzione del precedente D. Lgs. n. 50/2016. L'art. 113-bis, co. 1°, del predetto D. Lgs. n. 56/2017, disciplina i pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione (ed enti affini) in favore di un operatore, in quanto incaricato di eseguire un appalto pubblico di lavori. Si precisa che, in Italia, nell'ambito di tali tipi di appalti, il committente pubblico è solito pagare l'operatore non in un'unica soluzione, ma liquidandogli "scaglioni" successivi del prezzo convenuto, in corrispondenza alla realizzazione dei progressivi avanzamenti dei lavori. Precisamente, ad ogni avanzamento ulteriore dei lavori in questione, la stazione appaltante (P.A. o altro organismo pubblico) verifica se il medesimo è stato correttamente realizzato, dopodiché rilascia, in proposito, un documento detto SAL (Stato di Avanzamento dei Lavori), il quale certifica la sua approvazione. Solo una volta rilasciato tale SAL, la stazione appaltante può procedere alla liquidazione della singola "tranche" di pagamento dell'appalto pubblico di lavori. Ora, il predetto art. 113-bis, co. 1°, del D. Lgs. n. 56/2017, stabilisce che il committente pubblico ha tempo, per pagare lo scaglione di prezzo corrispondente ad un singolo avanzamento degli appalti pubblici di lavori, sino a 45 (quarantacinque) giorni dal rilascio del relativo SAL. Per contro, si precisa che la succitata Dir. 2011/7/UE stabilisce in generale, all'art. 4, che i pubblici committenti debbano pagare gli operatori economici, che cedano beni o eseguano servizi nei confronti dei primi (compresi gli esecutori di appalti pubblici di "lavori"), di regola entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di "verifica" che sia stata prevista in contratto. Solo in casi particolari, detto pagamento può essere eseguito fino a 60 giorni da tale conclusione: occorre però, a tal fine, che detto prolungamento del termine di pagamento sia stato pattuito dalle parti nel contratto, nonché risulti giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o da talune delle sue caratteristiche. Nell'ambito dell'appalto pubblico di lavori, la "conclusione" della procedura di "verifica", di cui sopra trattato, coincide con il rilascio del predetto SAL, in corrispondenza di ogni tranche di lavoro eseguito. Pertanto, ai sensi del succitato art. 4 della Dir. 2011/7/UE, la liquidazione del singolo scaglione del corrispettivo dovrebbe, di regola, essere eseguita entro 30 gg. dal rilascio del SAL, potendo essere posticipata fino a gg. 60 (sempre da tale rilascio) non in via generale, ma solo di volta in volta, con riguardo a casi specifici dotati dei requisiti in precedenza individuati (vedi sopra). Poiché, per converso, la normativa italiana in oggetto prevede in generale, per tutti i casi possibili, che il pagamento in favore degli appaltatori di lavori pubblici venga eseguito sino a 45 gg. dal rilascio del SAL, la Commissione ritiene che il già menzionato art. 113-bis, co. 1°, del D. Lgs. n. 56/2017, costituisca una violazione delle sopra indicate disposizioni della Dir. 2011/7/UE.

Stato della Procedura

In data 8 giugno 2018 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell'art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano effetti per la finanza pubblica

Scheda 3 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2014/4011** – ex art. 258 del TFUE

“Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell’autostrada Civitavecchia - Livorno”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti**Violazione**

La Corte di Giustizia UE ritiene violati gli artt. 2 e 58 della Direttiva 2004/18/CE sui lavori, servizi e forniture commissionati dalla pubblica Amministrazione, con riferimento all’avvenuta proroga del contratto di “concessione” per la costruzione e gestione dell’autostrada A12 Civitavecchia – Livorno. Con il contratto di “concessione”, un operatore economico si impegna, verso un’Amministrazione, ad eseguire un lavoro o un servizio, dietro un corrispettivo consistente nella facoltà di appropriarsi dei proventi ricavati dalla messa a disposizione, in favore dei terzi consumatori, dello stesso lavoro o servizio. Dalla combinazione dei predetti artt. 2 e 58 della succitata Dir. 2004/18/CE, risulta che le “concessioni” da parte delle Amministrazioni e di altri organismi di diritto pubblico, il cui valore sia pari o superiore alla “soglia” di cui all’art. 56, debbono essere attribuite ad operatori selezionati mediante procedure improntate a “trasparenza”, “imparzialità” e “parità di trattamento” applicate a tutti gli operatori che vi partecipino. Fra tali procedure, la più conforme agli anzidetti principi è quella della “pubblica gara”, la cui disciplina stabilisce in primo luogo l’obbligo di notificare, sulla Gazzetta Ufficiale UE, che la stessa gara è stata indetta. Tale pubblicazione consente a tutti gli operatori interessati, nazionali e transfrontalieri, di venire a conoscenza dell’indizione della gara in questione e di parteciparvi. Da tale normativa, la giurisprudenza ha dedotto altresì che, scaduto il termine finale di una “concessione”, la stessa non può essere prorogata automaticamente in favore dell’affidatario uscente, poiché, anche in tal caso, verrebbe aggirato l’obbligo di affidare la medesima concessione per “pubblica gara”. Infatti, anche se l’affidatario uscente è stato selezionato, a suo tempo, mediante la citata gara, possono essere intervenute, in seguito, circostanze diverse da quelle dell’affidamento iniziale: ciò impone l’indizione di una nuova gara, ai fini di una nuova valutazione del quadro dell’affidamento e di una nuova selezione dell’affidatario. Nella fattispecie, la Società Autostrada Tirrenica (SAT) otteneva, dall’ANAS, la “concessione” di costruire e gestire l’autostrada citata in oggetto, fino al 31/10/2028. Un inciso: la concessione di cui si tratta, avendo un valore pari a circa 66.331.366,93 Euro e, quindi, essendo “sopra-soglia”, soggiace alla Dir. 2004/18/CE. L’11/04/2009, le parti sostituivano detto contratto con uno nuovo, che, ad onta delle succitate norme UE, prorogava automaticamente il rapporto tra le parti sino al 31/12/2046. Tuttavia, nel 2009 la Commissione chiudeva la presente procedura, dietro assunzione, da parte delle competenti autorità italiane, degli impegni di decurtare la proroga al 2043 e di obbligare SAT, quale prorogataria automatica, a subaffidare il 100% dei lavori della tratta Rosignano – Civitavecchia ad operatori individuati mediante procedure di gara conformi alle norme UE. Poiché l’Italia disattendeva gli obblighi sopra descritti, la Commissione riapriva la presente procedura e adiva la Corte di Giustizia UE.

Stato della Procedura

Il 18/09/2019, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato, con sentenza, che la Repubblica italiana ha violato gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza alla UE, ex art. 258 TFUE (C- 526/17)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove la P.A. sia tenuta ad indire una nuova gara di affidamento, dovrebbe affrontare nuove spese per munirsi di assistenza legale nell’ambito di eventuali contenziosi attivati dall’affidatario attuale SAT.

Comunicazioni

PROCEDURE INFRAZIONE COMUNICAZIONI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2005/5086	Compatibilità comunitaria della Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la Direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica	PM	No	Stadio invariato



Scheda 1 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2005/5086** – ex art. 258 del TFUE

“Altroconsumo contro Repubblica italiana (Legge Gasparri).”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale relativa al sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, che disciplina l'applicazione del principio della libera concorrenza al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e, infine, con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri), il Decreto Legislativo n.177/2005, nonché la Delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che sono legittimate a transitare, dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, unicamente le aziende che, all'entrata in vigore della Legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. Quindi, la stessa normativa nazionale impone che - onde consentire alle competenti Autorità amministrative di controllare la sussistenza di tali presupposti - le imprese, interessate ad esercitare la diffusione per via digitale terrestre, debbano richiedere apposita autorizzazione individuale alle stesse Autorità. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta ad un'autorizzazione "generale". Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal "mercato" delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che non presentano i requisiti suddetti, ovvero che, al momento dell'entrata in vigore della Legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 - ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 18 Luglio 2007 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Concorrenza e Aiuti di Stato

PROCEDURE INFRAZIONE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/2140	Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	RC ex 260 C-576/18	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2012/2202	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	SC ex 260 C-302/09	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2012/2201	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	MM ex 260 C-303/09	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	SC ex 260 C- 99/02 e C-496/09	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	MMC ex 260 C-207/05	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2014/2140** – ex art. 260 del TFUE

“Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva la non avvenuta esecuzione della sentenza del 29/03/12, con cui la Corte di Giustizia UE ha dichiarato che l’Italia ha violato gli obblighi sanciti dalla Decisione n. 2008/854/CE. Con essa Decisione, la Commissione stessa, ritenendo che i finanziamenti concessi dalle Autorità italiane, in base alla L. R. n. 9 del 1998, costituissero aiuti di Stato illegittimi, stabiliva l’obbligo del loro recupero al bilancio dello Stato. Con nota del 21/05/2012, le Autorità italiane informavano la Commissione che ancora 23 beneficiari non avevano restituito gli aiuti loro erogati, di circa Euro 13,8 mln in linea capitale ed € 6 mln in conto di interessi. Con ulteriori note del 18/09/2012 e del 30/11/2012, l’Italia rendeva noto che due beneficiari avevano restituito l’importo di € 699.366,79 comprensivo di capitale ed interessi. Con nota del 21/02/2013, quindi, l’Italia comunicava l’arresto di ben 18 procedure di recupero, per sospensione delle relative ingiunzioni di rimborso sia da parte della stessa Autorità giudiziaria di fronte alla quale erano state impugnate (17 casi), sia da parte delle medesime Autorità amministrative (1 caso). A tale nota, la Commissione rispondeva il 25/11/2013, ricordando come il diritto UE non ammettesse mai che un’ingiunzione di recupero di aiuti di Stato illegittimi fosse disposta dalle autorità amministrative di uno Stato UE, concedendo la stessa sospensione, alle autorità giudiziarie dello stesso Stato, solo in presenza delle seguenti condizioni : 1) che il giudicante stesso proponga, al riguardo, rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE sulla base di seri e fondati argomenti; 2) che, oggettivamente, il beneficiario della sospensione stessa rischi un danno grave e irreparabile, ove la medesima non venga disposta; 3) che il giudicante tenga pienamente conto degli interessi dell’Unione europea. Al riguardo, la Commissione ha sottolineato che le sospensioni giudiziarie, di cui davano notizia le autorità italiane, non presentavano i predetti requisiti. Con le note più recenti, l’Italia ha dato contezza del fatto che ancora 20 beneficiari dovevano restituire gli aiuti loro erogati, per complessivi € 12.681.045,00 di capitale. Delle corrispondenti procedure di rimborso, 18 erano rimaste ancora ferme, in quanto i competenti giudici amministrativi e civili avevano sospeso le relative ingiunzioni di pagamento.

Stato della Procedura

Il 12/09/2018 la Commissione ha iscritto un ricorso contro l’Italia (C-576/18), ex art. 260 TFUE. A seguito di tale ricorso, il 12/03/2020 (quindi nel semestre successivo a quello di interesse della presente Relazione), la Corte di Giustizia UE ha condannato la Repubblica italiana con sentenza recante la comminatoria di sanzioni pecuniarie ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

In ragione della sentenza di condanna riportata, l’Italia dovrà corrispondere al bilancio UE € 80.000,00 per ogni giorno di ritardo, a decorrere dalla sentenza del 12/03/2020, nell’esecuzione della precedente sentenza 29/03/2012, cioè nel completo recupero degli aiuti illegittimamente erogati. Inoltre, dovrà versare al bilancio UE la somma forfettaria di € 7.500.000,00.

Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2012/2202** – ex art. 260 del TFUE

“Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; INPS.

Violazione

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora eseguito completamente la precedente sentenza della stessa Corte emessa il 6/10/2011 (C-302/09), la quale dichiarava l’Italia inadempiente agli obblighi di cui all’art. 5 della Decisione 2000/394/CE. Quest’ultima imponeva a tale Stato UE di restituire – come non compatibili con il mercato comune - gli “aiuti di Stato” concessi ad imprese di Venezia e Chioggia con le Leggi n. 30/1997 e 206/1995. Con la presente sentenza, la Corte UE ha rilevato come non siano ancora del tutto rientrati, nell’erario dello Stato italiano, gli aiuti di cui sopra. A monte di tali indugi, premesso che gli aiuti contestati consistono in sgravi contributivi già concessi ad imprese della laguna di Venezia, la Corte UE ha ravvisato la sussistenza delle seguenti criticità: 1) le Autorità italiane, segnatamente l’INPS, avrebbero iscritto - nelle cartelle esattoriali trasmesse ai beneficiari delle sovvenzioni – somme notevolmente inferiori a quelle da restituirsì in base al diritto UE (queste ultime comprensive non solo del capitale, ma anche degli interessi calcolati dal giorno in cui i finanziamenti stessi sono stati messi a disposizione dei beneficiari); 2) posto che molte cartelle sono state impugnate di fronte ai giudici nazionali, questi ne hanno sospeso l’esecutività, pur in difetto dei presupposti in presenza dei quali, soltanto, la giurisprudenza della Corte UE consente ad un giudice nazionale di sospendere un atto amministrativo anch’esso nazionale ma fondato su una Decisione della Commissione; 3) in molti casi, le Autorità italiane hanno revocato le cartelle inviate ai beneficiari delle erogazioni, avendo questi ultimi autocertificato il possesso dei requisiti per l’ammissione al regime “de minimis” (che sottrae gli aiuti di Stato di minore importanza, pur illegittimi, all’obbligo di recupero). Al riguardo, tuttavia, si osserva che l’Italia non avrebbe controllato l’attendibilità delle autocertificazioni, che in molti casi avrebbero attestato il falso; 4) nei casi di assoggettamento a procedura concorsuale (fra cui il fallimento) di alcuni beneficiari, l’INPS avrebbe talvolta omesso di insinuare, al passivo fallimentare, il credito al rimborso degli aiuti. Altre volte tale credito, pur inserito correttamente al passivo fallimentare, non è stato riconosciuto dal giudice competente. Si precisa che alla data del 17/09/2016 le Autorità italiane hanno stimato che gli aiuti ancora da recuperare ammontassero ad € 14.627.415,32 mln in conto capitale.

Stato della Procedura

Il 17/09/2015 la Corte UE, con sentenza ex art. 260 TFUE, ha rilevato che l’Italia non aveva ancora dato esecuzione alla pregressa sentenza C-302/09: pertanto, ha condannato l’Italia al pagamento di pesanti sanzioni pecuniarie.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Gravi oneri per la finanza pubblica derivano dall’assoggettamento dello Stato alle sanzioni pecuniarie di cui alla sentenza della Corte UE in data 17/09/2015: 1) € 30 mln a titolo di sanzione forfettaria “una tantum”; 2) € 12 mln per ogni semestre di ritardo nel “pieno” recupero degli aiuti di Stato in oggetto, a decorrere dalla data predetta del 17/09/2015 e senza beneficio della degressività. Con nota del 30 aprile 2018 la Commissione ha enunciato che, alla data in oggetto, l’Italia doveva ancora recuperare € 11.610.011,85 di aiuti illegittimi. Ciò è stato confermato dalle Autorità italiane. Si precisa che l’Italia, per cinque semestri, ha già pagato al Bilancio UE la penale semestrale pari a € 12.000.000.

Scheda 3 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2012/2201 – ex art. 260 del TFUE**

“Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (c.d. Tremonti bis)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze – Agenzia delle Entrate

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora eseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 14/7/2011 (C-303/09), con la quale si dichiarava l'Italia responsabile di aver violato l'art. 5 della Decisione 2005/315/CE. Detto articolo imponeva allo Stato membro di ottenere la restituzione degli aiuti di Stato - già erogati in favore di imprese, che avevano fatto investimenti nei Comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 - dichiarati illegittimi dalla Decisione stessa. La Corte di Giustizia, dunque, con la sentenza suddetta imponeva all'Italia di applicare, immediatamente, tutte le misure adeguate a far cessare la violazione del già citato art. 5 e, pertanto, ad assicurare la pronta esecuzione dei rimborsi in questione. Al presente, la Commissione ritiene che rimanga da restituire, ancora, circa il 58% dei finanziamenti considerati “illegittimi”, e che i procedimenti di recupero attivati dalle Autorità italiane sarebbero insufficienti nonché notevolmente arretrati, mancando infine una chiara informativa circa l'identità dei soggetti tenuti al rimborso. In particolare, nei confronti di alcuni beneficiari degli aiuti - che, oltre ad averli conseguiti ad onta della normativa UE, non vi avrebbero potuto accedere neppure per la normativa italiana - l'Italia ritiene debba agirsi mediante applicazione di una disciplina nazionale speciale (quella volta al recupero delle imposte inevase). La Commissione, tuttavia, ritiene che una tale procedura contrasterebbe con le esigenze di un pronto rimborso e che, sempre con riguardo a tale tipologia di “beneficiari” (c.d. “evasori fiscali”), l'Italia non avrebbe ancora fornito dati numerici precisi. Inoltre, si rileva che, sia per i beneficiari “evasori fiscali”, sia per quelli “normali”, le Autorità italiane non avrebbero agito adeguatamente: 1) in diversi casi, in cui le imprese beneficiarie sono state trovate insolventi, le Autorità italiane non avrebbero provato di aver chiesto l'insinuazione del credito, circa la restituzione degli aiuti, nella massa passiva relativa a tali imprese; 2) in altri casi, pur essendo stata presentata la domanda di ammissione al passivo, non sarebbe chiaro se il giudice abbia accolto la domanda stessa; 3) in altri casi, pur essendo stato ammesso al passivo il credito alla restituzione dell'aiuto, non risulterebbe che le imprese in questione siano state interdette dalla continuazione della propria attività, onde evitare il concorso di nuovi crediti con i crediti esistenti. E ancora: le Autorità italiane avrebbero applicato, ad alcuni beneficiari, il regime “de minimis” (questi sono gli “aiuti di Stato” di minore importanza, che il diritto UE sottrae all'obbligo di recupero), senza accertare che le autocertificazioni, con le quali gli stessi beneficiari hanno attestato il possesso dei requisiti necessari per essere ammessi a tale trattamento, fossero veridiche. Si anticipa che, al 28/07/2020, risultava recuperata la percentuale dell'89,9% degli aiuti dichiarati illegittimi.

Stato della Procedura

Il 21/11/12 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. I progressi compiuti dalle Autorità italiane, nelle attività di recupero degli aiuti in oggetto, dovrebbero distogliere la Commissione dal richiedere, con un secondo ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 260, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia.

Scheda 4 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2007/2229** – ex art. 260 del TFUE

“Aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - INPS**Violazione**

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia in ragione della mancata adozione di misure nazionali adeguate all’esecuzione alla sentenza n. C-99/02 dell’01/04/2004, con la quale la stessa Corte UE rilevava il mancato recupero di aiuti di Stato già dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Gli aiuti contestati erano stati erogati dallo Stato italiano per incentivare l’occupazione, ed erano stati corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero erano stati impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, che ne avevano disposto la sospensione e già, in taluni casi, l’annullamento. In seguito, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, artt. 1 e 2, convertito dalla L. 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponendo norme speciali per i contenziosi, di fronte alla Giustizia civile e tributaria, relativi all’impugnazione degli ordini in questione. Tuttavia, il 29/06/2009 la Commissione, pur prendendo atto dell’impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dall’Italia) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, fosse rimasta inattuata, decidendo pertanto, a norma dell’art. 260 del TFUE, di adire nuovamente la stessa Corte UE, per mancata esecuzione della medesima sentenza. Quindi, il 17/11/2011, la Corte di Giustizia, con una seconda sentenza nei confronti dell’Italia, condannava tale Stato UE a sanzioni pecuniarie.

Stato della Procedura

Il 17 novembre 2011, con sentenza, la Corte di Giustizia UE ha condannato l’Italia, ai sensi dell’art. 260 TFUE, al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mancato recupero integrale degli aiuti contestati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza della Corte di Giustizia comporta, per l’Italia, l’irrogazione di una sanzione pecuniaria forfettaria (€ 30 mln) e di una “penale”. Quest’ultima, da corrispondersi ogni semestre, a decorrere dalla sentenza di condanna del 17/11/2011 fino al completo recupero degli aiuti illegali, consta di una somma corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di base, pari a EUR 30 milioni, per la percentuale degli aiuti illegali non ancora recuperati al termine del semestre di riferimento (tale percentuale rappresenta l’importo degli aiuti da recuperare alla fine del semestre di riferimento, rapportato alla quantità degli aiuti che non erano ancora stati recuperati alla data della sentenza di condanna del 17/11/2011). Al riguardo, si precisa che l’Italia ha pagato, il 24 gennaio 2012, la predetta sanzione forfettaria di € 30 milioni. Si precisa che, ad oggi, la Repubblica Italiana ha pagato: 1) la predetta somma forfettaria di € 30 mln; 2) a titolo di prima penalità – dovuta per il primo semestre di ritardo nel mancato perfezionamento del recupero degli aiuti – la somma di € 16.533.000. La Commissione ha quindi chiesto all’Italia il pagamento di una seconda penalità semestrale pari ad € 6.252.000. Inoltre, la Commissione stessa ha già quantificato l’importo di una terza penalità semestrale richiesta all’Italia, nei termini di € 7.485.000.

Scheda 5 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2006/2456 - ex art. 260 del TFUE**

“Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea rileva che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l’Italia inadempiente all’obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2003/193/CE – erogati in favore di imprese a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione constati che, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto per cui le nuove stime applicate dalle Amministrazioni italiane, circa l’importo complessivo di detti sgravi, hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l’opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che, su tale importo complessivo, l’Italia ha recuperato 711 milioni di Euro, vale a dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l’evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensione del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l’atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Tali indugi avevano indotto la Commissione ad adottare la decisione – pur non formalizzata in un rituale ricorso - di adire la Corte di Giustizia UE ai sensi dell’art. 260 TFUE, onde chiedere l’applicazione di sanzioni nei confronti dell’Italia, per mancata conformazione alle proprie decisioni. Tuttavia, constatando che le operazioni di rientro degli aiuti risultano, attualmente, vicine ad essere ultimate, la Commissione ha deciso, in data 27 febbraio 2012, di sospendere la predetta Decisione di ricorso. Contestualmente, tuttavia, la Commissione stessa ha richiesto alle Autorità italiane di inviare continui aggiornamenti circa gli ulteriori progressi delle attività di recupero, onde valutare volta per volta l’opportunità di mantenere la sospensione della Decisione di ricorso, ovvero di dare seguito alla procedura ricorrendo alla Corte UE. Con nota dell’01/07/2015, è stata inviata alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso la UE – affinché l’inoltrasse alla Commissione UE - una nota dell’Agenzia delle Entrate con la quale si attesta che gli aiuti recuperati dallo Stato, a quella data, ammontavano ad € 766.179.045,82, pari al 99,2 % dell’importo complessivo da recuperare, corrispondente ad Euro 772.544.620,33.

Stato della Procedura

Il 5.5.2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 260 TFUE. Una Decisione non formale di adire la Corte di Giustizia UE, già assunta dalla Commissione, è stata in seguito sospesa.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si registra un aumento delle pubbliche entrate, pari agli aiuti recuperati sino a questo momento.



Energia

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2018/2258	Efficienza energetica, parziale conformità delle norme nazionali con la Direttiva (UE) 27/2012 (Direttiva sull'efficienza energetica)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2018/2044	Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione e alle radiazioni ionizzanti	RC (C-744/19)	No	Variazione di stadio (da PM a RC)
Scheda 3 2018/2021	Non corretta trasposizione della Direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2016/2027	Mancata osservanza della Direttiva 2011/70/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	SC (C-434/18)	No	Variazione di stadio (da RC a SC)

Scheda 1 - Energia**Procedura di infrazione n. 2018/2258** – ex art. 258 del TFUE

"Efficienza energetica, parziale conformità delle norme nazionali con la Direttiva 27/2012/UE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia correttamente recepito l'art. 19, par. 1, lett. a) della Direttiva 2012/27/UE circa l'"efficienza energetica", il quale impone, ad ogni Stato dell'Unione, di adottare "misure adeguate" ad eliminare gli ostacoli a tale efficientamento: esso precisa, in particolare, come le suddette misure dovrebbero vertere sul settore "condominiale", spingendo i condomini ad effettuare investimenti per promuovere l'efficienza energetica (come quelli relativi alla realizzazione di una "caldaia comune" o all'"isolamento" delle parti esterne dell'edificio in condominio). Il legislatore UE sottolinea che, per fornire ai condomini un tale stimolo, le misure opportune dovrebbero connettere, ai costi gravanti su ogni famiglia per gli investimenti in questione, proporzionati "benefici", pena, altrimenti, l'ingenerarsi del fenomeno degli "incentivi contrapposti": quest'ultimo ricorre ove un soggetto, che sostiene il costo di un investimento, non coincide con quello cui spettano i benefici dell'investimento stesso. La Commissione ritiene che in Italia, proprio con riguardo alla sfera condominiale, si verifichi detta situazione degli "incentivi contrapposti". E, in effetti, la normativa interna italiana prevede: 1) che le spese per l'esecuzione di interventi sulle parti comuni dell'edificio siano divise, tra i vari condomini, in proporzione ai metri quadri (o cubi) occupati dalla "proprietà solitaria" spettante a ciascuno degli stessi: da ciò deriva che, laddove i proprietari di appartamenti intermedi vantino una proprietà "di piano" estesa, gli stessi sarebbero tenuti - pur trovandosi scarsamente interessati al riscaldamento delle parti comuni, rispetto ai condomini titolari di proprietà "solitarie" esposte all'esterno - a sostenere la maggior parte delle spese degli eventuali investimenti di efficientamento delle medesime parti comuni; 2) che le spese di riscaldamento di dette parti comuni siano distribuite non in base al criterio del maggiore o minore interesse, che i diversi condomini presentano nei confronti di tale riscaldamento - oggettivamente maggiore nei condomini le cui proprietà "solitarie" (appartamenti) sono più esposte all'esterno dell'edificio, e minore nei proprietari di appartamenti "intermedi" - ma in ragione delle spese di riscaldamento che ogni singolo condomino sostiene per la sua proprietà solitaria, come dedotte dall'entità del consumo individuale rilevato nella bolletta energetica. Da tale disciplina consegue che: stanti due condomini, di cui uno titolare di un appartamento posizionato in mezzo ad altri ("intermedio") ma notevolmente esteso, l'altro titolare di un appartamento di dimensioni comparativamente molto più modeste ma esposto all'esterno dell'edificio, il primo si trova obbligato a sopportare spese più elevate del secondo in ordine sia agli investimenti di efficientamento energetico di alcune parti comuni dell'edificio, sia al riscaldamento delle parti oggetto del predetto intervento. Come è evidente, pertanto, la normativa interna non attrae i condomini "intermedi" - che in genere sono anche quelli che formano la maggioranza, la quale dovrebbe approvare gli interventi di efficientamento energetico sulle parti comuni - ad approvare gli investimenti in questione, in quanto, rispetto ai medesimi, detti condomini sono consapevoli di assumere oneri cui non corrispondono simmetrici vantaggi.

Stato della Procedura

Il 24 gennaio 2019 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 2 - Energia**Procedura di infrazione n. 2018/2044** – ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione e alle radiazioni ionizzanti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione e alle radiazioni ionizzanti.

In base all’art. 106 di tale Direttiva, gli Stati membri sono tenuti a porre in essere, entro il 6 febbraio 2018, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative idonee a recepire la medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene, inoltre, che all’attuazione della Direttiva in questione debba applicarsi il Considerando 53 della Direttiva “sulla notifica dei documenti esplicativi”, in base al quale è fatto obbligo agli Stati membri, in casi giustificati, di accompagnare la notifica, alla Commissione, delle disposizioni attuative di una Direttiva nell’ordinamento interno, con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una Direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

In quanto non le è ancora stato comunicato alcun provvedimento di trasposizione della Direttiva 2013/59/EURATOM, la Commissione ritiene che la stessa non sia stata ancora attuata nel sistema normativo italiano.

Stato della Procedura

Il 10 ottobre 2019 la Commissione ha iscritto un ricorso contro l’Italia, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 3 - Energia**Procedura di infrazione n. 2018/2021** – ex art. 258 del TFUE

“Non corretta trasposizione della Direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia disatteso diversi obblighi previsti dalla Direttiva 2011/70/Euratom. A titolo di esempio: 1) l'art. 4, par. 1, prima frase, in combinazione con l'art. 4, par. 3, lettere da a) a f), prevede che ciascuno Stato UE elabori, in relazione alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, delle “politiche nazionali” rispettose dei criteri indicati dalle succitate lettere. Al riguardo, si contesta che l'Italia, al momento attuale, non ha ancora illustrato alla Commissione tali “politiche nazionali”. Queste, per la normativa italiana di cui all'art. 8, co. 1, del D. Lgs. 45/14, dovrebbero essere espresse nel “programma nazionale” (documento, questo, che la Direttiva impone a ciascuno Stato UE di adottare). Tuttavia, poiché tale programma non le è stato ancora notificato - come lamentato nella distinta procedura di infrazione n. 2016/2027 - la Commissione ne deriva che, in Italia, dette “politiche nazionali” non sono state ancora messe a punto; 2) l'art. 4, par. 1, 2° frase, attribuisce la “responsabilità ultima”, circa la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, allo Stato UE nel cui territorio tale materiale sia stato generato: ne consegue, come dal par. 2 dello stesso articolo, che laddove dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito vengano spediti, per eventuali trattamenti, in un altro Stato UE o in uno stato extraUE, “responsabile ultimo” del loro smaltimento sicuro e responsabile rimane pur sempre lo Stato UE o extraUE dal quale siano stati spediti. Diversamente, la legge italiana di cui all'art. 32, co. 4 ter del D. Lgs. n. 230/95, si limita a stabilire che l'esportazione dall'Italia o l'importazione per l'Italia, nonché il transito in territorio italiano, dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, debbano essere preventivamente autorizzati. Nessun cenno, invece, viene fatto dalle norme italiane alla persistenza della responsabilità “ultima”, circa lo smaltimento sicuro di tali materiali, in capo allo Stato UE che li ha prodotti. Ove, peraltro, le norme italiane ammettono una responsabilità di operatori italiani, la attribuiscono non allo Stato, ma solo ai “titolari di licenza” (D. Lgs 230/95), agli “operatori” (L. 1860/62) e alla Sogin S.p.A, quest'ultima con riferimento alla disattivazione degli impianti a fine vita e all'esercizio del Deposito nazionale dei rifiuti e del Parco tecnologico; 3) l'art. 5, par. 1, stabilisce che la normativa di ogni Stato UE individui le specifiche responsabilità incombenti a ciascuno degli operatori coinvolti nella filiera della gestione e dello smaltimento dei materiali in questione, pur rimanendo ferma, la responsabilità “primaria”, in capo ai “generatori” di tali materiali: per l'art. 58 bis, co. 1, del D. Lgs. 230/95, invece, tale responsabilità “primaria” si imputa al “titolare di un'autorizzazione”, che può non coincidere con il soggetto “generatore” del materiale di cui si tratta; 4) l'art. 8 impone ad ogni Stato UE, fra l'altro, di intraprendere attività di ricerca e di sviluppo per coprire le esigenze del “programma nazionale” per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi: al riguardo, l'art. 8, co. 1, lett. f) del D. Lgs 45/14 impone allo Stato italiano, effettivamente, di sviluppare dette attività di ricerca, ma senza istituire alcun nesso tra queste e le esigenze del “programma nazionale”.

Stato della Procedura

Il 18 maggio 2018 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 4 - Energia**Procedura di infrazione n. 2016/2027** – ex art. 258 del TFUE

“Mancata osservanza della Direttiva 2011/70/Euratom”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Corte di Giustizia UE ritiene che l'Italia abbia disatteso gli obblighi di cui all'art. 15, par. 4 e 13, par. 1, della Direttiva 2011/70/Euratom, concernente la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. In particolare, l'art. 5, par. 1, lett. a) della suddetta Direttiva impone ad ogni Stato UE di adottare un “quadro nazionale”, il quale contenga, tra l'altro, un “programma nazionale”. Quest'ultimo deve definire una politica di gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi e, come dal predetto art. 13, par. 1, della medesima Direttiva, deve essere notificato alla Commissione. Il già citato art. 15, poi, stabilisce, al par. 4, che gli Stati UE dovessero notificare alla Commissione detto “programma nazionale”, per la prima volta, entro il trascorso 23/08/2015. Quindi, in data 04/11/2015, la Commissione – constatando che il termine del 23/08/2015 era spirato inutilmente - chiedeva alle Autorità italiane chiarimenti in ordine al calendario, da esse adottato, per l'ultimazione del programma medesimo e per la sua notifica. Al riguardo, le Autorità italiane facevano presente di avere già concluso i lavori tecnici preliminari all'adozione del programma e di voler predisporre lo stesso, pertanto, entro la fine del febbraio 2016. Quindi, con nota del 22/02/2016, le Autorità italiane notificavano alla Commissione il sopra menzionato “programma nazionale”. In proposito, tuttavia, la Commissione UE rilevava che, dal documento inviato, non era chiaro se esso si riferisse ad una versione definitiva del suddetto “programma”, o ad una provvisoria. Infatti, lo stesso documento affermava, a pag. 3, secondo capoverso, seconda frase, che il “programma nazionale” – il quale, si precisava, doveva essere sottoposto a VAS (Valutazione Ambientale Strategica), compresa la consultazione pubblica e quella a livello di Governo – sarebbe stato comunicato alla Commissione. A seguito di ciò, la Commissione, con nota del 23/02/2016, chiedeva alle Autorità italiane di pronunciarsi chiaramente sullo “status” (definitivo o provvisorio) del programma comunicato. In data 29/06/2016, le Autorità italiane hanno risposto sottolineando che il documento inviato costituiva, in effetti, il “programma nazionale” di cui ai già citati artt. 5 e 15 della Dir. 2011/70/Euratom. Tuttavia, le stesse Autorità precisavano di non aver ancora approvato il testo di tale “programma”, come risultante a seguito delle “osservazioni del pubblico” e delle decisioni finali dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente, le quali debbono essere rese, tutte, nell'ambito della già espletata procedura VAS. Dette Autorità, quindi, si impegnavano verso la Commissione - nel caso in cui, nell'ambito della VAS, il testo del “programma” avesse riportato delle modifiche – a trasmetterle il testo aggiornato. Aggiungevano poi che il testo trasmesso doveva ancora essere approvato dal Presidente del Consiglio. La Commissione, pertanto, adiva la Corte UE per sentirla dichiarare che l'Italia, violando gli artt. 13, par. 1, e 15, par. 4, della Dir. 2011/70/Euratom, non aveva ancora assolto l'obbligo di comunicarle la versione definitiva del già citato “programma nazionale”. La Corte UE ha accolto le ragioni della Commissione.

Stato della Procedura

L'11/07/2019 la Corte UE ha dichiarato, con sentenza ex art. 258 TFUE, che l'Italia ha disatteso gli obblighi ad essa derivanti dalla sua appartenenza alla UE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

PAGINA BIANCA

Fiscaltà e dogane

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 1 2019/0217	Mancato recepimento della Direttiva UE 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale dell'Unione europea	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 2 2019/0055	Mancato recepimento della Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la Direttiva 2006/112/CE e la Direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 3 2018/4141	Regimi preferenziali IMU, TASI e TARI per i cittadini italiani pensionati iscritti all'AIRE	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2018/4002	Aliquota ridotta di IVA sul carburante nella Regione Lombardia	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2018/2054	Esenzione dei prodotti energetici (accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque UE	PM (Decisione di ricorso)	No	Stadio invariato
Scheda 6 2018/2010	Normativa italiana relativa alla determinazione del luogo di imposizione delle locazioni e dei noleggi a breve termine delle imbarcazioni da diporto	PM	Sì	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 7 2017/2114	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA)	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 8 2014/4075	Imposta di registro sull'acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari	PM (Decisione di ricorso)	Sì	Stadio invariato
Scheda 9 2013/2251	Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando	SC (C-304/08)	Sì	Variazione di stadio (da RC a SC)
Scheda 10 2008/2164	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	RC (C-63/19)	No	Stadio invariato
Scheda 11 2008/2010	Non corretto recepimento della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	2° MMC	Sì	Variazione di stadio (da 1° MMC a 2° MMC)

Scheda 1 – Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2019/0217** – ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale dell’Unione europea”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze/Dip. Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva UE 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale dell’Unione europea.

Ai sensi dell’art. 22 della succitata Direttiva, ogni Stato UE deve adottare, entro il 30 giugno 2019, le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della medesima nel proprio ordinamento interno, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In data 22 luglio 2019 la Commissione aveva già comunicato, alle competenti Autorità italiane, una “messa in mora” ex art. 258 TFUE, cui le Autorità italiane avevano risposto comunicando che il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva in questione era, al momento, in fase di elaborazione.

Tuttavia, continuando l’Italia a non conformarsi all’obbligo di recepire la Direttiva in oggetto e di dare comunicazione dello stesso recepimento, la Commissione ha deciso di inviare il presente “parere motivato”.

Stato della Procedura

Il 28 novembre 2019 la Commissione è stato emesso un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 2 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2019/0055 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la Direttiva 2006/112/CE e la Direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze/Dip. Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che la Repubblica italiana non ha ancora recepito, nel proprio ordinamento nazionale, la Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la Direttiva 2006/112/CE e la Direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

L’art. 4 di essa Direttiva stabilisce che gli Stati UE adottino, entro e non oltre il 31 dicembre 2018, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della medesima nei rispetti ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, dal momento che la Repubblica italiana non le ha ancora comunicato i provvedimenti di cui sopra, ritiene che gli stessi non siano ancora stati adottati e che, pertanto, la Direttiva in oggetto non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 10 ottobre 2019 è stato inviato un parere motivato, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 3 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2018/4141 - ex art. 258 del TFUE**

“Regimi preferenziali IMU, TASI e TARI per i cittadini italiani pensionati iscritti all’AIRE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze/Dip. Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia abbia violato gli artt. 18 e 63 del Trattato TFUE. Detto art. 18 TFUE vieta, ai singoli Stati UE, di discriminare situazioni omogenee, in ragione del criterio della “nazionalità”. L’art. 63 TFUE impone, ad ogni Stato UE, di consentire che i cittadini di altri Stati UE investano i loro capitali, nel territorio del primo Stato, a parità di condizioni con i cittadini di questo (c.d. operatori “interni”). La normativa italiana prevede, in generale, che sugli immobili siti in Italia, non da considerarsi “di lusso” ed adibiti ad “abitazione principale” dal loro titolare, quest’ultimo ottenga l’esenzione dalle imposte IMU e TASI, nonché la riduzione di due terzi dell’imposta TARI. Tale disciplina si applica sia ove i titolari di tali immobili siano italiani, sia ove abbiano la cittadinanza di altri Stati UE. Tuttavia, dal combinato disposto dell’art. 13 del D. L. 6/12/2011, dell’art. 9 bis, co. 2, del D. L. 28/03/2014 n. 47, dell’art. 1, co. 639, della Legge di stabilità del 2014, dell’art. 1, co. 14 b) della Legge di stabilità del 2016 e della Risoluzione del 26/06/2015 n. 6/DF, risulta che gli immobili succitati si intendono in ogni caso adibiti ad “abitazione principale” – al fine di consentire ai loro titolari di godere dello sgravio fiscale sopra descritto – ove costituiscano l’unico immobile posseduto, in Italia, in proprietà o in usufrutto, da “cittadini italiani” non residenti in Italia ma iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) e già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione ulteriore che i medesimi immobili non siano stati dati in locazione o in comodato d’uso. Quindi, ai cittadini italiani che vantino i requisiti sopra indicati, il già indicato sgravio fiscale viene concesso pur quando i predetti non abitino effettivamente nell’immobile considerato. A tale riguardo, la Commissione rileva che lo stesso trattamento di favore non viene esteso ai cittadini di altri Stati UE, i quali si trovino nella medesima situazione di tali cittadini italiani (proprietari o usufruttuari in Italia di un solo immobile non di lusso, nel quale non abitino e che non abbiano locato o dato in comodato). La Commissione ritiene, pertanto, che la normativa italiana in esame: 1) violi il succitato art. 18 TFUE, in quanto riserva trattamenti discriminatori a motivo della diversa cittadinanza dei soggetti; 2) violi l’art. 63 TFUE in quanto, a motivo del diverso trattamento fiscale, rende meno appetibili, per i cittadini transfrontalieri rispetto a quelli italiani, l’investimento di capitali in Italia. Le Autorità italiane replicano che il trattamento di favore, riservato al pensionato italiano all’estero, risponde alla finalità sociale di incoraggiare lo stesso migrante a non recidere i legami con la patria, stimolandolo a mantenere la titolarità di un immobile nel suo paese. La situazione in oggetto, quindi, si distingue da quella del cittadino di un altro Stato UE che, continuando a risiedere all’estero, risulti aver acquistato, in Italia, un’unica abitazione non di lusso: pertanto, in difetto di un’oggettiva omogeneità tra le due fattispecie considerate, non sarebbero applicabili i sopra citati artt. 18 e 63 del TFUE

Stato della Procedura

In data 24 gennaio 2019 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Dall’estensione del beneficio fiscale - già concesso ai cittadini italiani in tema di IMU, TASI e TARI - a cittadini di altri Stati UE titolari di un’unica abitazione non di lusso ubicata in Italia, deriverebbe una diminuzione delle entrate fiscali, con effetti negativi per la finanza pubblica

Scheda 4 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2018/4002** - ex art. 258 del TFUE

“Aliquota ridotta di IVA sul carburante nella Regione Lombardia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze/Dip.Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva l’inosservanza degli artt. 96-98 della Direttiva 2006/112/CE sull’IVA. Tale imposta - la quale di regola colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, che un imprenditore esegua dietro un corrispettivo - si quantifica applicando una percentuale (aliquota) ad un importo, detto “base imponibile”. In particolare, detto art. 96 stabilisce che, ai fini IVA, i singoli Stati UE sono tenuti ad applicare, in via di principio, un’aliquota IVA “normale”, identica sia per le cessioni che per le prestazioni. Il successivo art. 97 precisa che tale aliquota “normale” non può mai essere inferiore al 15%. Infine, l’art. 98, in combinazione con l’allegato III della medesima Direttiva, stabilisce che, alle categorie di cessioni e di prestazioni elencate nello stesso allegato III, i singoli Stati UE possano non applicare un’aliquota IVA normale, ma “una” o “più” aliquote “ridotte”. Ora: in Italia, la Legge statale n. 189/2008 ha attribuito, alle Regioni d’Italia confinanti con la Svizzera, un finanziamento detto di “compartecipazione all’IVA”, il quale viene destinato a rimborsare le Regioni suddette degli sconti che esse, tramite una riduzione delle aliquote dell’IVA relativa al carburante, applicano sul prezzo di tale prodotto. Al riguardo, la Legge Regionale n. 28/1999 della Regione Lombardia prevede la concessione di tali sconti, sui carburanti, ai cittadini lombardi residenti nelle fasce di confine tra l’Italia e la Svizzera: a tal fine, detta Legge istituisce un sistema per cui i gestori dei punti vendita di carburante per autotrazione, i quali praticano riduzioni di prezzo ai loro clienti, ottengono dalla Regione dei versamenti pari all’importo delle riduzioni di prezzo praticate all’erogazione. Con successive Deliberazioni della Giunta regionale (D.g.r.) sono stati individuati i Comuni, i cui abitanti sono ammessi al beneficio fiscale in oggetto. Tali beneficiari sono stati poi raggruppati in due fasce (A e B), relative a sconti la cui entità è stata, in seguito, più volte rideterminata: grazie all’ultimo aggiornamento, l’entità dello sconto è di 0,23 euro/litro (fascia A) e di 0,15 euro/litro (fascia B) per la benzina, e di 0,08 euro/litro per il gasolio. Con riferimento a tale sistema normativo, la UE osserva che il medesimo è contrario: all’art. 96 della Direttiva, il quale, letto alla luce dei principi generali dell’“armonicità” e dell’“unitarietà” dell’IVA, esprime il divieto che uno Stato UE preveda, su prodotti identici (in questo caso sui carburanti per autotrazione), aliquote IVA differenziate - e, quindi, imposte di diversa entità - da zona a zona del suo territorio nazionale; all’art. 97, dal momento che gli sconti, come sopra individuati in base all’ultimo aggiornamento normativo, denotano l’applicazione di un’aliquota IVA inferiore alla soglia del 15%, ad onta del divieto espresso dallo stesso articolo 97; all’art. 98, in quanto la decurtazione delle aliquote IVA, come prevista dalla succitata normativa italiana, si applica a dei tipi di transazioni, cioè le cessioni di carburanti, che non rientrano nell’elenco delle transazioni che, per l’art. 98, sono assoggettabili alle aliquote “ridotte”.

Stato della Procedura

In data 8 novembre 2018 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Con l’innalzamento dell’aliquota IVA sui carburanti, come richiesto dalla UE, si genererebbero maggiori introiti fiscali, con effetto positivo per la finanza pubblica

Scheda 5 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2018/2054 - ex art. 258 del TFUE**

“Esenzione dei prodotti energetici (accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque UE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze/Dip. Finanze

Violazione

E’ contestata l’applicazione del beneficio dell’esenzione dall’accisa ai carburanti utilizzati nei natanti da diporto privati in contratto di noleggio, senza rifiuto esplicito di tale beneficio in caso di uso privato del natante da parte dell’utilizzatore finale, contravvenendo così agli obblighi derivanti dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 2003/96/CE, come interpretata dalla più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea citando in particolare la sentenza del 13 luglio 2017, *Vakary Baltijos laivy statykla*, C-151/16, e la sentenza del 21 dicembre 2011, *Haltergemeinschaft*, C-250/10, in base alle quali l’esenzione è esclusa per coloro che utilizzano le imbarcazioni da diporto a fini privati e non commerciali.

La procedura di infrazione è stata aperta ad esito della chiusura negativa del progetto pilota 7428/15/TAXU, di pari oggetto.

Stato della Procedura

In data 8 novembre 2018 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 del TFUE. Il 25 luglio 2019, la Commissione UE ha assunto la decisione di adire, con ricorso, la Corte di Giustizia UE, senza tuttavia formalizzare, per il momento, il ricorso in oggetto. Al riguardo, l’Italia ritiene di applicare correttamente la disciplina armonizzata in virtù dell’interrelazione delle norme armonizzate che disciplinano il settore delle accise e delle norme di settore che disciplinano il noleggio delle imbarcazioni da diporto che in nessun caso consentono al “noleggiatore” di disporre di un titolo giuridico che lo autorizzi ad utilizzare direttamente l’imbarcazione, ma solo di fruire del complesso servizio offerto dal noleggiante. Inoltre, in considerazione del divieto di uso privato di un’imbarcazione da diporto destinata ad uso commerciale, è altresì escluso che un noleggiante possa utilizzare per fini privati l’imbarcazione da diporto destinata a fini commerciali.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non è al momento ipotizzabile un effetto finanziario sul bilancio pubblico che derivi dalla presente procedura, dal momento che si è attualmente in attesa di un’eventuale modifica normativa nell’ambito del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità

Scheda 6 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2018/2010** - ex art. 258 del TFUE

“Normativa italiana relativa alla determinazione del luogo di imposizione delle locazioni e dei noleggi a breve termine delle imbarcazioni da diporto”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze/Dip. Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato gli artt. 56 e 59 bis della Direttiva 2006/112/CE, inerente all'IVA. Tale imposta incide sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi. Ora: l'identificazione del “luogo” di una cessione di beni, o di una prestazione di servizi, consente di individuare lo Stato UE il quale, comprendendo nel suo territorio il luogo in questione, è legittimato a riscuotere l'IVA sulle transazioni predette. Al riguardo, il succitato art. 56 stabilisce che, con riguardo al servizio consistente nella “locazione” o nel “noleggio” di un’“imbarcazione da diporto”, il “luogo” ove esso viene eseguito si identifica in quello in cui l'imbarcazione è “effettivamente messa a disposizione del destinatario”, a condizione che il noleggio o la locazione stessi siano a breve termine (cioè per non più di 30 giorni o, per i natanti, per non più di 90 giorni), ovvero, non essendo a breve termine, risulti: 1) che l'utilizzatore non è un soggetto passivo IVA; 2) che il servizio viene reso, dal prestatore, a partire da una sua stabile organizzazione posta nel medesimo luogo in cui l'imbarcazione è “messa a disposizione” dell'utilizzatore. Tuttavia, il par. 1 del già citato art. 59 bis consente, ai singoli Stati UE – laddove, in forza dell'applicazione del criterio del luogo in cui il mezzo di trasporto viene messo a disposizione dell'utente (art. 56 già citato), il nolo o la locazione di un tale mezzo risultino ubicati nel loro territorio e quindi sottoposti alla loro potestà impositiva IVA – di ritenere comunque, in presenza di date condizioni, che il luogo di esecuzione del servizio predetto si trovi fuori dell'Unione europea e, quindi, di rinunciare al loro potere di prelievo fiscale. Le condizioni di applicazione del predetto art. 59 bis sono le seguenti: 1) che la rinuncia al potere impositivo, da parte dello Stato UE in questione, sia volta a prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza; 2) che la fruizione dei servizi in oggetto abbia luogo, effettivamente, fuori della UE. E ora, la normativa italiana: nell'intenzione di sfruttare l'opzione offerta dal succitato art. 59 bis della Dir. 2006/112/CE, l'art. 7 quater, lett. e) del DPR n. 733/72 - rifacendosi, ai fini dell'applicazione del potere di imposizione dell'IVA, al criterio del luogo in cui i servizi vengano effettivamente utilizzati (piuttosto che a quello, ex art. 56, del luogo in cui il mezzo di trasporto viene messo a disposizione dell'utilizzatore) - stabilisce quanto segue: ove un mezzo di trasporto sia messo a disposizione dell'utilizzatore in territorio italiano, per breve termine e a titolo di nolo o di locazione, i servizi in questione si intendono eseguiti in Italia e, pertanto, soggetti ad imposizione IVA da parte della Repubblica italiana, solo ove in Italia o in un altro Stato UE si realizzi l'effettiva fruizione degli stessi. Viceversa, sempre in base a tali norme italiane, risulta che, ove un mezzo di trasporto venga messo a disposizione di un noleggiatore o di un locatario fuori del territorio UE, il nolo o la locazione debbono ritenersi eseguiti in territorio italiano (con relativo esercizio del prelievo IVA da parte dell'Italia), quando l'effettiva loro fruizione avvenga in territorio nazionale. Fin qui, la normativa nazionale si conforma alla succitata disciplina UE. Tuttavia, la Circolare n. 49/E del 7 giugno 2002 stabilisce, riguardo ai mezzi di trasporto costituiti da “imbarcazioni”, delle percentuali forfetarie di “presumibile” utilizzo delle stesse fuori delle acque territoriali dell'Unione, definite, per ciascun tipo di natante, in base ai requisiti di lunghezza e alle modalità di propulsione dello stesso. In ragione di tali percentuali, risulta che quanto più aumentano le dimensioni di un'imbarcazione, tanto più si ritiene diminuire la possibilità che la sua circolazione abbia luogo nelle acque UE. Risulta, pertanto, che la rinuncia, da parte dell'Italia, al suo potere di imposizione dell'IVA, non si fonda su un concreto accertamento, caso per caso, che la circolazione del mezzo noleggiato o locato a breve



termine sia avvenuta, effettivamente, fuori della UE: infatti, la Repubblica italiana si regola, ai fini di detta rinuncia, in base a presunzioni generali e astratte circa la localizzazione del servizio. La Commissione osserva che la menzionata normativa italiana, nonostante le intenzioni, non rispetti, di fatto, i rigorosi requisiti del predetto art. 59 bis, in quanto: 1) l'Italia dovrebbe dimostrare, caso per caso – contrariamente alla normativa nazionale sopra descritta - l'esistenza di un rischio "effettivo" che l'applicazione della sua potestà fiscale, per intero, determini una doppia imposizione o una distorsione fiscale; 2) l'Italia non potrebbe applicare, in via generale e automatica, aliquote IVA decurtate – come previsto, per converso, dalla Circolare sopra menzionata - ma dovrebbe verificare, in rapporto ad ogni caso concreto, che parte dell'utilizzazione delle imbarcazioni da diporto abbia luogo, effettivamente, in acque extraUE (a tal fine, potrebbe imporre ai natanti l'obbligo di adottare sistemi di geolocalizzazione): solo nel rispetto di tali condizioni, la Repubblica italiana potrebbe ridurre, in modo proporzionato al singolo caso concreto, le normali aliquote IVA sul noleggio o sulla locazione dell'imbarcazione.

Stato della Procedura

In data 26 luglio 2019 è stato inviato un parere motivato, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Se, come richiesto dalla Commissione, l'Italia procedesse a verifiche concrete, in relazione al luogo di effettiva utilizzazione dei servizi di noleggio o di locazione di imbarcazioni per breve termine, si ipotizzerebbe un aumento del gettito fiscale. Effetti positivi per la finanza pubblica.

Scheda 7 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2017/2114** - ex art. 258 del TFUE

“Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze/Dip. Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’istituzione, da parte di n. 6 Regioni italiane, dell’imposta conosciuta come “IRBA” (Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione), contrasti con l’art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE. Tale normativa UE consente, ai singoli Stati dell’Unione, di sottoporre i prodotti, già gravati di un’accisa, ad ulteriori imposte indirette, sempre che queste abbiano “finalità specifiche” e si conformino alle regole – in materia di determinazione della base imponibile della stessa imposta, del suo calcolo e della sua imponibilità - stabilite per l’IVA o per le “accise”. Ora, l’IRBA è stata prevista, nelle sue linee fondamentali, dall’art. 6, par. 1, co. 1, lett. c) della Legge n. 158/1990, il quale ha permesso alle Regioni a statuto ordinario di istituire un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, gravante sugli impianti di distribuzione ubicati nelle stesse Regioni e non eccedente il limite massimo di lire 30 al litro. Completano il quadro normativo, inerente a tale imposta, l’art. 17 del D. Lgs n. 398 del 21/12/1990, nonché l’art. 1, co. 154, della L. n. 662 del 23/12/1996, il quale ha innalzato a lire 50/litro l’importo precedente di lire 30/litro. Si precisa che le entrate, derivanti dal gettito dell’IRBA, affluiscono solo al bilancio regionale. In merito, la Commissione ha osservato che, come dal già citato art. 1, par. 2, della Dir. 2008/118/CE, un’imposta indiretta la quale, come l’IRBA, gravi su prodotti già sottoposti ad accisa, è ammessa solo ove sia destinata ad una “finalità specifica” e adotti la disciplina dell’IVA o delle accise – almeno nelle linee fondamentali - circa le modalità di funzionamento, la determinazione della base imponibile e il calcolo e l’esigibilità dell’imposta. In ordine al requisito della destinazione ad una finalità specifica, le Autorità italiane sostengono che esso sia ravvisabile, circa l’IRBA, nella funzionalità della stessa rispetto alla “tutela dell’ambiente”: determinando, infatti, un aumento del prezzo della benzina superiore a quello già ingenerato dall’accisa, l’IRBA scoraggerebbe l’acquisto di tale carburante, con ciò contrastando l’inquinamento ambientale. Sul punto, la Commissione osserva, in primo luogo, che la maggiorazione del prezzo della benzina, ingenerata dall’IRBA, sarebbe così modesta che difficilmente il consumo della benzina stessa ne sarebbe scoraggiato; anche ammettendo il contrario, poi, l’IRBA finirebbe, in quanto grava solo sulla benzina, per orientare i consumatori verso carburanti ancora più nocivi della benzina stessa. Secondo la Commissione, inoltre, tale asserita finalità “specifica” di tutela ambientale potrebbe sussistere, circa l’IRBA, soltanto ove la stessa fosse specificatamente riservata a finanziare programmi ambientali. Pertanto, la Commissione conclude per la non ammissibilità, alla luce del diritto UE, dell’imposta in oggetto.

Stato della Procedura

Il 27 novembre 2019 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

L’abolizione dell’IRBA, come richiesta dalla Commissione, produrrebbe effetti diretti esclusivamente sulla finanza delle Regioni che l’hanno istituita e non sulla finanza statale.

Scheda 8 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2014/4075 - ex art. 258 del TFUE**

“Imposta di registro sull’acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze/Dip. Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 18 e 63 del Trattato TFUE. Detto art. 18 vieta, ai singoli Stati UE, di introdurre discriminazioni fondate sulla “nazionalità”, mentre l’art. 63 impone ad ogni Stato UE di consentire, agli operatori di altri Stati UE, di investire i loro capitali nel proprio territorio, a parità di condizioni rispetto agli operatori interni. In Italia, il D.P.R. n. 131/1986 stabilisce, all’art. 2, che debbono essere “registrati” (cioè sottoposti ad imposta di registro) gli atti indicati sotto la rubrica “TARIFFA”, fra i quali rientrano quelli con cui un soggetto trasferisce ad un altro, dietro corrispettivo, la proprietà su beni immobili. Su tali atti, detta imposta è fissata di regola al 9%, ma, ove l’immobile acquistato sia una casa di abitazione “non di lusso”, ricorrendo talune condizioni (relative all’acquisto della c.d. “prima casa”), l’imposta stessa è abbassata al 2%. Una delle condizioni richieste per accedere a tale trattamento fiscale di favore, è che l’immobile acquistato sia ubicato nello stesso Comune ove risiede l’acquirente, o che quest’ultimo, entro 18 mesi dall’acquisto stesso, stabilisca la propria residenza nel Comune ove è sito detto immobile. Tale obbligo di residenza è imposto all’acquirente sia che abbia la cittadinanza italiana, sia che risulti cittadino di altro Stato UE. Tuttavia, dal predetto T.U, come integrato dalla circolare n. 38/E del 12/08/2005, risulta che il cittadino italiano, emigrato all’estero, può ugualmente godere dell’imposta di registro al 2% sull’acquisto del primo immobile sito in Italia, anche se non elegge la residenza nel Comune ove tale immobile è ubicato. Questo trattamento di favore, per il migrante italiano all’estero, risponde alla doppia finalità sociale di: 1) aiutare il migrante, che in genere si è trasferito all’estero per lavoro, a sostenere le spese per organizzare la propria vita fuori della terra di origine; 2) incoraggiare lo stesso migrante a non recidere i legami con la patria, stimolandolo ad acquistare un immobile nel suo paese. E’ evidente, quindi, la ragione per cui tale beneficio fiscale non è esteso al cittadino di un altro Stato UE che, continuando a risiedere all’estero, acquisti la sua “prima casa” in Italia, stante l’assoluta diversità della situazione oggettiva in cui versa quest’ultimo rispetto all’italiano migrante all’estero per lavoro. Tuttavia la Commissione ravvisa, nel trattamento “differenziato” applicato al cittadino di altro Stato UE, una discriminazione fondata sulla nazionalità, ad onta del predetto art. 18 TFUE. Inoltre, considerando l’acquisto della proprietà immobiliare una forma di investimento di capitali, la Commissione ravvisa, nella fattispecie, la violazione della “libera circolazione dei capitali” (art. 63 TFUE), la quale impone ad ogni Stato UE di concedere, sia agli operatori interni, sia a quelli “transfrontalieri”, le stesse possibilità di “investimento” dei rispettivi capitali. L’Italia osserva, tuttavia, che detti principi egualitari operano solo ove l’operatore interno e quello transfrontaliero versino in condizioni “oggettivamente comparabili”, caratteristica, questa, assente nel caso di specie.

Stato della Procedura

Il 28/01/2018 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 TFUE. In data 24 gennaio 2019, la Commissione ha assunto la decisione di adire la Corte di Giustizia UE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

In caso di estensione dell’ambito dei beneficiari dell’agevolazione sull’imposta di registro al 2% per l’acquisto della prima casa, si determinerebbe una diminuzione di gettito

Scheda 9 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/2251** - ex art. 258 del TFUE.

"Perdita di risorse proprie".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**Violazione**

La Corte di Giustizia UE dichiara che l'Italia, violando l'art 8 delle Decisioni 94/728/CE, 2000/597/CE, 2007/436/CE e 2014/335/UE, gli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei Regolamenti 1552/1989/CEE e 1150/2000/CE e gli artt. 6, 10, 12 e 13 del Reg. 609/2014/UE, non ha versato, al bilancio UE, Euro 2.120.309,50 di dazi doganali. Nel 1997, la Dogana di Palermo scopriva dei containers vuoti, i quali, secondo fondati sospetti, presumibilmente erano serviti a veicolare 11.380 kg di tabacchi esteri, in elusione dei corrispondenti dazi UE per € 2.120.309,50. Tuttavia, le Autorità italiane, prima di riscuotere i dazi in questione, hanno atteso l'esito del processo penale che, intanto, veniva avviato nei confronti dei presunti contrabbandieri. Questi venivano condannati. Passate in giudicato le relative sentenze, le autorità italiane agivano in riscossione nei confronti dei predetti soggetti, che tuttavia risultavano insolventi. L'Italia non ha mai versato alla UE i prelievi in oggetto, adducendo - poichè gli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei citati Reg.ti 1552/1989 e 1150/2000 impongono, agli Stati UE, di pagare l'obbligazione doganale solo dopo averla "accertata" - che l'accertamento di tale importo, in quanto eseguito dall'autorità amministrativa doganale, non sarebbe stato valido, in quanto non confermato dalla sentenza penale passata in giudicato: questa, infatti, si limitava a stabilire che la merce pesava più di 15 kg. L'Italia aggiungeva altresì che, prima del passaggio in giudicato di detta sentenza, erano trascorsi più di 5 anni, nel corso dei quali non era stato possibile riscuotere l'obbligazione doganale, nell'incertezza dell'esistenza e dell'importo della stessa: il debito doganale doveva, pertanto, ritenersi estinto ex art. 17 dei citati Regolamenti, in quanto una situazione di "forza maggiore" (come la pendenza del processo penale) si era opposta alla sua riscossione per oltre 5 anni. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che l'accertamento della Dogana sarebbe stato valido: infatti, le norme UE non richiederebbero che l'accertamento di un debito doganale, eseguito da un'Autorità amministrativa, sia confortato dal pronunciamento di un giudice. Pertanto, la Corte ritiene che le Autorità italiane, attendendo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna dei contrabbandieri, prima di riscuotere dagli stessi il debito doganale, hanno agito in contrarietà alle norme UE, peraltro creando le condizioni per l'irrecuperabilità del debito.

Stato della Procedura

L'11 luglio 2019, la Corte di Giustizia UE, con sentenza ex art. 258 TFUE, ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza alla UE (Causa C-304/18).

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

L'obbligazione doganale relativa ai dazi è stata stimata in € 2.120.309,50.

Scheda 10 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2164** – ex art. 258 del TFUE.

“Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Applicazione di un’aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze/Dip. Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, relativa all’applicazione di un’accisa ridotta sulle benzine e sul gasolio per autotrazione nella Regione Friuli Venezia – Giulia, sarebbe incompatibile con la Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Tale Direttiva non ammette che singole Regioni riducano le accise sul proprio territorio. La Legge n. 549/85, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l’accisa gravante su tali prodotti è dovuta dal titolare del deposito fiscale che ne esegue il pagamento e la trasla, di fatto, sul distributore del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente all’accisa dovuta. Il distributore, a sua volta, vende il carburante al consumatore finale, applicando una maggiorazione di prezzo, corrispondente all’importo dell’accisa, nei suoi confronti. L’art. 1, comma 187, della Legge n. 244 del 2007 ha modificato l’art. 49, primo comma, dello statuto speciale della regione Friuli – Venezia Giulia, di cui alla Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, al fine di prevedere che una quota dell’accisa riscossa sulle benzine e sul gasolio consumati nella Regione per uso autotrazione spetti alla medesima Regione. D’altra parte, le stesse norme regionali prevedono che la Regione applichi delle riduzioni di prezzo a favore di certe categorie di consumatori di carburanti, a condizione che risiedano nel territorio regionale. La normativa regionale prevede altresì che i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti ottengano il rimborso, da parte della Regione, dei contributi sull’acquisto di carburante, erogati ai beneficiari. Le Autorità italiane ritengono che, in tale contesto, non sembrano ravvisabili aspetti di incompatibilità della normativa italiana sopra rappresentata con la Direttiva 2003/96/CE: l’accisa, gravante sui carburanti citati, viene infatti applicata nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia con la stessa aliquota vigente nel resto del territorio nazionale e i titolari dei depositi fiscali, che forniscono i prodotti in questione ai gestori degli impianti di distribuzione ubicati nella medesima Regione, versano allo Stato, per intero, la relativa imposta.

Stato della Procedura

Il 29/01/2019 la Commissione ha presentato un ricorso alla Corte di Giustizia UE, ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura ha effetti solo sul bilancio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Scheda 11 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2010 – ex art. 258 del TFUE**

“Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze/Dip. Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene che alcune norme fiscali italiane, in tema di IVA, contrastino con la disciplina UE, come segue: 1) l’art. 4, co. 4, del DPR n. 633/72 “esclude” dall’IVA le cessioni di beni/prestazioni di servizi da parte di associazioni, per le proprie “finalità istituzionali” non lucrative, eseguite in favore di soci o di soggetti facenti parte delle stesse associazioni, dietro “corrispettivi specifici” o “contributi supplementari”. A motivo di detta “esclusione” dall’IVA, l’Italia adduce la finalità ideale, e quindi non lucrativa, in vista della quale verrebbero eseguite le operazioni sopra descritte: la Commissione replica che esse, in quanto realizzate dietro corrispettivo (“corrispettivi specifici” o “contributi supplementari”), debbono per ciò stesso essere qualificate come “economiche”, essendo irrilevante, ai fini IVA, la finalità perseguita dall’ente. Dette transazioni vanno, quindi, soggette per lo più ad IVA, mentre quelle, di esse, munite degli elementi ex art. 132, par. 1, lett. m) ed n) della Dir. 2006/112/CE, vanno “esentate” da tale imposta; 2) l’art. 4, co. 5, del DPR n. 633/72, “esclude” dall’IVA tutte le cessioni di beni/prestazioni di servizi, anche dietro corrispettivo, eseguite dai partiti politici, rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, in occasione di manifestazioni propagandistiche. Tali operazioni, infatti, come realizzate solo in circostanze occasionali, non si inscriverebbero in un’attività “economica”, poiché questa richiede il carattere della “stabilità”. La Commissione replica che, almeno in periodi di elezioni, i partiti politici indicano numerose manifestazioni, nel cui ambito cedono diversi beni. Tali cessioni, quindi, inserite in un flusso stabile, sostanzierebbero nel loro insieme un’attività qualificabile come “economica”. Esse, pertanto, vanno soggette per lo più ad IVA, con l’eccezione di quelle recanti le condizioni ex art. 132, par. 1, lett. i) od o) della Dir. 2006/112/CE, le quali andrebbero definite “esenti”; 3) l’art. 4, co. 6, del D.P.R. n. 633/1972, il quale “esclude” dall’IVA la somministrazione di alimenti e bevande, anche dietro corrispettivo, da parte di bar ed esercizi presso i luoghi di svolgimento dell’attività “istituzionale” di associazioni di “promozione sociale”, ove tale commercio sia “strettamente complementare” all’attività istituzionale dell’associazione stessa e si dirige solo verso gli associati. La Commissione osserva che, almeno nei casi di “associazioni di “promozione sociale” di grandi dimensioni e con molti iscritti, la somministrazione di alimenti di cui si tratta non è “occasionale”, per cui integrerebbe un’attività “economica”; inoltre, osserva che la “stretta complementarità” di tale somministrazione con le finalità istituzionali dell’associazione, la quale secondo le autorità italiane vanificherebbe l’economicità della transazione, sarebbe ravvisabile in pochi casi, risultando invece assente nella maggior parte delle situazioni. Tali operazioni dovrebbero quindi soggiacere ad IVA.

Stato della Procedura

Il 26/07/2019 è stata notificata una 2° messa in mora complementare, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario

Dall’assoggettamento ad IVA delle operazioni attualmente “escluse” dalla normativa italiana, dovrebbe derivare un aumento delle pubbliche entrate.

PAGINA BIANCA

Giustizia

PROCEDURE INFRAZIONE GIUSTIZIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2019/2130	Direttiva 2014/57/UE relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di mercato	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2019/2104	Direttiva 2012/29/UE sulle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2019/2033	Mancata ottemperanza della Direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio pacchetto	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2019/0279	Mancato recepimento della Direttiva UE 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale	MM	No	Nuova procedura
Scheda 5 2018/2335	Mancata ottemperanza alla Direttiva UE 2011/93 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio	MM	No	Nuova procedura

Scheda 1 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2019/2130** – ex art. 258 del TFUE.

“Direttiva 2014/57/UE relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di mercato”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

La Commissione europea ritiene non correttamente attuate, in Italia, le seguenti norme della Direttiva 2014/57/UE: 1) l'art. 1, par. 2, co. 1°, stabilisce che la Direttiva stessa si applichi alle condotte relative agli “strumenti finanziari” ammessi o da ammettersi sui Mercati Regolamentati, o sui Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF) o sui Sistemi Organizzati di Negoziazione (OTF), indipendentemente dalla “nazionalità” di tali mercati: invece, l'art. 182 del Testo Unico sulla Finanza (TUF) limita tale ambito di applicazione alle condotte inerenti agli strumenti finanziari ammessi o da ammettersi ai predetti mercati o sistemi, solo quando questi ultimi siano “italiani”; 2) l'art. 1, par. 2, co. 1°, assoggetta alla Direttiva anche le condotte relative agli “strumenti finanziari” non negoziati in alcuna sede, ma il cui prezzo o valore dipendano da, o influiscano su, il prezzo o il valore di uno strumento finanziario ammesso ai mercati di cui sopra: nessuna norma italiana recepirebbe tale disposizione; 3) l'art. 1, par. 3, lett. b) della stessa Direttiva sottrae, all'applicazione della stessa, tutti i “valori mobiliari o gli strumenti collegati” ex art. 3, par. 2, lett. a) e b) del Reg. 596/2014/UE: diversamente, l'art. 183, co. 1°, lett. b) non esclude, dall'applicazione della Direttiva, la negoziazione di valori mobiliari o strumenti che siano collegati a fini di stabilizzazione; 4) l'art. 3, par. 3, co. 2° e l'art. 4, par. 3 della Direttiva ammettono che i reati di “abuso di informazioni privilegiate”, di “raccomandazione o di induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate” e di “comunicazione illecita di informazioni privilegiate” possano essere perpetrati anche dagli insiders c.d. “secondari”: l'art. 184 del TUF, invece, lo esclude; 5) per l'art. 5, par. 2, lett. a) e c), il reato di “manipolazione del mercato” è integrato da una condotta la quale: a) o fornisca segnali falsi o fuorvianti in relazione alla “domanda”, all’“offerta”, o al “prezzo” di uno strumento finanziario; b) o assicuri il prezzo ad un livello anomalo o artificiale: invece, l'art. 185 del TUF ritiene integrato il reato predetto solo quando siano forniti segnali falsi, o fuorvianti, in rapporto al “prezzo” di un prodotto finanziario; 6) l'art. 5, par. 2, lett. c) ravvisa il reato di “manipolazione del mercato” ove, attraverso i media, siano divulgate informazioni le quali: a) o forniscano segnali falsi o fuorvianti in relazione alla “domanda”, all’“offerta” o al “prezzo” di uno strumento finanziario; b) o assicurino il prezzo ad un livello anomalo o artificiale: diversamente, per l'art. 185 del TUF, il reato predetto ricorre solo ove siano divulgate, attraverso i media, informazioni che forniscano segnali falsi o fuorvianti in rapporto al “prezzo” di un prodotto finanziario; 7) l'art. 7, par. 2, della Direttiva impone, ad ogni Stato UE, di sanzionare i reati, relativi all’“abuso di informazioni privilegiate” e alla “manipolazione del mercato”, con la “reclusione” fino ad un massimo di 4 anni: al riguardo, l'art. 184, co. 3 bis, e l'art. 185, co. 2 bis del TUF, prevedono l'arresto per un massimo di soli 3 anni e, inoltre, non per tutti i casi rientranti nelle due succitate categorie di reato, ma solo per quelli concernenti operazioni su strumenti finanziari quotati negli MTF e sugli OTF, o su altri strumenti.

Stato della Procedura

Il 26 luglio 2019 è stata comunicata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2019/2104 – ex art. 258 del TFUE.**

“Direttiva 2012/29/UE sulle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia recepito alcune norme della Direttiva 2012/29/UE circa le “vittime di reato” e, precisamente: 1) l’art. 2, par. 1, lett. b), che definisce la nozione dei “familiari” delle vittime del reato; 2) l’art. 3, par. 2, che impone l’obbligo, alle Autorità che entrano in contatto con le vittime di reato, di esprimersi in modo, tra l’altro, adeguato alle caratteristiche personali di queste ultime; 3) l’art. 4, par. 1, lett. g), sul diritto delle vittime di un reato, residenti in uno Stato UE diverso da quello in cui è stato commesso il reato stesso, ad essere informate su tutte le misure cui possono accedere nello Stato UE di primo contatto con l’Autorità competente; 4) l’art. 4, par. 1, lett. j), sul diritto delle vittime di reato ad essere informate circa i servizi di “giustizia riparativa”; 5) l’art. 9, par. 1, che obbliga i “servizi generali di assistenza alle vittime” a fornire i servizi di cui alle lettere da a) a e); 6) l’art. 9, par. 2, che obbliga i servizi di assistenza alle vittime a prestare particolare attenzione alle esigenze “specifiche” di queste; 7) l’art. 9, par. 3, lett. a), che obbliga i “servizi di assistenza specialistica alle vittime” a fornire alloggi, o altra sistemazione temporanea, alle vittime bisognose di un luogo sicuro e soggette ad un imminente rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta; 8) l’art. 12, par. 1, lettere da a) a e) e par. 2, relativo ai servizi di “giustizia riparativa”: tali norme dispongono l’obbligo di agevolare il rinvio a tali servizi, salvo il principio per cui gli stessi debbono essere attivati solo se ciò corrisponda all’interesse della vittima. A quest’ultima, fra l’altro, deve essere riconosciuto il diritto, prima di consentire a partecipare al procedimento stesso di giustizia riparativa, ad essere informata in modo completo ed obiettivo in merito a tale procedimento e al suo esito, oltre che in merito all’esecuzione di un eventuale accordo. Il ricorso ai predetti servizi di giustizia riparativa, inoltre, deve essere subordinato al riconoscimento, da parte dell’autore del reato, dei fatti essenziali del caso, oltre che alla volontarietà di ogni accordo raggiunto in seno a tale procedimento e alla “riservatezza” di ogni discussione non pubblica verificatasi nel suo ambito; 9) l’art. 20, lett. a), che impone di ascoltare la vittima del reato senza indebito ritardo, rispetto al momento in cui essa stessa abbia sporto denuncia ad un’Autorità competente; 10) l’art. 23, par. 2, lettere da a) a d), per cui l’audizione della vittima, riconosciuta portatrice di “specifiche” esigenze di protezione, deve svolgersi in locali appositi o adattati allo scopo, da parte o per il tramite di operatori formati a tale scopo e sempre da parte della stessa persona, a meno che ciò contrasti con la “buona amministrazione della giustizia”. In particolare, l’audizione della vittima di violenza sessuale, di genere o relativa alle relazioni strette, deve essere svolta da persona dello stesso sesso. La Commissione precisa, infine, che ex art. 27, par. 1 della Direttiva in questione, le norme che attuano la stessa - comprensive di quelle specificatamente enunciate sopra - dovevano essere adottate, da tutti gli Stati UE, entro il 16/11/2015 e che, a tutt’oggi, non risultano essere state emesse dalle competenti Autorità italiane.

Stato della Procedura

Il 26 luglio 2019 è stata comunicata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 3 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2019/2033 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata ottemperanza della Direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio pacchetto”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene non correttamente recepiti, in Italia, i seguenti articoli della Direttiva 2013/40/UE sugli attacchi ai sistemi di informazione: A) l'art. 7 della predetta impone, ai legislatori interni di ciascuno Stato UE, di qualificare come “reati” i comportamenti “intenzionali” consistenti nella realizzazione, o in varie forme di procacciamento o di messa a disposizione, di “programmi per computer” o strumenti di accesso a sistemi di informazione anche telematici, ove gli stessi comportamenti siano realizzati “senza diritto”, nonché con l'intenzione di utilizzare i mezzi predetti per commettere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6 della Direttiva stessa. In Italia, detto art. 7 è stato recepito con l'istituzione dei “reati” di cui agli artt. 615 quater e 615 quinquies del Codice penale. Quanto ad esso art. 615 quater c.p., la Commissione rileva che lo stesso sanziona, come reato, l'acquisto e varie forme di trasferimento - senza diritto e allo scopo di lucro o di danneggiamento - di strumenti idonei all'“accesso” a sistemi informatici protetti da misure di sicurezza, ma non anche di strumenti pertinenti alla commissione del reato di “intercettazione illecita”, ad onta dell'art. 6 della Direttiva. Simmetricamente, la Commissione osserva che l'art. 615 quinquies persegue, quali reati, vari comportamenti aventi ad oggetto “programmi informatici, apparecchiature e dispositivi”, in quanto compiuti “allo scopo” di “danneggiare” illecitamente sistemi informatici o telematici o di “interromperne” il funzionamento. Tuttavia, in contrasto con l'art. 6 della Direttiva, lo stesso art. 615 quinquies non persegue i medesimi comportamenti, ove finalizzati alla realizzazione del reato di “intercettazione illecita”; B) l'art. 9, par. 2, di essa Direttiva impone, al legislatore di ogni Stato UE, di sanzionare i reati, indicati agli artt. 3-7 della Direttiva stessa, con un massimo di pena detentiva non inferiore a due anni: al riguardo, la Commissione osserva che tali norme sono state osservate per le ipotesi di reato, di cui alla Direttiva, trasposte dall'art. 615 quinquies c.p., ma non per quelle trasposte dall'art. 615 quater c.p.; C) l'art. 12, par. 1, lett. b), della Direttiva attribuisce, ad ogni Stato UE, la giurisdizione sul proprio “cittadino” che abbia commesso, pur in territorio estero, un reato compreso tra quelli istituiti dagli articoli 3- 8 della Direttiva stessa. Al riguardo, l'art. 9, co. 1°, c.p. stabilisce che il cittadino italiano soggiaccia alla giurisdizione italiana, ove all'estero commetta un reato sanzionato, dalla normativa italiana, con l'ergastolo o con una pena detentiva non inferiore, nel “minimo”, a “tre anni”: ora, poichè la normativa italiana sanziona con pena detentiva, “inferiore” nel “minimo” a tre anni, “tutti” i reati ex artt. 3-8 della Direttiva, essa finisce per escludere dalla giurisdizione nazionale il cittadino italiano che, all'estero, abbia commesso uno dei crimini in questione. Ciò, ad onta di quanto richiesto dalla Direttiva.

Stato della Procedura

Il 25 luglio 2019 è stata comunicata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 4 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2019/0279** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva UE 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale.

Ai sensi dell’art. 17 della succitata Direttiva, ogni Stato UE deve adottare, entro il 6 luglio 2019, le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della medesima nel proprio ordinamento interno, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché tali provvedimenti di attuazione non le sono ancora stati comunicati, la Commissione ritiene che gli stessi non siano stati ancora adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora recepita nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 19 settembre 2019 è stata emessa una messa in mora, ex art. 258 del TFUE. Si precisa che le competenti autorità italiane hanno provveduto ad inserire, nell’art. 3 della Legge di delegazione europea 2018, la delega al Governo per l’adozione dei provvedimenti di attuazione della Direttiva in oggetto.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 5 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2018/2335** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata ottemperanza alla Direttiva UE 2011/93”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'ordinamento italiano non abbia correttamente recepito le seguenti norme della Direttiva 2011/93/UE, circa i reati sessuali nei confronti dei minori: A) per l'art. 2, lett. c), p. iii), il reato di “pornografia minorile” sussiste sia ove la condotta descritta si rivolga ad un “minore” di età, sia ove assuma per destinataria una persona che “sembri un minore”, laddove l'art. 600 ter del codice penale italiano prevede tale reato solo se l'agente operi nei confronti di minori e non di persone “che sembrano” tali; B) per l'art. 9, lett. f), è “circostanza aggravante”, quanto ai reati ex articulis da 3 a 7 della Direttiva, il fatto che l'autore del reato, “deliberatamente o per negligenza”, abbia messo in pericolo la vita del minore. L'Italia non ha recepito tale aggravante, ritenendola assorbita nella generale figura del “tentativo” di un delitto (e, quindi, del “tentativo” del delitto specifico di “omicidio”). La Commissione replica che il “tentativo” di un delitto, in Italia, sussiste solo ove l'autore agisca “con l'intenzione” di realizzare tale delitto e non già ove rischi di realizzarlo per “negligenza”, con il che l'Italia, in deroga alla Direttiva, applicherebbe una pena più grave solo quando l'autore del reato “abbia voluto” porre a rischio la vita del minore e non, anche, ove abbia generato tale rischio per “colpa”; C) l'art. 10, par. 1, impone che la persona, condannata per i reati ex articulis da 3 a 7 della Direttiva, sia interdetta da attività professionali implicanti contatti diretti e regolari con minori. In Italia, l'art. 609 nonies del c.p. ha indebitamente esentato, da tale interdizione, i condannati per il reato di “pornografia minorile” (artt. 600 ter e 800 quater c.p.); D) per l'art. 11, deve essere consentito il “sequestro” e la “confisca”, oltre che dei “proventi” dei reati di cui agli artt. 3, 4 e 5 della Direttiva, anche degli “strumenti” utilizzati per commetterli: invece, nel diritto italiano, l'art. 600 septies c.p. non solo esclude tali “strumenti” dall'applicazione della “confisca” ma, circa i reati ex artt. 600 ter e 600 quater c.p. (produzione e detenzione di materiale pedopornografico), esclude finanche la confiscabilità dei “proventi” dei medesimi; E) l'art. 15, par. 1, stabilisce che le indagini e l'azione penale, relativi ai reati ex articulis da 3 a 7 della Direttiva, non siano subordinate alla querela o alla denuncia della vittima. In Italia, invece, ex artt. 609 bis, ter, quater e septies, e 330 (c.p.), risulta che i reati di “abuso sessuale”, attuativi delle ipotesi ex articulis da 3 a 7 della Direttiva, non sono procedibili d'ufficio; F) l'art. 15, par. 2 impone, alle normative nazionali, di disporre in modo che i reati sessuali contro i minori, previsti dalla Direttiva in questione, siano perseguibili per un congruo periodo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età. Tale norma sarebbe vanificata dalle norme italiane che, circa i reati previsti dalla Direttiva, stabiliscono che la “prescrizione” dei medesimi duri al massimo 10, 20 o 24 anni, non si arresti in pendenza del procedimento giudiziario e inizi a decorrere dalla commissione del reato stesso; G) inattuati, in Italia, anche gli artt. 18, par. 3, sull'accesso della vittima, che con fondato motivo si ritenga un minore, al sistema di sostegno ex artt. 19 e 20 della Direttiva, nonché l'art. 20, par. 3, lett. e), sulla limitazione delle “audizioni” processuali dei minori stessi.

Stato della Procedura

Il 25 gennaio 2019 è stata comunicata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Lavoro e affari sociali

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2018/0264	Mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione	MM	No	Stato invariato
Scheda 2 2014/4231	Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico	MM	Si	Nuova procedura
Scheda 3 2013/4199	Non conformità della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma delle pensioni) con la Direttiva 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale	MMC	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2018/0264** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Violazione

La Commissione europea ritiene che, nell’ordinamento interno italiano, non sia stata ancora recepita la Direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione.

Ai sensi dell’art. 7 di detta Direttiva (UE) 2017/164, gli Stati membri debbono adottare, entro la data del 21 agosto 2018, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni. Di tale recepimento deve essere data notizia immediata alla Commissione.

Poiché i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, la Commissione conclude che la Direttiva di cui si tratta non è stata ancora recepita nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 21 settembre 2018 è stata comunicata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2014/4231** – ex art. 258 del TFUE.

“Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**Violazione**

La Commissione europea contesta all'Italia, in primo luogo, la violazione della clausola 5 dell'“Accordo quadro”, allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Tale clausola - onde limitare il fenomeno, tendenzialmente illecito, per il quale uno stesso datore di lavoro e uno stesso lavoratore, anziché stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ricorrono alla stipula di successivi contratti di lavoro “a termine” aventi ad oggetto la stessa attività – impone agli Stati UE di: 1) consentire tali successivi contratti, solo ove ricorra almeno uno dei presupposti da essa indicati; 2) prevedere, in difetto di tutti i presupposti di cui alla stessa clausola 5, sanzioni discrezionalmente configurabili (purchè efficaci). Attuando detta clausola 5 nel diritto italiano, gli artt. 19 e 21 del D. Lgs. n. 81/2015 (Job act) hanno, in via di principio: 1) subordinato il rinnovo di un contratto di lavoro a termine, tra le stesse parti e per la stessa attività, a “due” dei presupposti di cui alla clausola 5 predetta, cioè ad una durata totale massima dei successivi contratti a termine (24 mesi), e a un numero massimo di rinnovi (non più di 4); 2) stabilito, a sanzione della mancanza di detti presupposti, distintamente: a) per i contratti di lavoro a termine di natura “privata”, la trasformazione di questi in un contratto a tempo indeterminato, più la liquidazione al lavoratore dell'indennità ex art. 19 succitato; b) per i rapporti lavorativi a termine del settore “pubblico”, solo la corresponsione dell'indennità predetta. In proposito, la Commissione ha rilevato che: A) la normativa di cui al “job act”, se pure tutela in qualche modo il lavoratore a termine - vincolando a dati presupposti il rinnovo del contratto a tempo determinato - non si applica tuttavia ai dipendenti degli specifici settori pubblici menzionati dall'art. 29 dello stesso D. Lgs. n. 81/2015; peraltro, vi sono ulteriori settori pubblici, come quello dei dipendenti degli enti di ricerca, i quali, pur soggiacendo al “job act”, di fatto presentano violazioni sistematiche dei limiti stabiliti da detta normativa; B) nei settori in cui si applica la predetta normativa tuzioristica, la sua violazione comporta, per il lavoratore, la liquidazione in suo favore di un indennizzo compreso tra 2,5 e 12 mensilità (art. 28 del D. Lgs. n. 81/2015), il quale: 1) è inadeguato per i dipendenti “pubblici”, che, nel caso di rinnovo del contratto a termine senza i debiti presupposti, non hanno diritto alla trasformazione di tale contratto in uno a “tempo indeterminato”, ma solo all'indennizzo in questione; 2) inadeguato anche per i lavoratori del settore privato, ove la sanzione, consistente nella trasformazione del rapporto a termine in uno a tempo indeterminato, operasse solo – come appare in effetti - dalla stipula dell'ultimo contratto a termine e non da quella del primo: in tal caso, infatti, tale indennità non risarcirebbe il lavoratore del mancato riconoscimento degli scatti di anzianità, relativi ai periodi di lavoro antecedenti all'ultimo contratto a termine. La Commissione ha obiettato, poi, che l'Italia avrebbe violato anche la clausola 4 del predetto Accordo Quadro - per la quale le “condizioni di impiego”, relative ai lavoratori a termine, debbono essere le stesse concesse ai lavoratori “a tempo indeterminato” comparabili – laddove: 1) al personale docente delle scuole, per ogni assunzione a termine successiva ad altre, spetta solo il trattamento economico “iniziale” previsto per la prima assunzione, senza conteggio dei periodi di lavoro precedenti; 2) ai dipendenti degli “enti di ricerca”, assunti “a tempo indeterminato” dopo preve assunzioni “a termine”, non viene riconosciuta l'anzianità retributiva relativa ai periodi in cui hanno lavorato a tempo determinato.

Stato della Procedura

Il 25 luglio 2019 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 TFUE.



Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La UE chiede: che le norme italiane, poste ad ostacolo ai rinnovi abusivi del contratto di “lavoro a termine”, siano estese ai settori “esclusi” dall’art. 29 del D. Lgs. n. 81/2015; che sia maggiorata, fino al risarcimento “integrale” del danno, l’indennità ai lavoratori già assunti con contratti a termine abusivi; che i docenti delle scuole, nonché i dipendenti degli enti di ricerca, ottengano l’anzianità retributiva relativa a tutti i pregressi periodi di lavoro a termine. Le sopra indicate misure comportano un aumento della spesa pubblica.

Scheda 3 – Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2013/4199** - ex art. 258 del TFUE

“Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'art. 24, co. 10, del Decreto Legge convertito con L. 22/12/11, n. 214 – circa i requisiti contributivi richiesti per accedere alla pensione “anticipata”, cioè alla pensione percepibile dal lavoratore ancor prima di raggiungere l'età richiesta per la pensione di “vecchiaia” - sia incompatibile con l'art. 4 della Direttiva 79/7/CEE. A tal riguardo, si precisa che il predetto art. 24 del già citato Decreto Legge consente, alle lavoratrici, di accedere alla pensione suddetta in forza di un numero di anni contributivi inferiore, di un anno, a quello richiesto per l'uomo. Con l'iniziale “messa in mora”, la Commissione riteneva tale differenza di trattamento compatibile con la normativa UE e, in particolare, con la Dir. 22/12/11, n. 214 (sopra citata), ove riferita ai lavoratori del settore privato. Per converso, lo stesso regime pensionistico, ove applicato ai lavoratori del settore pubblico, sarebbe stato, per la Commissione, contrario ad un'altra Direttiva, segnatamente all'art. 5 della Dir. 2006/54/CE. Detto articolo, infatti, vieta di diversificare, a seconda del sesso dell'avente diritto, le condizioni di accesso al godimento delle pensioni “professionali”, quali sarebbero state, secondo la Commissione, le pensioni “anticipate” in questione qualora corrisposte ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni e di altri organismi pubblici. Le Autorità italiane hanno contestato tale posizione, dimostrando la natura “generale” e non “professionale” del trattamento pensionistico “anticipato” dei lavoratori pubblici. Significative, al riguardo, le considerazioni per cui: 1) come dall'art. 21 della L. 22/12/11, n. 214, a decorrere dall'1/1/12 i dipendenti pubblici non dispongono più di un ente previdenziale specifico, in quanto le funzioni dell'INPDAP sono state assorbite dall'INPS, che attualmente vanta una competenza previdenziale “generale”; 2) con la L. 08/08/95 n. 335, la pensione di tutti i lavoratori, compresi quelli pubblici, non viene più calcolata in riferimento alle retribuzioni percepite alla fine dell'attività lavorativa, ma in rapporto ai contributi versati nel corso di tutta la vita lavorativa dell'avente diritto (sistema “contributivo”). La Commissione ha finito per consentire con le Autorità italiane, ritenendo attualmente anch'essa che le pensioni anticipate spettanti ai dipendenti pubblici non siano parte di un regime pensionistico “professionale” ma “legale”. Quindi, ad esse non è applicabile il divieto di discriminazione sancito dal predetto art. 5 della Dir. 2006/54/CE, il quale si riferisce solo alle pensioni “professionali”. Tuttavia, la Commissione argomenta che, se alla fattispecie in oggetto è corretto applicare la Direttiva 79/7/CEE (trattandosi di regime pensionistico “legale”), quest'ultima contiene in essa delle prescrizioni tali da stigmatizzare, nuovamente, la differenza di trattamento tra uomini e donne in materia di pensione “anticipata”. Precisamente, l'art. 1 di tale Dir. 79/7/CEE indica, come scopo di questa, l'attuazione del principio di parità tra uomini e donne in materia di “sicurezza sociale” (nozione nella quale rientrano le “pensioni”). Coerentemente, l'art. 5 impone a ciascuno Stato UE di abolire le norme contrarie al principio della “parità di trattamento”.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2015 è stata inviata una messa in mora complementare, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove fosse posticipato, anche per le donne, l'accesso alla pensione “anticipata”, si produrrebbe l'effetto finanziario positivo, per il bilancio dello Stato, di una diminuzione della spesa pubblica.

PAGINA BIANCA

Libera circolazione delle merci

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2018/4021	Problematiche relative ad irregolarità dei serbatoi di GPL ricondizionati	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2018/4021** – ex art. 258 del TFUE.

“Problematichette relative ad irregolarità dei serbatoi di GPL ricondizionati”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Commissione europea contesta, alla Repubblica italiana, la non corretta applicazione della Direttiva 2014/68/UE, che ha sostituito la precedente Direttiva 97/23/CE. Entrambe stabiliscono che i prodotti qualificabili come “attrezzature a pressione” vengano muniti di determinati requisiti di sicurezza, in difetto dei quali non possono essere messi né in commercio né in servizio in nessuno Stato UE. Nel caso di specie, si considera il tipo particolare di “attrezzatura a pressione”, rappresentato dai serbatoi per lo stoccaggio del GPL (c.d. “recipienti per GPL”). Il combinato disposto dell’art. 3 e 10 della succitata Dir. n. 97/23/CE stabiliva che le attrezzature a pressione, per poter essere commercializzate e messe in servizio, dovessero in primo luogo subire, da parte di un “organismo di valutazione della conformità”, una “valutazione di conformità” ai requisiti tecnici di sicurezza indicati dalla Direttiva medesima (in particolare dall’allegato I), quindi essere accompagnate da una relazione scritta del fabbricante che attestasse l’avvenuta valutazione positiva della conformità, nonché dalla marcatura CE. La Direttiva disponeva, poi, che le procedure per la valutazione della conformità fossero diverse, a seconda del grado di pericolosità dell’attrezzatura. Un inciso: la successiva Dir. 2014/68/CE ha ripreso ed integrato le disposizioni di sicurezza previste dalla succitata Dir. 97/23/CE. Ora: da parte di ciascuno Stato UE (compresa l’Italia), la predetta Dir. 97/23/CE doveva essere recepita entro il 29/05/1999 ed applicata in concreto, invece, a partire dal 29/11/1999. Per consentire l’adeguamento graduale, da parte degli operatori economici, alle norme sancite da essa Direttiva, l’art. 20, par.1, della stessa ha definito un “periodo transitorio”: in base ad esso, le attrezzature a pressione che risultassero, alla predetta data del 29/11/1999, conformi non alla Direttiva medesima ma alla normativa interna relativa alle medesime attrezzature, avrebbero potute essere “messe in commercio” fino alla successiva data del 29 maggio 2002 e, inoltre, essere “messe in servizio” anche “oltre tale data”. Tanto premesso, la Commissione osserva che la facoltà di “mantenere in servizio” i “recipienti GPL”, non conformi alla Dir. 97/23/CE ma solo alla normativa nazionale di riferimento, anche oltre la data del 29 maggio 2002 (purchè immessi sul mercato entro il 29/05/2002), suppone che tali attrezzature rimangano nello stato originario e non siano state sostanzialmente modificate dopo la data dell’entrata in vigore della medesima Direttiva (29/11/1999). Infatti, ove tali recipienti GPL avessero subito modifiche sostanziali dopo il 29/11/1999, essi dovrebbero acquisire, per essere tenuti in servizio, i requisiti di sicurezza di cui alla Dir. 97/23/CE, ovvero, se modificati dopo il 19/07/2016 (data in cui è entrata in vigore la Dir. 2014/68/UE), i requisiti stabiliti da quest’ultima Direttiva. Risulta tuttavia alla Commissione che, in Italia, circa 900.000 recipienti di GPL, che rientravano nel regime transitorio (vedi sopra), sono stati, dopo l’entrata in vigore prima della Dir. 97/23/CE, poi della Dir. 2014/68/UE, “ricondizionati”, cioè sottratti all’uso originario all’aperto e destinati ad un uso sotto terra (cambiamento di destinazione): ciò, senza che fossero stati messi a norma con i requisiti stabiliti dalle Direttive in questione.

Stato della Procedura

Il 19 luglio 2018 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2018/2374	Presunta violazione degli obblighi imposti dalla Direttiva sui servizi 2006/123/CE, dalla Direttiva sulle qualifiche professionali 2005/36/CE, nonché dal Regolamento UE n. 910/2014 eIDAS relativamente allo sportello unico nazionale	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2018/2295	Non conformità alla Direttiva 2005/36/UE quale modificata dalla Direttiva 2013/55/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 3 2018/2175	Non conformità alla Direttiva 2013/55/UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali	PM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2011/2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MMC	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2018/2374** – ex art. 258 del TFUE.

“Presunta violazione degli obblighi imposti dalla Direttiva sui servizi 2006/123/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati, in Italia, alcuni articoli delle Direttive 2006/123/CE (“Direttiva servizi”) e 2005/36/CE (relativa al riconoscimento delle “qualifiche professionali”), nonché del Regolamento n. 910/2014 (Regolamento eIDAS). In primo luogo, l’Italia non ha recepito, nel diritto interno, i par. fi 2, 3 e 4 dell’art. 57 della Dir. 2005/36/CE, i quali impongono agli Stati UE di garantire che le informazioni circa le attività professionali, ex par. 1, siano accessibili “on line” direttamente dal sito degli “sportelli unici” di cui alla “Direttiva servizi”, nonché l’art. 57 bis, par. 4, della Dir. 2005/36/CE, che impone l’esperibilità “on line”, tramite i predetti “sportelli unici”, di tutte le procedure per l’esercizio di una professione in uno Stato UE. Inoltre, l’Italia non avrebbe applicato, di fatto, né l’art. 7, par. fi 1 e 3, della Dir. 2006/123/CE, né il simmetrico art. 7, all’art. 57, par. 1, della Dir. 2005/36/CE. Infatti, l’art. 57, par. fi 1 e 3 della “Direttiva servizi” (2006/123/CE), impone agli Stati UE di garantire che i “prestatori di servizi” ed i loro clienti apprendano, tramite i succitati “sportelli unici”, una serie di informazioni, elencate nelle stesse norme, necessarie a consentire ai prestatori il libero esercizio della loro attività economica nello Stato UE e, ai clienti di tale Stato, la scelta consapevole dei loro fornitori di servizi. Simmetricamente, l’art. 57, par. 1, della Dir. 2005/36/CE impone, agli Stati UE, di garantire la conoscibilità “on line”, per i predetti “sportelli unici”, di una serie di informazioni (elencate in esse norme) adeguate a consentire lo svolgimento delle pratiche opportune per accedere all’esercizio, in uno Stato UE, di un’attività professionale, anche, ove ciò sia richiesto, mediante il “riconoscimento” di titoli professionali rilasciati da altri Stati UE. In proposito, la Commissione ha obiettato che: 1) in deroga alle succitate norme della “Direttiva servizi”, il 50% degli “sportelli unici” non fornirebbe “direttamente” le informazioni relative ai “requisiti” richiesti per la prestazione di servizi, limitandosi ad informare della mera possibilità di contattare, all’uopo, gli uffici locali, o imponendo una previa “registrazione” sul loro sito web, onde accedere ai link che rimandano ad altri siti web comunali, contenenti le informazioni di cui si tratta; 2) in deroga alle già citate norme della Dir. 2005/36/CE, detti sportelli unici non fornirebbero informazioni sulle Autorità interne competenti per le professioni “regolamentate”, essendo dunque di ostacolo, al riguardo, all’espletamento delle procedure di “riconoscimento” dei titoli transfrontalieri in possesso degli utenti. L’Italia, altresì, non avrebbe attuato il combinato disposto degli artt. 6, par. 1, 8, della “Direttiva servizi” e 57 bis della Dir. 2005/36/CE: esso impone agli Stati UE di garantire che tutte le procedure e le formalità, necessarie per essere autorizzati alla prestazione di servizi o all’esercizio di una professione in uno Stato UE, siano espletabili interamente “on line”, da connessione remota e per il tramite del sito web dei predetti “sportelli unici”. Al riguardo, si obietta che in Italia, tramite i siti web degli “sportelli unici”, non sarebbe possibile espletare né le procedure volte ad ottenere le autorizzazioni per la prestazione di servizi, né quelle volte ad ottenere il “riconoscimento” dei titoli professionali transfrontalieri.

Stato della Procedura

Il 6 giugno 2019 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2018/2295** – ex art. 258 del TFUE.

“Non conformità alla Direttiva 2005/36/UE quale modificata dalla Direttiva 2013/55/UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Salute; Ministero Pubblica Istruzione**Violazione**

La Commissione europea ritiene che il D. Lgs. n. 206/2007 non abbia recepito le seguenti norme della Direttiva 2005/36/UE sul “riconoscimento delle qualifiche professionali”: 1) l’art. 2, par. 1, ult. co., che “riconosce” le “qualifiche professionali” intitolate a cittadini di altri Stati UE e rilasciate in uno di tali Stati; 2) l’art. 5, par. 1, ult. frase, per il quale uno Stato UE può vietare l’esercizio occasionale di una professione, ad un cittadino transfrontaliero che non abbia già lavorato in altri Stati UE per il periodo indicato dalla stessa norma, “solo” laddove, per l’ordinamento del primo Stato, la professione in oggetto sia “non regolamentata”; 3) l’art. 5, par. 2, per il quale il controllo sui lavoratori “temporanei” è ammesso esclusivamente in caso di “fondato dubbio” che il prestatore lavori non temporaneamente, ma stabilmente; 4) l’art. 5, par. 3, il quale sottopone il cittadino di uno Stato UE, che esegua servizi temporanei in un altro Stato UE, soltanto alle norme, di quest’ultimo Stato, “direttamente connesse” alla sua qualifica professionale; 5) l’art. 7, par. 1, laddove non prevede che - nella dichiarazione preventiva da presentarsi, allo Stato UE ospitante, da un prestatore transfrontaliero spostantesi per la prima volta da uno Stato UE all’altro - debba essere descritta la prestazione da svolgersi; 6) l’art. 7, par. 4, laddove limita il controllo, su un trasfrontaliero che esegue in uno Stato UE il “primo” servizio attinente alla sicurezza o alla sanità pubbliche, ai soli casi in cui sussista il rischio, effettivo, di grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza del destinatario del servizio; 7) l’art. 8, per il quale lo Stato UE, “ospitante” un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato UE, può richiedere a quest’ultimo le informazioni, di cui all’art. 14, “solo” ove sussistano “giustificati dubbi”; 8) l’art. 23, par. 1, laddove menziona anche la professione di “ostetrica” tra le qualifiche mediche le quali, quand’anche non elencate dall’allegato V alla Direttiva, possono comunque essere “riconosciute” dagli Stati UE diversi da quelli che le hanno rilasciate, alle condizioni indicate dalle stesse norme in questione; 9) il co. 2°, ult. frase, del par. 2 dell’art. 25 (Dir. 2005/36/CE), il quale stabilisce che la formazione medica pratica comporti la “partecipazione personale”, da parte del candidato specialista, alle attività e responsabilità dei servizi in questione; 10) l’art. 28, par. 3, (Dir. 2005/36/UE), per il quale il corso di formazione pratica, in medicina generale, può essere ridotto ad un anno solo alle condizioni di cui allo stesso articolo; 11) l’art. 28, par. 4, laddove il medesimo riferisce le sue prescrizioni non già ai “chirurghi” – come vuole la legge italiana - ma più aspecificamente ai “medici”; 12) il combinato disposto dell’allegato VII e dell’art. 50, par. 1, per il quale uno Stato UE può richiedere al cittadino transfrontaliero, che voglia ottenere il “riconoscimento” di una sua qualifica professionale ottenuta in un altro Stato UE, “esclusivamente” i documenti indicati dallo stesso VII; 13) l’art. 50, par. 3, (Dir. 2005/36/UE), per il quale – laddove, presso uno Stato UE, operi un professionista con una qualifica professionale rilasciata da un altro Stato UE, a seguito di una formazione compiuta anche in parte in un terzo Stato UE – il primo Stato UE può “chiedere informazioni” solo in caso di “fondato dubbio”.

Stato della Procedura

Il 27 novembre 2019 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 3 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2018/2175** – ex art. 258 del TFUE

“Non conformità alla Direttiva 2013/55/UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

La Commissione europea rileva che, in Italia, rimarrebbe sotto diversi profili inattuata la Direttiva 2005/36/CE come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE, che individua quali condizioni debbono sussistere affinché uno Stato UE - il quale consente l'accesso ad alcune professioni solo ai titolari di un certificato, diploma, o qualsivoglia altro titolo (c.d. professioni “regolamentate”) – sia obbligato a riconoscere come idonei a tali professioni, sul suo territorio, i titoli che abilitano all'esercizio delle stesse in altri Stati UE. L'Italia ha attuato le modifiche, apportate alla Dir. 2005/36/CE dalla Dir. 2013/55/UE, tramite il D. Lgs. n. 206/2007. Di seguito, alcuni rilievi della Commissione: l'Italia non avrebbe osservato l'obbligo (ex art. 59, par. 1, della Direttiva) di aggiornare regolarmente, presso la “Banca dati delle professioni regolamentate”, l'elenco delle “professioni regolamentate” esistenti nel suo ordinamento; l'Italia non avrebbe fornito l'elenco completo delle specifiche professioni regolamentate per le quali si è riservata, come concesso dall'art. 7, par. 4, di “verificare” la compatibilità dei titoli transfrontalieri con le esigenze generali della salute e della sanità pubblica, né, riguardo ad alcune di tali professioni, avrebbe precisato le ragioni per cui la mancata verifica pregiudicherebbe le suddette esigenze; l'Italia avrebbe omesso di informare la Commissione, nei modi prescritti dalla Direttiva, circa i requisiti - richiesti dall'ordinamento nazionale per l'accesso ad una certa professione regolamentata - che fossero o non pertinenti a tutelare le esigenze attinenti a tale esercizio, o che, pur essendo coerenti con esse, imponessero dei sacrifici “eccessivi” agli esercenti dette professioni (c.d. “proporzionalità” di detti requisiti); l'Italia, oltre a non osservare tale obbligo di notifica, continuerebbe a richiedere, ai titolari delle specifiche “professioni regolamentate” dell'“agente immobiliare” e dell'“avvocato”, dei requisiti sia “sproporzionati”, che “discriminatori” (adonta dell'art. 59, par. 3), che lesivi della “libertà di stabilimento” ex art. 49 del TFUE. Infatti, all'agente immobiliare è vietato l'esercizio di qualsiasi altro tipo di attività (art. 5, co. 3, della L. 39/1989), pur osservando, la UE, che l'imparzialità del predetto sarebbe ugualmente garantita tramite il divieto, meno dirimente, di interdirlgli l'esercizio delle sole attività rispetto alle quali sussista, in concreto, uno specifico conflitto di interessi. Il divieto generalizzato previsto dalla legge italiana, inoltre, lede la libertà economica dell'operatore, sancita dall'art. 49 TFUE. Inoltre: l'art. 2 del Decreto 47/2016 dispone che, dopo 5 anni dall'iscrizione di un avvocato all'Albo professionale, si verifichi che il predetto abbia trattato, ogni anno, almeno 5 affari “giudiziali” in Italia, a pena di cancellazione dall'Albo predetto. La UE osserva che un tale requisito, la cui mancanza comporta una sanzione grave come la predetta, è “sproporzionato” rispetto allo scopo che intende perseguire, che è quello di garantire un minimo di effettività all'esercizio professionale. Esso requisito, infatti, imponendo agli avvocati di esercitare soprattutto in Italia, viola la “libertà di stabilimento” ex art. 49 TFUE, in ragione della quale i “prestatori di servizi” dei veri Paesi UE sono liberi di stabilirsi ed operare in tutti gli altri Stati UE.

Stato della Procedura

Il 7 marzo 2019 è stato inviato un parere motivato, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 4 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2011/2026** – ex art. 258 del TFUE

“Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Commissione europea ritiene contrastare - con l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e con l'art. 49 del TFUE - l'art. 37 del Decreto Legge 22/06/12, n. 83 (convertito in L. 07/08/12, n. 134), l'art. 1 bis della Legge Provincia di Trento, n. 4/1998 e, infine, l'art. 19 bis della Legge Provincia di Bolzano, n. 7/2006. Il succitato art. 49 TFUE comporta che le imprese di uno Stato UE possano, in ogni altro Stato della stessa Unione, ubicare una qualsivoglia stabile organizzazione, alle medesime condizioni in cui ciò è consentito alle imprese interne del secondo Stato. L'obbligo, per ogni Stato UE, di applicare una tale uniformità di trattamento, implica di conseguenza che: 1) le Amministrazioni dello stesso Stato, ove vogliano affidare ad un operatore un appalto o una concessione di rilevante valore economico, debbano scegliere tale affidatario mediante una “pubblica gara”. Quest'ultima, infatti, è strutturata in modo da garantire che l'assegnatario del contratto si identifichi nel titolare dell'offerta più conveniente al pubblico interesse, anche se non ha la nazionalità dello stesso Stato UE committente ma quella di un altro Stato UE; 2) i suddetti appalti e concessioni non possano essere automaticamente prorogati, ma, una volta venuti in scadenza, vengano riassegnati mediante una nuova gara pubblica: infatti, con il trascorrere del tempo e il mutamento delle circostanze, il primo affidatario può non essere più portatore dell'opzione più consona al suddetto interesse pubblico. Quanto all'art. 12 della Dir. 2006/123/CE, esso ribadisce l'obbligo di attribuire per pubblica gara i contratti pubblici denominati “concessioni”, aggiungendo che l'affidatario della concessione scaduta non deve conseguire alcun privilegio a seguito della risoluzione del contratto stesso. Per converso, le sopra citate Leggi Provinciali prorogano, di imperio, le concessioni idroelettriche in esse menzionate. Inoltre, la normativa statale di cui al succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, con la quale il legislatore ha modificato il disposto dell'art. 12 del D. Lgs 79/1999, prevede una sostanziale proroga automatica - da una durata minima di 2 anni ad una massima, estensibile fino al 31/12/17 - delle concessioni idriche già scadute alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, nonché di quelle in scadenza dopo tale data. Inoltre, il medesimo art. 12, nel suo attuale tenore come modificato dal succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, obbliga l'eventuale “nuovo” concessionario ad acquistare, da quello “uscente”, il ramo di azienda strumentale all'esercizio dell'impresa idroelettrica oggetto della concessione. Ciò contrasterebbe, secondo la Commissione, con il suddetto art. 12 della Dir. 2006/123/CE, il quale, come sopra già sottolineato, nega al concessionario uscente la possibilità di ottenere un beneficio in ragione dello scioglimento del contratto di concessione stesso.

Stato della Procedura

Il 7 marzo 2019 è stata inviata una seconda messa in mora complementare, ex art. 258 TFUE. Si precisa che il 26/05/2015 e il 15/10/2015 sono state inviate, alla Commissione, due diverse bozze di una norma modificativa del censurato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'abrogazione delle norme statuali e provinciali censurate implicherebbe l'annullamento delle attuali concessioni idroelettriche, con elevato rischio di contenziosi con gli attuali affidatari e la conseguente insorgenza di spese legali per l'Amministrazione. Aumento della spesa pubblica.

PAGINA BIANCA

Pesca

PROCEDURE INFRAZIONE PESCA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/2167	Attività di pesca delle navi battenti bandiera italiana nelle acque della Guinea Bissau e Gambia	MM	No	Stadio invariato



Scheda 1 – Pesca**Procedura di infrazione n. 2015/2167** – ex art. 258 del TFUE.

“Attività di pesca delle navi battenti bandiera italiana nelle acque della Guinea Bissau e Gambia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati l’“Accordo di partenariato” sulla pesca, fra la UE e lo stato africano della Gambia (Reg. 1580/87/CEE), nonché il Reg. 1224/2009/CE sul controllo delle navi da pesca e il Reg. 404/2011/UE, esecutivo del primo. La UE ha stipulato, con alcuni Stati dell’Africa occidentale, degli “Accordi di partenariato” vincolanti anche gli Stati membri di essa: di tali Accordi si considera, in particolare, quello con la Gambia, la cui “clausola di esclusività” (art. 4 del Reg. 1580/87/UE) vieta alle imbarcazioni, battenti bandiera di uno degli Stati UE, di esercitare la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione territoriale della nazione africana, a meno che non vi siano abilitate da particolari licenze rilasciate ai sensi dell’Accordo medesimo, cioè dallo stesso Stato africano su richiesta delle Autorità UE. Tali Accordi (compreso quello di specie), pur divenendo applicabili solo in grazia di relativi Protocolli, conservano forza vincolante anche in mancanza di questi ultimi: ne deriva che, in ragione della già menzionata clausola di esclusività, è fatto divieto del tutto, alle imbarcazioni degli Stati UE, in rapporto ai periodi non coperti dai Protocolli in oggetto, di esercitare la pesca nelle acque sottoposte alla giurisdizione degli Stati africani in questione. Ora, la Corte UE - informata del fatto che diverse imbarcazioni italiane esercitavano la pesca nelle acque di vari Stati dell’Africa occidentale (Guinea Bissau, Sierra Leone etc..), in periodi non coperti dai Protocolli di esecuzione dei relativi Accordi di partenariato – ha ravvisato gravi inadempienze, da parte italiana, con particolare riferimento ai rapporti con la Gambia. L’Accordo di partenariato tra la UE e detto Stato produrrà effetti sino al 30/06/2018 ma, in ogni caso, i relativi Protocolli esecutivi hanno esaurito i loro effetti il 30/06/1996. Da tale data, pertanto, le imbarcazioni UE (Italia compresa) non possono più praticare la pesca nelle acque territoriali del predetto Stato africano: per converso, diverse navi italiane hanno ripetutamente infranto tale divieto sino all’agosto del 2015, nella sostanziale inerzia delle Autorità italiane. Queste ultime, in primo luogo, avrebbero omesso di creare le condizioni per un effettivo controllo della flotta da pesca in Gambia, in quanto hanno disatteso diverse norme dei summenzionati Reg.ti 1224/2009/CE e 404/2011/UE: gli stessi obbligano gli Stati UE ad istituire un sistema di controllo via satellite atto a localizzare i pescherecci battenti la propria bandiera, ovunque si trovino in mare. Almeno ogni due ore il dispositivo di localizzazione via satellite, installato a bordo di ogni peschereccio UE, deve trasmettere ai CCP (Centri di Controllo Pesca presso lo Stato UE di appartenenza) le proprie coordinate geografiche aggiornate. Norme specifiche, poi, regolano i doveri di pronto intervento, da parte dello Stato UE coinvolto, ove ricorrano guasti ai dispositivi predetti e, in ogni caso, ove i CCP non ricevano, per almeno 12 ore consecutive, le informazioni in oggetto. L’Italia, al riguardo, avrebbe tollerato il mancato invio di tali dati, circa la maggior parte delle navi da pesca operanti nelle acque territoriali della Gambia, per periodi di gran lunga superiori alle 12 ore predette, senza reagire a norma dei Regolamenti succitati. Soprattutto a motivo di tale mancato controllo, l’Italia non avrebbe spiegato serie azioni a contrasto della pesca illegale esercitata, nei termini sopra descritti, dai suoi pescherecci.

Stato della Procedura

Il 9 dicembre 2016 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Salute

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2016/2013	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	PM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2014/2125	Qualità dell'acqua destinata al consumo umano	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2014/0386	Mancato recepimento della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani	SC	No	Variazione di stadio (da RC a SC)

Scheda 1 – Salute**Procedura di infrazione n. 2016/2013** – ex art. 258 del TFUE.

“Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2010/63/UE, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, non sia stata correttamente trasposta, per molti versi, nell'ordinamento italiano. Si precisa che la normativa italiana di recepimento di tale Direttiva nell'ordinamento nazionale è stata, formalmente, adottata con il Decreto Legislativo n. 26 del 4 marzo 2014. Si sottolinea, ancora, come l'art. 2, par. 1 della suddetta Direttiva ha consentito ad ogni Stato UE di mantenere in vigore, al suo interno, le normative nazionali le quali adottino provvedimenti di tutela, per gli animali di cui sopra, più rigorosi di quelli previsti dalla Direttiva medesima. Ciò sotto condizione che tali normative interne risultassero già vigenti alla data del 9 novembre 2010 (che è quella di entrata in vigore della Direttiva in questione). La Commissione ha ravvisato la non conformità di svariate disposizioni, contenute nel succitato D. Lgs. 26/2014, con le prescrizioni della Direttiva che le prime avrebbero dovuto attuare. In particolare: l'art. 2 (2) della Dir.2010/63 dispone il divieto, per ogni Stato UE, di ostacolare la fornitura o l'uso di animali allevati o tenuti in un altro Stato UE nel rispetto dei criteri definiti dalla Direttiva stessa, nonché il divieto di ostacolare l'immissione sul mercato nazionale (purchè essa avvenga nel rispetto della Direttiva in oggetto) di prodotti derivanti dall'uso di tali animali (sempre nel rispetto della Direttiva in oggetto). Il D. Lgs 26/2014 di attuazione, per converso, non farebbe menzione di tali divieti. L'art. 3(1), par. 2, della Direttiva definisce una “procedura” come qualsiasi azione che possa determinare, tra l'altro, la creazione e il mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata. Al riguardo, l'art. 3 (1) (a) del D. Lgs 26/2014 definisce la procedura come quell'azione rivolta, tra le altre finalità, alla creazione e al mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata “con fenotipo sofferente”. Pertanto, il legislatore italiano, a dispetto del tenore della Dir. 2010/63/UE, avrebbe escluso dalla nozione di “procedura”, come rilevante per la stessa Direttiva, le procedure esitanti nella creazione e nel mantenimento di una linea di animali la quale, pur geneticamente modificata, non presenti un “fenotipo sofferente”. L'art. 3(2) della Dir. 2010/63, poi, definisce un “progetto” come un programma di lavoro con un preciso obiettivo scientifico, che prevede il ricorso a una o più procedure. Integrando arbitrariamente tale disposto, l'art. 3(1) (b) del D. Lgs 26/2014 – attuativo di detto art. 3(2) della Direttiva – individua i momenti in cui un progetto deve ritenersi, rispettivamente, iniziato e terminato. La Commissione osserva che tali limiti sono fissati, dal legislatore italiano, non in accordo con quanto si desume dalla Direttiva stessa e dal resto del diritto UE. In aggiunta a quanto sopra, la Commissione ritiene non recepite correttamente nell'ordinamento italiano le seguenti norme: 3 (2, 5), 4 (1, 2 e 3), 6 (3, 5), 7(1, 1a), 8 (1), 9 (3), 10 (1 e 3), 11(1 e 2), 14 (1, 2 e 4), 16 (1 e 2), 17 (2), 20 (1 e 3), 23 (1), 24 (1, 1b, 1c e 2), 28, 31 (1 e 1d), 33 (3), 34 (3), 36 (2), 37 (1), 38 (2a, 2b, 2e, 3, 4), 39 (1), 41 (1), 41 (4), 44 (1), 44 (2), 45 (1), 59 (1), 61 (1), 64 (1), 64 (2), Allegato II, III (punto 3.3(a), tabella 2.3, tabella 10.2); Allegato VI (punti 1(a), 6, 9 e 10).

Stato della Procedura

Il 20 febbraio 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 – Salute**Procedura di infrazione n. 2014/2125** – ex art. 258 del TFUE.

“Qualità dell’acqua destinata al consumo umano”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute**Violazione**

La Commissione europea ritiene violata la Direttiva 98/83/CE sull’acqua destinata al consumo umano. L’art. 4 della stessa Direttiva impone ad ogni Stato UE di adottare le “misure necessarie” a garantire che tali acque risultino: 1) scvre dalla presenza di microrganismi, parassiti, o altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da porre a rischio la salute umana; 2) conformi ai “requisiti minimi” indicati all’allegato I della medesima Direttiva, parti A e B (parametri “microbiologici” e “chimici”). L’art. 5 stabilisce che detti parametri non possono essere abbassati da norme nazionali dei singoli Stati UE. Per l’art. 8, ogni volta che gli stessi parametri risultino non soddisfatti, lo Stato UE deve subito disporre le “misure” correttive idonee a ripristinare gli stessi, provvedendo, al contempo, ad informare la popolazione interessata dei rischi che l’uso di tali acque comporta per la salute e imponendo, se del caso, divieti o limitazioni a tale uso. Le Autorità debbono poi, con opportuni provvedimenti, aiutare la popolazione a soddisfare, in ogni caso, il suo fabbisogno idrico. L’art. 9, poi, consente ai singoli Stati UE di chiedere, alla Commissione, “deroghe” ai parametri suindicati, sempre nel rispetto della salute umana e ove l’approvvigionamento idrico non possa essere garantito altrimenti. Sono consentiti sino a tre periodi di deroga, ciascuno non eccedente i 3 anni. Nella domanda di “deroga” presentata alla Commissione, lo Stato UE deve addurre tutti gli elementi citati al suddetto art. 9, compresa la descrizione delle azioni correttive che si intendono adottare per il ripristino dei valori richiesti dalla Direttiva, nonché l’indicazione del calendario di tali azioni. Il co. 6° dello stesso art. 9 impone che le Autorità competenti informino la popolazione dell’esistenza e delle condizioni di tali “deroghe”. In Italia, risulterebbe particolarmente critica la non conformità, alle sopra rappresentate prescrizioni, della situazione concernente le acque destinate al consumo umano nel Lazio superiore e nella Toscana inferiore. Dette aree sono state sottoposte ad un regime di “deroga” dal 2004 al 2009. Quindi, con Decisioni del 28/10/2010 e del 22/03/2011, la Commissione ha concesso due ulteriori deroghe - limitatamente ai valori dell’arsenico, del fluoruro e del boro - le quali impongono all’Italia, tuttavia, il rispetto di obblighi concernenti: il rispetto dei parametri standard, e non di quelli in deroga, quanto all’arsenico, fluoruro e boro presenti nelle acque destinate al consumo dei bambini sino ai 3 anni; lo svolgimento di campagne di informazione sui rischi connessi all’uso dell’acqua nelle aree recanti concentrazioni “non a norma” dei suddetti valori chimici; l’attuazione delle azioni correttive di cui all’allegato III della Direttiva in oggetto; la presentazione di relazioni annuali sui progressi compiuti. La Commissione ritiene che l’Italia avrebbe violato non solo gli obblighi imposti dalle predette Decisioni, ma anche le prescrizioni di cui alla succitata Dir.va 98/83/CE, in quanto attuate da tali obblighi.

Stato della Procedura

Il 24 gennaio 2019 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. In data 10/05/2016 è stato inviato alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso la UE, per il successivo inoltro alla Commissione, un rapporto del Ministero dell’Ambiente sulle misure intraprese dalle competenti Autorità nazionali ai fini del superamento della presente procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si ipotizza un possibile aumento della spesa pubblica, connesso all’adozione di misure adeguate di contrasto all’inquinamento dell’acqua.

Scheda 3 – Salute**Procedura di infrazione n. 2014/0386** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Corte di Giustizia UE rileva il mancato recepimento, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani.

L’art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri pongano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 17 giugno 2014, dandone comunicazione alla Commissione.

Onde giustificare la mancata adozione della Direttiva in questione nell’ordinamento italiano, le Autorità italiane, con nota del 15 ottobre 2015, hanno precisato quanto segue: 1) di aver intrapreso l’elaborazione di una normativa di attuazione della Direttiva in oggetto, prima che scadesse il termine finale per il recepimento della stessa (17 giugno 2014, sopra); 2) che tale iniziativa aveva subito un arresto in ragione del divieto, allora ancora vigente in Italia, della donazione “eterologa” di cellule riproduttive: detto divieto avrebbe, nello specifico, reso problematico il recepimento delle norme della Direttiva, le quali avessero fatto riferimento ai criteri di selezione, nonché agli esami di laboratorio, richiesti per i donatori di cellule riproduttive diversi dai componenti della coppia ricevente; 3) che, a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2014 – la quale sopprimeva il divieto della donazione eterologa di gameti – l’originario progetto normativo era stato abbandonato, allo scopo di procedere ad un’organica rielaborazione della disciplina attuativa, la quale considerasse il venir meno del divieto antevigente; 4) che, stante quanto premesso, il Ministero della Salute aveva elaborato un nuovo schema di Regolamento di recepimento, rispetto al quale erano stati acquisiti, rispettivamente il 9 giugno 2015 e l’8 luglio 2015, i pareri – imposti dalla normativa interna italiana - del “Consiglio superiore di Sanità” e del “Garante per la protezione dei dati personali”. Alla data della nota, dovevano ancora essere acquisiti i necessari pareri della Conferenza Permanente Stato-Regioni, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti.

La Corte di Giustizia UE sottolinea tuttavia che, a tutt’oggi, la predetta nota del 15 ottobre 2015 non è stata seguita da nessun’altra missiva delle Autorità italiane, la quale informasse le Autorità UE dell’avvenuto completamento dell’iter di predisposizione della normativa attuativa, nell’ordinamento interno italiano, della succitata Dir. 2006/17/CE.

Pertanto, la Corte UE ha acclarato, con sentenza, che tale normativa interna italiana non è stata ancora adottata.

Stato della Procedura

Il 29 luglio 2019 la Corte UE, con sentenza, ha dichiarato l’Italia inadempiente all’obbligo di recepire la Direttiva 2012/39/UE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Trasporti

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2019/2279	Mancato adeguamento dei livelli di sicurezza delle gallerie italiane. Direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2017/2044	Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X-euro 6 diesel	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 3 2014/4187	Attuazione della Direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2014/0515	Mancato recepimento della Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2013/2155	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 6 2012/2213	Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2019/2279-** ex art. 258 del TFUE

“Mancato adeguamento dei livelli di sicurezza delle gallerie italiane”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea contesta, all'Italia, la violazione di alcune disposizioni della Direttiva 2004/54/CE, relativa ai “requisiti minimi di sicurezza” delle “gallerie”. L'art. 3 di essa stabilisce, in linea generale, che gli Stati UE assicurino che le “gallerie”, come definite dall'art. 1, par. 2, siano conformi ai “requisiti minimi di sicurezza” di cui all'allegato I della Direttiva stessa. Tale assunto subisce, tuttavia, le seguenti deroghe: 1) per l'art. 3, par. 2, è consentito sostituire, con misure di riduzione dei rischi “alternative”, certi requisiti di cui al predetto allegato I, ove questi non possano essere soddisfatti o possano esserlo solo ad un “costo sproporzionato”. Tale sostituzione, tuttavia, è esclusa per le “gallerie” ex art. 9 ed è ammessa, per il resto, solo ove la Commissione verifichi che le misure surrogate garantiscano una protezione equivalente, o accresciuta, rispetto ai requisiti di cui sopra; 2) il punto 1.2.1 dell'allegato I prevede la possibilità, per “tutte” le gallerie, che gli Stati UE si discostino dai “requisiti minimi di sicurezza” indicati nei paragrafi successivi dell'allegato, “a certe condizioni e in misura limitata” e assicurando una protezione equivalente, o maggiore, rispetto a quella garantita dai predetti requisiti minimi. L'ottemperanza alle predette norme deve essere assicurata entro i seguenti termini: A) dall'apertura stessa della “galleria”, per quanto concerne le gallerie “nuove”, che sono quelle non ancora aperte al traffico al 1° maggio 2006; B) entro il 30 aprile 2014, prorogabile fino al 30 aprile 2019, in merito alle gallerie “vecchie”, cioè già aperte al traffico (e quindi in esercizio) alla suddetta data del 1° maggio 2006. La situazione italiana, come comunicato dalle autorità nazionali, sarebbe la seguente: delle 446 gallerie presenti sul territorio, 51 sono dichiarate ancora in fase di progettazione. Delle restanti 395 gallerie, dichiarate aperte al traffico, 102 sono dichiarate pienamente conformi alla Direttiva, in quanto dotate di tutti i requisiti di cui all'allegato I di essa (sopra); 7 di esse sono dichiarate conformi alla Direttiva grazie alle misure di sicurezza “alternative” ammesse dall'art. 3, par. 2. La Commissione precisa, al riguardo, che l'Italia non le ha comunicato l'adozione delle predette misure, per cui la prima non è stata in grado di verificare se le medesime garantiscono i requisiti di sicurezza comunque richiesti (vedi sopra); ulteriori 251, dichiarate non ancora conformi alla Direttiva, sono state considerate in un calendario nazionale per la messa a norma: di esse, 4 dovevano essere in regola già alla rispettiva apertura - trattandosi di gallerie “nuove” - mentre le restanti, in qualità di gallerie “vecchie”, dovevano essere adeguate al massimo entro il 30/04/2019; altre 35, dichiarate anch'esse non ancora conformi alla Direttiva, non hanno costituito oggetto di nessun calendario di adeguamento. Circa tali 35 gallerie, le autorità italiane hanno altresì omesso di indicare, alla Commissione, quali di esse si qualificano come “nuove” e quali come “vecchie”. Dal quadro sopra esposto, la Commissione deduce che l'Italia ha violato: A) l'art. 3, par. 1, nonché il punto 1.2.1 della Direttiva, laddove non ha reso edotta la Commissione delle misure alternative e degli scostamenti, adottati in sostituzione dei requisiti ex allegato I; B) l'art. 9 e 10, laddove ha omesso di garantire che le gallerie “nuove” fossero conformi alla Direttiva sin dalla loro entrata in esercizio; C) l'art. 11, laddove ha omesso di conformare alla Direttiva, entro il 30/04/2019, le gallerie “vecchie”.

Stato della Procedura

In data 11 ottobre 2019, è stata comunicata all'Italia una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non dispiega effetti finanziari

Scheda 2 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2017/2044** - ex art. 258 del TFUE

“Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X – euro 6 diesel”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea ritiene violate alcune disposizioni della Direttiva 2007/46/CE e del Regolamento n. 715/2007/CE, inerenti al controllo delle emissioni da alcuni veicoli a motore. L'art. 5 di essa Direttiva e l'art. 4, par. 1, di detto Regolamento vietano che i veicoli nuovi possano essere messi in commercio o in servizio, nella CE (ora UE), se non corrispondenti ad un tipo previamente “omologato”, vale a dire munito di un apposito certificato il cui rilascio, da parte delle Autorità nazionali competenti, è subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuta applicazione delle norme della Direttiva stessa e di tutti i Regolamenti applicabili (fra cui lo stesso 715/2007/CE). Tra tali norme, assume particolare rilievo l'art. 5 della Dir. 2007/46/CE, il quale vieta che l'autoveicolo venga munito di un “impianto di manipolazione”, cioè di un qualsiasi “elemento di progetto” finalizzato a ridurre l'efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni prodotte dal veicolo a motore (art. 3 della Direttiva). Pertanto, un veicolo dotato di un “impianto di manipolazione” non può essere “omologato”, salvo alcune limitate eccezioni (ad esempio ove un tale impianto risulti necessario a proteggere il motore da danni o da avarie). Gli artt. 12 e 30 della Direttiva in oggetto, inoltre, impongono ad ogni Stato UE di accertare che tutti i veicoli prodotti siano effettivamente conformi al tipo “omologato” e che, in caso di scostamenti rispetto a quest'ultimo, obblighino le imprese costruttrici a metterli a norma. Infine, l'art. 13 del succitato Reg. n. 715/2007/CE obbliga ciascuno Stato UE ad istituire sanzioni “effettive, proporzionate e dissuasive” contro i trasgressori delle norme del Regolamento stesso. Ora, la Commissione ritiene che alcuni modelli del tipo Fiat 500X Euro 6 diesel, realizzato dal gruppo Fiat Chrysler Automobiles (FCA), risultino dotati di un impianto di manipolazione vietato dalle norme succitate. Le Autorità italiane, al tempo della “messa in mora” da parte della Commissione, avevano giustificato la presenza di tale impianto di manipolazione adducendo che il medesimo risultava necessario, rispetto allo scopo di proteggere il motore da danni o da avarie (vedi sopra). La Commissione, ritenendo che l'Italia non avesse suffragato la sua difesa con un serio studio scientifico, ribadiva la sua censura. Seguivano delle lettere inviate dalle Autorità italiane, con le quali - pur ribadendosi che l'applicazione del sistema contestato, agli autoveicoli in questione, si giustificava per ragioni tecniche di sicurezza - si rendeva noto alla Commissione UE che: 1) il Ministero dei Trasporti italiano aveva chiesto a FCA di spiegare una campagna di richiamo obbligatorio a livello europeo della FIAT 500X Euro 6 diesel; 2) sugli autoveicoli in oggetto la FCA aveva disposto degli interventi tecnici correttivi (ricalibrazione dei software), per far sì che le macchine stesse fossero conformi al modello “omologato”. La Commissione, pur apprezzando tali interventi, ha tuttavia chiesto precisi chiarimenti circa le misure correttive adottate dalla FCA, onde valutare se, effettivamente, i veicoli “ricalibrati” risultino conformi alla normativa unionale. Inoltre, ha richiesto che l'Italia applichi concretamente a FCA le sanzioni introdotte dalla normativa nazionale, come imposto dal succitato art. 13 dal Reg. 715/2007/CE, a corredo degli obblighi sanciti da esso Regolamento.

Stato della Procedura

Il 17 maggio 2018 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non dispiega effetti finanziari

Scheda 3 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2014/4187** - ex art. 258 del TFUE

"Attuazione della Direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea ritiene non attuate in Italia, di fatto, alcune norme della Direttiva 2009/12/CE sui "diritti aeroportuali", vale a dire sulle tariffe che le imprese, aventi in gestione gli aeroporti civili con un traffico annuale superiore ai 5 milioni di passeggeri, applicano alle imprese ("vettori") che esercitano voli aerei all'interno dei suddetti. L'art. 6 di essa Dir. 2009/12/CE consente a tali vettori, ove contestino i "diritti aeroportuali" loro applicati dai gestori, di attivare una procedura detta "di consultazione", con la quale la controversia viene rimessa al verdetto di un'"Autorità di vigilanza indipendente". Quest'ultima – per l'art. 11 di essa Direttiva - deve essere istituita in ciascuno Stato UE, in posizione di autonomia rispetto a tutte le altre Autorità (soprattutto l'Esecutivo). Il già citato art. 6 consente, tuttavia, che tale procedura di "consultazione" possa non applicarsi nei seguenti casi specifici: 1) quando le tariffe aeroportuali vengano approvate dalla medesima Autorità di vigilanza (per cui sarebbe illogico che essa sindacasse sé medesima); 2) quando tale Autorità abbia il potere, su richiesta dei vettori, di verificare se nei loro confronti i gestori si attengono alle regole della libera concorrenza (di talché il sindacato sulle tariffe aeroportuali, come rivolto a verificare che le stesse si formino in base al gioco concorrenziale della domanda e dell'offerta, sarebbe superfluo). In Italia la gestione degli aeroporti è affidata in "concessione" dallo Stato, per una durata di solito non inferiore ai 40 anni, ad operatori economici. I termini della concessione, tra cui il "piano di investimenti" cui sono tenuti detti gestori – comprensivo della determinazione dei "diritti aeroportuali" che gli stessi debbono applicare ai vettori aerei - sono definiti in un "Accordo di programma" (CdP) tra essi gestori e l'ente pubblico ENAC. Tali Accordi, ciascuno relativo ad un aeroporto, sono soggetti all'approvazione del Presidente del Consiglio. Attualmente sono ancora in vigore, in Italia, dalla fine del 2012, degli Accordi di Programma stipulati tra l'Enac e i gestori aeroportuali degli aeroporti di Roma, Milano e Venezia, recanti l'approvazione del Presidente del Consiglio. Detti specifici CdP, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, sono esclusi dall'assoggettamento alla procedura "di consultazione" di cui sopra, per la quale i vettori possono ottenere l'intervento di un'Autorità "indipendente" a sindacato dei predetti "diritti aeroportuali". Si sottolinea che la succitata normativa italiana esclude dall'applicazione di tale "consultazione" i CdP stipulati, in generale, dall'ENAC. La Commissione osserva, al riguardo, che tale deroga non rientrerebbe in nessuna delle "eccezioni", all'obbligo di esperire detta procedura, disciplinate dal sopra menzionato art. 6 della Dir. 2009/12/CE (in quanto, in tal caso, né le tariffe considerate "insindacabili" vengono definite da Autorità di vigilanza indipendenti, né queste ultime hanno il potere di vigilare sul rispetto delle regole concorrenziali). La Commissione rileva, inoltre, che pur avendo, il D. L. 12/11/14 n. 133, istituito la "ART" quale Autorità di vigilanza indipendente, quest'ultima non è divenuta ancora operativa. La stessa, inoltre, non risulta aver concesso alcuna "delega" ai sensi della Dir. 2009/12/CE, quale unico strumento che potrebbe legittimamente conferire, ad un altro soggetto, l'esercizio dei suoi poteri.

Stato della Procedura

Il 22 ottobre 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 4 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2014/0515** - ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento nazionale, la Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE.

Ai sensi dell’art. 5 della medesima Direttiva, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei a dare attuazione alla stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, il 20 agosto 2014, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Le Autorità italiane hanno comunicato alla Commissione di aver attuato la Direttiva 2009/13/CE, di cui si tratta, nell’ordinamento nazionale, a mezzo dell’art. 17 della Legge 29 luglio 2015, n. 115, c.d. “Legge europea 2014”. Il 22 marzo 2017, poi, hanno notificato alla Commissione medesima 6 ulteriori provvedimenti di attuazione, non contenuti nella succitata Legge n. 115/2015.

La Commissione europea, tuttavia, ritiene di non essere stata ancora messa al corrente dei provvedimenti, adottati dalla Repubblica italiana, idonei a recepire nell’ordinamento nazionale le seguenti norme della stessa Direttiva 2009/13/CE: A2.1, par. 2 “Contratti di lavoro dei marittimi”; 2.4, par. 2 “Diritto alle ferie”; A4.3, par. 2, lett. c) “Tutela della salute e della sicurezza e prevenzione degli infortuni”; A5.1.5 “Procedure relative ai reclami a bordo”.

La Commissione conclude, pertanto, che le singole disposizioni succitate non siano state ancora attuate, dall’Italia, nel proprio ordinamento interno.

Stato della Procedura

Il 7 dicembre 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva 2009/13/CE nell’ordinamento nazionale a mezzo dell’art. 17 della Legge 29 luglio 2015, n. 115, c.d. “Legge europea 2014”. Quindi, il 22 marzo 2017, hanno notificato alla Commissione 6 provvedimenti supplementari di attuazione. Tuttavia, la Commissione ritiene la Direttiva in oggetto non ancora completamente attuata nell’ordinamento italiano, come sopra già precisato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 5 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2013/2155** - ex art. 258 del TFUE

"Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l'art. 9 bis, par. fi 1 e 3, del Regolamento n. 550/2004/CE, che si propone di "armonizzare" la gestione dello spazio aereo europeo, per affrontare in modo "integrato" alcune criticità della navigazione aerea. Infatti, l'esigenza di soddisfare la crescente domanda di servizi di trasporto aereo deve essere soddisfatta garantendo, in ogni caso, che le imprese UE del settore rispettino requisiti minimi di sicurezza nei voli e di prevenzione e riduzione dell'impatto dell'attività aerea sull'ambiente. In vista di tali obiettivi, lo spazio aereo europeo deve essere suddiviso in FABs (Blocchi Funzionali di Spazio Aereo), istituiti ciascuno mediante Accordi stipulati fra alcuni Stati UE ed altri Stati anche terzi rispetto ad essa, a seconda delle necessità di collegamento che sussistono nei Blocchi funzionali in questione. Tale suddivisione in blocchi deve, innanzitutto, informarsi a "requisiti operativi" e non tenere conto dei confini politici tra Stati (art. 2, par. 25 del Reg. 549/2004). Scopo di detti FABs è, essenzialmente, quello di: 1) "ottimizzare l'uso dello spazio aereo" in modo da ridurre l'impatto, sugli utenti dei voli aerei, dei ritardi imposti dagli operatori di tali voli (art. 9 bis, par. 2, lett. b) del Reg. 550/2004/CE); 2) ottimizzare le prestazioni dei servizi aerei (art. 2, par. 25 del Reg. 549/2004), garantendo essenzialmente la fornitura dei servizi migliori al minor costo; 3) attuare requisiti operativi indipendentemente dai confini tra gli Stati (art. 2, par. 25, del Reg. 549/2004). Tali FABs debbono divenire operativi entro il 4 dicembre 2012. In proposito, l'Italia risulta aver stipulato, in data 12/10/2012, un Accordo con la Repubblica di Malta, la Repubblica di Cipro e la Repubblica Ellenica, istitutivo del FAB denominato BLUEMED FAB. Ora, con riguardo a tale specifico FAB, la Commissione ritiene non soddisfatti due dei tre requisiti sopra individuati. Al riguardo, risulta alla Commissione che: 1) quanto all'esigenza per cui il FAB dovrebbe ottimizzare la prestazione dei servizi di navigazione aerea, l'Italia, pur adottando una serie di validi progetti finalizzati alla riduzione delle tariffe aeree, non garantisce che gli stessi vengano completamente attuati prima del 2017. Attualmente, infatti, i prezzi applicati all'utenza dei servizi aerei risultano ancora troppo elevati rispetto alla percentuale di investimenti (86%) effettuati. Fra l'altro, anche "l'Organo di valutazione delle prestazioni", istituito a livello UE, ha stabilito che l'obiettivo di riduzione delle tariffe della Repubblica italiana nel periodo 2012/2014, sarebbe potuto essere migliore; 3) quanto all'obiettivo dell'utilizzo ottimale dello spazio aereo, l'Italia risulta avere adottato, anche in relazione a tale profilo e in collaborazione con gli altri Stati aderenti allo stesso BLUEMED FAB, una serie di piani di implementazione della capacità dello spazio aereo del medesimo FAB, per il periodo 2015-2019. Tuttavia, il già citato "Organo di valutazione delle prestazioni" ha ritenuto che, quanto al periodo 2012-2014, l'obiettivo di capacità di gestione del traffico aereo della Repubblica di Cipro sarebbe potuto essere migliore e, relativamente al periodo 2015-2019 – cui si riferiscono i progetti predetti – che la capacità dello spazio aereo prevista sarebbe comunque insufficiente a contenere i ritardi imposti dai fornitori di servizi di trasporto aereo agli utenti medesimi di tali servizi.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2015 è stata inviata una seconda messa in mora complementare ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 6 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2012/2213** - ex art. 258 del TFUE

"Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati non solo l'art. 6, par. 1, 3 e 4 della Direttiva 2012/34/UE, nonché l'art. 6, par. 1 e il punto 5 dell'allegato del Regolamento 1370/2007, ma, altresì, l'art. 4, par. 3, del Trattato TFUE. Nella "messa in mora" relativa alla presente procedura, si riteneva violata la Dir. 91/440/CE (artt. 6 e 9). Attualmente, detta Direttiva è stata abrogata dalla succitata Dir. 2012/34/UE. Questa dispone che, in materia di trasporto ferroviario, l'attività di "gestione" – comportante il potere di concedere, alle varie imprese di trasporto su ferrovia, i diritti all'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie – rimanga distinta dall'attività materiale di trasporto ferroviario. Pertanto le succitate attività debbono essere esercitate in condizioni di separazione sostanziale, onde evitare, fra l'altro, che i finanziamenti pubblici all'attività di "gestione" vengano, surrettiziamente, stornati verso le imprese esercenti il trasporto, ponendole in una posizione di indebito privilegio rispetto ad altre imprese di trasporto ferroviario di altri Stati UE. Per il suddetto art. 6, quindi, le attività menzionate debbono essere rappresentate nell'ambito di bilanci rispettivamente "distinti", in modo da consentire l'individuazione di eventuali – ed illegittimi – storni di fondi pubblici da una di esse all'altra. Ora, in Italia, una stessa Holding possiede, al 100%, sia la società di gestione "Rete ferroviaria Italiana" (RFI), sia la società di trasporto ferroviario "Trenitalia", sia la FS logistica (società formalmente operante nel settore delle infrastrutture ferroviarie). Al riguardo, risulta che: 1) la RFI (gestione) ha trasferito a Trenitalia (servizi ferroviari) svuotati immobili che le erano stati attribuiti a titolo di finanziamento pubblico: con ciò, la RFI ha dirottato sull'impresa commerciale i fondi pubblici destinati alla "gestione"; 2) la medesima RFI ha trasferito ulteriori immobili a FS logistica, la quale, in sostanza, non si occupa di infrastrutture ma esercita, almeno in parte, servizi di trasporto per conto di Trenitalia. Inoltre, non solo i fondi pubblici sono stati illegittimamente stornati, ma è stato altresì violato l'obbligo della separazione dei bilanci circa le due suddette funzioni, in quanto la FS logistica – quanto all'attività di trasporto esercitata – non ha fornito un proprio bilancio autonomo. Risulta violato, altresì, anche il succitato Reg. 1370/2007, il quale impone, per l'attività di trasporto esercitata in regime di "servizio pubblico", che la medesima venga contabilmente rappresentata in un bilancio distinto rispetto a quello relativo alle attività di trasporto eseguite in regime commerciale. Tale obbligo è diretto ad evitare che i ricavi del servizio di trasporto pubblico vengano riversati – come la Commissione ritiene sia avvenuto nella fattispecie – su altre attività eseguite a puro scopo economico e che, per converso, i finanziamenti pubblici al trasporto "per pubblico servizio" vengano stornati su attività di trasporto orientate esclusivamente al profitto. Infine la Commissione – ritenendo che l'Italia abbia insistentemente omesso di comunicarle dati circostanziati e chiari sugli assets che si presumono trasferiti dalla società di gestione (RFI), rispettivamente, a Trenitalia e a FS logistica – lamenta che l'Italia stessa abbia violato l'obbligo di "leale cooperazione" ex art. 4, par. 3, del Trattato TFUE.

Stato della Procedura

Il 10/07/2014 è stata inviata una seconda messa in mora complementare, ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari incidenti sul bilancio pubblico

PAGINA BIANCA

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII PREGIUDIZIALI PER SETTORE



PAGINA BIANCA

Affari economici e finanziari

RINVII PREGIUDIZIALI AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 612/17 e C-613/17	Regolamento (UE) n. 549/2013 – Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea – Allegato A, punto 20.15 – Controllo svolto da un Comitato olimpico nazionale su federazioni sportive nazionali costituite in forma di istituzioni senza scopo di lucro – Allegato A, punto 20.15, seconda frase – Nozione di “intervento pubblico in forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività – Portata – Allegato A, punto 20.15, prima frase – Nozione di “Capacità di determinare la politica generale o il programma” di un’istituzione senza scopo di lucro – Portata – Allegato A, punto 2.39, lettera d), punto 20.15, lettera d), e punto 20.309, lettera i), ultima frase – Presa in considerazione delle quote associative versate dagli aderenti all’istituzione senza scopo di lucro	sentenza	No
Scheda 2 C- 255/18	Direttiva 2014/59/UE – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi – Meccanismo nazionale di finanziamento – Autorità di risoluzione – Fondo nazionale – Articoli 103 e 104 – Obbligo di contribuzione – Contributi ex ante e contributi straordinari ex post – Calcolo – Trasposizione tardiva della direttiva – Regolamento delegato (UE) 2015/63 – Articoli 12 e 14 – Nozione di “cambiamento di status” – Incidenza sull’obbligo di contribuzione»	sentenza	No
Scheda 3 C- 414/18	Direttiva 2014/59/UE – Unione bancaria – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Contributi annuali – Calcolo – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 – Procedura uniforme per la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Procedimento amministrativo che vede il coinvolgimento di autorità nazionali e di un organismo dell’Unione – Potere decisionale esclusivo del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Procedimento dinanzi ai giudici nazionali – Mancata tempestiva presentazione di un ricorso di annullamento dinanzi al giudice dell’Unione –	sentenza	No

	Regolamento delegato (UE) 2015/63 – Esclusione di alcune passività dal calcolo dei contributi – Interconnessioni tra più banche»		
--	--	--	--

Scheda 1 – Affari economici e finanziari**Rinvio pregiudiziale n. C- 612/17 e 613/17 - ex art. 267 del TFUE**

"Regolamento (UE) n. 549/2013"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

La Corte dei Conti (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare il Regolamento (UE) n. 549/2013, recante il "Sistema Europeo dei Conti" (SEC): questo ripartisce l'economia UE in sei settori, tra cui compaiono quello delle "Pubbliche Amministrazioni" e quello delle "Organizzazioni senza scopo di lucro a servizio delle famiglie". Secondo tali regole SEC, un'entità "senza scopo di lucro" – cioè che non produca beni e/o servizi per la vendita - rientra nel "settore" delle Amministrazioni pubbliche ove risulti soggetta al "controllo" di una o più di esse Amministrazioni, e in quello delle "Organizzazioni senza scopo di lucro a servizio delle famiglie" nel caso dell'inesistenza di un tale controllo. Depongono, per l'esistenza di detto "controllo" amministrativo, i diversi indici elencati all'allegato A del predetto Regolamento, come segue: al Cap. 20 e al punto 2.39 del Cap. 2 figurano gli indici del "controllo" pubblico sulle "organizzazioni senza scopo di lucro"; al punto 20.309 quelli relativi al controllo su "qualsiasi" struttura. In particolare, il punto 20.15, 1° frase, del Cap. 20, sintetizza il "controllo", da parte di un'Amministrazione su un'"organizzazione senza scopo di lucro", nell'indice complessivo detto della "capacità", della prima, di "determinare la politica generale o il programma" della seconda: detta "capacità" viene rivelata da più specifici "indicatori", menzionati, per le entità "senza scopo di lucro", allo stesso punto 20.15 e, per "tutte" le entità in generale e quindi anche per le "non lucrative", ai già citati punti 2.39 e 20.309. Lo stesso punto 20.15 stabilisce, alla 2° frase, che "non" è un criterio rivelatore di detta "capacità" il fatto che un'Amministrazione dispieghi, su un'"organizzazione senza scopo di lucro", un "intervento pubblico in forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività": infatti, il "controllo pubblico" non si esprime mai in modo uniforme e generale per tutte le organizzazioni comprese in una certa area, ma si atteggia sempre in modo specifico in rapporto alla singola entità controllata. Il caso di specie: le Federazioni Italiana Golf (FIG) e Italiana Sport Equestri (FISE), associazioni riconosciute private, contestavano la scelta dell'ISTAT di includerle nel settore delle "Amministrazioni pubbliche", per aver ritenuto che i poteri spettanti, su di esse, all'Amministrazione del "Comitato Olimpico Nazionale Italiano/CONI", integrassero un "controllo" ai sensi dei predetti criteri SEC. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che: 1) per il diritto italiano, il CONI ha l'esclusiva sul "riconoscimento" di tutte le Federazioni Sportive, le quali, una volta riconosciute, assumono un "monopolio" sull'attività sportiva: essa, infatti, non può essere esercitata, quanto meno in una dimensione pubblica, ufficiale e formalizzata, se non dagli iscritti alle Federazioni "riconosciute". Con tale "riconoscimento", pertanto, il CONI sembra esercitare, sulle Federazioni sportive, un'influenza tanto decisiva da essere riconducibile a quella "eccessiva regolamentazione", che le predette regole SEC menzionano come un indicatore della "capacità" delle Amministrazioni di "determinare" "la politica generale o il programma" (cioè il controllo) di un'unità istituzionale. La Corte UE osserva, tuttavia, che il CONI non può concedere il "riconoscimento" a suo arbitrio, ma solo in presenza di dati requisiti previamente fissati dalla legge italiana: il suo potere risulta dunque fortemente vincolato e, come tale, non riportabile al diritto di "eccessiva regolamentazione" da parte delle Amministrazioni. La Corte UE osserva, poi, che tale potere di "riconoscimento", spettando al CONI su "tutte" le Federazioni Sportive, sostanzia un "intervento pubblico in forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività", non potendo, pertanto, indicare l'esistenza di un "controllo" (vedi sopra); 2) dagli specifici "indicatori" di cui alle norme UE predette, risulta che la "capacità" di una o più Amministrazioni "di determinare la politica generale o il



programma” di un’altra unità istituzionale, attiene al potere delle prime non di influenzare l’attività “corrente” e “ordinaria” dell’entità in questione, ma di definirne gli obiettivi fondamentali (si pensi al potere dell’Amministrazione di nominare e/o di revocare la maggioranza dei principali organi di “gestione” dell’entità controllata, o a quello di approvarne i bilanci, o al peso dei finanziamenti pubblici nel bilancio di tale entità). Degli indicatori citati, ricorre nel caso del CONI il potere, dello stesso, di approvare i bilanci della FIG e della FISE: la Corte UE precisa, tuttavia, che ove il giudice del rinvio appurasse che tale potere si riduce ad un controllo puramente formale e non sostanziale, lo stesso non starebbe più ad indicare una decisiva influenza del CONI sulle scelte strategiche delle associazioni predette. Quanto ai finanziamenti della FIG e della FISE, essi provengono dal CONI solo per la quota del 30%, insufficiente ad “indicare” il “controllo” di cui si tratta. Tuttavia, anche le “quote” degli associati, pari al 70% delle entrate, potrebbero assumere una connotazione pubblicistica, ove si consideri che le stesse: a) non sono del tutto “libere”, poiché solo con l’iscrizione all’associazione e il loro conseguente versamento, un soggetto può esercitare l’attività sportiva in una dimensione pubblica; b) non presentano sempre un nesso con un preciso corrispettivo, in quanto non tutti i soci svolgono lo sport promosso dall’associazione e quindi godono dei servizi erogati da questa. Le quote in oggetto, pertanto, appaiono finalizzate alla promozione dell’interesse generale, e quindi “pubblico”, alla diffusione dell’attività sportiva. Ove il giudice del rinvio ravvisi, con riguardo alle circostanze concrete, una natura pubblicistica nelle quote associative della FIG e della FISE, il grado di finanziamento “pubblico” delle stesse sarà espresso dal 100% dei cestipi di cui esse dispongono, assurgendo ad importante indicatore del “controllo” esplicito sulle stesse dal CONI.

Stato della Procedura

L’11/09/2019 la Corte UE ha deciso i rinvii pregiudiziali C- 612/17 e C- 613/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Scheda 2 – Affari economici e finanziari**Rinvio pregiudiziale n. C- 255/18 - ex art. 267 del TFUE**

“Direttiva 2014/59/UE – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi – Meccanismo nazionale di finanziamento”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

Il Tar del Lazio (Italia) ha chiesto alla Corte di Giustizia UE (di seguito la “Corte”) di interpretare la direttiva 2014/59/UE ed il Regolamento delegato 2015/63/UE che integra la direttiva predetta. Tale normativa impone, a ciascuno Stato UE, di istituire un fondo (c.d. “meccanismo”) di finanziamento nazionale, con funzione di salvataggio degli enti creditizi presenti nello stesso Stato e alimentato dai contributi dei medesimi enti. Tale fondo nazionale deve, per il 31/12/2014, raggiungere l’importo minimo dell’1% della somma di tutti i depositi protetti, intitolati agli istituti bancari e di investimento ubicati sul territorio nazionale. I contributi di cui sopra si dividono in “ordinari”, cioè dovuti annualmente, e “straordinari”, cioè richiesti solo in occasione dell’eventuale crisi finanziaria di un ente. In particolare, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi circa la debenza dei contributi ordinari e straordinari richiesti dalla Banca d’Italia, per l’anno 2015, ad una banca italiana che, in data 5/07/2015, è stata incorporata, per fusione, nella società madre tedesca. Al riguardo, la Corte richiama l’art 12, par. 2, del reg. delegato 63/2015/UE, per il quale un “cambiamento di status” dell’ente soggetto ai contributi, verificatosi nel corso del periodo di contribuzione, non incide sul contributo annuale che l’ente è tenuto a versare nel periodo stesso. Ora, tale nozione di “cambiamento di status” si inserisce in una normativa UE complessiva, la cui “ratio” è quella di consentire alle autorità di gestione dei fondi nazionali di programmare, con certezza, i contributi “ordinari” ad essi dovuti, anche per raggiungere, entro il 31/12/2024, l’importo “minimo” dell’1% dei depositi protetti. In funzione di tale certezza nella programmazione, l’art. 4, par. 1, nonché l’art 14, par. fi da 1 a 3 del Reg. delegato 63/2015/UE, impongono che il calcolo dei contributi ordinari sia basato sulle risultanze dei bilanci d’esercizio dell’anno che precede il periodo, in cui essi contributi debbono essere pagati. Pertanto, ove le autorità nazionali dovessero tenere conto dei mutamenti occorsi nella situazione giuridica e finanziaria degli enti, durante il periodo di contribuzione in corso, difficilmente potrebbero effettuare un calcolo attendibile dei contributi ordinari dovuti e, di conseguenza, pianificare il perseguimento dell’obiettivo di raggiungere, entro il 31/12/2024, almeno l’1% dell’ammontare dei “depositi protetti”. Pertanto, la nozione di “cambiamento di status” – indicativa, nel contesto del Regolamento succitato, di una situazione che non pregiudica la debenza dei contributi ordinari per un certo periodo di contribuzione, ove intervenuta nel corso dello stesso periodo - va intesa nel senso più estensivo possibile, fino a ricomprendere anche le fusioni per incorporazione transfrontaliere occorse nel periodo di contribuzione.

Stato della Procedura

Il 14 novembre 2019 la Corte di Giustizia UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-255/18 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Scheda 3 – Affari economici e finanziari**Rinvio pregiudiziale n. C- 414/18 - ex art. 267 del TFUE**

“Direttiva 2014/59/UE – Unione bancaria – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

Il Tar del Lazio (Italia) ha chiesto alla Corte di Giustizia UE di interpretare l’art. 5, par. 1, lett. a) ed f), del Regolamento delegato 2015/63/UE, che integra la direttiva 2014/59/UE. Tale normativa UE istituisce e regola dei “Fondi di risoluzione nazionali”, ubicati ciascuno in ogni Stato dell’Unione, e un “Fondo di risoluzione unico”, posto a livello di istituzioni centrali UE. Tutti i fondi predetti sono volti a sopperire alle necessità finanziarie degli enti creditizi in dissesto stabiliti negli Stati UE e, peraltro, sono alimentati da contributi versati dagli stessi enti. L’entità dei contributi dovuti da ciascun ente è, essenzialmente, proporzionata all’ammontare delle passività del medesimo (come risultanti dai suoi bilanci approvati e certificati). Tuttavia, il succitato art. 5, par. 1, lett. a) ed f), esclude alcune passività dal computo del predetto contributo. Precisamente, in base alla lett. a) del par. 1 dell’art. 5, possono essere escluse, a talune condizioni, le “passività infragruppo” derivanti da operazioni realizzate da un ente creditizio con un altro ente creditizio appartenente al medesimo “gruppo”: si definisce “gruppo”, ex art. 2, par. 1, n. 26, della dir. 2014/59/UE, l’articolazione derivante da “un’impresa madre” e dalle sue “filiazioni”. Per l’art. 22 della dir. 2013/34/UE, un’impresa si definisce “madre” di un’altra quando dispone del “controllo” di quest’ultima, perché ne possiede la maggioranza dei diritti di voto, o ha il diritto di nominarne o revocarne i dirigenti apicali, o in quanto la sottopone, comunque, ad un’influenza dominante. Il caso concreto: la “Iccrea Banca SpA” è un banca c.d. “di secondo livello”: essa, infatti, è posta al vertice di una rete di aziende di credito avente, come mission, quella di supportare l’operatività delle Banche di Credito Cooperativo e delle Casse Rurali, aiutandole a migliorare efficienza e competitività. Quindi il rapporto tra detta Iccrea e le Banche cooperative, in favore delle quali essa eroga i suoi servizi, non è riconducibile allo schema di un “gruppo” tra un’impresa madre e le proprie “imprese figlie”, in quanto le cooperative in oggetto non sono “controllate”, nel senso sopra descritto, dall’Iccrea stessa. Si chiedeva tuttavia se, al pari delle “passività infragruppo” di cui al succitato art. 5, par. 1, lett. a), anche le passività dell’Iccrea, nei confronti delle banche cooperative destinatarie dei suoi servizi, potessero essere escluse dal conteggio dei “contributi ordinari” dovuti, da essa Iccrea, ai Fondi di cui sopra. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che l’esistenza di generiche relazioni economiche riflettenti un partenariato tra più enti creditizi, come nel caso di specie, non è assolutamente riconducibile allo schema di un rapporto, tra più enti, in cui uno di essi eserciti un “controllo” sugli altri membri della compagine. Pertanto, relazioni tra una banca di secondo livello e i suoi partners, consistenti nella fornitura di servizi di vario tipo da parte della prima in favore dei secondi, non sono idonee a dimostrare l’esistenza di un “gruppo”, nel cui ambito sussistano “passività infragruppo” defalcabili – come dall’art. 5, par. 1, lett. a) - dal conteggio dei contributi ai Fondi sopra menzionati.

Stato della Procedura

Il 3 dicembre 2019 la Corte di Giustizia UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-414/18 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto



Affari interni

RINVII PREGIUDIZIALI AFFARI INTERNI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 93/18	Cittadinanza dell'Unione – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo ascendente diretto di cittadini dell'Unione minorenni – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) – Condizione della disponibilità di risorse sufficienti – Risorse economiche costituite da redditi provenienti da un'attività lavorativa esercitata senza titolo di soggiorno e permesso di lavoro	sentenza	No
Scheda 2 C- 680/17	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Codice comunitario dei visti – Regolamento (CE) n. 810/2009 – Articolo 5 – Stato membro competente ad esaminare una domanda di visto e a pronunciarsi su di essa – Articolo 8 – Accordo di rappresentanza – Articolo 32, paragrafo 3 – Ricorso contro una decisione di rifiuto di visto – Stato membro competente a decidere sul ricorso in caso di accordo di rappresentanza – Titolari del diritto di presentare un ricorso	sentenza	No

Scheda 1 – Affari interni**Rinvio pregiudiziale n. C- 93/18** - ex art. 267 del TFUE

"Direttiva 2004/38/CE- Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno**Violazione**

Un giudice irlandese ha chiesto alla Corte di Giustizia UE (di seguito la "Corte") di interpretare l'art. 7, par. 1, lett. b), della direttiva 2004/38/UE. Tale Direttiva attribuisce, ai cittadini di uno Stato UE che presentino determinati requisiti, il diritto di soggiornare in un altro Stato UE (c.d. "Stato ospitante") per più di tre mesi. Uno dei requisiti predetti è quello per cui tali "migranti" dispongano, nello Stato ospitante, di "risorse sufficienti" (cioè, per non gravare eccessivamente il sistema di sicurezza sociale dello Stato "ospitante"). La stessa Direttiva stabilisce, altresì, che laddove un cittadino di uno Stato UE goda di tale diritto di soggiorno in un altro Stato UE, un diritto uguale viene acquistato dai suoi "familiari" (come gli ascendenti diretti), quand'anche siano, questi ultimi, cittadini di Stati extraUE. Il caso di specie: marito e moglie, cittadini albanesi, vivevano nell'Irlanda del Nord (Stato UE) senza esserne cittadini. Cittadini irlandesi erano, invece, due dei loro figli, nati e sempre vissuti in Irlanda. Il marito, che fino al 2014 aveva lavorato in Irlanda in base ad un regolare permesso di soggiorno, all'epoca del presente rinvio lavorava illegalmente, essendo scaduto tale permesso. Le sole risorse economiche di tutta la famiglia provenivano dal lavoro "illegale" del padre. Ora: la madre chiedeva che l'Irlanda le riconoscesse, quale "familiare" di cittadini di Stato UE (cioè i figli predetti) esercitanti regolarmente il soggiorno nello stesso Stato, il diritto "derivato" di soggiornare nel medesimo, ex art. 7, par. 1, lett. d) della Dir. 2004/38/UE. In merito, la Corte UE ha asserito quanto segue: 1) alla lettera, la Dir. 2004/38/UE estende, ai familiari di un cittadino di uno Stato UE, il diritto di quest'ultimo ha a soggiornare in uno Stato UE "diverso" da quello di cui possiede la cittadinanza. Tuttavia, la Corte UE ha già qualificato il cittadino di uno Stato UE, il quale abbia "familiari" di stati extraUE, come soggiornante, nel medesimo Stato di cui ha la cittadinanza, non solo a titolo di questa, ma anche a titolo della predetta Dir. 2004/38/UE: tale giurisprudenza è finalizzata a riconoscere, ai succitati familiari, il diritto di soggiorno "derivato" nello stesso Stato UE; 2) quanto al requisito - richiesto al cittadino di uno Stato UE per soggiornare in un altro Stato UE, o al cittadino di uno Stato UE, che soggiorni nello stesso Stato, affinché i suoi familiari extraUE conseguano un diritto di soggiorno "derivato" - concernente la disponibilità di "risorse sufficienti", la Corte ritiene che esso, nel caso di specie, possa ravvisarsi nel fatto che i figli della coppia, "cittadini" dello Stato UE di Irlanda, percepiscono i ricavi del lavoro del padre, in quanto da lui largiti a tutta la famiglia. La circostanza, infatti, per cui detta attività lavorativa paterna risulti "illegale", è irrilevante, come si desume sia dalla lettera dell'art. 7, par. 1, lett. b) - che non aggiunge, al requisito delle "risorse sufficienti", quello per cui le stesse abbiano una provenienza "legale" - sia dalla "ratio" della stessa Dir. 2004/38/UE, per la quale i diritti di soggiorno ai "familiari", di cui si tratta, vanno riconosciuti ogniqualvolta ciò non aggravi il sistema di assistenza sociale dello Stato UE ospitante, a prescindere dalla natura (legale o illegale) della fonte delle "risorse" considerate. Quindi - appurata l'esistenza, in capo ai figli irlandesi della coppia albanese, di un diritto di soggiorno ex predetta Dir. 2004/38/UE - in base a quest'ultima va riconosciuto, alla madre di detta prole, un diritto di soggiorno "derivato".

Stato della Procedura

Il 2 ottobre 2019 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 93/18, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio



Scheda 2 – Affari interni**Rinvio pregiudiziale n. C- 680/17** - ex art. 267 del TFUE

"Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Codice comunitario dei visti"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno**Violazione**

Un giudice dei Paesi Bassi ha chiesto alla Corte di Giustizia UE di interpretare il Regolamento n. 810/2009/CE, o "codice dei visti". Con un "visto", uno Stato UE autorizza un soggetto, cittadino di uno Stato estraneo all'Unione (stato "terzo"), di transitare per il predetto Stato UE o di soggiornarvi per non più di 90 gg. nell'arco di 180 gg. (art. 2). Gli Stati UE rilasciano tale "visto" tramite i propri "consolati" presenti negli stati "terzi". Per l'art. 8, uno Stato UE, privo di un consolato in uno stato "terzo", deve cercare di eleggere a proprio "rappresentante", in quest'ultimo Stato, un altro Stato UE che vi abbia un consolato. In virtù di tale "rappresentanza", le richieste di visto sono inoltrate al consolato del "rappresentante", che le esamina. Ove, a seguito di tale esame, tale consolato sia favorevole al rigetto del visto relativo allo Stato UE rappresentato, deve astenersi e rimandare la decisione finale, in merito, alle autorità competenti di quest'ultimo Stato. Ciò, a meno che l'"Accordo", con cui i due Stati UE hanno regolato la "rappresentanza", attribuisca esclusivamente al consolato del "rappresentante" la decisione di rigettare l'istanza. Infine, per l'art. 32, i richiedenti il visto possono fare "ricorso", ove la loro richiesta venga respinta, contro lo Stato UE che ha assunto la "decisione definitiva". Un inciso: per l'"Accordo di associazione della Confederazione Svizzera all'acquis di Schengen", alla Svizzera si estende, tra l'altro, il predetto "Codice dei visti", il quale equipara tale Stato, ai propri fini, ad uno Stato UE. Infatti i Paesi Bassi, non avendo un "consolato" nello Sri Lanka, hanno ivi eletto a loro "rappresentante" la Confederazione Elvetica (CH), al cui consolato, nel relativo "accordo di rappresentanza", hanno consentito di respingere direttamente le richieste di "visto" per i Paesi Bassi, senza rinvio alle autorità olandesi. Contro uno di tali respingimenti ricorrevano, innanzi alle autorità dei Paesi Bassi, sia i due coniugi srilankesi richiedenti il visto, sia, con un distinto atto, una parente dei predetti, che li avrebbe ospitati in territorio olandese. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che: A) la parente dei ricorrenti non aveva titolo per impugnare in nome proprio la decisione di rifiuto del visto, essendo a ciò legittimati, per espressa previsione del succitato art. 32, solo i richiedenti il visto stesso; B) atteso che, per l'art. 32, il ricorso deve esperirsi contro lo Stato che ha assunto la "decisione definitiva" sulla richiesta di visto e che questo Stato, in concreto, era stato la C.H. in grazia dei poteri ad essa legittimamente attribuiti dall'"accordo di rappresentanza" con i Paesi Bassi, il ricorso doveva essere rivolto solo contro la C.H, davanti ai giudici di questa; 3) la devoluzione del ricorso all'autorità giudiziaria elvetica, anziché a quella dei Paesi Bassi, di per sé non priva il ricorrente di una tutela giurisdizionale "effettiva": infatti la C.H, pur non aderendo alla UE, risulta comunque vincolata al rispetto del succitato "Accordo di associazione all'acquis di Schengen": pertanto, essa è tenuta a rispettare, nell'ambito della tutela processuale dei diritti sanciti da tale "acquis", i fondamentali principi di "democrazia", "tutela dei diritti umani" e "Stato di diritto".

Stato della Procedura

Il 29/07/2019 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 680/17, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

PAGINA BIANCA

Agricoltura

RINVII PREGIUDIZIALI AGRICOLTURA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-569/18	Regolamento (UE) n. 1151/2012 – Articolo 4, lettera c), e articolo 7, paragrafo 1, lettera e) – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari – Concorrenza leale – Mozzarella di Bufala Campana DOP – Obbligo di separare gli spazi di produzione della “Mozzarella di Bufala Campana DOP”	sentenza	No
Scheda 2 C-432/18	Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Regolamenti (CE) n. 510/2006 e (UE) n. 1151/2012 – Articolo 13, par. 1 – Regolamento (CE) n. 583/2009 – Articolo 1 – Registrazione della denominazione “Aceto balsamico di Modena (IGP)” – Protezione dei termini non geografici di tale denominazione - Portata	sentenza	No
Scheda 3 C-199/18, C-200/18 e C-343/18	Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 882/2004 – Articolo 27 – Controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti – Finanziamento – Tasse o diritti dovuti per i controlli ufficiali – Possibilità per gli Stati membri di esonerare alcune categorie di operatori – Importi minimi delle tasse	sentenza	No
Scheda 4 C-686/17	Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Prodotti ortofrutticoli – Norme di commercializzazione – Nozione di “paese di origine” – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Articolo 113 bis, paragrafo 1 – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 76, paragrafo 1 – Definizioni relative all’origine non preferenziale delle merci – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 23, paragrafi 1 e 2, lettera b) – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Articolo 60, paragrafo 1 – Regolamento delegato (UE) 2015/2446 – Articolo 31, lettera b) – Fasi della produzione compiute in un altro Stato membro – Etichettatura dei prodotti alimentari – Divieto di un’etichettatura tale da indurre in errore il consumatore – Direttiva 2000/13/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i) – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 1, paragrafo 4 – Articolo 2, paragrafo 3 – Indicazioni esplicative	sentenza	No

Scheda 5 C-46/18	Settore del latte e dei latticini – Quote – Prelievo supplementare – Regolamento (CEE) n. 3950/92 – Articolo 2 – Riscossione del prelievo da parte dell'acquirente – Consegne che superano il quantitativo di riferimento disponibile del produttore – Importo del prezzo del latte – Applicazione obbligatoria di una trattenuta – Rimborso dell'importo del prelievo in eccesso – Regolamento (CE) n. 1392/2001 – Articolo 9 – Acquirente – Inosservanza dell'obbligo di effettuare il prelievo supplementare – Produttori – Inosservanza dell'obbligo di versamento mensile – Tutela del legittimo affidamento	sentenza	Sì
----------------------------	---	----------	----

Scheda 1 – Agricoltura**Rinvio pregiudiziale n. C- 569/18** - ex art. 267 del TFUE

"Regolamento (UE) n. 1151/2012 – Art. 4, lett. c), e art. 7, par. 1, lett. e)"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche agricole**Violazione**

Il Consiglio di Stato (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare il Regolamento (UE) n. 1151/2012. Si premette che le denominazioni dei prodotti agricoli e alimentari, le quali indicano l'area geografica specifica da cui i prodotti provengono, possono essere - allorchè il comune sentire percepisca tale provenienza come attributiva, al prodotto in questione, di qualità eccellenti – registrate nei modi di legge come "denominazioni di origine protetta" (DOP). Onde garantire che i prodotti, provvisti di registrazione DOP, soddisfino effettivamente i requisiti di provenienza certificati dalla stessa etichettatura, il succitato Reg. 1151/2012/UE impone che i medesimi siano conformi a quanto prescritto da apposito "disciplinare". Quest'ultimo impone che l'azienda dimostri che il prodotto ha realmente origine da una "zona geografica delimitata": ciò comporta, tra l'altro, la dimostrazione che il processo produttivo impiegato è strutturato in modo tale, da non interrompere il nesso tra la materia prima e l'output finale. In particolare, i punti 4.4 e 4.5 del disciplinare specifico, attinente al prodotto denominato: "Mozzarella di bufala campana DOP", stabiliscono tra l'altro che: 1) deve essere assicurata la "tracciabilità" di ogni fase della produzione; 2) il prodotto, denominato "Mozzarella di Bufala Campana DOP", sia realizzato "esclusivamente" con "latte di bufala fresco", proveniente, specificatamente, da "bufale allevate nella zona di produzione delimitata dall'art. 2 del disciplinare". In Italia, l'art. 4 del D. L. n. 91/2014 stabilisce che il prodotto DOP "Mozzarella di Bufala Campana" venga realizzato in uno spazio, in cui è lavorato esclusivamente il latte proveniente dagli allevamenti sopra menzionati. Tale spazio, infatti, deve essere fisicamente separato da quello che ospita la lavorazione di prodotti realizzati, in tutto o in parte, con latte proveniente da allevamenti non compresi nel circuito produttivo del prodotto DOP. Circa le succitate norme italiane, la Corte UE ha chiarito che le stesse, effettivamente, pongono le imprese – produttori sia "mozzarelle di Bufala Campana DOP", sia altri latticini fabbricati con latte diverso da quello destinato alla realizzazione delle prime - in condizioni di svantaggio concorrenziale rispetto ad altre imprese produttrici esclusivamente "mozzarelle di Bufala Campana DOP": infatti queste ultime non sono tenute, a differenza delle prime, a creare spazi separati per la lavorazione del loro prodotto. Esse, quindi, sostengono costi inferiori e godono di correlati vantaggi competitivi. Tuttavia, la stessa Corte UE precisa che tale restrizione al principio della "libera concorrenza" può essere giustificata – sempre ove il giudice del rinvio ne riscontri la "proporzionalità" – per i seguenti motivi: 1) lo svantaggio concorrenziale, sopra descritto, è compensato dal vantaggio concorrenziale consistente nella possibilità di continuare ad usufruire della registrazione DOP, la quale esercita un notevole richiamo sul consumatore; 2) la separazione degli spazi predetti impedisce, a tutela dei consumatori e dell'affidamento che gli stessi ripongono sulle etichettature DOP, che volontariamente, o involontariamente, vengano confuse le qualità di latte utilizzate nella diverse linee di produzione.

Stato della Procedura

Il 17 ottobre 2019 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 569/18, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 2 – Agricoltura**Rinvio pregiudiziale n. C- 432/18 - ex art. 267 del TFUE**

“Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche agricole

Violazione

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l’art. 1 del Regolamento (CE) n. 583/2009. Prima di questo, i Reg.ti n.ri 510/2006/CE e 1151/2012/UE hanno stabilito che le “denominazioni” dei prodotti agricoli e alimentari, le quali indicano gli stessi come originari di una particolare zona geografica, possano essere “registrate” – allorchè, nell’immaginario medio, tale provenienza sia percepita come idonea a rivestire di qualità peculiari gli stessi prodotti – come “indicazioni geografiche protette” (IGP). Gli artt. 13, par.fi 1 e 2, dei già citati Regolamenti vietano, alle imprese diverse da quelle titolari della registrazione di cui si tratta, non solo di contrassegnare i loro prodotti - soprattutto se simili a quelli cui si riferisce l’etichetta IGP - con una denominazione identica a quella che è stata registrata, ma anche di etichettarli con denominazioni affini, o imitanti, o anche solo evocanti detta denominazione IGP. Tuttavia, le norme succitate escludono che il divieto di imitazione o evocazione della denominazione IGP si estenda ai nomi, eventualmente presenti nella composizione di essa denominazione, avvertiti nel comune sentire come “generici”, cioè indicativi di prodotti “comuni” e, quindi, non dotati di qualità specifiche per provenienza territoriale (es: “vino”, o “rosso”, o il sintagma “vino rosso”). L’art. 1 del Reg. (CE) n. 583/2009, di cui si è chiesta l’interpretazione, ha qualificato come “indicazione geografica protetta” (IGP) la denominazione “Aceto Balsamico di Modena”, una volta verificato che, nella tradizione comune europea, il prodotto recante tale dicitura gode di un prestigio speciale, non confondibile con quello di prodotti analoghi. Il caso di specie: un’impresa tedesca realizzava prodotti a base di aceto, recanti la dicitura “aceto balsamico tedesco tradizionale...ottenuto da vini del Baden”. Un Consorzio italiano, preposto alla tutela della IGP “Aceto Balsamico di Modena”, riteneva che la suddetta impresa tedesca, denominando i suoi prodotti con i termini “aceto balsamico”, realizzasse un’imitazione vietata della predetta IGP. Al riguardo, la Corte UE ha sottolineato che: 1) il disposto dell’art. 1 del Reg. (CE) n. 583/2009 precisa che la protezione conferita, dalla registrazione IGP, alla denominazione “Aceto Balsamico di Modena”, riguarda quest’ultima nel suo complesso, per cui i “singoli” termini “non geografici” in essa presenti – come “aceto” e “balsamico”, anche utilizzati congiuntamente – possono essere usati, nella UE, anche da imprese diverse da quella titolare della IGP in oggetto; 2) detto art. 1 è coerente con gli artt. 13 dei Reg.ti n.ri 510/2006/CE e 1151/2012/UE, per i quali i termini “generici” o “comuni” - come “aceto” e “balsamico”, o il sintagma “aceto balsamico” - sono liberamente utilizzabili e non sono reputati idonei a violare la protezione di una IGP. Quindi, il diritto UE vieta soltanto, agli operatori diversi da quelli intestatari della registrazione IGP “Aceto balsamico di Modena”, di associare, al sintagma “aceto balsamico”, la dicitura composta “di Modena”.

Stato della Procedura

Il 4 dicembre 2019 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 432/18, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 3 – Agricoltura**Rinvii pregiudiziali n. C-199/18, C-200/18 e C-343/18 - ex art. 267 del TFUE**

"Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 882/2004"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche agricole**Violazione**

Il Consiglio di Stato (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 27 del Regolamento (CE) n. 882/2004, relativo ai controlli sanitari volti a verificare l'osservanza delle normative UE sui mangimi e gli alimenti. Tali normative stabiliscono che, in "tutte" le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione dei prodotti suddetti, debbano essere garantiti determinati requisiti. Simmetricamente, il Titolo 1, Capo I, art. 3 di esso Regolamento, stabilisce che i controlli, di cui si tratta, ineriscano a "tutte" le fasi anzidette, onde verificare che, effettivamente, gli operatori del settore soddisfino i requisiti di cui sopra. L'art. 27, di cui si è chiesta l'interpretazione, al par. 1 prevede che, allo scopo di finanziare i controlli in questione, gli Stati UE "possano" riscuotere, dai destinatari dei controlli stessi, "tasse o diritti". Tuttavia, il par. 2 del medesimo art. 27 prescrive che, circa le attività specifiche indicate all'allegato IV, sez. A, del Regolamento stesso – segnatamente quelle di "macellazione" e "sezionamento" degli animali - gli Stati UE "assicurino" la riscossione di una tassa. Infine, il par. 3 di detto art. 27 impone che le tasse predette non possano essere mai inferiori agli importi minimi indicati nell'allegato IV, sez. B. Nell'ordinamento italiano, per la combinazione dell'art. 1 e dell'Allegato A, Sez.ni 1 e 2, del D. Lgs. n. 194/2008, gli impianti di macellazione e di sezionamento sono soggetti a "tariffe" volte a finanziare i controlli eseguiti d'autorità sugli stessi impianti. Ne sono tuttavia esenti gli "imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile". Al riguardo, si chiedeva alla Corte se il succitato Reg. (CE) n. 882/2004 consentisse di esentare, dalle tariffe ex art. 27 di esso, gli "imprenditori agricoli" dediti ad attività di macellazione e di sezionamento di animali (in specie "polli") non a titolo principale, ma "accessorio" rispetto all'attività di allevamento dei medesimi animali. La Corte ha rilevato che, al riguardo, significativa è la lettera del succitato art. 27 del Reg. 882/2004: infatti, ove il par. 1 di esso pone la regola generale per cui le attività di produzione, di trattamento e di commercializzazione dei mangimi e degli alimenti "possono" essere gravate da tariffe a finanziamento dei relativi controlli, il par. 2, per converso, dispone che qualora tali attività si identifichino, specificatamente, in quelle ex allegato IV, sez. A (tra cui il sezionamento e la macellazione di animali), l'imposizione tariffaria in questione debba essere "assicurata", cioè obbligatoriamente garantita. Quanto ai soggetti chiamati a rispondere di tali tariffe, in ordine a tali attività specifiche, essi si indentificano, per i Considerando 4, 6 e 32 del Regolamento, negli "operatori del settore dei mangimi e degli alimenti". Questi ultimi, giusta la definizione fornite dall'art. 3, n.ri 3 e 6, del Reg. n. 178/2002, sono "tutti" coloro che, avendo il "controllo" di un'attività soggetta alle tariffe predette, rispondono, in riferimento ad essa, dell'osservanza delle normative UE sui mangimi e sugli alimenti: qualora, pertanto, un operatore risponda a tali caratteristiche, egli dovrà subire l'imposizione tariffaria anche ove eserciti l'attività in questione in via puramente accessoria rispetto ad un'attività principale di allevamento.

Stato della Procedura

Il 12/09/2019 la Corte UE ha deciso i rinvii riuniti C-199/18, C-200/18 e C-343/18, ex art. 267 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio



Scheda 4 – Agricoltura**Rinvio pregiudiziale n. C-686/17** - ex art. 267 del TFUE

"Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Prodotti ortofrutticoli"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche agricole**Violazione**

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare: A) l'art. 113 bis del Reg.to n. 1234/2007 e l'art. 76 del Reg.to n. 1308/2013, per i quali i prodotti ortofrutticoli "freschi" possono essere licitamente venduti, solo se viene indicato il loro "paese di origine"; B) l'art. 60, co. 1°, del "Codice Doganale della UE" insieme con l'art. 31 del Reg.to 2015/2446, per il quale le merci possono definirsi "originarie" di un certo Paese, ove "interamente ottenute" all'interno di esso, con la precisazione, tuttavia, che i "prodotti del regno vegetale" debbono ritenersi, per legge, "interamente ottenuti" nel Paese in cui sono "raccolti"; l'art. 60, co. 2°, di detto "Codice Doganale della UE", per il quale una merce, la cui produzione si svolga in più Paesi, si ritiene "originaria" di quello in cui subisce l'ultima lavorazione, solo se questa rechi un apporto economico-reale alla produzione stessa; C) l'art. 2, par. 1, lett. a) della Dir.va 2000/13/CE e l'art. 7, par. 1, lett. a), del Reg.to 1169/2011, per i quali le informazioni che accompagnano gli "alimenti", come quelle sulla loro "origine", non debbono "trarre in inganno" il consumatore. Il caso concreto: alcuni funghi, il cui compost di coltura veniva interamente preparato nei Paesi Bassi, una volta cresciuti di circa 3 mm venivano, in cassette, trasportati in Germania, dove li si "raccoglieva" soltanto e li si commercializzava sotto la dicitura "Origine: Germania". In merito, la Corte UE ha chiarito che: 1) detti artt. 113 bis del Reg.to 1234/2007 e 76 del Reg.to 1308/2013, pur esigendo che i prodotti ortofrutticoli "freschi" rechino indicato il "paese d'origine", non indicano come individuare quest'ultimo. Interviene, al riguardo, detto art. 59, lett. c), del "Codice Doganale della UE", per il quale i criteri di individuazione del "paese d'origine", forniti dagli artt. 60-61 dello stesso Codice, devono applicarsi ogni volta che una norma UE, anche non doganale, si riferisca a tale "origine": proprio per l'art. 60, co. 2° del "Codice Doganale UE", una merce lavorata in Paesi diversi risulta "originaria" del Paese dell'ultima fase produttiva, solo se questa costituisce un passaggio "sostanziale" del ciclo produttivo: al riguardo, non può definirsi "sostanziale" la fase della mera "raccolta" dei funghi, nel caso concreto. Tuttavia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, non si applichi detto co. 2, ma il co. 1 di esso art. 60, per il quale i "prodotti" del "regno vegetale" debbono ritenersi, per legge, "originari" del paese in cui sono "raccolti" (nel caso concreto: la Germania); 2) quanto al fatto per cui la dicitura "Origine: Germania" – senza menzione del fatto dello svolgimento nei Paesi Bassi delle fasi sostanziali della lavorazione - sarebbe "ingannevole" per i consumatori, ex art. 2 della Dir. 2000/13/CE ed ex art. 7 del Reg.to 1169/2011, la Corte UE replica che, come dall'art. 1, par. 4 dello stesso Reg. 1169/2011, tutte le norme in esso contenute, e quindi anche il succitato art. 7, par. 1, si applicano solo in mancanza di "requisiti di etichettatura" recati da "specifiche disposizioni UE per particolari alimenti": nel caso di specie, quindi, tale Reg. 1169/2011 non si applica, applicandosi in suo luogo, invece, le "specifiche disposizioni" ex artt. 60 e ss. del Codice Doganale UE, per le quali i "prodotti del regno vegetale" sono, per legge, "interamente ottenuti" nel Paese in cui sono "raccolti".

Stato della Procedura

Il 12/09/2019 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-686/17, ex art. 267 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 5 – Agricoltura**Rinvio pregiudiziale n. C- 46/18** - ex art. 267 del TFUE

"Settore del latte e dei latticini – Quote – Prelievo supplementare – Regolamento (CEE) n. 3950/92"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche agricole**Violazione**

Il Consiglio di Stato (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 2 del Reg. (CEE) n. 3950/92, nonché l'art. 9 del Reg. (CE) n. 1392/92. Una premessa: uno Stato UE non può, nel complesso, produrre quantitativi di latte in eccedenza rispetto ad un dato massimale (c.d. "quota latte"). La "quota latte" nazionale viene, poi, ripartita tra i vari produttori interni. Questi, pertanto, non possono produrre quantitativi di latte in surplus rispetto alla propria "quota latte" individuale, a pena di assumere l'obbligo di corrispondere, allo Stato UE in cui operano, un importo proporzionato in denaro, detto "prelievo". Il succitato Reg. n. 3950/92 istituisce un "prelievo supplementare", vale a dire l'obbligo, per i produttori lattieri, di pagare un "prelievo" sulle eccedenze di produzione lattiera "commercializzate" negli otto periodi consecutivi di 12 mesi, decorrenti dall'01/04/2000. Quanto alle modalità di pagamento di tale prelievo, l'art. 2, par. 2, 2° periodo dello stesso Reg. 3950/92 prevede che l'acquirente – purchè non sia consumatore, ma operatore economico anch'egli - sia "autorizzato" a trattenere, sul prezzo di ciascuna consegna in eccesso sul quantitativo di riferimento a disposizione del suo produttore, un "anticipo" del prelievo dovuto da quest'ultimo. Ora, i singoli Stati UE possono introitare un gettito complessivo di "prelievo supplementare" in eccesso rispetto a quanto legalmente dovuto, laddove una parte della "quota latte" nazionale non sia stata utilizzata dai rispettivi produttori e, pertanto, le eccedenze di prodotto siano state sovrastimate (e, con esse, anche il suddetto prelievo supplementare). Il già citato art. 2 del Reg. 3950/92 impone quindi ai singoli Stati UE, ove non vogliano utilizzare tale surplus di "prelievo supplementare" per finanziare le misure ex art. 8, di "rimborsare" il medesimo agli stessi produttori lattieri, secondo un ordine di priorità fondato sui "criteri obiettivi" indicati dal già citato art. 9 del Reg. 1392/92: essi concernono la posizione geografica dell'azienda, la densità degli animali, l'entità della quota latte individuale assegnata, l'entità del superamento di essa, etc. Il co. 2 di esso art. 9 dispone inoltre che, laddove l'applicazione dei criteri predetti non consenta di rimborsare tutto il prelievo supplementare in eccesso, la parte restante dovrà essere rimborsata in base ad altri criteri oggettivi stabiliti dal singolo Stato UE, dopo aver consultato al riguardo la Commissione UE. In Italia, l'art. 5, commi 1 e 2, del D. L. n. 49/2003, stabilisce che gli acquirenti non consumatori abbiano l'"obbligo" di trattenere, sul prezzo delle consegne, l'ammontare del prelievo dovuto dal produttore ove la consegna ecceda il quantitativo di riferimento a disposizione. Il pagamento del prelievo supplementare, all'ente AGEA, deve essere eseguito con cadenza mensile. Inoltre, l'art. 9, co. 3, della L. 119/2003 e l'art. 2, co. 3, del D. L. 157/2004 stabilisce che, nell'ambito del rimborso del prelievo supplementare eccedente il dovuto, i produttori "in regola con i versamenti mensili del prelievo" debbono essere preferiti ai produttori non in regola con tali versamenti, di modo che questi ultimi otterranno solo la parte di rimborso residua al soddisfacimento dei produttori regolarmente adempienti. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che: 1) la normativa italiana, laddove "obbliga" gli acquirenti non consumatori alla trattenuta – a titolo di anticipo sul prelievo supplementare - sul prezzo del latte in eccesso sulla quota consentita, è incompatibile con il succitato art. 2, par. 2, 2° periodo del Reg. 3950/92, il quale semplicemente "autorizza" detti acquirenti alla trattenuta in oggetto; 2) il fatto che le succitate norme italiane non siano conformi al diritto UE, non pregiudica - avendo dette norme un carattere puramente procedurale - l'esistenza dell'obbligo "sostanziale", a carico dei produttori, al pagamento di detto prelievo supplementare nel caso in cui il prodotto commercializzato ecceda la quota latte individuale a disposizione; 2) il rimborso del complessivo "prelievo supplementare in eccesso" deve essere eseguito, in prima battuta, in favore

delle categorie di produttori da individuarsi in base ai criteri – da ritenersi tassativi - enucleati al sopra riportato art. 9 del Reg. 1392/92 e, solo in subordine per la parte di prelievo non rimborsabile con gli stessi criteri, in base ai criteri diversi stabiliti dallo Stato UE e approvati dalla Commissione. Pertanto, le norme italiane di cui all'art. 9, co. 3, della L. 119/2003 e all'art. 2, co. 3, del D. L. 157/2004, stabilendo che i produttori "in regola con i versamenti mensili" siano privilegiati nel rimborso di tale prelievo e che quelli "non in regola" siano rimborsati solo per la parte residua di esso, contrasta con il diritto UE: esse norme, infatti, introducono "categorie prioritarie" di produttori individuate in base a criteri diversi da quelli, tassativi, previsti dalla disciplina UE (infatti, l'Italia non si limita ad imporre i propri criteri di rimborso come residuali, ma li applica in via prioritaria in luogo di quelli stabiliti dalla UE); 3) l'Italia, in quanto obbligata a correggere le conseguenze dell'applicazione di una normativa interna contrastante con quella UE, come quella che ha illegittimamente penalizzato, circa il rimborso del prelievo in eccesso, i produttori "non in regola" con i versamenti mensili, deve riammettere tali produttori al rimborso in questione, nel senso che, nella misura di tale diritto al rimborso, li deve liberare dall'obbligo dei versamenti ancora non pagati. Un tale obbligo sussiste, per lo Stato, anche laddove, in base al principio della "tutela del legittimo affidamento", i rimborsi già corrisposti ai produttori, i quali siano risultati adempienti all'obbligo di versamento mensile del prelievo supplementare, risultino intangibili.

Stato della Procedura

L' 11/09/2019 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-46/18, ex art. 267 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove i rimborsi, corrisposti in via prioritaria ai produttori "in regola con i versamenti", risultino non recuperabili, lo Stato non verrà tenuto indenne dall'obbligo di liberare i produttori, non in regola con i suddetti versamenti, dai rispettivi obblighi di pagamento. Si ipotizza una diminuzione delle entrate.

Ambiente

RINVII PREGIUDIZIALI AMBIENTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-212/18	Direttiva 2008/98/CE – Rifiuti – Oli vegetali esausti sottoposti a trattamento chimico – Articolo 6, paragrafi 1 e 4 – Cessazione della qualifica di rifiuto – Direttiva 2009/28/CE – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Articoli 13 – Procedure nazionali di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili agli impianti per la produzione di elettricità, di calore o di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili – Utilizzo di bioliquido come fonte di alimentazione di una centrale di produzione di energia elettrica	sentenza	No
Scheda 2 C- 180/18, C-286/18 e C-287/18	Direttiva 2009/28/CE – Articolo 3, paragrafo 3, lettera a) – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici – Modifica di un regime di sostegno – Principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento	sentenza	No
Scheda 3 C-616/17	Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Validità – Principio di precauzione – Definizione della nozione di “sostanza attiva” – Cumulo di sostanze attive – Affidabilità della procedura di valutazione – Accesso del pubblico al fascicolo – Test relativi alla tossicità a lungo termine – Pesticidi – Glifosato	sentenza	No

Scheda 1 – Ambiente**Rinvio pregiudiziale n. C- 212/18** - ex art. 267 del TFUE

"Ambiente – Direttiva 2008/98/CE – Oli vegetali esausti sottoposti a trattamento chimico"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

Il TAR per il Piemonte ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 6 della Direttiva 2008/98/CE, il quale stabilisce che un oggetto o una sostanza, già qualificabili come "rifiuto" a norma dell'art. 3, cessino di essere tali ove subiscano un'"operazione di recupero" e soddisfino, altresì, dei "criteri specifici" che dovranno essere elaborati – dalla Commissione europea, o, nel silenzio di questa, dai legislatori interni dei singoli Stati UE - in conformità alle seguenti condizioni: che la sostanza o l'oggetto stessi siano utilizzati per "scopi specifici", abbiano un mercato o una domanda, soddisfino gli standards richiesti per detti scopi specifici e, infine, siano utilizzabili senza un impatto negativo sull'ambiente o sulla salute umana. In Italia - per l'art. 293 del D. Lgs. n. 152/2006 e per l'art. 1, Sez. 2, parte A, co. 2, dell'allegato I al Decreto n. 264/2016 - gli impianti per la produzione di energia di cui ai Titoli I e II della parte V di detto D. Lgs 152/2006 (cioè quelli rilascianti emissioni nell'atmosfera e non tenuti ad osservare le norme circa il recupero energetico di rifiuti), possono essere alimentati soltanto dai combustibili di cui all'allegato X alla parte quinta dello stesso Decreto. Pertanto, ove un combustibile non rientri nell'elenco predetto, deve considerarsi un "rifiuto" e, come tale, non utilizzabile per alimentare gli impianti di cui sopra. Per lo stesso Decreto 152/2006, eventuali modifiche all'elenco succitato debbono essere apportate con Decreto del Ministero dell'Ambiente. Il caso: in Italia, si negava, ai titolari di una centrale per la produzione di energia termica ed elettrica, l'autorizzazione ad alimentarla con un "olio vegetale derivato dalla raccolta e dal trattamento chimico di oli esausti", in quanto tale sostanza né figurava nell'elenco ex allegato X alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006, né era stata integrata in tale elenco da un successivo Decreto ministeriale. Per le autorità italiane, quindi, essa costituiva un "rifiuto". Tuttavia, poichè l'olio vegetale in oggetto - risultando conforme agli standards tecnici relativi, avendo una propria domanda e, secondo una relazione tecnica, risultando dotato di un impatto positivo sulla salute dell'uomo e sull'ambiente – integrava tutti i requisiti previsti dall'art. 6 della Dir. 2008/98/CE, si chiedeva se, ai sensi di tale articolo, la sua natura di rifiuto potesse ritenersi venuta meno, malgrado quanto disposto dalla normativa interna. Sul punto, la Corte UE ha chiarito che esso art. 6 deve interpretarsi nel senso che - ove i criteri, fondati sulle condizioni di cui allo stesso articolo e necessari a determinare quando una data sostanza, o un dato oggetto, cessino di costituire un "rifiuto", non sono indicati da una normativa UE - sono i singoli Stati UE a doverli definire, nell'ambito di un'ampia discrezionalità. Quindi, è insindacabile la scelta, da parte di tali Stati, di stabilire che solo un atto di portata generale come un Decreto ministeriale – e non una decisione per ogni caso concreto - possa asseverare che date sostanze o dati oggetti rispettano i criteri, che il predetto art. 6 indica a garanzia che un rifiuto non risulti più tale. Ciò, a condizione che la fissazione dei predetti criteri, da parte di un atto generale dello Stato UE interessato, non sia il risultato di un "errore manifesto" di valutazione.

Stato della Procedura

In data 24 ottobre 2019 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 212/18 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto



Scheda 2 – Ambiente**Rinvii pregiudiziali n. ri C-180/18, C-286/18 e C-287/18 - ex art. 267 del TFUE**

"Ambiente – Direttiva 2009/28/CE – Art. 3, par. 3, lett. a)"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

Il Consiglio di Stato (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 3, par. 3, lett. a) della Direttiva 2009/28/CE, la quale, onde promuovere lo sfruttamento energetico delle fonti rinnovabili, impone a ciascuno Stato UE di raggiungere, alla fine del 2020, un proprio "obiettivo nazionale obbligatorio": in ragione di ciò, ciascuno Stato UE è tenuto, alla data predetta, a presentare una situazione energetica per cui la quota di consumo di energia proveniente da "fonti rinnovabili", in rapporto al consumo energetico totale, sarà pari o superiore alla quota paradigmatica indicata dalla tabella all'allegato I, parte A, della Direttiva stessa (art. 1, co. 1). Onde ottenere tale risultato, il co. 2 dell'art. 1 dispone che gli Stati UE ricorrano a "misure efficacemente predisposte", nell'ambito delle quali essi Stati "possono", in favore della produzione energetica da fonti rinnovabili, istituire "regimi di sostegno". In Italia, il D. Lgs. n. 28/2011 definisce le linee generali di un tale regime, rimandando ad un successivo Decreto MISE del 2011 (c.d. "quarto conto energia") il quale disponeva specificatamente che, agli impianti di fotovoltaico, sarebbe stato erogato un certo ammontare di finanziamento pubblico (c.d. "tariffe incentivanti") per ogni "tot" di kilowatt prodotti, con il limite rappresentato dal divieto di superamento di un tetto "massimo" complessivo di 6 o 7 miliardi di Euro per anno, riferiti ad un quantitativo nazionale totale, anch'esso annuale, di circa 23.000 megawatt. Tuttavia, lo stesso Decreto disponeva che gli impianti di fotovoltaico, entrati in esercizio dopo il 31/08/2011, avrebbero beneficiato di tali tariffe solo se risultassero iscritti in un apposito registro presso la società pubblica "GSE" e, altresì, non fosse già stato sfiorato, per il periodo di riferimento, il tetto massimo dell'ammontare tariffario complessivo. Il caso: a marzo dell'anno 2012, si era già verificato il superamento dello stanziamento complessivo delle tariffe riferito al medesimo anno, pari a 6 miliardi di Euro per 23.000 megawatt. Quindi, con il Decreto Ministeriale indicato come "quinto conto energia", si disponeva che, essendosi esaurito il previsto budget dei finanziamenti, per il 2° semestre 2012 non fosse aperto il registro GSE, destinato all'iscrizione degli impianti di fotovoltaico entrati in esercizio dopo il 31/08/2011 e aventi interesse alle erogazioni in questione. Sulla vicenda, la Corte UE ha precisato che la succitata Dir. 2009/28/CE, pur assegnando a ciascuno Stato UE un obiettivo energetico "obbligatorio" (vedi sopra), non ha imposto che tale risultato fosse realizzato con un mezzo specifico. Essa, pertanto, pur ammettendo che i singoli Stati UE "possano", in vista dello scopo di cui sopra, istituire "regimi di sostegno" in favore delle imprese che traggono energia da fonti rinnovabili, ha ritenuto tale opzione puramente facoltativa. Pertanto, il fatto per cui la normativa italiana, dopo aver ammesso diverse imprese di fotovoltaico ad un regime di sostegno nel 1° semestre del 2012, abbia escluso le medesime dallo stesso regime nel 2° semestre dello stesso anno (per impossibilità di iscriversi nel registro dei soggetti beneficiari dei finanziamenti relativi), non è incompatibile con la Direttiva di cui si discute.

Stato della Procedura

L'11/07/2019 la Corte UE ha deciso i rinvii pregiudiziali di cui in oggetto (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto



Scheda 3 – Ambiente**Rinvio pregiudiziale n. C-616/17** - ex art. 267 del TFUE

"Ambiente – Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari- Regolamento (CE) 2009/1107"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

Un giudice francese ha interpellato la Corte di giustizia UE (di seguito Corte) circa la compatibilità, con il principio di "precauzione", del regolamento 1107/2009/CE, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Un giudice francese – competente per un procedimento penale a carico di alcuni attivisti ambientali, accusati di aver danneggiato bidoni di diserbante contenente glifosato, nonché alcune vetrine – pone in dubbio che il succitato Regolamento osservi tale principio di precauzione e risulti, effettivamente, pertinente alla prevenzione dei danni alla salute umana ed animale, nonché all'ambiente, ingenerati da "sostanze attive" e "prodotti fitosanitari". Ora: detto Reg. 1107/2009/CE vieta il commercio di un prodotto fitosanitario, se le competenti autorità pubbliche non hanno, prima, "approvato" le "sostanze attive" in esso presenti e, quindi, "autorizzato" il prodotto medesimo. Pertanto, il giudice del rinvio ritiene che contrasti, con il principio di precauzione, il fatto che tale Regolamento: A) non fornirebbe una definizione di "sostanza attiva", pertanto rimettendo, all'arbitrio del richiedente l'autorizzazione al commercio di un prodotto fitosanitario, l'individuazione delle stesse sostanze. Sul punto, la Corte UE replica che l'art. 2, par. 2, del Reg. 1107/2009 contiene una precisa definizione di "sostanza attiva" e che, inoltre, l'art. 33, par. 3, lett. b) impone, al richiedente detta "autorizzazione", di indicare "ciascuna" sostanza, inclusa nella composizione di tale prodotto, rispondente alla predetta definizione; B) non impone un'analisi specifica circa gli effetti del cumulo di più sostanze attive contenute in un prodotto fitosanitario («effetto cocktail»). Al riguardo, la Corte replica che gli artt. 11, par. 2 e 36, par. 1, impongono alle autorità nazionali, deputate all'approvazione e all'autorizzazione predette, di "eseguire una valutazione indipendente, obiettiva e trasparente" delle relative istanze, "alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali". Da un tale assunto, discende che le autorità competenti debbano necessariamente eseguire una valutazione non solo degli effetti propri delle sostanze attive contenute in un prodotto fitosanitario, ma anche degli effetti cumulativi di dette sostanze e dei loro effetti cumulativi con altri componenti di detto prodotto; C) prevede che i test, gli studi e le analisi, a supporto delle "approvazioni" e delle "autorizzazioni" predette, siano forniti dal richiedente, senza imporre sistematicamente lo svolgimento di una controanalisi indipendente. Al riguardo, la Corte replica che, pur essendo a carico del richiedente, tali tests, studi e analisi debbono, in base al Regolamento in questione, rispettare precisi requisiti di affidabilità alla luce dei dati scientifici più accreditati e dei più recenti risultati della ricerca internazionale. Oltre a queste fin qui menzionate, la Corte UE ha respinto anche ulteriori eccezioni di incompatibilità, del Reg. 1107/2009/CE, con il già citato principio di "precauzione".

Stato della Procedura

In data 01/10/2019 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-616/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Appalti

RINVII PREGIUDIZIALI APPALTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-697/17	Aggiudicazione di appalti pubblici di forniture e di lavori – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 28, par. 2 – Procedura ristretta – Operatori economici ammessi a presentare un’offerta – Necessità di mantenere un’identità giuridica e sostanziale tra il candidato prequalificato e quello che presenta l’offerta – Principio di parità di trattamento tra gli offerenti	ordinanza	No
Scheda 2 C- 333/18	Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori – Direttiva 89/665/CEE – Ricorso di annullamento avverso la decisione di attribuzione di un appalto pubblico, proposto da un offerente la cui offerta non è stata scelta – Ricorso incidentale dell’aggiudicatario – Ricevibilità del ricorso principale in caso di fondatezza del ricorso incidentale	sentenza	No
Scheda 3 C- 63/18	Artt. 49 e 56 TFUE – Aggiudicazione degli appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – art. 71 – Subappalto – Normativa nazionale che limita la possibilità di subappaltare nella misura del 30% dell’importo complessivo del contratto	sentenza	No
Scheda 4 C- 552/18	Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 57, paragrafo 4, lettere c) e g) – Affidamento di appalti pubblici di servizi – Motivi di esclusione facoltativi – Grave illecito professionale – Messa in discussione dell’integrità dell’operatore economico – Contratto precedente – Esecuzione – Inadempimenti – Risoluzione – Ricorso giurisdizionale – Valutazione dell’inadempimento contrattuale da parte dell’amministrazione aggiudicatrice – Impedimento fino alla fine del procedimento giudiziario	ordinanza	No
Scheda 5 C- 620/17	Appalti pubblici – Procedure di ricorso – Direttiva 89/665/CEE – Direttiva 92/13/CEE – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Principi di effettività e di equivalenza – Ricorso per riesame delle decisioni giurisdizionali che disattendono il diritto dell’Unione – Responsabilità degli Stati membri in caso di violazione del diritto dell’Unione da parte di giudici nazionali – Valutazione del danno risarcibile	sentenza	No

Scheda 1 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C- 697/17 - ex art. 267 del TFUE****“Aggiudicazione di appalti pubblici di forniture e di lavori – Direttiva 2014/24/UE ”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

Il Consiglio di Stato (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 28, par. 2, della Direttiva 2014/24/UE. Quando intende aggiudicare un contratto pubblico con “procedura ristretta”, un'Amministrazione in primo luogo seleziona, tra tutti gli operatori interessati, quelli in possesso di certi requisiti (prequalificazione), i quali vengono pertanto invitati a presentare un'“offerta”. Gli operatori non “prequalificati” sono “esclusi” dalla procedura. Le offerte presentate sono poi valutate in comparazione, con aggiudicazione della commessa pubblica all'operatore che ha presentato l'offerta migliore. Il caso di specie: in una procedura ristretta volta all'aggiudicazione di una concessione pubblica, gli operatori “OpEnFiber” e “Metroweb Sviluppo” si “prequalificavano” e, quindi, presentavano le rispettive offerte. La commessa veniva aggiudicata, infine, alla “OpEnFiber”. Tra la prequalificazione e la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le Holding della “OpEnFiber” e della Metroweb Sviluppo stipulavano un patto, che “obbligava” la “OpEnFiber” stessa ad incorporare, in definitiva, la “Metroweb S.p.A”, controllante al 100% la medesima Metroweb Sviluppo. Si obiettava che, a motivo dell'assunzione di tale obbligo contrattuale, la “OpEnFiber” avrebbe acquisito, al momento della presentazione delle offerte, un'identità diversa da quella posseduta in sede di “prequalificazione”: ciò, ad onta del già indicato art. 28 della Dir. 2014/24/UE, il quale stabilisce che, nelle “procedure ristrette”, solo gli operatori “prequalificati”, e non altri, possano presentare le “offerte” relative al contratto da aggiudicare. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che l'obbligo - di cui l'aggiudicataria “OpEnFiber” risultava titolare al momento della presentazione delle offerte - pur non modificando l'identità giuridica di tale società, veniva a conferire alla stessa una nuova identità sostanziale, in quanto la impegnava, tramite la suddetta incorporazione, ad attuare uno strutturale riassetto della sua consistenza economica. La Corte UE sottolinea, al riguardo, che il diritto dell'Unione vieterebbe ad un operatore - già “preclassificatosi” in una “procedura ristretta” e, in seguito, coinvolto in profonde trasformazioni economiche - di formulare una successiva “offerta” nella stessa procedura, laddove, a causa della trasformazione subita, lo stesso operatore non garantisce più i requisiti che gli hanno meritato la “preclassificazione” e la cui mancanza, negli altri operatori partecipanti, ne ha determinato l'esclusione. Nel caso concreto, invece, la società “OpEnFiber”, incorporando un'altra società, ha aumentato la sua solidità e, pertanto, la sua attitudine a soddisfare, piuttosto che ad aggirare, i requisiti di capacità economica richiesti inizialmente. Pertanto, la Corte UE ritiene che la società in questione, pur assumendo - nell'intervallo temporale compreso tra la prequalificazione e la scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta - il predetto obbligo ad incorporare un'altra società, era comunque legittimata, in base al diritto UE, a presentare la sua offerta.

Stato della Procedura

In data 11 luglio 2019 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 697/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 2 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C- 333/18** - ex art. 267 del TFUE

"Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

Il Consiglio di Stato (Italia) ha chiesto, alla Corte UE, di interpretare gli artt. 1 e 3, della Direttiva 89/665/CEE. Il par. 1 di detto art. 1 impone, a ciascuno Stato UE, di: 1) garantire che le "decisioni" delle Amministrazioni ed altri organismi di diritto pubblico - assunte nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici disciplinati dalla Dir. 2004/18/CE - risultino assoggettabili a "ricorsi" "rapidi" ed "efficaci", qualora confliggano con il diritto UE; 2) consentire tali ricorsi, peraltro, solo ai soggetti aventi un "interesse" oggettivo all'aggiudicazione dell'appalto cui attiene il ricorso. Il caso: un operatore, classificato "terzo" in una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, promuoveva un ricorso sia contro la "decisione" di aggiudicazione, sia contro quella che individuava il secondo classificato. Detto ricorrente sosteneva che tali decisioni erano contrarie alla normativa UE, in quanto non avevano "escluso", dalla procedura in questione, nè l'aggiudicatario nè il secondo classificato, i quali, in base alla stessa legislazione UE, si sarebbero trovati, invece, in condizioni di dover subire tale esclusione. Chiamato in giudizio, l'aggiudicatario proponeva un ricorso incidentale, con cui sosteneva che era il ricorrente principale che l'Amministrazione avrebbe dovuto "escludere" dalla procedura per l'aggiudicazione dell'appalto. Il giudice italiano, esaminando per primo il ricorso incidentale (come previsto dalla legge italiana) e ritenendo che, effettivamente, il ricorrente principale versava in una situazione di "esclusione", giudicava di non dover esaminare il ricorso principale: infatti, appurato che il ricorrente principale dovesse essere "escluso" dalla procedura di appalto, lo stesso "non" avrebbe avuto un "interesse oggettivo" a pretendere l'accertamento del fatto che anche l'aggiudicatario ed il secondo classificato dovevano subire l'"esclusione" dalla stessa gara. Infatti, i tre predetti (ricorrente, aggiudicatario e secondo classificato) non erano i soli a partecipare alla procedura in oggetto: pertanto, se pure lo stesso giudice avesse verificato che, oltre al ricorrente principale, avrebbero dovuto subire l'esclusione dalla procedura anche l'aggiudicatario ed il secondo classificato, ciò non avrebbe condotto all'eliminazione di tutti i partecipanti alla gara. Quindi, l'Amministrazione non sarebbe stata obbligata ad indire una nuova procedura di aggiudicazione del medesimo appalto - alla quale avrebbe potuto partecipare, questa volta con successo, il ricorrente principale - ma avrebbe dato ulteriore seguito alla procedura già avviata, dalla quale il ricorrente principale risultava definitivamente escluso. Tuttavia, la Corte UE ha chiarito che pur essendo pacifico come, nella fattispecie, l'Amministrazione appaltante non sarebbe "obbligata" ad indire una nuova procedura a seguito dell'esclusione sia dell'aggiudicatario che del secondo e del terzo classificato, essa "potrebbe" comunque scegliere di indirla, ove ritenesse gli operatori, estranei al giudizio "de quo", non idonei a soddisfare le sue esigenze; pertanto, in base al predetto art. 1 della Dir. 89/665/CEE, la Corte riconosce che il ricorrente principale, nella fattispecie concreta, ha un "interesse" oggettivo ad ottenere la valutazione del proprio ricorso.

Stato della Procedura

Il 5 settembre 2019 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 333/18 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.



Scheda 3 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C- 63/18** - ex art. 267 del TFUE

"Artt. 49 e 56 TFUE – Aggiudicazione degli appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – art. 71"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

Il TAR per la Lombardia (Italia) chiede, alla Corte UE, di interpretare: A) gli artt. 49 e 56 del TFUE sulla "libertà di stabilimento delle imprese" e la "libera prestazione dei servizi", i quali, secondo una certa interpretazione, implicano l'obbligo di ciascuno Stato UE di rimuovere, il più possibile, i limiti interni alla libertà di iniziativa economica privata; B) l'art. 71 della Direttiva 2014/24/UE, il quale – onde facilitare il più possibile la partecipazione degli operatori ai pubblici appalti, in conformità al principio della "concorrenza" - ammette che gli stessi appaltatori pubblici si avvalgano di "subappaltatori". Tuttavia, lo stesso art. 71 prevede alcune "cautele", volte ad evitare che il ricorso al subappalto consenta l'elusione delle "garanzie" richieste agli aggiudicatari principali degli stessi appalti pubblici. A tale scopo, è imposto alle Amministrazioni appaltanti, tra l'altro, l'obbligo di "escludere", dall'esecuzione dell'appalto, i subappaltatori che versino nelle ipotesi di esclusione previste dall'art. 57 per gli appaltatori principali (tra tali motivi, la soggezione a condanna definitiva per alcuni tipi di reato). In Italia, l'art. 105, par. 2, del D. Lgs. n. 50/2016, proibisce in generale all'aggiudicatario di appalti di lavori, servizi o forniture, di concedere in subappalto più del 30% dell'importo complessivo della commessa. Secondo il legislatore italiano, tale limite dovrebbe ostacolare la presenza, nel settore dei subappalti, della criminalità organizzata, la quale è solita investire in tale mercato. La Corte UE ha osservato, al riguardo, che la stessa Dir. 2014/24/UE consente ai legislatori dei singoli Stati UE di introdurre, in tema di ricorso al "subappalto" da parte dei pubblici appaltatori, norme più rigorose rispetto a quelle già previste dalla medesima (par. 7 dell'art. 71), purchè le prime siano compatibili con il diritto UE. Ora, le norme italiane in questione, ponendo il gravoso divieto di subappaltare l'appalto oltre la quota del 30% del suo valore totale, limitano penetrantemente la libertà di iniziativa economica degli operatori, violando i succitati artt. 49 e 56 TFUE (sopra). Tuttavia, lo stesso diritto UE ammette che il rilevante principio della libertà di iniziativa economica subisca una restrizione, purchè quest'ultima risulti: 1) confacente a tutelare la superiore esigenza, inerente all'ordine pubblico, di contrastare la penetrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici; 2) tale - come impone il fondamentale principio UE di "proporzionalità" - da non eccedere quanto necessario a soddisfare detta esigenza. Ora, secondo la Corte UE, il divieto di cui alle norme italiane in questione, se pure adeguato a conseguire lo scopo di ostacolare l'affermazione della criminalità organizzata nel settore in oggetto, non è tuttavia "proporzionato": infatti, esso divieto è imposto con riferimento indiscriminato a tutti gli appalti, senza eccezione per i casi in cui le Amministrazioni italiane potrebbero, solo in grazia degli strumenti già messi a disposizione dal diritto UE (vedi sopra, art. 71 della Dir. 2014/24/UE) e da altre norme nazionali, verificare in modo esauriente l'assenza del pericolo di infiltrazioni malavitose nel subappalto. Pertanto, il divieto di tale subappalto oltre il 30% del valore totale della commessa, in quanto assoluto e privo di eccezioni, non è conforme al principio di "proporzionalità"

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2019 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 63/18 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.



Scheda 4 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-552/18** - ex art. 267 del TFUE

"Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

Il Consiglio di Stato (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 57, par. 4, della Direttiva 2014/24/UE, il quale stabilisce che le pubbliche Amministrazioni "possano" escludere, dalla partecipazione ad una procedura di affidamento di un appalto pubblico, l'operatore economico il quale: a) risulti, come provato dalla stessa Amministrazione con "qualsiasi mezzo adeguato", responsabile di "gravi illeciti professionali"; b) abbia evidenziato carenze "significative" o "persistenti" nell'esecuzione di un requisito "sostanziale" di un "precedente" contratto pubblico, cui abbia fatto seguito la "risoluzione" del medesimo contratto e/o l'assoggettamento dell'operatore stesso al risarcimento danni o ad altre sanzioni equiparabili. Lo stesso art. 57, par. 4, poi, consente all'operatore di provare l'avvenuta adozione di misure sufficienti a dimostrare il recupero della propria affidabilità (tipo: applicazione di rimedi tecnici alle precedenti mancanze, risarcimento dei danni, etc...). Ove le Amministrazioni appaltanti ritengano tali prove comunque insufficienti, ne debbono dare motivazione. In Italia, l'art. 80, co. 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 consente, ad una stazione appaltante, di escludere da una gara d'appalto un operatore, se dimostra che lo stesso ha commesso "gravi illeciti professionali": tra questi, è ricompresa la situazione per la quale un precedente contratto pubblico, stipulato dallo stesso operatore, sia stato "risolto" a seguito di "significative carenze" nell'esecuzione dello stesso contratto, sempre che tale risoluzione non sia stata contestata in giudizio, o, se contestata, sia stata confermata dal giudice. Il caso di specie: un'Amministrazione - mentre aggiudicava "provvisoriamente" un appalto pubblico, nell'ambito della relativa gara, all'impresa Indaco service - esperiva la "risoluzione" di un precedente appalto già stipulato con la stessa impresa, in quanto la medesima aveva gravemente disatteso i suoi obblighi contrattuali. A causa di tale risoluzione contrattuale, l'Amministrazione "escludeva" detta "Indaco Service" dalla gara relativa all'appalto successivo, provvisoriamente aggiudicatole. L'impresa, ritenendo ancora aperti i termini per impugnare la "risoluzione" predetta, adduceva che essa non potesse, per la legge italiana, giustificare la sua "esclusione" dalla gara d'appalto successiva. In merito, la Corte UE ha chiarito - con "ordinanza" ex art. 99 del proprio Regolamento interno, dovendo applicare un'univoca giurisprudenza al riguardo - che: 1) ove i legislatori nazionali recepiscano le cause di esclusione "facoltativa" da una procedura di aggiudicazione di un pubblico contratto, la loro discrezionalità incontra il limite invalicabile del rispetto degli elementi "essenziali" di tali istituti, come definiti dal legislatore UE; 2) è "elemento essenziale" delle cause di esclusione "facoltativa", ex art. 57, par. 4, della Dir. 2014/24/UE, che l'estromissione dell'operatore dalla procedura di appalto sia rimessa ad una decisione della stessa Amministrazione committente, e non dell'autorità giudiziaria: per converso, il legislatore italiano - prevedendo che un operatore, sottoposto alla risoluzione di un contratto pubblico, possa essere escluso da una gara d'appalto successiva a tale evento, solo se non ha contestato in giudizio la risoluzione di cui sopra, o se questa, contestata, sia stata confermata dal Giudice - avoca la competenza, a decidere circa tale esclusione, all'autorità giudiziaria. Tale normativa nazionale, quindi, contrasta con quella UE.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2019 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 552/18 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 5 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-620/17** - ex art. 267 del TFUE

"Appalti pubblici – Procedure di ricorso – Direttiva 89/665/CEE – Direttiva 92/13/CEE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

Un giudice ungherese ha chiesto alla Corte UE di interpretare le Direttive 89/665/CEE e 92/13. L'art. 1, par. 1, co. 3°, e par. 3, della succitata Dir. 89/665/CEE, impone, ai legislatori interni di ogni Stato UE, di stabilire che le "decisioni" contrarie al diritto UE, assunte dalle Amministrazioni nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di pubblici appalti, siano giuridicamente impugnabili con ricorsi "efficaci". Il caso di specie: un operatore, che una decisione di un'Amministrazione aveva escluso dall'aggiudicazione di un appalto pubblico, impugnava detta decisione, ritenendola contraria al diritto UE. Il ricorrente soccombeva in tutti i tre gradi ordinari del giudizio, nonostante che, già nel corso del giudizio di 2° grado, la Corte UE, ex art. 267 TFUE, si fosse pronunciata (C-218/11) nel senso della probabile contrarietà al diritto UE della decisione impugnata. Passata in giudicato la sentenza interna di 3° grado, la richiesta del ricorrente di sottoporla a "riesame" veniva rigettata, in quanto il diritto interno ungherese non ammetterebbe, quale motivo di riesame di una sentenza definitiva, il fatto che la stessa non abbia tenuto conto di una previa sentenza della Corte UE, intervenuta nel procedimento esitato nella medesima sentenza nazionale definitiva. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che: 1) nel caso di specie, un soggetto lamenta il danno subito dall'esclusione, con decisione che ritiene contraria al diritto UE, da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico. I giudici di detto Stato, omettendo di ripristinare le norme ritenute violate, avrebbero resa definitiva tale violazione; 2) uno Stato UE è tenuto da "responsabilità risarcitoria" verso i singoli ove i suoi organi, come un giudice di ultimo grado, violino "manifestamente" norme UE direttamente attributive di diritti in favore di detti singoli. Tra gli indici di tale manifesta violazione, il fatto che, ove la violazione sia dovuta alle sentenze di organi giudiziari, nel giudizio di fronte ai medesimi sia intervenuta una sentenza della Corte UE, la quale abbia interpretato le norme UE, controverse, in modo diverso dai giudici interni. Tale responsabilità statale, deducibile solo innanzi ai magistrati nazionali, è altresì disciplinata dal diritto nazionale dello Stato UE responsabile, fermo l'obbligo, tuttavia, di non rendere il suddetto risarcimento eccessivamente difficile (principio UE di "effettività") e meno favorevole di quello assicurato a posizioni interne, oggettivamente equiparabili (principio UE di "uguaglianza"); 3) le Direttive 89/665/CEE e 92/13 si limitano ad imporre, al diritto nazionale, di assoggettare a ricorsi "efficaci" le violazioni di norme UE, commesse da Amministrazioni committenti di appalti pubblici. Tali Direttive, quindi, non disciplinando nello specifico il tipo dei mezzi di impugnazione, né la loro portata, non contrastano con norme nazionali che escludano il riesame di una sentenza interna passata in giudicato, pur quando, nel corso del procedimento esitato nella stessa, la Corte UE si sia pronunciata in senso diverso dalla medesima. Ciò, tuttavia, a condizione che, per il principio UE di "uguaglianza", altre norme nazionali non ammettano il riesame di una sentenza definitiva, per il fatto che la stessa non abbia tenuto conto di una sentenza di un Giudice interno superiore (tipo: Corte costituzionale) intervenuta nel corso del giudizio.

Stato della Procedura

Il 29 luglio 2019 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 620/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Concorrenza e Aiuti di Stato

RINVII PREGIUDIZIALI CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 435/18	Articolo 101 TFUE – Risarcimento dei danni causati da un'intesa - Diritto al risarcimento delle persone che non operano come fornitori o come acquirenti sul mercato interessato dall'intesa – Danni subiti da un organismo pubblico che ha concesso prestiti a condizioni vantaggiose ai fini dell'acquisto dei beni oggetto dell'intesa	sentenza	No
Scheda 2 C- 385/18	Aiuti di Stato – Nozione – Impresa pubblica ferroviaria in difficoltà – Misure di aiuto – Stanziamento di un aiuto finanziario – Obiettivo – Continuità operativa dell'impresa pubblica ferroviaria – Stanziamento finanziario e partecipazione nel capitale di tale impresa pubblica – Trasferimento al capitale di un'altra impresa pubblica – Criterio dell'investitore privato – Obbligo di previa notificazione degli aiuti nuovi	sentenza	Sì
Scheda 3 C-659/17	Aiuti di Stato – Aiuti all'occupazione – Esenzione dagli oneri sociali collegati a contratti di formazione e lavoro – Decisione 2000/128/CE – Regime di aiuti per interventi a favore dell'occupazione concessi dall'Italia – Aiuti parzialmente incompatibili con il mercato interno – Applicabilità della decisione 2000/128/CE a un'impresa che fornisce in via esclusiva servizi di trasporto pubblico locale direttamente attribuiti alla stessa da parte di un Comune – Articolo 107, par. 1, TFUE – Nozione di “Distorsione della concorrenza” – Nozione di “incidenza sugli scambi” tra Stati membri.	sentenza	No

Scheda 1 – Concorrenza e Aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C- 435/18** - ex art. 267 del TFUE

"Art. 101 TFUE – Risarcimento dei danni causati da un'intesa"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Un giudice austriaco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 101 del Trattato TFUE, il quale vieta, tra l'altro, gli "accordi" tra imprese pregiudicanti il commercio tra i diversi Stati UE e volti ad eliminare, restringere o comunque falsare in qualche modo la concorrenza. Nell'ambito di tali accordi vietati, lo stesso art. 101 cita, segnatamente, quelli diretti a determinare i prezzi di acquisto o di vendita dei beni o dei servizi. Il caso: alcune grandi imprese, operanti nel settore dell'installazione e della manutenzione di ascensori, avevano stipulato un "intesa" che aveva determinato, circa tali servizi, un aumento del prezzo che si sarebbe affermato in base al libero gioco della domanda e dell'offerta (cioè a condizioni di concorrenza). Tale accordo veniva qualificato, dalle competenti autorità interne austriache, come lesivo del divieto ex art. 101 TFUE predetto. Peraltro, un "Land" austriaco rivendicava il diritto ad essere risarcito, dalle imprese aderenti all'intesa stessa, dei danni patrimoniali derivatigli non per aver acquistato i servizi interessati dal rialzo di prezzo sopra descritto, ma in conseguenza della situazione che segue: ad alcune imprese di costruzione, tale Land aveva concesso dei mutui a tassi di interesse inferiori a quelli di mercato, in attuazione di un programma di sostegno pubblico all'edilizia. L'entità di tali mutui "agevolati" era stabilita in una percentuale dei "costi" affrontati dalle imprese finanziate, tra cui quello inerente al prezzo di acquisizione dei servizi di installazione degli ascensori. Dall'aumento di quest'ultima componente di costo, determinato dall'intesa vietata ex art. 101 TFUE, derivava pertanto l'aumento anche dell'entità dei mutui concessi dall'ente pubblico (sopra). Il Land, pertanto, riteneva che, in mancanza dell'intesa di cui si tratta, le maggiori somme effettivamente erogate a titolo di sovvenzione (pertanto a tassi di interesse di favore) sarebbero state più utilmente impiegate a titolo di finanziamenti ad interessi di mercato. Pertanto, il Land chiedeva un risarcimento corrispondente alla differenza tra gli interessi a tasso agevolato versati dai beneficiari, e gli interessi che sarebbero stati ottenuti se le maggiori somme in sovvenzione fossero state investite al tasso di interesse medio di mercato. Circa l'ammissibilità di un tale risarcimento alla luce del diritto UE, la Corte ha affermato: 1) in primo luogo, che il già citato art. 101 TFUE attribuisce un diritto, ai singoli privati, in via diretta e senza necessità di una normativa attuativa da parte dei singoli Stati UE; 2) che, come tutti i diritti istituiti dall'ordinamento UE, il diritto ex art. 101 TFUE non può essere vanificato da una normativa nazionale che lo svuoti della sua efficacia: ciò significa che, per rendere realmente efficace il diritto attribuito dal predetto art. 101 TFUE – avente ad oggetto la facoltà di pretendere che venga rispettato il divieto di accordi anticoncorrenziali tra imprese – lo stesso deve essere riconosciuto a "chiunque" possa lamentare un danno causalmente riconducibile alla stessa intesa vietata, anche se il danneggiato stesso, come nel caso di specie, non opera né dal lato della domanda, né da quello dell'offerta del bene/servizio interessato dall'intesa di cui si tratta.

Stato della Procedura

In data 12 dicembre 2019 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 435/18 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.



Scheda 2 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C- 385/18 - ex art. 267 del TFUE****“Aiuti di Stato – Nozione – Impresa pubblica ferroviaria in difficoltà – Misure di aiuto”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e Trasporti**Violazione**

Il Consiglio di Stato (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 107 e 108, par. 3, del TFUE, i quali, in generale, vietano gli “aiuti di Stato”, cioè ogni forma di finanziamento da parte di uno Stato UE a singole imprese interne, idonea a pregiudicare gli scambi tra i diversi Stati UE e a ledere la concorrenza. Il caso di specie: la L. 208/2015 stanziava in favore della società Ferrovie del Sud Est (FSE), gravemente in dissesto e partecipata al 100% dal Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT), 70 milioni di Euro. Quindi, lo stesso MIT trasferiva alla società “Ferrovie dello Stato Italiane” (FSI), direttamente e senza concorso, la partecipazione totalitaria nella predetta FSE, dietro impegno di FSI a risanare la società acquisita. Ora: la Corte UE ha individuato, in primo luogo, un “aiuto di Stato” in detto stanziamento di € 70 mln in favore di FSE, in quanto lo stesso: 1) è effettivamente esistente e proviene dallo Stato; 2) è idoneo ad alterare gli scambi tra Stati UE, in quanto, ripianando diverse perdite di FSE e quindi rafforzandone la posizione sul mercato del trasporto ferroviario per il “sud est” d’Italia, rende più difficile l’ingresso, su tale mercato, di imprese di altri Stati dell’Unione; 3) attribuisce, alla FSE, un “vantaggio” che non avrebbe conseguito ricorrendo al “mercato” (nessun privato stanzierebbe 70 milioni, senza previa valutazione tecnico-economica delle prospettive di remunerazione di un tale investimento); 4) altera la concorrenza, in quanto, ripristinando la competitività di FSE, riduce simmetricamente quella delle imprese straniere interessate al mercato di riferimento. Ora: in secondo luogo, la Corte UE indica, al giudice del rinvio, dei criteri atti a verificare l’eventuale sussistenza di un “aiuto di Stato” – sia in favore di FSI, sia in favore di FSE - nel trasferimento, dal MIT alla società FSI interamente pubblica, del 100% di FSE. Infatti: 1) acquistando in FSE una partecipazione già intitolata ad un Ministero, la FSI incorpora risorse “statali”; anche FSE - acquistando un “diritto” al sostegno economico di una società, quale FSI, interamente partecipata da un Ministero e, quindi, finanziata dalla mano pubblica – assumerebbe risorse statali; 2) ove la partecipazione in FSE, acquisita da FSI, avesse un valore superiore all’obbligo della stessa FSI di risanare FSE, FSI rafforzerebbe, con l’acquisto di tale quota, la propria competitività rispetto ad altre imprese (anche transfrontaliere) interessate allo stesso mercato: con ciò, si altererebbe lo scambio tra Stati UE e il funzionamento della concorrenza. D’altro lato, l’impegno assunto da FSI al risanamento di FSE, consentendo a questa di proseguire la sua attività di impresa (laddove il mercato ne avrebbe decretato l’estinzione e l’affermazione, in suo luogo, di imprese transfrontaliere concorrenti), ha reso anche FSE beneficiaria di un intervento statale, in spregio alla concorrenza e alla libertà degli scambi tra Stati UE; 3) acquisendo FSE, la FSI ha ottenuto dallo Stato un “vantaggio” non reperibile sul mercato, in quanto nessun privato le avrebbe trasferito detto “asset” senza previa valutazione della redditività di tale operazione; parimenti, FSE ha ottenuto, da FSI, l’impegno ad essere supportata economicamente senza che FSI, per parte sua, valutasse preliminarmente la convenienza economica di tale impegno: pertanto, anche FSE ha ottenuto un “vantaggio”.

Stato della Procedura

Il 19 dicembre 2019 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 385/18 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il recupero degli aiuti di Stato, di cui si tratta, comporterebbe un aumento delle pubbliche entrate

Scheda 3 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C- 659/17** - ex art. 267 del TFUE

"Aiuti di Stato-Aiuti all'occupazione"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**Violazione**

La Corte di Cassazione (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 107, par. 1, del TFUE e la Decisione 2000/128/CE della Commissione UE. Detto art. 107 TFUE vieta, di regola, gli "aiuti di Stato", ovvero ogni finanziamento da uno Stato UE ad imprese interne, il quale: provenga da risorse statali; pregiudichi gli scambi tra i diversi Stati UE; rechi un "vantaggio" di tipo "selettivo"; comprometta la concorrenza nel mercato UE. Ora: le Leggi n.407/90 e n.451/94 stabilivano che laddove certe imprese - site in zone d'Italia con un elevato tasso di disoccupazione e operanti solo in settori specifici - assumessero disoccupati non ultraventenni, con contratti biennali di "formazione e lavoro" aperti alla successiva conversione a tempo indeterminato, le stesse avrebbero goduto dello sgravio dagli obblighi contributivi relativi ai predetti contratti biennali "di formazione e lavoro" e, altresì, di quelli relativi al primo anno di operatività dei successivi contratti a tempo indeterminato. Con la già citata Dec. 2000/128/CE, la Commissione riteneva che gli sgravi contributivi istituiti dalle già indicate Leggi 407/90 e 451/94, in linea di principio, contrastassero con il divieto degli "aiuti di Stato" ex art. 107 TFUE, par. 1, per cui ne ordinava la restituzione allo Stato stesso. Il caso concreto: la società "ANM", al 100% posseduta dal Comune di Napoli e concessionaria "in esclusiva" dei servizi di trasporto pubblico comunali, dal 1997 al 2001 assumeva nuovo personale con i contratti di "formazione e lavoro" poi trasformati in rapporti a tempo indeterminato, ex Leggi 407/90 e 451/94. Con la predetta Dec. 2000/128/CE, le autorità italiane le richiedevano, circa i predetti contratti, i contributi da cui era stata già esentata. Circa gli sgravi contributivi goduti da ANM, la Corte UE ha affermato che essi presentano tutti i profili degli "aiuti di Stato" vietati, in quanto: 1) costituiscono un'erogazione di provenienza "statale", pur se indiretta; 2) procurano un "vantaggio" "selettivo", in quanto non concesso a tutte le imprese italiane, ma solo a quelle operanti in una data area e dedite a specifiche attività (sopra); 3) consentendo ai beneficiari un abbattimento dei costi del lavoro, hanno avvantaggiato i medesimi rispetto ad altre imprese operanti nello stesso ambito, alterando in tal modo il gioco della concorrenza; 4) hanno, altresì, ostacolato la "libertà degli scambi tra Stati UE", turbando la concorrenza a livello "transfrontaliero" sotto due distinti profili: a) da una parte, le imprese sollevate dei costi previdenziali e, quindi, rafforzate nella loro competitività, godevano all'epoca (come dagli atti) della possibilità concreta di penetrare nel mercato dei trasporti di altri Stati UE, ove avrebbero goduto, rispetto ad altri operatori italiani o di altri Stati UE, di un vantaggio competitivo indebito (dovuto, infatti, all'intervento dello Stato e non a meriti intrinseci); b) le imprese italiane in questione, rese più competitive dal regime contributivo di favore, avrebbero potuto ostacolare l'ingresso, nel mercato dei trasporti del Comune di Napoli, di operatori di altri Stati UE, atteso che, nel periodo considerato, il Comune di Napoli non aveva nessun obbligo di concedere in gestione i suoi servizi di trasporto, in esclusiva, all'impresa destinataria degli aiuti (ANM).

Stato della Procedura

In data 29 luglio 2019 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 659/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza in oggetto, come confermativa dell'obbligo di recupero già stabilito dalla Commissione nel procedimento circa gli "aiuti di Stato", non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Energia

RINVII PREGIUDIZIALI ENERGIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-364/18 e C-365/18	Direttiva 94/22/CE – Energia – Condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi – Canoni – Metodi di calcolo – Indici QE e Pfor – Carattere discriminatorio	sentenza	No

Scheda 1 – Energia**Rinvii pregiudiziali n. ri C-364/18 e C-365/18 - ex art. 267 del TFUE**

"Direttiva 94/22/CE – Energia"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Il TAR per la Lombardia (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 6, par. fi 1 e 3, della Direttiva 94/22/CE. L'art. 2 di essa dispone che gli Stati UE, che "autorizzano" gli operatori economici alla coltivazione di idrocarburi, debbono trattare questi ultimi in modo "non discriminatorio". Il succitato par. 1 dell'art. 6 consente agli Stati UE di esigere dagli operatori, a fronte delle autorizzazioni di cui sopra, un canone periodico in denaro o in idrocarburi, il quale, tuttavia – come gli altri obblighi loro imposti – non deve essere più gravoso di quanto necessario al corretto esercizio della stessa attività autorizzata. L'art. 6, par. 3, impone agli Stati UE che, nel definire i canoni di cui sopra, non pregiudichino l'indipendenza degli operatori autorizzati. Ora: l'Italia ha attuato detta Dir. 94/22/CE con il D. Lgs. 625/96, il cui art. 19, co. 1, stabilisce che, a fronte dell'autorizzazione alla coltivazione di idrocarburi, gli operatori corrispondano, allo Stato, un canone periodico di importo uguale al valore, in denaro, di una data aliquota degli idrocarburi estratti. Per il co. 5 bis di detto art. 19, il valore di tale aliquota deve calcolarsi in funzione dell'indice "QE", quest'ultimo basato sulle quotazioni del petrolio e di altri combustibili nel "medio" e nel "lungo" periodo. In seguito, il D. L. n. 7/2007 ha imposto agli operatori "autorizzati" di cedere, sul mercato virtuale "PSV", le stesse quote di idrocarburi corrispondenti al canone dovuto allo Stato e, solo ove le stesse rimangano invendute, di pagare allo Stato medesimo il canone suddetto. Il caso di specie: la Schell e l'ENI, autorizzate alla coltivazione del gas naturale nel territorio italiano, versano allo Stato un canone pari al prezzo di una certa aliquota del gas estratto. Detto prezzo è calcolato in funzione del summenzionato indice QE. Tali operatori lamentano quindi che, essendo "obbligati" dalla normativa italiana ad offrire le loro aliquote, sul mercato virtuale PSV, ad un prezzo computato in base a detto indice QE – come tale, sensibilmente superiore al prezzo "di mercato" applicato da altri operatori, che commercializzano il gas naturale sulla stessa piattaforma – le stesse aliquote rimarrebbero invendute. Le stesse Shell ed ENI, pertanto, ritengono che l'obbligo sopra citato le "discrimini" rispetto ad altri operatori che commercializzano il gas sulla piattaforma PSV, e che tale situazione violerebbe la già menzionata Dir. 94/22/CE. In merito, la Corte UE ha chiarito che: 1) il predetto art. 2 di tale Direttiva vieta allo Stato di "discriminare" la posizione di un operatore, richiedente o esercitante l'autorizzazione alla coltivazione di idrocarburi, rispetto ad un altro operatore anch'egli richiedente o esercitante la stessa autorizzazione. Non contrasta con lo stesso art. 2, quindi, il fatto che gli operatori "autorizzati" risultino svantaggiati – e quindi "discriminati" – in ordine alle operazioni sulla piattaforma PSV, rispetto ad operatori non muniti di una simile autorizzazione e, tuttavia, abilitati ad effettuare transazioni sulla stessa piattaforma; 2) il succitato art. 6, par. fi 1 e 3, come interpretato, stabilisce solo che il canone sia definito in modo tale da non rendere eccessivamente difficile l'esercizio dell'attività autorizzata e, inoltre, da non compromettere l'indipendenza degli stessi "concessionari" (vedi sopra): per converso, esso non stabilisce, in nessun modo, che il canone stesso sia calcolato in base ad indici più vicini, rispetto ad altri, al prezzo di mercato del gas naturale.

Stato della Procedura

Il 7/11/2019 la Corte di Giustizia UE ha deciso i rinvii pregiudiziali in oggetto citati, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Fiscaltà e dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 438/18	Art. 99 del Regolamento di Procedura della Corte – Regime fiscale comune applicabile alle fusioni, scissioni, scissioni parziali, apporti di attivi e scambi di azioni interessanti società di Stati membri differenti – Direttiva 94/434/CEE – Articoli 4 e 11 – Direttiva 2009/133/CE – Articoli 4 e 15 – Fusione detta “inversa” – regime fiscale finalizzato a che, nel caso di una fusione detta “inversa”, i costi sostenuti da una società madre, afferenti ad un prestito contrattato da quest’ultima per l’acquisto di azioni della filiale che l’assorbe, deduttibili da tale società madre, siano considerati come “non deduttibili” dalla predetta filiale	ordinanza	No
Scheda 2 C- 715/18	Fiscaltà – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98 – Facoltà, per gli Stati membri, di applicare un’aliquota IVA ridotta a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi – Allegato III, punto 12 – Aliquota IVA ridotta applicabile all’affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte – Questione dell’applicazione di questa aliquota ridotta alla locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni in un porto turistico – Confronto con la locazione di aree destinate al parcheggio di veicoli – Parità di trattamento – Principio della neutralità fiscale	sentenza	No

Scheda 1 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-438/18** - ex art. 267 del TFUE

“Art. 99 del Regolamento di Procedura della Corte – Regime fiscale comune applicabile alle fusioni, scissioni, scissioni parziali, apporti di attivi e scambi di azioni interessanti società di Stati membri differenti”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze – Dip. Finanze

Violazione

Un giudice portoghese ha chiesto alla Corte di Giustizia UE di interpretare la Direttiva 94/434/CEE, sulle “fusioni” ed altre operazioni simili che coinvolgono società di Stati UE differenti. Si precisa che, nell’ambito della “fusione” tra società, una o più società si estinguono conferendo il proprio patrimonio, comprensivo di attività e passività, ad un’altra società preesistente, o meno, all’operazione. Nel caso in cui la società, incorporante il patrimonio di un’altra società, sia preesistente alla fusione in qualità di “figlia” della sua incorporata – la quale, pertanto, possedeva l’intero capitale sociale o una quota di controllo dell’incorporante medesima – si verifica il caso specifico della “fusione inversa”. La Direttiva in questione, laddove la “fusione”, inversa o di altro tipo, sia tale per cui la società che si estingue (società “fusa”) appartenga ad uno Stato UE diverso da quello della società “beneficiaria” della fusione stessa, prevede un livellamento delle differenze fiscali tra i diversi Stati UE coinvolti, onde alleggerire il carico fiscale gravante l’operazione in oggetto: essa prevede, infatti, che le “provvigioni” e le “riserve” della società “fusa”, ritenute esenti da imposta dalla normativa dello Stato UE cui essa società appartiene, nonché le “perdite” della medesima società ritenute, dalla stessa normativa, non ancora fiscalmente ammortizzate, continuino ad essere considerate tali anche dopo il loro trasferimento alla società “beneficiaria” della fusione (quand’anche quest’ultima fosse soggetta, nel proprio Stato UE, ad una diversa normativa fiscale). Si sottolinea che il Portogallo, in sede di attuazione della succitata Dir. 94/434/CEE, ne ha esteso l’applicazione anche a fattispecie puramente “interne”, come, in particolare, le “fusioni” coinvolgenti solo società portoghesi. Il caso concreto: dopo una fusione “inversa” tra due società entrambi portoghesi, il Fisco portoghese, conformemente ad una normativa fiscale interna, rifiutava alla società incorporante la deduzione, dal proprio reddito imponibile, di alcuni costi (interessi su un debito da mutuo) sostenuti dalla società incorporata, i quali, prima della fusione, erano invece considerati deducibili dal reddito di quest’ultima. Al riguardo, la Corte UE ha asserito, con “ordinanza” ex art. 99 del suo Regolamento di procedura, essendo la questione già stata affrontata da una giurisprudenza UE univoca, quanto segue: che i casi - in cui la già citata Dir. 94/434/CEE prescrive che il trattamento fiscale favorevole, applicato agli elementi patrimoniali della società estintasi per fusione, si perpetui anche dopo il loro trasferimento alla società “beneficiaria” – non sono estensibili oltre l’oggetto da essi espressamente considerato (provvigioni, riserve, perdite – vedi sopra), il quale non comprende i “costi” della società assorbita per fusione. La Corte, pertanto, conclude che la normativa interna sopra descritta, insieme al conforme comportamento del Fisco nazionale, non contrastano con il diritto UE.

Stato della Procedura

Il 15/07/2019, la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-438/18, ex art. 267 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C- 715/18** - ex art. 267 del TFUE

"Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze – Dip. Finanze**Violazione**

La Corte di Giustizia UE è stata interpellata, da un giudice tedesco, circa l'IVA gravante sulla locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni, alla luce della Direttiva 2006/112/CE. Per l'art. 2 di essa, l'IVA si applica, in generale, a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, nell'ambito di un'attività economica. L'art. 96 di essa Direttiva impone agli Stati UE di applicare, sulle cessioni/prestazioni predette, un'aliquota IVA "normale". Tuttavia, l'art. 98, par. fi 1 e 2, consente che, in ordine alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi specificatamente indicate dall'allegato III alla medesima Direttiva, gli Stati UE applichino una o due aliquote "ridotte". Detto allegato III menziona in particolare, al punto 12, la prestazione di servizi costituita dall'"alloggio fornito da alberghi e simili, compresi gli alloggi per vacanze e l'affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte". Il caso di specie: un'associazione, finalizzata a promuovere gli sport acquatici motorizzati, gestiva circa 300 punti di ormeggio per imbarcazioni, assegnati in ragione della metà ai membri dell'associazione e, in loro assenza, agli ospiti. Tale associazione applicava - sulla "messa a disposizione", in favore degli ospiti, degli spazi per ormeggiare le imbarcazioni - l'aliquota IVA ridotta, laddove l'amministrazione fiscale, invece, riteneva che la stessa operazione fosse soggetta all'aliquota IVA ordinaria. In merito, la Corte ha chiarito che la locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni, in primo luogo, non compare nell'elenco dei servizi che l'allegato III consente siano soggetti ad aliquota IVA ridotta. D'altra parte, l'assimilazione di tale tipo di servizio a quello citato al n. 12 dello stesso allegato - cioè all'alloggio di spazi per campeggio e per roulotte - non è consentita, a motivo della diversità degli scopi sottesi a tali rispettive prestazioni: infatti, la finalità prioritaria della locazione di spazi di ormeggio non è di rendere disponibile, per l'utilizzatore del servizio, uno spazio ove "alloggiare", ma di consentirgli di stabilizzare e ormeggiare la sua imbarcazione. Quindi, risulta impossibile, per la Corte UE, estendere analogicamente, al servizio della messa a disposizione di ormeggi per imbarcazioni, la riduzione dell'IVA prevista dal combinato disposto dell'art. 98, par. fi 1 e 2, e dell'allegato III della Dir. 2006/112/CE. Pertanto, la "messa a disposizione di ormeggi per imbarcazioni" soggiace ad aliquota IVA "normale".

Stato della Procedura

Il 19 dicembre 2019 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-715/18, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza



PAGINA BIANCA

Giustizia

RINVII PREGIUDIZIALI GIUSTIZIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 38/18	Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/29/UE – Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – Articoli 16 e 18 – Audizione della vittima da parte di un organo giurisdizionale penale di primo grado – Mutamento nella composizione del collegio giudicante – Rinnovazione dell’audizione della vittima su richiesta di una delle parti processuali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 47 e 48 – Diritto ad un processo equo e diritti della difesa – Principio di immediatezza – Portata – Diritto della vittima alla protezione nel corso del procedimento penale	sentenza	No
Scheda 2 C- 347/18	Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 53 – Attestato relativo a una decisione in materia civile e commerciale di cui all’allegato I – Poteri dell’autorità giurisdizionale d’origine – Verifica d’ufficio della sussistenza di violazioni delle norme sulla competenza in materia di contratti conclusi da consumatori	sentenza	No
Scheda 3 C- 136/17	Dati personali – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati che compaiono in pagine web – Direttiva 95/46/CE – Regolamento (UE) 2016/679 – Motori di ricerca su Internet – Trattamento dei dati contenuti nei siti web – Categorie di dati specifiche di cui all’articolo 8 di tale Direttiva e agli articoli 9 e 10 di tale Regolamento – Applicabilità dei suddetti articoli al gestore di un motore di ricerca – Portata degli obblighi di tale gestore alla luce dei suddetti articoli – Pubblicazione dei dati in siti web a soli fini di giornalismo o di espressione artistica o letteraria - Incidenza sul trattamento di una domanda di deindicizzazione – Articoli 7, 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea	sentenza	No
Scheda 4 C- 507/17	Dati personali – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati – Direttiva 95/46/CE – Regolamento (UE) 2016/679 – Motori di ricerca su Internet – Trattamento dei dati contenuti nei siti web – Portata territoriale del diritto alla deindicizzazione	sentenza	No
Scheda 5 C- 627/19	Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI –	sentenza	No

	Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Criteri – Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro ai fini dell’esecuzione di una pena		
Scheda 6 C- 421/18	Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Articolo 7, punto 1, lettera a) – Competenza speciale in materia contrattuale – Nozione di “materia contrattuale” – Domanda di pagamento dei contributi annuali dovuti da un avvocato ad un ordine degli avvocati	sentenza	No
Scheda 7 C- 302/18	Politica di immigrazione – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo – Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) – Risorse stabili, regolari e sufficienti	sentenza	No
Scheda 8 C- 70/18	Accordo di associazione CEE-Turchia – Decisione n. 2/76 – Articolo 7 – Decisione n. 1/80 – Articolo 13 – Clausole di “standstill” – Nuova restrizione – Rilevamento, registrazione e conservazione di dati biometrici di cittadini turchi in un archivio centrale – Ragioni imperative di interesse generale – Obiettivo di prevenire e contrastare la frode in materia di identità e di documenti – Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto al rispetto della vita privata – Diritto alla protezione di dati personali – Proporzionalità	sentenza	No
Scheda 9 C- 489/19	Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 1 – Nozione di “mandato d’arresto europeo” – Requisiti minimi di validità – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro – Status – Esistenza di un vincolo di subordinazione nei confronti di un organo del potere esecutivo – Potere del Ministro della giustizia di impartire istruzioni individuali – Convalida del mandato d’arresto europeo da parte di un tribunale prima della sua trasmissione	sentenza	No
Scheda 10 C- 128/18	Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Motivi di rifiuto di esecuzione – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Divieto di trattamenti inumani o degradanti – Condizioni di detenzione nello Stato membro emittente – Valutazione da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Criteri	sentenza	No

<p>Scheda 11 C- 213/18</p>	<p>Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giurisdizionale competente in materia contrattuale – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articoli 5, 7, 9 e 12 – Convenzione di Montreal – Competenza – Articoli 19 e 33 – Domanda di compensazione e di risarcimento del danno derivante dalla cancellazione e dal ritardo di voli</p>	<p>sentenza</p>	<p>No</p>
<p>Scheda 12 C- 644/17</p>	<p>Articolo 267 TFUE – Diritto a un ricorso effettivo – Portata del controllo giurisdizionale nazionale di un atto dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 15, paragrafo 2 – Comunicazione agli Stati membri, non oltre dieci giorni lavorativi prima della riunione del comitato consultivo, di tutti gli elementi di informazione utili – Definizione di “elementi di informazione utili” – Forma sostanziale – Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 – Estensione del dazio antidumping istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o in acciaio originari della Cina alle importazioni spedite dalla Malaysia - Validità</p>	<p>sentenza</p>	<p>No</p>
<p>Scheda 13 C- 40/17</p>	<p>Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articolo 2, lettera d) – Nozione di “responsabile del trattamento” – Gestore di un sito Internet che ha incorporato in quest’ultimo un plug-in social che consente la comunicazione dei dati personali del visitatore di tale sito al fornitore del suddetto plug-in – Articolo 7, lettera f) – Legittimazione del trattamento dei dati – Considerazione dell’interesse del gestore del sito Internet o di quello del fornitore del plug-in social – Articolo 2, lettera h), e articolo 7, lettera a) – Consenso della persona interessata – Articolo 10 – Informazione della persona interessata – Normativa nazionale che consente alle associazioni per la tutela degli interessi dei consumatori di agire in giudizio</p>	<p>sentenza</p>	<p>No</p>
<p>Scheda 14 C- 377/18</p>	<p>Direttiva (UE) 2016/343 – Art. 4, par. 1 – Presunzione di innocenza – Riferimenti in pubblico alla colpevolezza – Accordo concluso tra il procuratore e l’autore di un reato – Giurisprudenza nazionale che prevede l’identificazione degli imputati che non hanno concluso tale accordo – Carta dei diritti fondamentali – Articolo 48</p>	<p>sentenza</p>	<p>No</p>

Scheda 1 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-38/18** - ex art. 267 del TFUE

"Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/29/UE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

Il Tribunale di Bari (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare gli artt. 16, 18 e 20 della Direttiva 2012/29/UE, relativa alla protezione delle vittime di reato. Per il succitato art. 16, gli Stati UE debbono garantire che le vittime di un reato siano risarcite dei danni, causati loro dal reato stesso, all'interno del relativo procedimento penale e in un "ragionevole lasso di tempo". L'art. 18 impone altresì, agli Stati UE, di evitare alle vittime di reato una "seconda vittimizzazione", indicando specificatamente le misure volte a proteggere la vittima durante gli interrogatori e le testimonianze. Il predetto art. 20, invece, obbliga gli Stati UE a garantire, fra l'altro, che durante la fase del procedimento penale detta delle "indagini penali", il numero delle audizioni della vittima sia "limitato al minimo". Ora: nel diritto italiano, l'art. 525 c.p.p. stabilisce che la sentenza del giudice penale venga adottata "subito dopo la chiusura del dibattimento" e, di necessità, dagli stessi giudici del dibattimento medesimo: ciò, in quanto solo questi ultimi possono pronunciarsi con cognizione di causa, per aver essi stessi gestito l'assunzione delle prove. La Cassazione interpreta tale normativa nel senso che, laddove anche un solo componente del collegio giudicante venga sostituito prima della sentenza, quest'ultima non possa più fondarsi su una prova testimoniale acquisita dal collegio giudicante iniziale, se l'audizione del teste non viene rinnovata (sempre che la nuova audizione sia possibile e che una delle parti la richieda). Il caso: in un processo penale innanzi ad un collegio di tre magistrati, uno degli stessi veniva assegnato ad altra sede. Pertanto, la difesa dell'imputato chiedeva che l'audizione di un teste fosse, di fronte al collegio così modificato, assunta di nuovo. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che le norme italiane in oggetto, in primo luogo, non confliggono con: 1) il succitato art. 16 della Dir. 2012/29/UE, in quanto il rinnovamento dell'audizione di un teste, in un procedimento penale, non impedisce che, all'interno di tale giudizio, il risarcimento della vittima sia comunque garantito entro un lasso di tempo "ragionevole"; 2) il predetto art. 18 della Dir. 2012/29/UE, in quanto il rinnovamento dell'audizione di un teste, quale vittima del reato di cui si discute, non è di ostacolo all'adozione, durante l'audizione stessa, di adeguate misure di protezione dello stesso soggetto (audizione della vittima senza la presenza della stessa in aula, assenza di contatto visivo tra la vittima e l'autore del reato, etc...); 3) il predetto art. 20 della stessa Direttiva, in quanto lo stesso articolo stabilisce che vengano "ridotte al minimo" solo le audizioni della vittima nella fase delle "indagini preliminari" e non, invece, alla fine del dibattimento. La Corte UE aggiunge, poi, che la normativa italiana in questione è pienamente conforme all'esigenza, per cui il principio della "protezione della vittima del reato" deve contemperarsi con l'istanza del "giusto processo" ex artt. 47 e 48 della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea": quest'ultima impone, infatti, che le prove contro un imputato vengano acquisite, di regola, dallo stesso giudice chiamato a pronunciarsi sulla colpevolezza del predetto.

Stato della Procedura

Il 29 luglio 2019 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 38/18 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C- 347/18** - ex art. 267 del TFUE

"Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

Il Tribunale di Milano (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1215/2012. Si precisa che l'art. 18, par. 2, di esso Regolamento, stabilisce che i giudizi, attivati da un "professionista" contro un "consumatore", vengano "decisi" dalle competenti autorità giudiziarie dello Stato UE in cui tale consumatore abbia il proprio domicilio, a condizione che il professionista – pur domiciliato o residente in un altro Stato dell'Unione – operi nel primo Stato o diriga verso di esso la propria attività. L'art. 42 di esso Regolamento, poi, stabilisce che "tutte" le decisioni delle autorità di uno Stato UE, e quindi anche le sentenze giudiziali, possano essere "riconosciute" e "rese esecutive" in un altro Stato UE solo in base alla presentazione, alle autorità di quest'ultimo Stato, di copia autentica della decisione medesima e di un apposito "attestato" rilasciato dalla competente autorità dello Stato UE che ha emesso la decisione (Stato UE "di origine"). Tuttavia, il predetto art. 42 introduce un distinguo: 1) ove le "decisioni" in oggetto siano costituite da provvedimenti "cautelari" o "provvisori", l'attestato di cui sopra deve contenere anche la dichiarazione, dell'autorità rilasciante lo stesso, che il giudice emittente il provvedimento era, effettivamente, competente al riguardo; 2) per tutte le altre tipologie di decisioni, l'attestato sopra indicato non deve contenere la dichiarazione predetta. Altresì, il già citato art. 53 – di cui si è chiesta l'interpretazione alla Corte UE (sopra) – in combinazione con l'allegato I, rubrica 4.6.2, stabilisce che, laddove la decisione, che si vuole dotare di efficacia transfrontaliera, sia un provvedimento cautelare o provvisorio, l'"attestato" in questione debba contenere un pronunciamento, da parte dell'autorità che lo rilascia, circa la competenza dell'autorità che ha emesso la decisione medesima. Il caso: il Tribunale di Milano, con decisione costituita da un "decreto ingiuntivo", intimava ad un soggetto domiciliato in Germania di pagare, quale cliente, l'onorario di un avvocato milanese. Lo stesso Tribunale, tuttavia, una volta richiestogli il rilascio dell'"attestato" - necessario al riconoscimento e all'esecuzione di detta decisione da parte delle autorità tedesche - si rendeva conto che, in quanto l'avvocato in questione esercitava la propria professione "in direzione" della Germania, sarebbe stato competente, a decidere l'intimazione del pagamento, un giudice tedesco (art. 18, par. 2, del Reg. 1215/2012/UE). Si chiedeva pertanto, alla Corte UE, se tale difetto di competenza, circa la decisione assunta, potesse essere rilevato nell'"attestato" di cui si tratta. Al riguardo, la risposta della Corte UE è stata negativa, atteso che un "decreto ingiuntivo", nel diritto italiano, non è un provvedimento né cautelare né provvisorio e che, d'altra parte, l'art. 42 del Reg. 1215/2012/UE riferisce esclusivamente ai provvedimenti cautelari e provvisori la dichiarazione, da parte dell'autorità rilasciante l'"attestato", circa la "competenza" dell'autorità emittente i provvedimenti medesimi. Conclusione, questa, ribadita anche dal succitato art. 53 (vedi sopra).

Stato della Procedura

Il 4 settembre 2019 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-347/18, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 3 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-136/17** - ex art. 267 del TFUE

"Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

Un giudice francese ha chiesto alla Corte UE di interpretare la Dir.va 95/46/CE e il Reg.to 2016/679. L'art. 8 della prima, e l'art. 9 del secondo, vietano che i dati personali "sensibili" – i quali ineriscono, tra l'altro, alla reputazione di una persona - vengano soggetti a "trattamento" (cioè a qualsiasi operazione, tra cui la raccolta, la pubblicazione, etc.) da parte di soggetti diversi dalla persona cui gli stessi dati si riferiscono (c.d. "interessato"). Sono tuttavia previste delle "eccezioni" a tale divieto, quando detto "trattamento": 1) risponda a "motivi di interesse pubblico rilevante"; 2) riguardi "dati sensibili" rivelatori della soggezione di una persona ad "infrazioni" o a "condanna penale": in tal caso, essi dati, ex par. 5 dell'art. 8 della Dir. 95/46/CE ed ex art. 10 del Reg. 2016/679, possono essere trattati sotto il controllo dell'Autorità pubblica, o laddove il trattamento sia autorizzato dalle normative nazionali; 3) è funzionale a garantire la conoscibilità pubblica di certe informazioni, attesa la rilevanza che, in una società democratica, assume il diritto del pubblico all'informazione (art. 9 della Dir. 95/46/CE). L'art. 17 del Reg. 2016/679, in estensione dell'art. 12 della Dir. 95/46/CE, stabilisce il diritto dell'interessato alla "cancellazione" dei dati personali già trattati, ove ricorra una delle circostanze ivi indicate, tra cui quella dell'assenza dei "motivi" di cui ai detti artt. 8 e 9 della Direttiva e 9 e 10 del Regolamento. Detto art. 17 (par. 3) precisa, ancora, che tale "diritto alla cancellazione" incontra un ulteriore limite nel diritto del pubblico ad essere informato circa alcuni tipi di notizie. Il caso: il motore di ricerca "Google" respingeva diverse richieste di eliminare ("deindicizzare") vari link, i quali - comparando tra i risultati di una ricerca avviata digitando, negli spazi appositi, il nome delle persone predette – richiama pagine, già pubblicate da altri sul web, recanti informazioni pregiudizievoli all'immagine pubblica degli stessi richiedenti. Sul punto, la Corte UE ha chiarito che i dati sensibili, già "trattati" a mezzo della pubblicazione sul web, subiscono, tramite l'indicizzazione da parte del "motore di ricerca", un trattamento ulteriore. Quale "responsabile" di un "trattamento", quindi, Google deve essere soggetto a tutte le restrizioni e le giustificazioni relative al trattamento dei dati personali "sensibili": pertanto, se richiesto di "deindicizzare" i link di cui è causa, Google potrà opporsi ove ricorrano i motivi che, ex artt. 8, 9 e 12 della Dir. 95/46/CE e/o artt. 9, 10 e 17 del Reg. 2016/679 (vedi sopra), lo legittimano a un "trattamento" di tali dati. Laddove i dati sensibili, richiamati dai Link di Google, rivelino in particolare che l'interessato ha subito un procedimento penale (sopra), si debbono applicare l'art. 8, par. 5, e 9 della Direttiva con gli artt. 10 e 17 del Regolamento (vedi sopra), per i quali i Link correlati a tali dati vanno "deindicizzati" ove la situazione, rappresentata nelle pagine web richiamate, non corrisponda più a quella attuale (perché la stessa persona indagata è stata, poi, prosciolta).

Stato della Procedura

Il 24 settembre 2019 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-136/17, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 4 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C- 507/17** - ex art. 267 del TFUE

"Dati personali – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

Un giudice francese ha chiesto, alla Corte UE, di interpretare la Dir.va 95/46/CE, relativa al "trattamento" (cioè a qualsiasi operazione, eseguita con o senza mezzi automatizzati) dei "dati personali", cioè di qualsiasi informazione relativa a una persona fisica. I dati di una persona possono essere trattati, da un terzo (c.d. "responsabile" del trattamento), solo ove ricorrano i motivi ex artt. 7, 8 e 9 della Direttiva (ripresi dal Reg. 2016/79). In difetto di tali causali, il responsabile del trattamento si espone alla richiesta dell'interessato, o di altri all'uopo legittimati, di "cancellare" i dati illegittimamente trattati: così sia gli artt. 12 e 14 della Direttiva, sia l'art. 17 del Reg. 2016/679. L'art. 4 di essa Direttiva e l'art. 3 del Reg. 2016/79 stabiliscono, tuttavia, che gli stessi si applichino, al responsabile di un trattamento, solo ove quest'ultimo sia effettuato "nell'ambito" delle attività di uno stabilimento o di più stabilimenti che il responsabile stesso abbia ubicato in uno Stato UE, o in più Stati UE. Il caso di specie: su denuncia di più persone, l'"autorità di controllo" francese ingiungeva, al gestore del motore di ricerca Google – ex artt. 12 e 14 della Dir. 95/46/CE e 17 del Reg. 2016/79, sopra - di "deindicizzare" (cioè di rimuovere), su "tutte" le "estensioni nazionali" del nome di dominio di Google stesso, alcuni link presenti nei risultati di una ricerca eseguita, su Google medesimo, a partire dalla digitazione dei nomi delle stesse persone denunzianti. I link in oggetto richiamaevano pagine web recanti informazioni (dati) inerenti ai denunzianti, lesive dell'immagine di questi e non legittimate dalle giustificanti di cui sopra. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che: 1) il gestore di un motore di ricerca - il quale consenta la visualizzazione di link come quelli sopra indicati, a partire da una ricerca eseguita nei modi già descritti - esegue, sui dati contenuti nelle pagine web richiamate dai predetti link, un "trattamento" di cui è "responsabile"; 2) si ritiene che Google esegua tale trattamento "nell'ambito" dell'attività di un suo stabilimento posto in uno Stato UE, se in uno o più Stati UE egli possiede una controllata adibita alla promozione e alla vendita, in direzione degli abitanti dello stesso Stato o degli stessi Stati, degli spazi pubblicitari del medesimo motore di ricerca. Infatti, gli introiti derivanti dalla vendita degli spazi pubblicitari consentono, in termini economici, tutta l'attività di un motore di ricerca; 3) un motore di ricerca, stanti le circostanze di cui ai precedenti punti, è soggetto alla normativa UE sopra citata e, in particolare – ove il trattamento eseguito difetti delle giustificanti previste dalla stessa normativa - è obbligato alla "deindicizzazione" dei link richiamanti i dati illecitamente pubblicati. La Corte ha ritenuto tale deindicizzazione doverosa "soltanto" circa quelle estensioni nazionali, del nome di dominio di Google, che corrispondono ai singoli Stati UE, escludendola, invece, per i link risultanti da una ricerca eseguita in base a declinazioni, del nome di dominio di Google, corrispondenti a stati "terzi" rispetto alla UE.

Stato della Procedura

Il 24 settembre 2019 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-507/17, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 5 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C- 627/19** - ex art. 267 del TFUE

"Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di autorità giudiziaria emittente"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

Un giudice dei Paesi Bassi ha chiesto alla Corte di Giustizia UE (di seguito la "Corte") di interpretare la "decisione quadro 2002/584/GAI", relativa al mandato d'arresto europeo (in prosieguo MAE). Per il combinato disposto degli artt. 1 e 6 di essa, il MAE è una "decisione" con cui un'"autorità giudiziaria" di uno Stato UE, in cui una persona è "indagata" o "condannata penalmente", richiede ad un altro Stato UE l'arresto e la consegna della stessa persona, onde assoggettarla o ad azione penale (se "indagata"), o ad una pena o ad una misura di sicurezza detentiva (se già condannata). Si presume, in generale, che ogni Stato UE abbia un sistema istituzionale essenzialmente omogeneo a quello degli altri, soprattutto circa il rispetto dei diritti fondamentali della persona umana (principio della "reciproca fiducia"): di qui, il MAE acquista nello Stato UE dell'esecuzione, in linea di massima, efficacia "automatica". Il diritto nazionale belga: per esso, la competenza ad emettere un MAE ove questo si fonda su una "sentenza" nazionale di "condanna", spetta alle "procure" e non a magistrati propriamente "giudicanti". Peraltro tale MAE, come emesso da una procura, non è impugnabile di fronte ad un'autorità "giudicante". Dunque si chiedeva, alla Corte UE, se nel caso di specie sussistessero i requisiti essenziali del MAE. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che il principale di tali requisiti è quello, per cui ad emettere un MAE deve essere un'autorità "giudiziaria" (art. 6), intendendosi, per tale, qualsiasi autorità preposta all'amministrazione della giustizia in senso lato: sono "giudiziarie", quindi, non solo le autorità "giudicanti", ma anche quelle che, come le "procure", rappresentano la pubblica accusa nel processo penale. Tuttavia, un pubblico "procuratore" opera in base a procedimenti che non garantiscono una tutela, quanto ai diritti fondamentali della persona oggetto di procedimento penale, pari a quella assicurata da un organo "giudicante". Di qui, la giurisprudenza UE (C-508/18 e C-82/19 PPU) ha sottolineato che uno Stato UE potesse legittimare un "procuratore", circa l'emissione di un MAE, solo ove quest'ultimo fosse impugnabile di fronte ad un magistrato "giudicante", il solo in grado di garantire che la persona interessata dal MAE esercitasse in pieno il fondamentale diritto alla propria difesa. La Corte ritiene tuttavia, nel caso di specie, di ravvisare una piena compatibilità con il diritto UE: infatti, l'ordinamento belga consente di emettere il MAE ai procuratori, non già ove la persona coinvolta sia semplicemente "indagata" con atto "non giurisdizionale" del pubblico procuratore, ma solo ove la stessa sia destinataria di una "sentenza penale" di condanna, emessa in esito ad un procedimento di fronte ad un magistrato giudicante e, come tale, ispirato al rispetto del diritto dell'imputato alla difesa. La circostanza, quindi, che il legislatore belga non abbia previsto l'impugnabilità del MAE emesso da un procuratore, è pienamente compensata dal fatto di basarsi, lo stesso MAE, su un atto interno pienamente rispettoso dei diritti fondamentali della persona ricercata.

Stato della Procedura

Il 12/12/2019 la Corte di Giustizia UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 627/19, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 6 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C- 421/18** - ex art. 267 del TFUE

"Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento 1215/2012"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

Un giudice belga ha chiesto alla Corte di Giustizia UE (di seguito Corte) di interpretare l'art. 7, punto 1, lett.a) del regolamento 1215/201/UE, il quale stabilisce, tra l'altro - in ordine alle controversie "in materia civile o commerciale", coinvolgenti gli ordinamenti di più di uno Stato UE - i criteri idonei ad individuare quello, tra gli stessi Stati UE interessati, competente a decidere le predette liti. Tale Stato UE viene identificato in generale, dall'art. 4 del suddetto regolamento, in quello in cui il "convenuto" è "domiciliato". In deroga a tale regola generale, l'art. 7, punto 1, lett. a) ammette che, competente a dirimere le stesse liti quando vertono, nello specifico, "in materia contrattuale", sia anche l'autorità giudiziaria dello Stato UE in cui si trova il luogo di esecuzione dell'"obbligazione" dedotta in giudizio. Il caso di specie: un avvocato domiciliato in Francia e iscritto all'Ordine degli Avvocati di Dinant (Belgio), veniva da questo citato di fronte ad una corte belga, per il pagamento di contributi volti a compensare l'ordine stesso per aver pagato, in favore del convenuto, dei premi assicurativi. Il convenuto eccepiva che, ai sensi del suddetto reg. 1215/201/UE, i giudici belgi non erano competenti a giudicare della lite in oggetto. Sulla vicenda, la Corte UE ha chiarito che: 1) il regolamento 1215/201/UE, ex art. 1, si applica solo ai rapporti giuridici di natura privatistica, cioè a quelli in "materia civile e commerciale", non estendendosi, anche, a quelli di diritto amministrativo. Nel caso concreto, quindi, ove nella richiesta del pagamento dei contributi ad un avvocato, l'Ordine degli avvocati di Dinant agisse - in base a quanto previsto dalla normativa interna belga - non come un qualsiasi operatore privato, ma nell'esercizio della sua "potestas imperii", cioè di poteri pubblicistici di supremazia rispetto alla controparte, non potrebbero applicarsi i criteri di competenza giurisdizionale di cui al reg. 1215/201/UE; 2) ove il giudice del rinvio ritenga che, nel caso di specie, l'Ordine professionale si sia comportato come un privato, troverà applicazione il suddetto regolamento. Per quanto concerne l'eccezione, da esso prevista al già citato art. 7, punto 1, lett. a), essa prevede che, in materia contrattuale, può affermarsi la competenza dello Stato UE in cui l'"obbligazione" dedotta in giudizio deve essere eseguita. Ora: un'autentica obbligazione sorgente da contratto può sussistere, solo ove la stessa sia stata assunta "liberamente" dall'obbligato stesso, circostanza la quale, in via di principio, non può ravvisarsi nel caso di specie. Infatti, l'obbligo di pagare i contributi all'Ordine, da parte dell'avvocato nel caso concreto, è sorto dalla sua iscrizione all'Ordine stesso, senza la quale, tuttavia, l'ordinamento belga non gli avrebbe consentito di esercitare. Quindi, in linea di massima, un professionista assume l'obbligo di pagare i contributi all'Ordine di appartenenza, in quanto costretto. Un'azione rivolta ad ottenere l'attuazione di detta obbligazione, quindi, sarebbe in linea di massima esclusa dall'applicazione dell'art. 7, punto 1, lett. a) della Dir. 1215/201/UE. Tuttavia, ove i contributi avessero il senso di una "contropartita" rispetto ai servizi che l'Ordine, contrattando all'uopo con i terzi, garantisce ai suoi iscritti - nel caso di specie, ad esempio, tali contributi sono indicati come corrispettivo di servizi "assicurativi" resi all'avvocato - e tali servizi fossero stati liberamente negoziati dal professionista in occasione della sua iscrizione all'ordine, l'obbligazione in specie avrebbe natura contrattuale, potendosi in tal modo applicare l'art. 7, punto 1, lett. a).

Stato della Procedura

Il 05/12/2019 la Corte di Giustizia UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 421/18, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 7 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C- 302/18** - ex art. 267 del TFUE

"Politica di immigrazione – Direttiva 2003/109/CE – Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

Un giudice belga ha chiesto alla Corte di Giustizia UE (di seguito Corte) di interpretare l'art. 5, par. 1, lett. a), della direttiva 2003/109/CE, circa la concessione, da parte di uno Stato UE ad un cittadino di uno Stato extraUE che si trova nel suo territorio, dello status di "soggiornante di lungo periodo". Tale status suppone che il cittadino extraUE provi di aver dimorato, nello Stato UE, ininterrottamente e legalmente per almeno 5 anni, disponendovi di "risorse" stabili, regolari e sufficienti al sostentamento proprio e dei propri familiari, senza ricorrere al sistema di assistenza sociale del medesimo Stato UE ospitante. Il caso di specie: un cittadino camerunese, residente legalmente in Belgio da più di 5 anni, richiedeva a tale Stato UE lo status di "soggiornante di lungo periodo", adducendo di non avere un proprio reddito lavorativo, ma di poter contare sui mezzi di mantenimento che il proprio fratello si impegnava, mediante atto scritto, a mettergli a disposizione. La Corte UE ha precisato che il termine «risorse», usata dal legislatore UE, designa una nozione autonoma del diritto dell'Unione, da interpretarsi non solo in base al suo tenore letterale, ma anche in ragione del suo contesto normativo e degli obiettivi da questo perseguiti. Letteralmente, la norma non indica chiaramente se le "risorse", di cui si tratta, debbano essere solo "proprie" del cittadino extraUE, o possano anche provenire da terzi. Quanto all'obiettivo perseguito dalla Direttiva in questione, esso risulta quello di integrare il più possibile i cittadini extraUE, avvicinandone il trattamento giuridico, in uno Stato UE, a quello riservato ai cittadini di altri Stati UE soggiornanti nello stesso Stato. Anche a questi ultimi, l'art. 7, par. 1, lett. b) della Dir. 2004/38/CE richiede, ai fini del loro soggiorno nello Stato UE "ospitante", il requisito di disporre di risorse "stabili", "regolari" e "sufficienti per mantenere sé stessi e le loro famiglie": in tale contesto, gli interpreti hanno ritenuto che dette "risorse" si potessero ravvisare anche in cespiti o redditi di un soggetto diverso dal soggiornante di altro Stato UE, in quanto messi a disposizione di quest'ultimo. Analogicamente, quindi, dovrebbero intendersi le risorse di cui all'art. 5, par. 1, lett. a), della dir. 2003/109/CE. Inoltre, poiché la Direttiva intende "favorire" il più possibile la concessione dello status di "soggiornante di lungo periodo", il rilascio di questo non può essere subordinato a condizioni ulteriori rispetto a quelle espressamente previste, come quella di una specifica provenienza delle risorse richieste. Nel caso concreto, poi, l'impegno vincolante del fratello del richiedente, a provvedere quest'ultimo di quanto necessario, garantisce la presenza effettiva di dette risorse. Quanto alla loro richiesta "sufficienza", lo Stato UE ospitante può considerare, senza ritenerli vincolanti, i livelli minimi delle retribuzioni e delle pensioni, al tempo della richiesta stessa. Circa, poi, la loro "stabilità", è d'uopo considerare che il "permesso di soggiorno di lungo periodo" ha una durata tendenzialmente illimitata e non è revocabile per ragioni "economiche": quindi, è pertinente che lo Stato UE valuti l'idoneità, delle risorse di cui dispone il richiedente il permesso, a durare oltre il periodo della presentazione della richiesta.

Stato della Procedura

Il 3 ottobre 2019 la Corte di Giustizia UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-302/18, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 8 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C- 70/18** - ex art. 267 del TFUE

“Accordo di associazione CEE -Turchia- Decisione n 2/76, articolo 7- Decisione n 1/80, articolo 13 – Diritto alla protezione di dati personali”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

Un giudice belga ha chiesto alla Corte di Giustizia UE (di seguito Corte) di interpretare l’art. 7 della decisione n. 2/76 e l’art. 13 della decisione n. 1/80, emesse dal “Consiglio di associazione” istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la CE (ora UE) e la Turchia. Scopo di detto Accordo, è quello di realizzare, gradualmente, la “libera circolazione” dei lavoratori turchi in tutti gli Stati UE, e dei cittadini degli Stati UE in Turchia. Ora: i succitati artt. 7 della dec. 2/76, e 13 della dec. 1/80, come interpretati dalle corti UE, vietano in generale, sia agli Stati UE che alla Turchia, l’introduzione – circa la circolazione, nei propri territori, dei lavoratori dell’altra parte – di “restrizioni” definite “nuove”, cioè non esistenti al momento dell’entrata in vigore delle rispettive decisioni (tali momenti sono il 20/12/1976 per la dec. 2/76, e l’01/12/1980 per la dec. 1/80). Tuttavia, per la giurisprudenza UE e l’art. 14 di essa dec. 1/80, le “nuove restrizioni” sono comunque ammesse, ove adeguate al soddisfacimento di interessi generali superiori come l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica, nonché “proporzionate” rispetto a tali interessi. Ora: una normativa dei Paesi Bassi, introdotta dopo l’entrata in vigore della predetta dec. 1/80, dispone che i cittadini di Stati esterni alla UE, compresi i cittadini della Turchia, non possano soggiornare temporaneamente, negli stessi Paesi Bassi, se non grazie ad un permesso di soggiorno rilasciabile solo previo rilevamento dei loro dati biometrici. Circa tale normativa nazionale, la Corte UE ha chiarito che: 1) la stessa, emessa dopo la decisione 1/80, introduce effettivamente – violando il divieto ex art. 13 di quest’ultima - “nuove restrizioni” alla libera circolazione dei cittadini turchi nei Paesi Bassi, in quanto nega loro un permesso di soggiorno nello stesso Stato se, prima, non accettano il rilevamento dei loro dati biometrici; 2) tuttavia, i dati biometrici in tal modo registrati possono essere confrontati con altri già acquisiti, consentendo la verifica che il richiedente il permesso di soggiorno non abbia, in precedenza, inoltrato un’uguale richiesta già rigettata, o che lo stesso soggetto non si sia appropriato dell’identità di un altro, già registrato. In entrambi i casi, quindi, la “nuova restrizione” è pertinente all’esigenza generale della “sicurezza pubblica”, nella forma del contrasto all’immigrazione illegale nel primo caso, e ai “furti d’identità” nel secondo; 3) risulta, peraltro, che detti obiettivi di sicurezza pubblica non potevano essere raggiunti con misure meno lesive di quelle concretamente adottate (le quali, quindi, sono “proporzionate”). Tale normativa olandese, quindi, è compatibile con i succitati artt. 7 della decisione 2/76 e 13 della decisione 1/80.

Stato della Procedura

Il 3 ottobre 2019 la Corte di Giustizia UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 70/18, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 9 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C- 489/19** - ex art. 267 del TFUE

"Decisione quadro 2002/584/GAI– Articolo 1, paragrafo 1 – Nozione di mandato d'arresto europeo"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte di Giustizia UE (di seguito "la Corte") di interpretare l'art. 6, par. 1, della "decisione quadro" n. 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo (in prosieguo MAE). Per il combinato disposto dell'art. 1 con il succitato art. 6 di tale "decisione quadro", il MAE è una "decisione giudiziaria" emessa da un'autorità "giudiziaria" di uno Stato UE, con la quale si richiede, ad un altro Stato UE, l'arresto e la consegna di una persona penalmente "indagata" o "condannata" nel primo Stato, affinché quest'ultimo possa applicarle, rispettivamente, un'azione penale o una pena o una misura di sicurezza detentive. Il MAE, se provvisto di tutti i requisiti di cui alla "decisione quadro" predetta, è "automaticamente" ritenuto efficace nello Stato UE che ne è destinatario. Ora, la normativa austriaca prevede che il MAE sia emesso dalle "procure", le quali soggiacciono ad ordini o istruzioni da parte di "procure generali" sottoposte, a loro volta, agli ordini o alle istruzioni del Ministro della Giustizia. Pertanto, le stesse "procure" sono, indirettamente, soggette all'influenza dell'Esecutivo. Tuttavia, le leggi austriache escludono che il MAE produca i suoi effetti, prima della sua "convalida" da parte di un'autorità prettamente "giudiziaria". Il caso di specie: un MAE della "procura" di Vienna, relativo ad un "indagato", veniva "convalidato" dal "Tribunale del Land di Vienna" e, quindi, inviato alla Repubblica Federale di Germania. La Corte UE, circa detta normativa nazionale austriaca, ha chiarito che, come dal già citato art. 6, par. 1, il MAE deve presentare il requisito di essere emesso da un'autorità "giudiziaria": in tale nozione rientrano tutti gli organi deputati ad amministrare la giustizia in senso lato e, pertanto, non solo quelli "giudicanti", ma anche quelli che difendono l'interesse pubblico nel processo penale, cioè le "procure" (come nel caso di specie). Tuttavia, la spettanza del MAE ad un'autorità definita "giudiziaria", suppone anche che il predetto, in primo luogo, sia adottato con un procedimento di tipo "giurisdizionale" (cioè rispettoso, nel minimo, del diritto fondamentale della persona alla propria difesa) e che, altresì, il soggetto emittente, nella sua valutazione, non risponda a poteri esterni (come quello politico). Ora, anche se nessuno dei due predetti requisiti è garantito dalle "procure" austriache - attesa la loro soggezione ai dettami dell'Esecutivo - gli stessi sono comunque recuperati in sede dell'"esaustivo" controllo eseguito, sul MAE stesso, dalle autorità "giudiziarie" in senso stretto. I giudici "convalidanti" i MAE delle "procure", infatti, non sono assolutamente vincolati dalle conclusioni di quelle, essendo tenuti, piuttosto ad una nuova valutazione circa l'esistenza dei presupposti di legittimità degli stessi mandati d'arresto, nonché della loro "proporzionalità" ad ogni caso concreto. Tali "giudici" non sono nemmeno, peraltro, vincolati dai risultati delle indagini delle procure, di cui possono chiedere integrazioni o, addirittura, il completo rinnovo. Per la Corte UE, dunque, la normativa austriaca è conforme al già citato art. 6, par. 1.

Stato della Procedura

Il 9 ottobre 2019 la Corte di Giustizia UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 489/19, ex art. 267 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 10 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C- 128/18** - ex art. 267 del TFUE

"Cooperazione di polizia giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte di Giustizia UE (di seguito Corte) di interpretare l'art. 4 della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (detta "Carta") – per il quale ognuno ha il diritto fondamentale di non essere sottoposto a "tortura", nè a pene o trattamenti "inumani o degradanti" - nonché la decisione quadro 2002/584/GAI relativa al "mandato d'arresto europeo" (detto "MAE"). E', il MAE, la decisione con la quale un'autorità giudiziaria di uno Stato UE (a. "emittente") richiede, ad un'autorità giudiziaria di un altro Stato UE (a. "dell'esecuzione"), l'arresto e la consegna di una persona penalmente "indagata" o "condannata" nel primo Stato, onde procedere nei suoi confronti. Nello Stato UE di esecuzione, il MAE deve ritenersi, in via di principio, "automaticamente" efficace: quindi, l'esecuzione dello stesso potrebbe essere negata solo nelle circostanze espressamente previste (artt. 3, 4, 4 bis e 5). Tuttavia - in base al predetto art. 4 della "Carta", nonché al par. 1 dell'art. 1 della "decisione quadro" – la Corte di Giustizia UE ha statuito che l'autorità di "esecuzione" può non dare seguito alla stessa, anche nel caso in cui ravvisi un "rischio reale" che, nello Stato UE "emittente", la persona verrebbe sottoposta a trattamenti lesivi della dignità umana. Il caso di specie: un giudice tedesco, cui un MAE emesso dalla Romania chiedeva la consegna di persona condannata penalmente, nutrivava il dubbio che il sistema penitenziario rumeno non rispettasse i diritti "umani" dei detenuti: al riguardo, interpellava la Corte UE. Sul punto, la Corte ha chiarito, in forza della propria giurisprudenza, di quella della Corte CEDU e di altre Corti internazionali, che: 1) il giudizio consentito all'autorità dell'esecuzione del MAE, circa le condizioni di detenzione nello Stato emittente, deve necessariamente riguardare il "caso concreto", anche se richiede il fondamento preliminare dell'esistenza di elementi obiettivi, precisi e aggiornati (rappresentati, ad esempio, dalle stesse sentenze di giudici internazionali), che denuncino, nello stesso Stato UE emittente, la presenza di carenze sistemiche del sistema penitenziario nel complesso, o anche di singoli istituti di pena o relative a certe categorie di detenuti. Pertanto, il giudice dell'esecuzione deve valutare come - anche alla luce delle informazioni che lo Stato emittente deve fornirgli - verrebbe trattata la persona interessata dal MAE ricevuto dallo stesso giudice; 2) l'autorità dell'esecuzione deve valutare, del caso concreto, "tutti" gli aspetti rilevanti; 3) fra tali aspetti, rientra quello concernente lo "spazio" messo a disposizione del detenuto, il quale, se è inferiore ai 3 metri q. in una cella collettiva (senza calcolare l'area dei servizi igienici), consente di "presumere" l'esistenza di una violazione del fondamentale diritto della persona, ex art. 4 della Carta, a non essere soggetto a "tortura" o a "pene o trattamenti inumani o degradanti" (C-220/18); 4) tuttavia, stante l'esigenza di valutare "tutti" i profili del trattamento del detenuto, anche la presunzione predetta, fondata sullo spazio disponibile, può essere infirmata dal fatto che il detenuto stesso goda, per il resto, di una libertà di movimento sufficiente fuori della cella e abbia la possibilità di esercitare adeguate attività fuori da quest'ultima.

Stato della Procedura

Il 15/10/2019 la Corte di Giustizia UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 128/18, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza



Scheda 11 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C- 213/18** - ex art. 267 del TFUE

"Cooperazione giudiziaria in materia civile -Regolamento (UE) 1215/2012 – Articolo 7, paragrafo 1"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

Il Tribunale ordinario di Roma (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare: A) la Convenzione di Montreal del 28/05/1999, il cui art. 19 stabilisce che l'operatore, il quale presta servizi di trasporto aereo (c.d. "vettore aereo"), risponda dei danni subiti dai passeggeri per il ritardo nell'esecuzione del volo (sempre che non abbia applicato tutte le misure idonee ad evitare il danno). L'art. 33 di essa Convenzione indica come competente, circa la stessa domanda risarcitoria, il giudice che si trovi "nel territorio di uno degli Stati parti", quale "tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione"; B) il Reg.to 261/2004, il quale, in caso di cancellazione del volo, o di ritardo dello stesso (come da giurisprudenza), impone che il vettore aereo corrisponda ai passeggeri una "compensazione pecuniaria" (art. 5), la cui entità è predeterminata in misura standardizzata dall'art. 7. Il diritto a tale "compensazione" forfettaria lascia impregiudicato quello ad un risarcimento "ulteriore" (art. 12); C) il Reg. 1215/2012 dispone che - circa tutte le liti di natura civile o commerciale in generale e, quindi, anche per quelle inerenti la richiesta risarcitoria del passeggero contro il vettore aereo - la competenza spetti ai giudici dello Stato UE in cui il "convenuto" è domiciliato (art. 4), o dello Stato UE in cui deve essere eseguita la prestazione su cui verte la lite (art. 7). Se la prestazione consiste in un trasporto aereo, la giurisprudenza UE ritiene che lo Stato UE della sua esecuzione sia quello del luogo di partenza, o del luogo di arrivo, di tale trasporto. Il caso di specie: alcuni passeggeri chiedevano al Tribunale ordinario di Roma - essendo l'Italia, ex art. 7 del Reg. 1215/2012, uno dei luoghi di partenza e quindi di esecuzione del volo Fiumicino/Corfù - Corfù/Fiumicino, eseguito da un vettore aereo con sede nel Regno Unito - non solo la compensazione forfettaria ex art. 7 del Reg. 261/2004, ma anche il risarcimento del maggiore danno subito in ragione del "ritardo" verificatosi nell'ambito del volo predetto. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che: 1) la giurisdizione sulla richiesta degli indennizzi "forfettari", ex art. 7 del Reg. 261/2004, spetta esclusivamente ai giudici individuati dal Reg. 1215/2012, mentre quella relativa alla parte di risarcimento concreto eccedente tale compensazione - la quale si identifica nel diritto risarcitorio ex art. 19 della Convenzione di Montreal - compete ai giudici individuati dall'art. 33 della stessa Convenzione; 2) detto art. 33 individua non solo gli Stati UE i cui giudici sono deputati, in generale, a decidere sul risarcimento ex art. 19, ma anche, all'interno di tali Stati, i giudici nello specifico dotati di competenza sulla controversia in oggetto: per tale articolo, infatti, la competenza a decidere su detto risarcimento spetta, nell'ambito degli Stati firmatari della C. di Montreal (criteri di giurisdizione), a quello Stato nel cui territorio è sito il "domicilio del vettore" o "la sede principale della sua attività" o il "luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto", ovvero è sito il "luogo di destinazione" (criteri di competenza)

Stato della Procedura

Il 07/11/2019 la Corte di Giustizia UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 213/18, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza



Scheda 12 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C- 644/17** - ex art. 267 del TFUE

“Art. 267 TFUE – Diritto a un ricorso effettivo – Portata del controllo giurisdizionale nazionale di un atto dell’Unione europea”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

Un giudice dei Paesi Bassi ha chiesto alla Corte UE, tra l’altro, di interpretare il Reg. n. 1225/2009/CE (c.d. “regolamento di base”). Si supponga che: 1) esista una normativa UE, la quale applichi un dazio a certi prodotti oggetto di “dumping”, cioè importati da paesi “terzi” nella UE, per un prezzo sotto-costò; 2) esista, altresì, il rischio che tale normativa “antidumping” venga “elusa”, a causa dell’importazione nella stessa UE, dal paese già destinatario del dazio o da paesi diversi, di prodotti simili a quelli già incisi dal dazio stesso. Ora: ricorrendo la situazione testè descritta, l’art. 13 di detto “Regolamento di base” prevede che la Commissione, con un Regolamento, apra un’“inchiesta” per accertare l’elusione in parola. Al riguardo, l’indagine è gestita, principalmente, da un “comitato consultivo”: i membri dello stesso, rappresentanti degli Stati UE, per l’art. 15 debbono essere edotti su “tutti gli elementi di informazione utili” non meno di 10 gg. precedenti la riunione del Comitato medesimo. Ove esso si convinca dell’esistenza dell’elusione, propone le conseguenti misure di contrasto al Consiglio, che le adotta con un Regolamento. Il caso concreto: con il Reg. 966/2010, la Commissione apriva un’“inchiesta” su una possibile elusione del dazio antidumping di cui al Reg. 91/2009. Nell’ambito di tale inchiesta, i membri del Comitato consultivo venivano informati, solo “due” giorni prima di una loro riunione - e non almeno 10 giorni prima, come dall’art. 15 - di alcune “osservazioni” ritualmente trasmesse da un’impresa la quale, in tal modo, replicava a certe “conclusioni” della Commissione UE sulla vicenda. Poiché il Comitato riteneva che l’elusione sussistesse, il Reg. 723/2011 adottava le misure del caso. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito quanto segue: 1) essendo pacifico che, con il “rinvio pregiudiziale” ex art. 267 TFUE, un giudice nazionale può demandare alla Corte UE il giudizio sulla “validità” di un atto di un organo unionale e, tra l’altro, essendo evidente che il rinvio pregiudiziale ha origine nel giudizio di fronte al medesimo giudice nazionale, deve ammettersi altresì che la validità di un atto di un organo UE possa essere dedotta di fronte ad un giudice nazionale; 2) il dovere di comunicazione ai membri del Comitato Consultivo, entro il termine perentorio suindicato (art. 15), si riferisce a “tutti gli elementi di informazione utili”. La genericità di tale definizione - insieme all’esigenza di garantire, con la comunicazione di cui si tratta, un’istruzione la più possibile completa dell’oggetto dell’inchiesta - induce a ritenere che la replica prodotta dall’impresa (vedi sopra) rappresentasse un “elemento di informazione utile”, l’intempestività della cui trasmissione ha violato il predetto art. 15 del “Regolamento di base”; 3) la violazione dell’art. 15 - essendo, il termine perentorio predetto, volto a garantire ai membri del Comitato una sufficiente cognizione di atti economici piuttosto complessi - per la sua rilevanza integra un vizio “sostanziale” del procedimento sotteso all’adozione del Reg. 723/2011. Tale vizio, quindi, colpisce di invalidità quest’ultimo Regolamento.

Stato della Procedura

Il 03/07/2019 la Corte di Giustizia UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 644/17, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 13 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C- 40/17 - ex art. 267 del TFUE**

"Tutela della persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare la Direttiva 95/46/CE. L'art. 2 di essa definisce "responsabile" del "trattamento" di dati personali – cioè di qualsiasi "operazione" applicata a qualsivoglia informazione relativa ad una persona fisica – il soggetto che determini le "finalità" e gli "strumenti" del trattamento stesso. Questo è legittimo, quando non vi consenta la persona cui si riferiscono i dati trattati (c.d. "interessato"), laddove sia "necessario" per perseguire l'"interesse legittimo" del suo "responsabile" (art. 7). Il caso: in ragione della mera presenza, in un sito Internet, del pulsante "mi piace" di Facebook (c.d. "plug-in social"), i visitatori dello stesso sito, pur senza premere il tasto predetto e quindi senza il loro consenso, subivano il trasferimento di propri dati personali alla società "Facebook Ireland". In merito, la Corte UE ha affermato che: 1) gli artt. 22 e 28 attribuiscono il diritto, al ricorso giudiziale contro un trattamento incorretto dei dati personali di un soggetto, solo a quest'ultimo o ad un'apposita "autorità di controllo" istituita, alla bisogna, da ciascuno Stato UE (art. 28). Tuttavia, detti articoli non vietano alle normative nazionali di riconoscere tale potere di iniziativa giurisdizionale anche alle "associazioni per la tutela dei consumatori" (come effettivamente prevede la Repubblica Federale di Germania): infatti, gli Stati UE, dilatando il novero dei soggetti legittimati all'azione in esame, si conformano all'art. 24 della Direttiva, per il quale essi debbono adottare "misure appropriate" ad una piena attuazione della medesima; 2) il succitato art. 2 stabilisce che "responsabile" di un "trattamento" di dati personali è il soggetto che, "da solo o con altri", definisce gli scopi ed i mezzi dello stesso trattamento, il quale può anche constare di un "insieme di operazioni". Possono dunque esistere, rispetto ad un trattamento, più "responsabili". Nel caso di specie, la Corte UE constata che il succitato gestore del sito Internet, inserendo nello stesso il pulsante "mi piace" di Facebook, ha realizzato la causa dei trattamenti consistenti nell'iniziale "raccolta" dei dati dei "visitatori" del sito medesimo e nel trasferimento degli stessi a "Facebook Ireland". Pertanto, il gestore del sito ha definito gli scopi e i mezzi dei trattamenti succitati, divenendone, quindi, "responsabile". Invece, eventuali operazioni successive, applicate agli stessi dati da Facebook Ireland, ricadono nell'esclusiva responsabilità di quest'ultima, in quanto consta che il predetto gestore non avesse, su di esse, alcuna influenza; 3) il succitato art. 7 ritiene che, pur in difetto del consenso dell'"interessato", il trattamento dei dati personali di questo sia comunque lecito, se necessario a perseguire un interesse "legittimo" del "responsabile": nel caso concreto, quindi, onde giudicare della liceità dei trattamenti dell'iniziale raccolta dei dati e della loro successiva trasmissione a Facebook Ireland, il giudice del rinvio dovrebbe verificare la legittimità dell'interesse del gestore del sito, mentre dovrebbe valutare l'interesse della società Facebook Ireland per poter giudicare della liceità degli eventuali trattamenti eseguiti, dalla predetta, sui dati trasferiti.

Stato della Procedura

Il 29/07/2019 la Corte di Giustizia UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 40/17, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 14 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C- 377/18** - ex art. 267 del TFUE

"Direttiva (UE) 2016/343 – Art. 4, par. 1 – Presunzione di innocenza"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

Un giudice bulgaro ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 4, par. 1, prima frase, della Direttiva (UE) 2016/343. Un inciso: l'art. 48 della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (c.d. "Carta") – corrispondente all'art. 6 della CEDU, che al riguardo costituisce il paradigma di riferimento - sancisce il principio per cui la persona "indagata" o "imputata" si presume innocente, sino a quando la sua colpevolezza non venga legalmente accertata. La succitata Direttiva 2016/343, in attuazione del predetto principio, all'art. 4 dispone che ciascuno Stato UE faccia divieto che, nelle dichiarazioni pubbliche delle autorità pubbliche e nelle decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza, un indagato o un imputato in un procedimento penale venga presentato come "colpevole" prima che tale colpevolezza sia stata legalmente provata. Il caso di specie: il diritto bulgaro ammette che un "imputato" in un procedimento penale acceda ad una forma di patteggiamento con la pubblica accusa, in cui l'imputato stesso si riconosce colpevole del reato a lui contestato. Tale accordo non acquista efficacia se non "approvato" dal giudice preposto a giudicare l'imputato stesso. Ora: un soggetto, coimputato con altri in un procedimento penale per "associazione per delinquere", aveva stipulato con la pubblica accusa l'"accordo" di cui sopra: in esso, tale soggetto si dichiarava responsabile del reato di associazione per delinquere a lui contestato, indicando gli altri coimputati, di cui forniva le generalità utili all'identificazione, quali coautori del medesimo reato. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che: 1) l'"accordo", di cui si tratta nel caso di specie, costituisce una decisione di natura "giudiziaria", come depone, in modo decisivo, il fatto che il diritto nazionale lo sottoponga all'approvazione del giudice deputato a giudicare sul procedimento penale, il quale è un organo giudiziario a pieno titolo. Nell'ambito di detta decisione "giudiziaria", quindi, alcuni coimputati del reato di "associazione per delinquere" – i quali non hanno aderito all'"accordo" in questione, scegliendo che la loro colpevolezza eventuale venga accertata nel prosieguo del procedimento penale ordinario a loro carico – si trovano menzionati, prima che la loro colpevolezza risulti legalmente appurata in tale procedimento, quali coautori del reato stesso; 2) per l'interpretazione dell'art. 6 della CEDU (corrispondente all'art. 48 della "Carta"), il principio di "presunzione di innocenza" dell'imputato va inteso nel senso che – ove, tra più coimputati per lo stesso reato, solo uno o alcuni di essi stipulino una forma di patteggiamento come quella nella fattispecie – la menzione, in tale patteggiamento, degli altri coimputati quali responsabili del reato, può essere consentita solo alle seguenti condizioni: a) che la stessa risulti imprescindibile ai fini della precisa qualificazione giuridica del reato, che il coimputato aderente all'accordo dichiara di aver commesso; b) che venga indicato in modo inequivocabile che i coimputati non aderenti all'accordo, pur in esso menzionati, non si dichiarano colpevoli e rimettono l'accertamento della loro posizione al magistrato giudicante, in conclusione del procedimento penale ordinario.

Stato della Procedura

Il 29/07/2019 la Corte di Giustizia UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 377/18, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

PAGINA BIANCA

Lavoro e politiche sociali

RINVII PREGIUDIZIALI LAVORO E POLITICHE SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 396/18	Trasporti aerei – Regolamento (UE) n. 1178/2011 – Allegato I, punto FCL.065 – Ambito di applicazione ratione temporis – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Discriminazione fondata sull’età – Articolo 2, paragrafo 5 – Articolo 4, paragrafo 1 – Normativa nazionale che prevede la cessazione automatica del rapporto di lavoro all’età di 60 anni – Piloti di aeromobili – Tutela della sicurezza nazionale	sentenza	No
Scheda 2 C- 618/18	Politica sociale – Lavoro a tempo determinato – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP – Nozione di “lavoratore a tempo determinato” – Giudici di pace – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Irricevibilità manifesta	sentenza	No

Scheda 1 – Lavoro e politiche sociali**Rinvio pregiudiziale n. C- 396/18** - ex art. 267 del TFUE

"Regolamento 2011/1178/UE- Direttiva 2000/78/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**Violazione**

La Corte di Cassazione (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare: A) il n. FCL.065 dell'all. I del reg.to 1178/2011/UE, per il quale, compiuti i 60 anni ma non ancora i 65, i piloti che eseguono voli "commerciali" possono ancora esercitare, sia pure nei dovuti limiti; B) la Direttiva 2001/78/CE, la quale vieta - per le ragioni di cui all'art. 1 di essa, tra cui quella dell'"età" - di discriminare un lavoratore, rispetto ad un altro in condizioni oggettivamente comparabili. Il par. 5 dell'art. 2, tuttavia, ammette tali discriminazioni, ove previste dalla "legislazione nazionale" e "necessarie" al soddisfacimento di interessi "superiori", come quello della "sicurezza pubblica". Dette discriminazioni sono ammesse anche dall'art. 4, se i motivi predetti appaiono "requisiti essenziali e determinanti" per lo svolgimento di un'attività lavorativa ed esse discriminazioni risultano "proporzionate" al perseguimento di finalità "legittime". Il caso di specie: in Italia, la DQ è una società di trasporti aerei (ex L. 124/2007), la quale esercita attività riservate per i servizi segreti dello Stato italiano, ai fini della tutela della sicurezza nazionale. Il DPCM 9/11/2008 dispone che i piloti della DQ, compiuti i 60 anni, siano collocati a riposo. Un pilota che versava in tale situazione chiedeva, alla Corte, se tale limite di età fosse contrario alle norme UE succitate. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che: 1) poichè il pilota in questione era stato collocato a riposo il 19/11/2012, e l'allegato I del reg.to 1178/2011/UE - contenente il "punto FCL065" - era entrato in vigore solo dall'08/04/2013, tale punto non si applica alla vicenda in questione; 2) la normativa italiana, di cui sopra, ha effettivamente introdotto una discriminazione fondata sull'età, come tale vietata dalla Dir. 2001/78/CE; 3) tale discriminazione, tuttavia, appare volta a garantire che attività particolarmente delicate e riservate, nonché tali da richiedere, talvolta, un'eccezionale abilità professionale - come quelle di volo, organizzate dalla DQ per i servizi segreti - siano eseguite solo da piloti sufficientemente giovani, le cui ottimali condizioni fisiche possano ridurre il rischio di incidenti aerei: il succitato DPCM, quindi, recando una discriminazione fondata sull'età e, tuttavia, funzionale a tutelare il superiore interesse della "sicurezza pubblica", rientrerebbe nelle eccezioni alla "parità di trattamento" ex art. 2 della Dir. 2001/78/CE, purchè la discriminazione in oggetto risulti "necessaria"; 4) al riguardo, la Corte è in dubbio se, ai fini della tutela della "sicurezza pubblica", sia "necessario" uno sbarramento fissato ai 60 anni d'età, o se si possa innalzare tale limite di età sino ai 65 anni: la soluzione viene deferita al giudice del rinvio, il cui giudizio deve fondarsi sulle circostanze del caso concreto; 5) il requisito di un'età non troppo avanzata, per un pilota d'aereo - attese le esigenze di sicurezza connesse con il volo stesso - può definirsi, effettivamente, "essenziale e determinante" per lo svolgimento della sua attività lavorativa (ex art. 4 della Direttiva). Quanto alla "proporzionalità" della discriminazione prevista dal DPCM 9/11/2008, la Corte ritiene che tale requisito possa effettivamente ravvisarsi nel caso di specie, atteso che, in ordine ad esso, il pilota dimissionato non era preposto a voli commerciali, ma a voli che, per le circostanze relative, potevano dover essere compiuti anche in situazioni estreme, così da richiedere requisiti molto rigorosi di abilità fisica.

Stato della Procedura

Il 07/11/2019 la Corte di Giustizia UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 396/18, ex art. 267 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 2 – Lavoro e affari sociali**Rinvio pregiudiziale n. C- 618/18** - ex art. 267 del TFUE

"Politica sociale – lavoro a tempo determinato - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**Violazione**

Un giudice italiano ha chiesto alla Corte di giustizia UE di interpretare l'art. 267 TFUE, l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, alcuni generali principi dell'ordinamento dell'Unione, nonché, infine, la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato". Nell'ordinamento italiano, l'art. 1 della l. n. 374/1991 disciplina i "giudici di pace": sono, questi, magistrati onorari assunti a tempo determinato, i quali, in quanto retribuiti in base al lavoro effettivamente svolto, non vengono retribuiti nel periodo d'agosto, quanto l'attività delle corti italiane è sospesa. Lo stesso diritto italiano prevede, invece, che i giudici così detti "professionali" o "togati", i quali sono assunti a tempo indeterminato, abbiano diritto alla retribuzione anche nei periodi in cui l'attività degli uffici giudiziari è sospesa. Il caso di specie: di fronte ad un Giudice di Pace, ricorreva un magistrato onorario che aveva, egli stesso, esercitato funzioni di Giudice di Pace per tot anni e che, in relazione a tale periodo, chiedeva gli si riconoscesse, al pari dei giudici "professionali", la retribuzione dei mesi di agosto. Risultava che, nell'ambito del "medesimo" giudizio principale, l'adito Giudice di Pace avesse già investito la Corte UE di un precedente rinvio, con il quale le aveva chiesto di stabilire se la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato – la quale prevede, per il lavoratore a tempo determinato, le stesse condizioni anche retributive riservate a quello a tempo indeterminato – ostasse alla succitata normativa italiana, laddove questa prevede condizioni retributive meno favorevoli per i Giudici di Pace (assunti a tempo determinato) rispetto a quelli "togati" (assunti a tempo indeterminato). Nello stesso rinvio pregiudiziale, tuttavia, il giudice remittente riconosceva di non poter statuire sul caso di specie, in quanto "incompetente". Per tale motivo, la Corte aveva dichiarato detto ricorso "irricevibile" (art. 53, par. 2, del regolamento di procedura della Corte stessa). Sussiste, infatti, la presunzione generale che le questioni, sollevate in sede di rinvio pregiudiziale di fronte alla Corte UE ex art. 267 TFUE, siano "rilevanti", cioè utili ai fini della decisione della controversia principale: tuttavia, quando la questione risulti "manifestamente ipotetica", come nel caso del rinvio di cui si tratta – in quanto il giudice remittente non potrebbe applicarne la soluzione (fornita dalla Corte) al caso di specie, essendo "incompetente" rispetto allo stesso – tale presunzione di rilevanza viene meno e la questione è "irricevibile". La Corte, poi, ritiene irricevibile, per le stesse ragioni, anche il presente rinvio pregiudiziale: infatti, il giudizio principale, su cui si radica il rinvio stesso, è il medesimo del precedente, pendendo di fronte allo stesso Giudice di Pace incompetente. In questo contesto, quindi, è una circostanza assolutamente irrilevante che la fattispecie principale sia stata qualificata, dal remittente, in altri termini rispetto a quelli impiegati nel rinvio precedente.

Stato della Procedura

Il 17/12/2019 la Corte di Giustizia UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 618/18, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

PAGINA BIANCA

Libera circolazione delle merci

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-387/18	Art. 34 e 36 TFUE – Libera circolazione delle merci – Misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa – Tutela della salute e della vita delle persone – Importazione parallela di medicinali – Medicinali di riferimento e medicinali generici – Requisito secondo il quale il medicinale importato e quello oggetto di un'autorizzazione all'immissione in commercio nel mercato dello Stato membro di importazione devono essere entrambi medicinali di riferimento o entrambi medicinali generici	sentenza	No

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci**Rinvio pregiudiziale n. C- 387/18** - ex art. 267 del TFUE

"Art. 34 e 36 TFUE – Libera circolazione delle merci"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Un giudice polacco ha chiesto alla Corte di Giustizia UE di interpretare gli articoli 34 e 36 del TFUE sulla "libera circolazione delle merci", i quali vietano a ciascuno Stato UE, in generale, di impedire o di limitare le importazioni di prodotti realizzati in un altro Stato UE. Ora: l'art. 6, par. 1 e 2 della Direttiva 2001/83/CE stabilisce che "nessun medicinale" può essere messo in commercio "per la prima volta", in uno Stato UE, se questo non rilascia un'autorizzazione detta "AIC". La giurisprudenza UE ha precisato che non si ritiene immesso "per la prima volta", sul mercato di uno Stato UE, un medicinale che, pur non "identico" ad uno già dotato di AIC nello stesso Stato, risulti tuttavia "sostanzialmente" simile a quest'ultimo: il primo medicinale, pertanto, non abbisogna di una distinta AIC, in quanto gli si estende l'AIC già rilasciata per il secondo. Si sottolinea che alla richiesta di un'AIC deve essere allegata, di regola, la cospicua documentazione descritta all'art. 8. Tuttavia, laddove alle autorità competenti si chieda l'estensione, ad un farmaco "generico", dell'AIC già rilasciata per un farmaco di riferimento, è sufficiente produrre una documentazione, relativa al generico stesso, costante delle sole prove farmacologiche (art. 10). Si precisa che un farmaco "generico" è un tipo di farmaco "sostanzialmente" simile ad un altro, indicato, quest'ultimo, come "di riferimento" (entrambi possiedono gli stessi principi attivi). La normativa polacca ammette che un farmaco, già dotato di AIC in uno Stato UE, venga importato in Polonia senza bisogno di un'AIC delle autorità polacche, solo ove queste l'abbiano già concessa ad un prodotto farmaceutico risultante, oltre che sostanzialmente simile a quello da importarsi, anche "registrato" nella "stessa" categoria. Di conseguenza, le Autorità polacche respingevano la richiesta, di un'impresa, di importare dal Regno Unito in Polonia, nel cui mercato interno già un regolare AIC autorizzava la circolazione di un certo farmaco "di riferimento" (quindi registrato come tale), un altro farmaco presentato come "generico" rispetto al primo. Lo stesso farmaco da importarsi era stato, nel Regno Unito, registrato e commercializzato in base a regolare AIC, come farmaco "generico" rispetto ad un terzo farmaco ivi registrato come "di riferimento". In difesa della sua normativa, la Polonia argomenta che la documentazione presentata dalla richiedente l'importazione – che è quella in forza della quale il Regno Unito ha rilasciato un'AIC per un farmaco "generico" – è troppo scarna (in quanto recante solo le prove farmacologiche, vedi art. 10 sopra) per consentire di verificare che, effettivamente, il medicinale importato sia una variante "generica" del medicinale di riferimento già circolante in Polonia. Al riguardo, la Corte UE ha replicato che, laddove tale documentazione venga ritenuta non sufficiente – situazione, peraltro, esclusa in via generale e limitata a poche ipotesi - le Autorità dello Stato di importazione sarebbero "obbligate" ad integrarla con l'acquisizione, d'ufficio, della documentazione in base alla quale lo Stato UE di esportazione ha consentito la commercializzazione, al suo interno, del proprio farmaco "di riferimento". Pertanto la Corte UE conclude che la normativa polacca, subordinando l'ammissibilità delle importazioni parallele di farmaci all'"identità" di registrazione, restringe illegittimamente la "libera circolazione delle merci".

Stato della Procedura

Il 3 luglio 2019 la Corte di Giustizia UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 387/18, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 18/18	Società dell'informazione – Libera circolazione dei servizi – Direttiva 2000/31/CE – Responsabilità dei prestatori intermedi – Articolo 14, paragrafi 1 e 3 – Prestatore di servizi di hosting – Possibilità di esigere dal prestatore di porre fine ad una violazione o di impedire una violazione – Articolo 18, paragrafo 1 – Limiti personale, sostanziale e territoriale alla portata di un'ingiunzione – Articolo 15, paragrafo 1 – Insussistenza di un obbligo generale in materia di sorveglianza	sentenza	No
Scheda 2 C- 355/18, C-356/18, C-357/18 e C- 479/18	Libera prestazione di servizi – Assicurazione diretta sulla vita – Direttive 90/619/CEE, 92/96/CEE, 2002/83/CE e 2009/138/CE – Diritto di rinuncia – Informazione errata circa le modalità d'esercizio del diritto di rinuncia – Requisiti formali della dichiarazione di rinuncia – Effetti sugli obblighi dell'impresa di assicurazione – Termine – Estinzione del diritto di rinuncia – Possibilità di una rinuncia successiva alla risoluzione dal contratto – Rimborso del valore di riscatto del contratto – Restituzione dei premi versati – Diritto agli interessi compensativi – Prescrizione	sentenza	No
Scheda 3 C- 465/18	Libertà di stabilimento – Cessione di una farmacia nell'ambito di una procedura di gara – Normativa nazionale – Diritto di prelazione in favore dei dipendenti della farmacia ceduta	sentenza	No
Scheda 4 C- 393/17	Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Ambito di applicazione – Nozione di "pratiche commerciali" – Direttiva 2006/123/CE – Servizi nel mercato interno – Diritto penale – Regimi di autorizzazione – Istruzione superiore – Diploma che conferisce il grado di "master" – Divieto di conferire taluni gradi senza autorizzazione	sentenza	No

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-18/18** - ex art. 267 del TFUE

“Libera circolazione dei servizi – Direttiva 2000/31/CE- Articolo 14, paragrafi 1 e 32”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Un giudice austriaco ha chiesto alla Corte di Giustizia UE (di seguito la “Corte”) di interpretare la direttiva 2000/31/CE sui “servizi della società dell’informazione”, tra cui quello consistente nella memorizzazione di informazioni, fornite dagli stessi destinatari/fruitori del servizio. L’art. 14, par. 1, stabilisce che la “responsabilità” dei prestatori di detti servizi (host providers), laddove memorizzino informazioni “illecite”, non sussista ove gli stessi ignorino l’illiceità dell’informazione loro fornita, o se, pur essendone consapevole, si attivi subito per rimuoverla o per disabilitare l’accesso ad essa. Tuttavia, il par. 3 dell’art. 14 - a tutela dei diritti delle persone lese da tali informazioni illecite - dispone che, pur quando non sussista la responsabilità dell’host provider, gli Stati UE possano comunque legittimare le loro autorità interne ad ordinare, al medesimo, di rimuovere le stesse informazioni o di renderle inaccessibili. L’ampiezza del potere dei singoli Stati UE, al riguardo, è sottolineata dall’art. 18, par. 1, che consente agli stessi Stati di definire rimedi giudiziari atti a porre fine a “tutte” le violazioni, nonchè ad impedire “tutti” gli ulteriori danni conseguenti. Tuttavia, tale potere incontra un limite nell’art. 15, il quale vieta agli Stati UE – onde evitare che l’“host provider” sopporti obblighi troppo onerosi – di imporre, ai prestatori di servizi come quello in parola, un obbligo “generale” di sorveglianza sulle informazioni che memorizzano. Comunque, il divieto di tale obbligo “generale” di sorveglianza non pregiudica la possibilità di imporre, all’host provider, obblighi di sorveglianza “in casi specifici” (Cons. 47). Ora: un utente di Facebook pubblicava, su tale piattaforma, un articolo di giornale relativo, tra l’altro, ad un’importante esponente dei Verdi austriaci, cui si rivolgevano accuse ingiuriose e infondate. La diffamata, già rivoltasi invano a Facebook, ricorreva al competente giudice interno, il quale ordinava all’“host provider” di rimuovere “tutte” le informazioni “identiche” ed “equivalenti” a quelle diffamatorie in questione. Al riguardo, la Corte UE ha affermato che: 1) attesa l’ampiezza della tutela, che la Dir. 2000/31/CE riserva ai diritti della persona in relazione ai servizi dell’informazione (artt. 14, par. 3 e 18, sopra), risulta lecita la richiesta di un’autorità interna, ad un host provider, di rimuovere, oltre ai contenuti descritti nel procedimento di fronte a tale autorità, tutti quelli “identici” ai primi: infatti, l’elevata specificità dell’oggetto di tale obbligo impedisce, allo stesso, di tradursi nell’obbligo “generale” di sorveglianza che l’art. 15 proibisce di addossare all’“host provider”; 2) onde garantire alla persona diffamata una tutela efficace, è opportuno ingiungere, all’“host provider”, anche la rimozione (o la disabilitazione dell’accesso) dei contenuti illeciti formalmente diversi, ma sostanzialmente “equivalenti”, a quelli descritti nel procedimento: tuttavia, affinché ciò non si traduca, per l’host provider, in una “generalizzazione” dell’obbligo di sorveglianza dei contenuti postati dagli utenti (in violazione dell’art. 15), il prestatore può essere obbligato a rimuovere solo contenuti i quali, rispetto a quello già dichiarato illecito dall’autorità interna, siano soltanto “leggermente” diversi nella forma.

Stato della Procedura

Il 03/10/2019 la Corte di Giustizia UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 18/18, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza



Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvii pregiudiziali n. ri C- 355/18- 356/18- 357/18- 479/18** - ex art. 267 del TFUE

"Libera prestazione di servizi –Assicurazione diretta sulla vita"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione Un giudice austriaco ha chiesto alla Corte UE di interpretare: A) l'art. 15 (dir. 90/619/CEE), l'art. 35 (dir. 2002/83) e l'art. 186 (dir. 2009/138/CE), che stabiliscono: 1) ai par. 1, l'obbligo delle imprese di assicurazioni di concedere, ai consumatori con cui stipulano "assicurazioni sulla vita", un termine minimo per "rinunciare" a tale contratto, decorrente da quando essi consumatori sono informati della sua conclusione; 3) ai par. 3, che "le condizioni della rinuncia" al contratto di assicurazione sulla vita (come i requisiti di forma della rinuncia stessa), siano definiti dai legislatori dei singoli Stati UE; B) l'art. 31 della dir. 92/96, il quale stabilisce il diritto dei consumatori, "prima" della stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, di ricevere dall'impresa assicurativa tutte le informazioni di cui all'allegato II A, compresa quella sulle "modalità" – come definite dal diritto interno - della "rinuncia" al contratto in questione. Il caso di specie: prima della stipula di tre rispettivi contratti di "assicurazione diretta sulla vita", i consumatori ricevevano, dalle rispettive imprese assicurative, un'informazione "erronea" circa la forma in cui avrebbero dovuto esprimere un'eventuale "rinuncia" ai contratti in oggetto. La Corte, in merito, ha chiarito quanto segue: 1) poiché le succitate norme UE impongono l'obbligo di informare il consumatore, prima della stipula dell'assicurazione sulla vita, circa le "condizioni" della "rinuncia" a tale contratto, a maggior ragione egli dovrà essere informato, prima di tale stipula, dell'"esistenza" stessa di tale diritto, altrimenti il termine di decadenza di esso non potrà iniziare a decorrere dal momento in cui il consumatore è informato della conclusione del contratto (come dall'art. 15 della dir. 90/619/CEE e dalle norme corrispondenti), ma da quello in cui viene reso edotto del diritto in questione (chi ignora incolpevolmente di avere un diritto, non può esercitarlo); 2) ove l'impresa assicurativa "ometta", prima della stipula del contratto, di informare il consumatore sulle "condizioni della rinuncia" inerenti alla "forma" della stessa come stabilita dal diritto nazionale, si distingue: a) se il diritto nazionale ammette qualsiasi "forma" per la rinuncia e proibisce ai privati di imporne una specifica, la mancata informativa su tale libertà di "forma", prima della stipula, non disattiva il succitato art. 15, par. 1, per cui il diritto di rinuncia inizia a decadere da quando il consumatore viene informato della stipula del contratto; b) se il diritto nazionale ammette qualsiasi "forma" per la rinuncia, ma consente di stabilirne una specifica nel contratto di assicurazione sulla vita, il consumatore dovrà essere informato, prima della stipula, o della "libertà" di forma (ove le parti non abbiano disposto nulla), o della "forma" specifica scelta dai paciscenti, altrimenti il termine di decadenza del diritto di rinuncia inizia a decorrere solo dal momento delle informative in oggetto; 3) ove l'impresa assicurativa, "prima" della stipula del contratto, comunichi al consumatore una forma "errata" circa la rinuncia che gli è concessa, il consumatore stesso viene a versare in una così grave ignoranza, circa il suo diritto di rinuncia, da non poterlo nemmeno esercitare: quindi, il termine di decadenza di detto diritto inizierà a decorrere, di regola, solo dal rinnovo dell'informazione, emendata del suo errore.

Stato della Procedura

Il 19/12/2019 la Corte di Giustizia UE ha deciso i rinvii pregiudiziali sopra indicati, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza



Scheda 3 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C- 465/18** - ex art. 267 del TFUE

"Libertà di stabilimento- cessione di una farmacia nell'ambito di una procedura di gara"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Il Consiglio di Stato (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare vari principi UE, tra cui quello della "libertà di stabilimento di impresa", ex art. 49 del TFUE. Secondo l'interpretazione maggioritaria della Corte UE, tale "libertà" risulta violata quando la normativa interna di uno Stato UE, pur applicandosi formalmente sia ai cittadini di tale Stato che a quelli di altri Stati UE, di fatto rende lo "stabilimento" di un'impresa, nel primo Stato, più svantaggioso per i secondi che per i primi. In Italia, l'art. 12, co. 2, della L. n. 362/1991 prevede che, in ordine al trasferimento di una "farmacia" comunale, i "dipendenti" della stessa abbiano un diritto di prelazione: questo consente loro - quand'anche non partecipino alla gara per l'aggiudicazione della farmacia stessa - di essere preferiti a tutti i concorrenti, laddove, come nel caso di specie, offrano il prezzo proposto dal maggiore offerente. Circa detta disciplina italiana, la Corte UE osservava: 1) che l'acquisto di una farmacia, in uno Stato UE, costituisce uno "stabilimento di impresa" nello stesso Stato; 2) che il caso di specie risultava soggetto all'applicazione dell'art. 49 e quindi essere valutato come ipotesi di violazione di tale articolo, in quanto il medesimo caso, pur presentandosi come puramente "interno" (essendo, sia il prelezionario, sia i partecipanti alla gara, cittadini italiani), presentava caratteristiche tali - come il valore, la possibilità di riconoscimento in Italia dei titoli di farmacista rilasciati in altri Stati UE, etc. - da "non escludere" che ad esso potessero interessarsi anche cittadini "transfrontalieri"; 3) che, ai fini dell'accertamento della violazione di detto art. 49 TFUE, fosse sufficiente appurare se l'esistenza di tale prelazione fosse stata idonea a "disincentivare", dal partecipare alla gara in questione, "anche" i cittadini di altri Stati UE (diversamente dall'interpretazione maggioritaria, per la quale si sarebbe dovuto appurare se i "transfrontalieri" fossero stati "più" disincentivati, rispetto alla partecipazione alla gara, dei cittadini italiani). Sul punto, la Corte UE ha precisato che gli operatori "transfrontalieri", attesi i costi della partecipazione ad una gara pubblica, potevano esserne stati distolti considerando che, nel caso di specie, pur offrendo il prezzo più alto sarebbero stati posposti al titolare della prelazione, ove lo stesso, anche fuori gara, avesse proposto il medesimo prezzo. Quindi, la Corte ha concluso che, nella fattispecie, risultava violato l'art. 49 TFUE; 4) che, tuttavia, tale violazione poteva comunque essere giustificata alla luce del diritto UE, ove risultasse sia oggettivamente idonea a tutelare un interesse imperativo generale - come quello alla protezione della "salute pubblica" - sia contenuta nei limiti del necessario alla salvaguardia dello stesso interesse (c.d. "proporzionalità"): ora, le autorità italiane giustificano il diritto di prelazione, di cui si tratta, con l'esigenza di garantire una continuità di gestione della farmacia e, quindi, una maggiore professionalità del servizio di fornitura di medicinali al pubblico. La Corte ha replicato che in quanto tale prelazione viene, in Italia, riconosciuta al "dipendente" aprioristicamente, a prescindere dall'accertamento concreto delle sue effettive capacità, non sussiste un nesso causale tra tale prelazione e l'esigenza di garantire al meglio la salute della comunità. Per la Corte UE, pertanto, tale diritto di prelazione confligge con il principio della "libertà di stabilimento di impresa", come sancito dall'art. 49 TFUE.

Stato della Procedura

Il 19/12/2019 la Corte di Giustizia UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 465/18, ex art. 267 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 4 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-393/17** - ex art. 267 del TFUE

"Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Ambito di applicazione"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Un giudice belga ha chiesto, alla Corte di Giustizia UE, di interpretare la Direttiva 2005/29/CE che vieta le pratiche commerciali "sleali", nonché la Direttiva 2006/123/CE, la quale si applica ai "servizi" prestati, nell'Unione, da un'impresa stabilita in uno dei suoi Stati. L'art. 2, co. 2°, di essa Dir. 2006/123/CE stabilisce che essa non si applichi alle attività consistenti in "servizi non economici di interesse generale", o "connesse con l'esercizio dei pubblici poteri". Circa, invece, i "servizi" cui la Direttiva si applica, l'art. 9 del Capo III di essa ammette che la prestazione degli stessi possa essere subordinata, dai singoli Stati UE, al rilascio di apposita autorizzazione pubblica. Tuttavia, tale "regime di autorizzazione" deve presentare, in ogni caso, i "requisiti" indicati agli artt. 9 e 10 del Capo III. Ora: la normativa belga vieta, sotto minaccia di sanzione penale, il rilascio di titoli di istruzione, tra cui quello di "master", a soggetti non previamente autorizzati dalle competenti Autorità nazionali. Nella fattispecie, tale sanzione era stata irrogata ai titolari di un istituto privato di istruzione universitaria. Sulla vicenda, la Corte UE ha chiarito che: 1) la normativa belga non è valutabile in base alla predetta Dir. 2005/29/CE sulle "pratiche commerciali sleali", in quanto le due discipline vertono su oggetti diversi; 2) le attività di istruzione superiore, cui attiene la normativa belga in oggetto, sono principalmente quelle prestate da istituti privati operanti a scopo di lucro e non finanziati da fondi pubblici. Tali attività, quindi, presentano una valenza economica che non consente di qualificarle come "servizi non economici di interesse generale". Esse, d'altra parte, quand'anche fossero esercitate da enti pubblici, non comportano mai l'esercizio di poteri prettamente pubblicistici, cioè di tipo coercitivo/autoritativo, per cui non si presentano come "connesse all'esercizio di pubblici poteri". Pertanto, non rientrando in alcuna delle due categorie che l'art. 2, par. 2, della Dir. 2006/123/CE esclude dall'applicazione della medesima, tali attività rimangono ad essa soggette. Ne consegue che, ove sottoposte ad un "regime di autorizzazione" dalla normativa nazionale di uno Stato UE, questa deve presentare i requisiti ex artt. 9 e 10 del Cap. III della suddetta Direttiva (vedi sopra). Nel novero di tali requisiti, rientra l'adeguatezza, del regime autorizzatorio, al soddisfacimento di uno scopo "imperativo di interesse generale", nonché la non perseguibilità di tale scopo per il tramite di misure meno restrittive. Ora, l'autorizzazione, che la normativa belga esige per la prestazione di servizi di istruzione universitaria e di rilascio dei relativi titoli, viene concessa solo a soggetti che le competenti autorità ritengono in possesso di alti standard di competenza. Pertanto, essa risponde all'interesse generale imperativo della "tutela dei consumatori", cioè della legittima, da parte di essi, al conseguimento di titoli di istruzione effettivamente qualificanti. Risulta alla Corte, altresì, che un controllo successivo al rilascio dei titoli in questione, sarebbe certo meno dirompente rispetto a quello autorizzatorio/preventivo, ma non parimenti efficace rispetto al conseguimento dello scopo predetto.

Stato della Procedura

Il 4 luglio 2019, la Corte di Giustizia UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 393/17, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

PAGINA BIANCA

Proprietà industriale

RINVII PREGIUDIZIALI PROPRIETA' INDUSTRIALE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 683/17	Proprietà intellettuale e industriale – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “opera” – Protezione delle opere mediante il diritto d'autore – Presupposti – Articolazione con la protezione dei disegni e modelli – Direttiva 98/71/CE – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Modelli di abbigliamento	sentenza	No

Scheda 1 – Proprietà industriale**Rinvio pregiudiziale n. C- 683/17** - ex art. 267 del TFUE

"Proprietà intellettuale e industriale – Diritto d'autore e diritti connessi"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Un giudice portoghese ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 2, lett. a), della Direttiva 2001/29/CE. Si premette che la normativa UE, in generale, distingue tra: 1) da una parte, le "opere" dell'ingegno letterarie ed artistiche, caratterizzate per la loro "originalità" e per esprimere la "libertà" creativa del loro autore; 2) dall'altra, i "disegni" e i "modelli", i quali constano dell'"aspetto" del prodotto come risultante dal concorso di vari elementi. Anche i "modelli" e "disegni" presentano il requisito dell'"originalità", ma, essendo destinati alla produzione di massa, assumono un valore utilitaristico estraneo alle già citate "opere". Tale distinzione si riflette a livello normativo: infatti, l'"opera" dell'ingegno costituisce oggetto del "diritto d'autore", i cui titolari hanno il potere esclusivo di utilizzare l'opera stessa, e di opporsi alle sue imitazioni, per un periodo significativo di anni. Invece, i titolari della registrazione dei "disegni" e dei "modelli" hanno, su questi ultimi, un potere esclusivo commisurato solo al periodo necessario a consentire che, tramite la commercializzazione dei prodotti connotati da tali specifiche forme esteriori, siano recuperati gli investimenti relativi all'ideazione e produzione delle stesse. Pur sottolineando l'autonomia delle "opere" rispetto ai "disegni" e ai "modelli", il diritto UE consente il "cumulo" della tutela, prevista per le prime, con quella relativa ai secondi: pertanto, ove un oggetto, oltre a presentarsi con un modello o disegno originale, presenti altresì gli elementi costitutivi di un'"opera", esso si potrà avvalere anche della protezione data dal "diritto d'autore" (vedi: l'art. 9 della Dir. 2001/29/CE, in combinazione con il Cons.do 60; l'art. 17 della Dir. 98/71/CE in combinazione con il Cons.do 8, per i "modelli" e "disegni" registrati ai sensi del diritto di un singolo Stato UE; l'art. 96 del Reg. 6/2002/CE in combinazione con il Cons.do 32, per i disegni e i modelli "comunitari"). Il caso di specie: la normativa interna del Portogallo stabilisce che i "disegni" e i "modelli", già tutelati nello specifico dalle norme attuative delle succitate Direttive UE, vengano in ogni caso intesi come "opere artistiche", e, in quanto tali, protetti dal "diritto d'autore". Pertanto, un'impresa di abbigliamento – che aveva ideato, prodotto e commercializzato certi modelli di indumenti – chiedeva, contro un'altra impresa la quale commercializzava modelli simili, la tutela conferita dal predetto diritto di autore, sostenendo che i propri modelli assurgevano ad "opere artistiche" anche a motivo del loro asserito "pregio estetico". In merito, la Corte ha ribadito l'irriducibile distinzione tra le opere dell'ingegno, da una parte, ed i "modelli" e i "disegni" dall'altra, tanto che solo i secondi, per la loro valenza utilitaristico-commerciale, sono indicati come oggetto di proprietà "industriale". Pertanto, nonostante le norme UE ammettano che un diritto d'autore venga esteso anche ai predetti disegni e modelli (vedi sopra), ciò può avvenire solo in situazioni particolari (e non sistematicamente, come dispone la legge portoghese): circa i capi di abbigliamento di cui al caso concreto, la Corte esclude che gli stessi, come descritti agli atti del giudizio principale, presentino i connotati specifici delle "opere" – tra i quali la Corte ritiene non rientrare l'asserito "valore estetico" degli stessi modelli/disegni, in quanto concetto puramente soggettivo - e, di conseguenza, esclude che i medesimi possano valersi della protezione conferita dal "diritto di autore".

Stato della Procedura

Il 12/11/2019, la Corte di Giustizia UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 683/17, ex art. 267 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Trasporti

RINVII PREGIUDIZIALI TRASPORTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 515/18	Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Servizi pubblici di trasporto di passeggeri – Trasporto per ferrovia – Contratti di servizio pubblico – Aggiudicazione diretta – Obbligo di previa pubblicazione di un avviso riguardante l'aggiudicazione diretta – Portata	sentenza	No
Scheda 2 C- 502/18	Trasporto – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, par. 1, lett. c) – Art. 7, par. 1 – Diritto a compensazione – Volo in coincidenza – Volo composto da due voli operati da vettori aerei differenti – Ritardo prolungato subito in occasione del secondo volo, avente punto di partenza e punto di arrivo al di fuori dell'Unione europea e operato da un vettore stabilito in un paese terzo	sentenza	No

Scheda 1 – Trasporti**Rinvio pregiudiziale n. C- 515/18** - ex art. 267 del TFUE

"Regolamento (CE) n. 1370/2007- Servizi pubblici di trasporto di passeggeri – Trasporto per ferrovia"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

Il TAR per la Sardegna (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 7, par. 2 e 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, in base al quale le Amministrazioni debbono aggiudicare i contratti di "appalto" o di "concessione", relativi ai servizi di trasporto ferroviario, tramite "pubblica gara" o "aggiudicazione diretta": quest'ultima è definita, dall'art. 2, come un'aggiudicazione "senza pubblica gara". Detto par. 2 dell'art. 7 impone che - almeno un anno prima dell'inizio della gara o dell'aggiudicazione diretta del contratto - la stessa Amministrazione committente pubblici, nella Gazzetta Ufficiale UE (GUCE), le informazioni indicate dallo stesso par. 2. Il par. 4 di esso art. 7, poi, prevede che l'Amministrazione, ove intenda attribuire il servizio di trasporto pubblico per "aggiudicazione diretta", debba comunicare - se una "parte interessata" lo richieda - la "motivazione" di detta decisione. In Italia, l'art. 4 del D. Lgs. 2016/50 stabiliva che anche i contratti pubblici esclusi dalla sua applicazione dovessero essere aggiudicati nel rispetto dei principi UE di "non discriminazione" e di "parità di trattamento". Il caso concreto: la Regione Sardegna pubblicava sul GUCE, come dal predetto art. 7, par. 2, del Reg. 1370/2007, l'intenzione di "aggiudicare" in via "diretta" il servizio di trasporto pubblico di passeggeri. Quindi, due operatori diversi da quello "storico" (che era "Trenitalia s.p.a"), comunicavano alla stessa Regione il loro interesse circa la commessa in oggetto, chiedendo peraltro ulteriori informazioni per prepararsi alla procedura "competitiva" che, a loro giudizio, la Regione stessa doveva espletare ai fini dell'assegnazione del servizio. Tuttavia, la committente non dava seguito a tale richiesta, né attivava alcuna "competizione", aggiudicando il servizio direttamente a Trenitalia. Ora: la Corte UE ha chiarito, circa la procedura di "aggiudicazione diretta" del servizio di trasporto pubblico, che il succitato obbligo di informazione/pubblicazione sul GUCE (art. 7, par. 2) non è riconducibile allo scopo di consentire, ad "ogni" operatore interessato, l'acquisizione di tutte le notizie idonee a formulare un'adeguata "offerta" di contratto pubblico. Infatti, le disposizioni in oggetto si limitano ad imporre, alla committente, di pubblicare la descrizione dei "servizi e territori potenzialmente interessati dall'aggiudicazione", quindi di fornire indicazioni puramente generiche e inidonee a permettere, agli aspiranti aggiudicatari, di formulare un'offerta completa in relazione all'oggetto del contratto. Detto Regolamento, poi, distingue tra la "gara pubblica" e "l'aggiudicazione diretta": ora, se anche quest'ultima si incentrasse su un confronto competitivo tra i diversi operatori interessati, tale distinzione non avrebbe senso. Pertanto, la "pre-informazione" cui è tenuta la committente, ex par. 2 dell'art. 7, non serve a consentire agli operatori interessati una ragionevole formulazione delle loro offerte, ma a permettere loro di "contestare" la stessa scelta di attribuire la commessa per "aggiudicazione diretta". Parimenti, la "decisione" che l'Amministrazione, richiestane da un interessato, è tenuta a motivare (sopra), è solo quella di aggiudicare il contratto pubblico in via diretta.

Stato della Procedura

Il 24/10/2019, la Corte di Giustizia UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 515/18, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 2 – Trasporti**Rinvio pregiudiziale n. C- 502/18** - ex art. 267 del TFUE

"Trasporto – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

Un giudice della Repubblica Ceca ha chiesto alla Corte di Giustizia UE di interpretare il Regolamento (CE) n. 261/2004. Per l'art. 2 di esso, un vettore aereo si definisce "operativo" quando esegue effettivamente un volo, in base ad un contratto stipulato, con un passeggero, dal medesimo vettore o da altri. L'art. 3, co. 1°, stabilisce che il Reg. n. 261/2004/CE, di cui si tratta, si applichi solo ai passeggeri che partano da un aeroporto situato in uno Stato della UE. Il co. 5 dello stesso art. 3, poi, stabilisce che tale Regolamento si applichi solo ai "vettori aerei operativi" (sopra), precisando che laddove uno di tali vettori non abbia stipulato alcun contratto con i passeggeri, ma esegua comunque i servizi di volo, la sua attività deve imputarsi all'impresa che ha contrattato il servizio. L'art. 5, par. 1, lett. c), stabilisce che, in caso di "cancellazione del volo", il "vettore operativo" debba corrispondere, ai passeggeri coinvolti nella cancellazione stessa, la "compensazione" in denaro di cui all'art. 7. Per la giurisprudenza UE, tale "compensazione" spetta non solo ai passeggeri coinvolti nella "cancellazione di un volo", ma anche, estensivamente, a quelli che hanno subito un "prolungato ritardo" - cioè pari o superiore a tre ore, rispetto all'orario prefissato - del volo medesimo. Il caso: un vettore della Repubblica Ceca stipulava, con dei passeggeri, un unico contratto di volo aereo da Praga a Bangkok, via Abou Dhabi: il volo complessivo veniva, infatti, scomposto nei due voli "Praga-Abou Dhabi", eseguito dal predetto vettore, e "Abou Dhabi-Bangkok", eseguito dal vettore extraUE "Etihad Airways" a titolo di accordo di "code sharing" con il primo vettore. Il secondo volo, eseguito da Etihad, arrivava a Bangkok con un "ritardo prolungato" rispetto all'orario prefissato. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che: 1) per il succitato art. 3, co. 1, del Reg. 261/2004/CE, nel caso concreto i passeggeri hanno diritto all'applicazione dello stesso Regolamento e quindi anche della "compensazione", essendo partiti da Praga e, quindi, da un aeroporto sito in uno Stato UE; 2) per il succitato art. 5, par. 1, lett. c), obbligato a tale compensazione è il "vettore operativo". Questi, per l'art. 2, è colui che, in base ad un contratto, esegue materialmente un volo. E' pertanto tale anche il vettore della Repubblica ceca: egli, infatti, eseguendo la prima parte di un volo che comunque è stato oggetto di un'"unica prenotazione", si deve ritenere, ai fini della compensazione, come se l'avesse eseguito per intero. Inoltre, lo stesso vettore ha operato in base ad un "contratto" con i passeggeri, stipulato da lui medesimo; 3) il vettore suddetto è tenuto alla compensazione, di cui si tratta, non solo in quanto rientra nella definizione di "vettore aereo operativo", ma, altresì, in ragione del summenzionato art. 3, par. 5. Quest'ultimo ha infatti stabilito, in sintesi, che ove un vettore operativo esegua un volo, per attuare un contratto stipulato dai passeggeri con un'altra impresa – come il vettore "Etihad", che ha eseguito la seconda parte del volo perché obbligato da accordo di "code sharing" con il vettore UE – l'attività del primo vettore deve essere imputata all'impresa per conto della quale ha operato (la quale, nel caso concreto, è il vettore cieco, cui deve addossarsi l'obbligo compensativo)

Stato della Procedura

L'11/07/2019, la Corte di Giustizia UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 502/18, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

PAGINA BIANCA

Tutela del consumatore

RINVII PREGIUDIZIALI TUTELA DEL CONSUMATORE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 92/16	Protezione dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articoli 6 e 7 – Clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori – Clausola di risoluzione anticipata di un contratto di prestito ipotecario – Art. 99 del Regolamento di Procedura della Corte – Questione identica ad una su cui la Corte la cui risposta può essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza – Dichiarazione del carattere parzialmente abusivo della clausola – Poteri del giudice nazionale in presenza di una clausola qualificata “abusiva” – Sostituzione alla clausola abusiva di una disposizione di diritto nazionale – Art. 53, par. 2, del Regolamento di Procedura della Corte – Questione manifestamente irricevibile	sentenza	No

Scheda 1 – Tutela del consumatore**Rinvio pregiudiziale n. C- 92/16** - ex art. 267 del TFUE

"Protezione dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articoli 6 e 7"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Un giudice spagnolo ha chiesto alla Corte di Giustizia UE di interpretare la Direttiva 93/13/CEE, sulle "clausole abusive": sono, queste, quelle che - inserite in un contratto tra un'impresa (c.d. "professionista") e un consumatore, predisposto unilateralmente dall'impresa stessa - introducono, a danno del consumatore stesso, uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi derivanti alle parti dal contratto medesimo. Per gli artt. 6 i legislatori dei singoli Stati UE debbono prevedere che tali clausole "abusive" non vincolino i consumatori e che questi rimangano obbligati solo dal resto del contratto, se lo stesso può sussistere senza la predetta clausola. Ora: il diritto nazionale spagnolo prevede la "nullità" della clausola abusiva. Il caso concreto: in un contratto standard di mutuo ipotecario fra una Banca (professionista) e due coniugi (consumatori), una clausola concedeva al mutuante di chiedere la risoluzione del contratto stesso e, di conseguenza, la restituzione dell'intera somma mutuata da parte dei consumatori/mutuatari - ove questi ultimi non pagassero anche "una" sola delle rate mensili del mutuo. Tale clausola riprendeva esattamente il tenore di una norma spagnola, vigente al tempo della conclusione del contratto. I mutuatari, da un certo momento, non hanno più pagato le rate previste. Un giudice interno dichiarava tale clausola "abusiva". Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che il già citato art. 6 della Dir. 93/13/CEE (sopra) va inteso nel senso che: 1) un giudice non può scegliere di mantenere una clausola abusiva correggendola con alcune modifiche, perché la non vincolatività delle clausole abusive, sancita dalle norme UE, deve essere assoluta; 2) un giudice, ritenendo nulla una clausola abusiva, deve chiedersi se il contratto può sussistere pur in mancanza di quella: se no, il giudice deve considerare l'intero contratto improduttivo di effetti, a meno che ciò non arrechi, al consumatore, conseguenze "gravemente pregiudizievoli". Nella situazione testè descritta, quindi, il giudice può sostituire la clausola abusiva con una norma nazionale suppletiva, se tale soluzione è più favorevole per il consumatore, rispetto a quella dell'invalidazione dell'intero negozio. Nel caso di specie, la Corte ritiene che il giudice del rinvio, una volta constatata l'impossibilità di mantenere il contratto senza la clausola abusiva, abbia correttamente ritenuto preferibile per il consumatore, anziché rimuovere tale contratto per l'intero, sostituire alla clausola abusiva la disciplina spagnola che ha modificato la norma ripresa dalla clausola stessa. Infatti, risulta nel caso di specie che, ove il contratto fosse invalidato per l'intero, il consumatore/mutuatario subirebbe, quanto al bene già ipotecato, un trattamento ben più dannoso di quello, che avrebbe viceversa sopportato in ragione dell'applicazione della predetta disciplina suppletiva.

Stato della Procedura

Il 03/07/2019, la Corte di Giustizia UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 92/16, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

PAGINA BIANCA



180730141730